Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 298 del 22 dicembre 2017 - Serie generale

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 22 dicembre 2017** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

N. 59/L

LEGGE 27 novembre 2017, n. **196.**

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *A)* Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; *B)* Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; *C)* Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.

LEGGE 27 novembre 2017, n. **197.**

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 27 novembre 2017, n. **196**.

Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: *A)* Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009; *B)* Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014; *C)* Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con Allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti trattati:

a) Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, con allegati, fatta ad Amburgo il 30 novembre 2009;

b) Protocollo di adesione del Governo della Federazione russa alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla costruzione e sulla gestione del laboratorio europeo di radiazione di sincrotrone (ESRF), fatto a Grenoble il 23 giugno 2014 e a Parigi il 15 luglio 2014;

c) Protocollo alla Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna, con allegato, fatto a Berlino il 6 ottobre 2011.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data ai trattati di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto, rispettivamente, dall'articolo 13 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, dall'articolo 5 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, e dall'articolo 3 del Protocollo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c)*.

Art. 3.

Partecipazione alla società per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X.

1. Ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) e l'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) sono autorizzati a sottoscrivere quote della società per la costruzione e l'esercizio dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X in misura rispettivamente pari a due terzi e a un terzo della partecipazione italiana alla medesima società.

Art. 4.

Copertura finanziaria

1. Ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 5, paragrafo 2, della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, pari a euro 3.042.751 per l'anno 2017, e ai maggiori oneri di cui all'articolo 3 e all'articolo 5, paragrafo 5, della medesima Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, pari a euro 1.701.623 per l'anno 2017, a euro 3.431.038 per l'anno 2018 e a euro 3.495.247 a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Agli oneri derivanti dall'eventuale applicazione dell'articolo 12 della Convenzione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a)*, si provvede con apposito provvedimento legislativo.
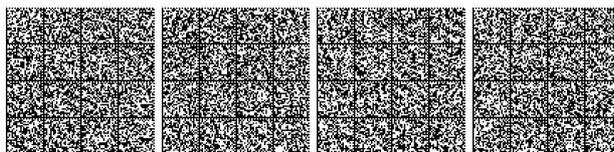
Art. 5.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

ALLEGATO

Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X

I Governi:

del Regno di Danimarca,

della Repubblica Ellenica,

della Repubblica Francese,

della Repubblica Federale di Germania,

della Repubblica italiana,

della Repubblica di Polonia,

del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

della Federazione Russa,

della Repubblica Slovacca,

del Regno di Spagna,

del Regno di Svezia,

della Confederazione Svizzera,

della Repubblica di Ungheria,

di seguito denominati "Parti contraenti",

nel desiderio di consolidare ulteriormente la posizione dell'Europa e dei Paesi delle Parti contraenti nel campo della ricerca mondiale e di intensificare la cooperazione scientifica oltre i confini disciplinari e nazionali;

avendo deciso di promuovere la costruzione e l'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X dotato di un acceleratore lineare superconduttivo, linee di fasci di radiazione e di stazioni sperimentali ad uso della comunità scientifica, sulla base di criteri di eccellenza scientifica;

riconoscendo che questo nuovo tipo di impianto con una qualità della radiazione X senza precedenti in termini di coerenza, brillanza spettrale e risoluzione temporale acquisterà in futuro una grande importanza in molti campi della scienza di base ed applicata nonché nell'ambito delle applicazioni industriali;

sulla scia del successo della collaborazione internazionale TESLA (TESLA Collaboration), del Forum Strategico Europeo per le Infrastrutture di Ricerca (*European Strategy Forum on Research Infrastructures*) e del Protocollo d'intesa concernente la fase preparatoria dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (*Memorandum of Understanding on the Preparatory Phase of the European X-Ray Free-Electron Laser Facility*) stipulato a Berlino il 23 settembre 2004;

auspicando la partecipazione di altri Stati alle attività oggetto della presente Convenzione;

Convengono
quanto segue:

Articolo 1

Realizzazione dell'Impianto europeo XFEL

(1) La costruzione e l'esercizio dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, secondo quanto descritto in dettaglio nel Rapporto di progettazione tecnica di XFEL (*XFEL Technical Design Report*), il cui Riassunto esecutivo è accluso come Parte A del Documento tecnico 1, sono affidati ad una Società a responsabilità limitata, di seguito denominata "Società", soggetta alla legge tedesca salvo quanto diversamente disposto nella presente Convenzione. Lo Statuto della Società è accluso alla presente Convenzione come Allegato(1). La Società svolge esclusivamente attività a scopi pacifici.

(2) I Soci della Società sono enti competenti designati a tale scopo dalle Parti contraenti. Le Parti contraenti designano i propri Soci tramite comunicazione scritta che dovrà pervenire alle altre Parti contraenti.

(3) La Società e il DESY di Amburgo collaboreranno alla costruzione, alla messa in servizio e all'esercizio dell'Impianto XFEL sulla base di un accordo a lungo termine.

(1) L'Allegato contiene lo Statuto della Società senza i nomi dei Soci.
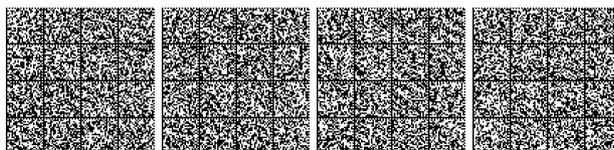
Articolo 2

Denominazione

La Società è denominata “*European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH*” (*European XFEL GmbH*).

Articolo 3

Organi

(1) Sono organi della Società l’Assemblea dei Soci, di seguito denominata “Assemblea”, e il Consiglio di Amministrazione.

(2) I delegati dell’Assemblea sono nominati e revocati dalla carica secondo una procedura determinata dalle Parti contraenti interessate.

Articolo 4

Finanziamento

(1) Ciascuna Parte contraente si impegna a mettere a disposizione dei Soci per i quali è responsabile i fondi a copertura delle quote annuali di contribuzione che i Soci stessi sono tenuti a versare al bilancio della Società secondo quanto stabilito nell’articolo 5.

(2) I costi di costruzione di cui ai successivi commi 4 e 5 si riferiscono ad un impianto dotato di cinque ondulatori e di dieci stazioni sperimentali (di seguito denominato “Impianto europeo XFEL”). Tuttavia, la costruzione dell’Impianto europeo XFEL verrà avviata sulla base degli impegni finanziari definiti all’articolo 5, secondo il disposto dello Scenario per il rapido avviamento della costruzione dell’Impianto europeo XFEL (*Scenario for the Rapid Start-up of the European XFEL Facility*), accluso come Parte B del Documento tecnico 1. Ciò nondimeno, il fine ultimo rimane la realizzazione dell’Impianto europeo XFEL così come descritto nel Rapporto di progettazione tecnica di XFEL, il cui Riassunto esecutivo è accluso come Parte A del Documento tecnico 1.

(3) Il periodo di costruzione si articola in due fasi:

a) durante la fase I la Società costruisce e mette in servizio l’acceleratore e un ondulatore, ivi compresa la strumentazione necessaria per gli esperimenti iniziali. Contemporaneamente, la Società procede alla costruzione dei rimanenti ondulatori. La fase I si dovrà concludere entro otto anni dalla data d’inizio della costruzione. Essa termina alla data decisa dall’Assemblea, rispettando gli obiettivi intermedi di messa in esercizio specificati nel Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL, accluso come Parte A del Documento tecnico 1;

b) durante la fase II la Società gestirà l’acceleratore e il primo ondulatore effettuando i primi esperimenti. Contemporaneamente, la Società ultima la costruzione dei restanti ondulatori, mettendoli progressivamente in servizio unitamente alle stazioni sperimentali. La fase II, al termine della quale è previsto il raggiungimento degli obiettivi finali (specificati nel Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL, accluso come Parte A del Documento tecnico 1) non dovrà durare oltre tre anni dalla conclusione della fase I. Conclusa la fase II, la Società gestisce l’esercizio dell’Impianto europeo XFEL e avvia un programma di ulteriore sviluppo dello stesso.

(4) Per “costi di costruzione” si intende la somma:

a) delle spese sostenute durante la fase preparatoria, così come specificato nel Documento tecnico 5;

b) di tutte le spese sostenute durante la fase I e

c) della quota di spesa della fase II stanziata per il completamento della costruzione e della messa in servizio dei restanti ondulatori e stazioni sperimentali cosi come per le relative modifiche dell’acceleratore.

(5) I costi di costruzione dell’Impianto europeo XFEL, cosi come descritto nel Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL accluso come Parte A del Documento tecnico l, non dovranno superare l’importo di

1.082 milioni di euro

prezzi di riferimento 2005.

(6) L’accluso Documento tecnico 2 riporta una tabella di previsione dell’incidenza annuale della spesa.

(7) L’Assemblea riesamina almeno una volta l’anno i costi di costruzione (inclusi i costi di messa in servizio) di consuntivo e di preventivo. Qualora dovesse ritenere in qualsiasi momento che l’acceleratore, gli ondulatori e le stazioni sperimentali rischiano di non essere portati a termine in modo soddisfacente, considerato il limite di costo di cui al precedente comma 5 e gli obiettivi specificati nel Documento tecnico 1, l’Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dispone le necessarie misure di contenimento delle spese atte a garantire il rispetto del limite imposto.

(8) L’Assemblea può, all’unanimità, approvare una modifica ai costi di costruzione (inclusi i costi di messa in servizio).

(9) Il Documento tecnico 2 riporta una stima dei bilanci operativi annuali comprensivi di uno stanziamento per lo sviluppo.

Articolo 5

Contribuzioni

(1) La Parte contraente tedesca mette a disposizione della Società, gratuitamente e pronti per essere edificati,

i siti di Amburgo e *Schenefeld* segnalati sulla mappa, acclusa come Documento tecnico 3.

(2) Le Parti contraenti garantiscono la partecipazione dei Soci ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) in denaro o in natura. I conferimenti in natura sono definiti e concordati secondo quanto disposto nel Documento tecnico 4.

(3) Firmando la presente Convenzione, le Parti contraenti si impegnano a contribuire ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) nella seguente misura (tutti gli importi si riferiscono ai prezzi del 2005):

11,0 milioni di euro per il Regno di Danimarca,

4,0 milioni di euro per la Repubblica Ellenica,

36,0 milioni di euro per la Repubblica Francese,

580,0 milioni di euro per la Repubblica Federale di Germania,

33,0 milioni di euro per la Repubblica italiana,

21,6 milioni di euro per la Repubblica di Polonia,

30,0 milioni di euro per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

250,0 milioni di euro per la Federazione Russa,

11,0 milioni di euro per la Repubblica Slovacca,

21,6 milioni di euro per il Regno di Spagna,

12,0 milioni di euro per il Regno di Svezia,

15,0 milioni di euro per la Confederazione Svizzera,

11,0 milioni di euro per la Repubblica di Ungheria.

(4) Le Parti contraenti si attendono che, durante il periodo di costruzione, siano compiuti ulteriori sforzi atti a consentire il completamento dell'Impianto europeo XFEL, conformemente al Rapporto di progettazione tecnica di XFEL.

(5) L'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL da parte della comunità scientifica di una Parte contraente presuppone che il Socio o i Soci di detta Parte contribuiscano in modo adeguato alla copertura dei costi di esercizio dell'Impianto europeo XFEL. Lo schema di ripartizione corrispondente dovrà essere approvato dall'Assemblea entro e non oltre tre anni dall'inizio del periodo di costruzione.

(6) Le Parti contraenti garantiscono la partecipazione dei Soci ai costi di esercizio secondo lo schema concordato.

(7) Le variazioni delle quote di contribuzione relative ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) e di esercizio, nonché il trasferimento di una quota, o di parti di essa, della Società di cui all'articolo 1 sono regolamentate dallo Statuto, accluso come Allegato, che conferisce all'Assemblea la facoltà di deliberare in materia.

Articolo 6

Criteri per l'utilizzo scientifico dell'Impianto europeo XFEL

(1) L'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL deve seguire criteri di eccellenza scientifica e di utilità sociale.

(2) La valutazione e la raccomandazione di proposte per la realizzazione di esperimenti e l'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL sono sottoposte alla vigilanza del Comitato consultivo scientifico della Società (Articolo 16 dell'Allegato).

(3) L'Assemblea crea i presupposti per evitare uno squilibrio durevole e significativo fra l'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL da parte della comunità scientifica di un Paese Parte della Convenzione e la contribuzione del Socio o dei Soci di detta Parte all'Impianto europeo XFEL.

Articolo 7

Circolazione del personale e delle attrezzature scientifiche

(1) Nel rispetto della legislazione nazionale, ciascuna Parte contraente facilita, nell'ambito della propria giurisdizione, la circolazione e la residenza dei cittadini degli Stati delle Parti contraenti, impiegati o distaccati presso la Società, ovvero che svolgono attività di ricerca utilizzando gli impianti della Società, nonché dei rispettivi familiari.

(2) Ciascuna Parte contraente facilita, sul proprio territorio e nel rispetto delle norme vigenti, il rilascio dei documenti di transito per importazioni ed esportazioni temporanee di attrezzature scientifiche e di campioni da impiegare nelle ricerche presso gli impianti della Società.

Articolo 8

Copertura degli eventuali costi derivanti dall'IVA

(1) La Società è soggetta alle disposizioni generali sull'imposta sul valore aggiunto (IVA).

(2) Se le contribuzioni ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) e ai costi di esercizio versate da un Socio sono soggette all'IVA, quest'ultima è a carico della Parte contraente che ne effettua il prelievo.

(3) Se le contribuzioni ai costi di costruzione (inclusi i costi della fase di preparazione e della messa in servizio) e ai costi di esercizio versate da un Socio non sono sog-

gette all'IVA e se questo esclude o limita il diritto della Società di dedurre l'IVA che versa a terzi o di chiederne il rimborso, l'IVA non deducibile è a carico della Parte contraente che ne effettua il prelievo.

Articolo 9

Accordi con altri utenti

La Società, previa approvazione unanime dell'Assemblea, può stipulare accordi per l'utilizzo a lungo termine dell'Impianto europeo XFEL da parte di Governi o gruppi di Governi non aderenti alla presente Convenzione o da parte di istituzioni e organizzazioni degli stessi.

Articolo 10

Proprietà intellettuale

(1) Conformemente agli obiettivi della presente Convenzione, il termine "proprietà intellettuale" è inteso ai sensi dell'articolo 2 della Convenzione istitutiva dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale del 14 luglio 1967.

(2) Per quanto concerne gli aspetti relativi alla proprietà intellettuale, i rapporti fra le Parti contraenti sono disciplinati dalla legislazione nazionale degli Stati Parte della Convenzione e dalle corrispondenti disposizioni degli Accordi di cooperazione scientifica e tecnologica fra la Comunità europea e le Parti contraenti non appartenenti all'UE.

Articolo 11

Scuole

La Parte contraente tedesca si impegna a favorire l'accesso alle scuole internazionali, pubbliche e private, della Repubblica Federale di Germania ai figli dei dipendenti della Società, o di altro personale distaccato o che collabora con la stessa.

Articolo 12

Controversie

(1) Le Parti contraenti si impegnano a comporre mediante soluzione negoziata ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione.

(2) Qualora le parti contraenti non giungano ad un accordo in merito alla composizione della controversia, ciascuna delle Parti contraenti interessate può intentare una procedura presso un tribunale arbitrale.

(3) Ciascuna delle Parti contraenti coinvolte nella controversia nomina un arbitro; tuttavia, in caso di controversia tra una Parte contraente e due o più altre Parti, queste ultime nominano un arbitro comune. Gli arbitri così designati nominano un cittadino di uno Stato diverso dagli Stati di appartenenza delle parti contendenti, quale superarbitro e Presidente del tribunale arbitrale con potere di voto decisivo in caso di parità di voti degli arbitri. Gli arbitri sono nominati entro due mesi dalla data della richiesta di composizione per arbitrato, il Presidente entro tre mesi a decorrere dalla stessa data.

(4) Decorsi i termini di cui al precedente comma, e in assenza di un diverso accordo, ciascuna parte contendente può chiedere al Presidente della Corte di Giustizia delle Comunità Europee o, eventualmente, della Corte Internazionale di Giustizia di effettuare le nomine necessarie.

(5) Le decisioni del tribunale arbitrale sono prese a maggioranza semplice.

(6) Il tribunale arbitrale decide secondo le disposizioni dell'articolo 38 comma 1 dello Statuto della Corte Internazionale di Giustizia. Le decisioni del tribunale sono vincolanti.

(7) Il tribunale stabilisce le norme di procedura ai sensi del Capitolo III del Titolo IV della Convenzione per la risoluzione pacifica dei conflitti internazionali, firmata all'Aja il 18 ottobre 1907.

(8) Ciascuna delle parti contendenti si fa carico delle spese da essa sostenute e partecipa in quote uguali ai costi della procedura arbitrale.

(9) Le decisioni del tribunale arbitrale si basano sulle norme di diritto applicabili alla controversia in questione.

Articolo 13

Stato depositario ed entrata in vigore

(1) La presente Convenzione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuta notifica al Governo della Repubblica Federale di Germania, depositaria della presente Convenzione, della conclusione della procedura nazionale di approvazione da parte di tutti i Governi firmatari.

(2) Il Governo della Repubblica Federale di Germania comunica tempestivamente a tutti i Governi firmatari la data di ciascuna notifica, di cui al precedente comma, nonché la data di entrata in vigore della presente Convenzione.

(3) Prima dell'entrata in vigore della presente Convenzione, le Parti contraenti possono decidere l'applicazione provvisoria di una parte o di tutti gli articoli della presente Convenzione.
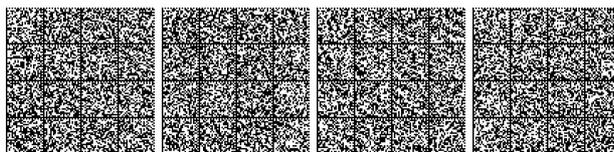
Articolo 14

Adesione

(1) Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, qualsivoglia Governo può aderire alla stessa previo consenso di tutte le Parti contraenti, secondo le condizioni pattuite. Le condizioni di adesione saranno oggetto di un accordo tra le Parti contraenti e il Governo o gruppo di Governi in via di adesione.

(2) I Governi che aderiscono alla presente Convenzione entro un periodo di sei mesi dalla data della firma iniziale beneficiano delle stesse condizioni delle Parti contraenti.

Articolo 15

Durata

(1) La presente Convenzione ha una durata iniziale fino al 31 dicembre 2026. Dopo tale data la Convenzione resta in vigore per successivi periodi di cinque anni, con una riconferma dell'indirizzo scientifico e tecnico dell'Impianto europeo XFEL, accordata per ogni nuovo quinquennio sulla base di un documento di revisione approvato dall'Assemblea della Società.

(2) Una Parte contraente può recedere dalla presente Convenzione con preavviso di tre anni da notificarsi al Governo della Repubblica Federale di Germania. Il recesso può avere effetto esclusivamente alla data del 31 dicembre 2026 ovvero allo scadere di ogni successivo quinquennio.

(3) La Convenzione rimane in vigore per le restanti Parti contraenti. Le condizioni e gli effetti del recesso dalla Convenzione di una delle Parti contraenti, in particolare relativamente alla partecipazione della stessa ai costi di smantellamento dell'impianto e degli edifici della Società e alla copertura di eventuali perdite, sono concordati dalle Parti contraenti prima che il recesso di detta Parte contraente abbia effetto.

Articolo 16

Dismissione

La Parte contraente tedesca si fa carico dei costi di smantellamento dell'Impianto europeo XFEL eccedenti l'importo pari al doppio del bilancio operativo annuale, calcolato in base alla media degli ultimi cinque anni di esercizio.

Articolo 17

Modifica dell'Allegato e dei Documenti tecnici

(1) Le Parti contraenti convengono che l'Allegato alla presente Convenzione cosi come i Documenti tecnici possono essere modificati su decisione dell'Assemblea della Società senza che ciò comporti una revisione della Convenzione, a condizione che dette modifiche non siano in contrasto con la Convenzione stessa. Le modifiche dell'Allegato richiedono l'unanimità dell'Assemblea della Società.

(2) Il seguente Allegato costituisce parte integrante della presente Convenzione:

Statuto della "*European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH*" (*European XFEL GmbH*).

La Convenzione fa inoltre riferimento ai seguenti Documenti tecnici:

1. Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL (Parte *A)* e Scenario per il rapido avviamento dell'Impianto europeo XFEL (Parte *B)* (*Executive Summary of the XFEL Technical Design Report* (Part *A) and Scenario for the Rapid Start-up of the European XFEL Facility* (Part *B)*),

2. Previsione dell'incidenza annuale di spesa (*Estimated annual incidence of expenditure*),

3. Mappa dei siti (*Site plan*),

4. Regole e procedure di base per i conferimenti in natura (*Basic rules and procedures for in-kind contributions*),

5. Costi della fase preparatoria (*Preparatory costs*).

In fede di ciò, i sottoscritti rappresentanti, debitamente autorizzati a tale scopo dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione.

Fatto ad Amburgo il 30 novembre 2009 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola e tedesca, ad eccezione dei Documenti tecnici disponibili unicamente in lingua inglese, tutti i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare originale che sarà depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutte le Parti contraenti nonché a tutti i Governi in via di adesione, notificando loro successivamente ogni modifica.

Per il Governo del Regno di Danimarca

Per il Governo della Repubblica Ellenica

Per il Governo della Repubblica Francese

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania

Per il Governo della Repubblica Italiana
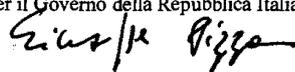
Per il Governo della Repubblica di Polonia

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Per il Governo della Federazione Russa

Per il Governo della Repubblica Slovacca

Per il Governo del Regno di Spagna

Per il Governo del Regno di Svezia

Per il Governo della Confederazione Svizzera

Per il Governo della Repubblica di Ungheria
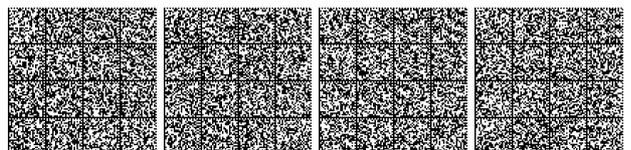
Allegato alla Convezione XFEL

Statuto della "*European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH*" (*European XFEL GmbH*)

I sottoscritti,

[enti finanziatori]

di seguito denominati "Soci" ("*Gesellschafter*" ai sensi della legge tedesca sulle società a responsabilità limitata),

vista la Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, di seguito denominata "Convenzione", firmata a [luogo] il [data] dalle Parti contraenti elencate nel preambolo della Convenzione stessa e di seguito denominate "Parti contraenti";

prendendo atto che l'organizzazione [Paese] e l'organizzazione [Paese] hanno costituito un consorzio [denominazione] per la loro partecipazione alla Società e che le organizzazioni [numero e denominazione] hanno costituito un consorzio [denominazione] per la loro partecipazione alla Società e che, nonostante abbiano tutti sottoscritto il presente Statuto, sono Soci della Società esclusivamente il consorzio [denominazione], rappresentato da [denominazione], e il consorzio [denominazione], rappresentato da [denominazione];

convengono di costituire una società a responsabilità limitata (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung-GmbH*), la "*European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH*" (*European XFEL GmbH*), di seguito denominata "Società", di diritto tedesco e soggetta in particolare alla Legge tedesca sulle società a responsabilità limitata (*Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung - GmbHG*).

Capitolo I - Disposizioni generali

Articolo 1

Denominazione, sede legale, esercizio finanziario, definizione di QUOTA

(1) È costituita una società a responsabilità limitata (*Gesellschaft mit beschränkter Haftung-GmbH*) denominata

"*European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH*" (*European XFEL GmbH*).

(2) La Società ha sede legale ad Amburgo, Repubblica Federale di Germania.

(3) L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il primo esercizio finanziario ha durata inferiore e termina il 31 dicembre dello stesso anno.

(4) Nel presente documento il termine "QUOTA" (in lettere maiuscole) ("*Geschäftsanteil*" ai sensi della GmbHG) rappresenta una frazione della società che un Socio acquisisce effettuando il deposito primario ("*Stammeinlage*" ai sensi della GmbHG). Il valore della QUOTA è proporzionale alla frazione di capitale sociale (vedi articolo 5) sottoscritta dal Socio.

Articolo 2

Rapporti con il DESY

La Società e il DESY di Amburgo collaborano alla costruzione, alla messa in servizio e all'esercizio dell'Impianto XFEL sulla base di un accordo a lungo termine.

Articolo 3

Finalità

La Società persegue esclusivamente e direttamente finalità senza scopo di lucro nel campo della scienza e della ricerca, disciplinate nella sezione intitolata "Finalità che beneficiano di agevolazioni fiscali" ("*Steuerbegünstigte Zwecke*") del Codice tributario tedesco (*Abgabenordnung-AO*). La Società persegue le seguenti finalità:

a) progettare, costruire, gestire e sviluppare una sorgente laser a elettroni liberi basata su un acceleratore lineare e le relative strumentazioni (di seguito denominato "Impianto europeo XFEL"), a scopo di ricerca scientifica;

b) favorire l'utilizzo degli impianti della Società da parte delle comunità scientifiche, mettendo a loro disposizione stazioni sperimentali;

c) elaborare e realizzare programmi di ricerca scientifica che prevedano l'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL;

d) intraprendere ogni attività di ricerca e sviluppo necessaria all'acceleratore, al processo laser a elettroni liberi e alle tecniche sperimentali;

e) fare in modo che le nuove tecnologie e i nuovi metodi sviluppati dalla Società siano messi a disposizione degli organismi interessati negli Stati delle Parti contraenti;

f) promuovere la divulgazione al grande pubblico e il trasferimento delle conoscenze.

Articolo 4

Carattere non lucrativo

(1) La Società agisce senza scopo di lucro e non persegue precipuamente i propri interessi economici.

(2) I fondi e le risorse della Società sono destinati esclusivamente al raggiungimento delle finalità previste dall'articolo 3. I Soci non partecipano agli utili societari e non ricevono, in qualità di Soci, altre assegnazioni di fondi della Società.

(3) Non sono ammessi privilegi sotto forma di spese estranee agli scopi della Società o remunerazioni eccessivamente elevate.
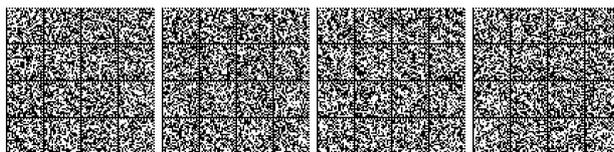
Articolo 5

Capitale sociale

Il capitale sociale (“*Stammkapital*” ai sensi della GmbHG) è determinato in € 25.000,00 (venticinquemila euro).

Articolo 6

Soci

(1) Conformemente alla Convenzione e alle contribuzioni delle rispettive Parti contraenti, ciascun Socio sottoscrive una o più QUOTE aventi complessivamente il seguente valore nominale (“*Nennbetrag*” ai sensi della GmbHG), sulla base del relativo contributo ai costi di costruzione:

Socio		**Valore nominale in euro e percentuale sul totale del capitale sociale**	
[____________]	**p.es. il DESY, rappresentato dal suo Comitato di Direzione**	_______ €	_____ %
[____________]		_______ €	_____ %
[____________]		_______ €	_____ %
[____________]		_______ €	_____ %
[____________]		_______ €	_____ %
[____________]		_______ €	_____ %

(2) Ciascun Socio deposita almeno l’1% del capitale sociale. I depositi primari (“*Stammeinlagen*” ai sensi della GmbHG) devono essere versati in contanti; l’intero importo è dovuto, seduta stante, all’atto della costituzione della Società.

Articolo 7

Organi

Sono organi della Società:

a) l’Assemblea dei Soci (“*Gesellschafterversammlung*” ai sensi della GmbHG), di seguito denominata “Assemblea”;

b) il Consiglio di Amministrazione (“*Geschäftsführung*”).

Capitolo II - L’Assemblea

Articolo 8

Membri dell’Assemblea

I Soci di una Parte contraente possono essere rappresentati in seno all’Assemblea da un numero massimo di due delegati che rappresentano tutti i Soci di detta Parte contraente. La nomina e la revoca dei delegati in seno all’Assemblea avviene con il consenso di tutti i Soci di ogni Parte contraente. I Soci di ciascuna Parte contraente notificano al Presidente dell’Assemblea, tempestivamente e mediante comunicazione scritta, qualsiasi nomina o revoca dei propri delegati in seno all’Assemblea.

Articolo 9

Presidente e Vicepresidente dell’Assemblea

L’Assemblea elegge tra i componenti delle delegazioni dei Soci di Parti contraenti diverse un Presidente e un Vicepresidente che durano in carica per un periodo massimo di due anni. Con la loro nomina, il Presidente e il Vicepresidente assumono un ruolo super partes e abbandonano le rispettive delegazioni. Essi non possono essere eletti per più di due mandati consecutivi, il secondo della durata massima di due anni.
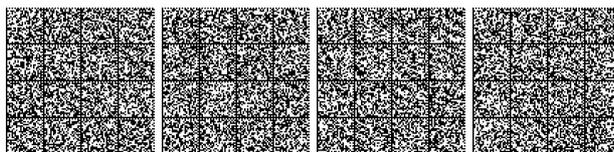
Articolo 10

Riunioni dell'Assemblea

(1) L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno.

(2) L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente dell'Assemblea.

(3) L'Assemblea viene altresì convocata quando lo richiedono almeno due Soci di Parti contraenti diverse. L'Assemblea può inoltre essere convocata in seduta straordinaria, su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione, ogniqualvolta lo richieda l'interesse della Società.

Articolo 11

Poteri dell'Assemblea

(1) L'Assemblea è responsabile in tutti i casi previsti per legge, salvo quanto diversamente disposto dal presente Statuto. L'Assemblea può impartire istruzioni al Consiglio di Amministrazione.

(2) Le seguenti materie richiedono l'approvazione all'unanimità dell'Assemblea:

a) ammissione di nuovi Soci;

b) aumento del capitale sociale;

c) modifica del presente Statuto;

d) fusioni o scissioni della Società;

e) scioglimento della Società;

f) regolamento finanziario della Società;

g) accordi per l'utilizzo a lungo termine dell'Impianto europeo XFEL da parte di Governi o gruppi di Governi non aderenti alla Convenzione o da parte di istituzioni e organizzazioni degli stessi;

h) schema di ripartizione dei costi di esercizio ai sensi dell'articolo 5 (5) della Convenzione;

i) decisioni su questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale.

(3) Le seguenti materie richiedono l'approvazione a maggioranza qualificata dell'Assemblea:

a) elezione del Presidente e del Vicepresidente dell'Assemblea;

b) programma scientifico a medio termine;

c) bilancio di previsione annuale e previsioni finanziarie a medio termine;

d) approvazione del bilancio di esercizio ("*Jahresabschluss*" ai sensi della GmbHG);

e) nomina, incarico e revoca dei Direttori (ai sensi dell'articolo 13 (I));

f) istituzione di comitati e relativi mandati;

g) regole per la ripartizione del tempo di utilizzo del laser;

h) accordi a breve e medio termine per l'utilizzo delle attrezzature scientifiche e degli impianti della Società da parte di organismi scientifici nazionali o internazionali;

i) regolamento relativo agli acquisti;

j) regolamento interno dell'Assemblea;

k) trasferimento ("*Übertragung*" ai sensi della GmbHG) di QUOTE o parti di esse tra Soci di Parti contraenti diverse; rimborso ("*Einziehung*" ai sensi della GmbHG) o assegnazione di QUOTE o parti di esse;

l) istruzioni al Consiglio di Amministrazione;

m) nomina o revoca di un procuratore ("*Prokurist*" ai sensi del Codice commerciale tedesco (*Handelsgesetzbuch - HGB)*).

(4) Tutte le altre deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza semplice, salvo quanto diversamente previsto dal diritto cogente o dal presente Statuto.

(5) Le decisioni su questioni inerenti ai requisiti della normativa della Repubblica Federale di Germania in materia di salute e sicurezza pubblica, permessi e protezione dell'ambiente non devono contravvenire alla legge tedesca.

Articolo 12

Procedura di voto, deliberazioni

(1) Per ciascun euro (uno) di capitale sociale detenuto, il titolare ha diritto a un voto. Ciascun Socio può esprimere tutti i propri voti esclusivamente con voto unico e indivisibile, espresso dai delegati appositamente designati dal Socio in questione. I Soci nominati da una singola Parte contraente possono esprimere i propri voti esclusivamente in solido, con voto unico e indivisibile.

(2) Per "maggioranza semplice" si intende il 50% del capitale sociale, a condizione che i Soci che esprimono parere contrario non rappresentino più della metà delle Parti contraenti.

(3) Per "maggioranza qualificata" si intende almeno il 77% del capitale sociale, a condizione che i Soci che esprimono parere contrario non rappresentino più della metà delle Parti contraenti.

(4) Per "unanimità" si intende almeno il 90% del capitale sociale e nessun voto contrario, a condizione che tutti i Soci abbiano avuto la possibilità di votare.
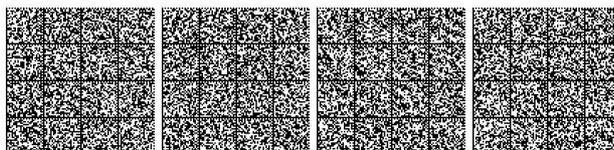
Capitolo III - Gestione della Società

Articolo 13

Consiglio di Amministrazione

(1) Il Consiglio di Amministrazione della Società è composto da:

a) almeno due Amministratori (“*Geschäftsführer*” ai sensi della GmbHG) e,

b) se opportuno, ulteriori Direttori scientifici/tecnici,

denominati collettivamente “Direttori” nel presente Statuto.

(2) Uno degli Amministratori è uno scienziato e, al contempo, riveste la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione; il secondo ricopre l’incarico di Direttore amministrativo. La ripartizione delle responsabilità tra i Direttori è definita dall’Assemblea nel regolamento interno del Consiglio di Amministrazione.

(3) I Direttori sono nominati per un periodo massimo di cinque anni. La nomina, l’incarico e la revoca dei Direttori, cosi come qualsiasi altra modifica o estensione del loro contratto di lavoro, sono approvati dall’Assemblea e firmati dal Presidente dell’Assemblea, che agisce per conto della Società.

Articolo 14

Rappresentanza della Società

La rappresentanza della Società spetta ai due Amministratori che agiscono in solido ovvero ad un Amministratore che agisce in solido con un procuratore (“*Prokurist*” ai sensi dell’HGB).

Articolo 15

Compiti degli Amministratori

(1) Gli Amministratori sono tenuti a gestire la Società con coscienza e dovuta diligenza, nell’interesse della Società e in conformità con:

a) la Convenzione e le leggi vigenti della Repubblica Federale di Germania ove queste non siano in contrasto con la Convenzione;

b) la versione valida del presente Statuto;

c) il regolamento interno del Consiglio di Amministrazione emanato dall’Assemblea;

d) le istruzioni e le deliberazioni dell’Assemblea e

e) gli accordi conclusi tra le Parti contraenti.

(2) La funzione di gestione include tutte le attività necessarie all’ordinaria amministrazione della Società. Le attività di gestione che esulino da tale ambito sono sottoposte di volta in volta alla deliberazione dell’Assemblea.

Capitolo IV - Comitati

Articolo 16

Comitato consultivo scientifico

(1) Il Comitato consultivo scientifico è composto da scienziati eminenti e fornisce consulenza all’Assemblea e al Consiglio di Amministrazione su questioni scientifiche di primaria importanza.

(2) Il Comitato consultivo scientifico si occupa di monitorare uno o più gruppi di esperti istituiti per valutare le proposte per la realizzazione di esperimenti e l’utilizzo dell’Impianto europeo XFEL in conformità con l’articolo 6 della Convenzione.

(3) I membri del Comitato consultivo scientifico sono nominati dall’Assemblea che delibera a maggioranza qualificata. Il Comitato è costituito da un numero massimo di 15 componenti.

Articolo 17

Comitato consultivo macchine

(1) Il Comitato consultivo macchine è composto da eminenti esperti del settore e fornisce consulenza all’Assemblea e al Consiglio di Amministrazione su questioni tecniche di primaria importanza relative ai macchinari.

(2) I membri del Comitato consultivo macchine sono nominati dall’Assemblea che delibera a maggioranza qualificata. Il Comitato è costituito da un numero massimo di 10 componenti.

Capitolo V - Questioni finanziarie

Articolo 18

Bilancio di esercizio

(1) Entro tre mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio di esercizio e la relazione sulla gestione (“*Lagebericht*” ai sensi della GmbHG). Per l’elaborazione e la verifica del bilancio e della relazione sulla gestione delle grandi società di capitali si applicano *mutatis mutandis* le disposizioni dell’HGB.

(2) La verifica del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione deve essere affidata ad un revisore abilitato e indipendente (“*Abschlussprüfer*” ai sensi dell’HGB). Il revisore è nominato, con deliberazione dell’Assemblea, prima della fine dell’esercizio oggetto della verifica. Il revisore è nominato su base annua. Il suo incarico può essere riconfermato.
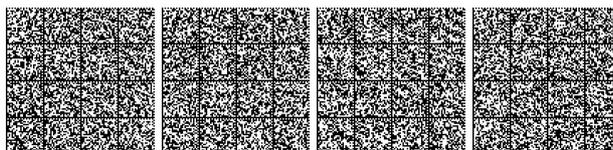
(3) Entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario, gli Amministratori presentano all'Assemblea una copia del bilancio di esercizio, il cui originale deve recare la firma giuridicamente vincolante degli Amministratori, nonché la relazione sulla gestione e la relazione del revisore ("*Prüfungsbericht*" ai sensi dell'HGB) accompagnata da una dichiarazione scritta. L'Assemblea delibera in merito all'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla fine dell'esercizio finanziario.

Articolo 19

Diritto di verifica dei Soci

Ciascun Socio ha il diritto di verifica qualora sia previsto dalla legislazione nazionale in materia di finanziamento pubblico.

Articolo 20

Variazione delle contribuzioni

(1) In caso di aumento delle contribuzioni dei Soci o in presenza di contribuzioni da parte di nuovi Soci designati dai Governi aderenti alla Convenzione, ai sensi dell'articolo 14 della Convenzione stessa, detti importi sono destinati principalmente ai seguenti scopi:

a) garantire il finanziamento della configurazione iniziale dell'Impianto europeo XFEL, così come descritto nella Parte B del Documento tecnico 1 della Convenzione e

b) sviluppare la configurazione iniziale con l'obiettivo di completare l'Impianto europeo XFEL, così come descritto nel Rapporto di progettazione tecnica di XFEL (*XFEL Technical Design Report*).

(2) Una volta raggiunto quest'ultimo obiettivo, le contribuzioni aggiuntive saranno utilizzate per ridurre le quote di contribuzione degli altri Soci. Salvo diversa decisione dell'Assemblea, detta riduzione avviene in modo proporzionale alle contribuzioni confermate fino a quel momento dai singoli Soci.

(3) Qualsiasi variazione delle contribuzioni finanziarie obbliga i Soci interessati ad effettuare il corrispondente trasferimento di QUOTE o parti di esse.

Capitolo VI - Cooperazione tra la Società e i Soci

Articolo 21

Definizioni

(1) Relativamente agli articoli 22 e 23 si applicano le seguenti definizioni:

a) Per "conoscenze" si intendono le informazioni, la documentazione tecnica, il know-how, il software e i materiali, indipendentemente dalla forma o dal mezzo in cui vengono diffusi o conservati, che siano protetti o meno.

b) Per "conoscenze preesistenti" si intendono le conoscenze generate prima della sottoscrizione del presente Statuto.

c) Per "conoscenze acquisite" si intendono le conoscenze generate dal lavoro svolto a decorrere dalla sottoscrizione del presente Statuto nell'ambito delle attività della Società.

d) Per "invenzione" si intendono le conoscenze relativamente alle quali è possibile ottenere modelli di utilità o brevetti, ad esempio le conoscenze industrialmente applicabili, che presentano un elemento di novità o un'attività inventiva.

Articolo 22

Proprietà intellettuale

(1) I Soci concedono alla Società, gratuitamente e senza restrizione alcuna, una licenza non esclusiva e non cedibile per l'uso delle loro conoscenze preesistenti, protette e non protette, su cui hanno legittima facoltà di disporre, e necessarie ai fini della loro cooperazione in seno alla Società.

(2) I Soci concedono altresì alla Società, gratuitamente e senza restrizione alcuna, una licenza non esclusiva e non cedibile per l'uso delle loro conoscenze acquisite e successivi sviluppi, protette o non protette, su cui hanno legittima facoltà di disporre e generate nell'ambito della loro cooperazione in seno alla Società.

(3) L'intera proprietà intellettuale generata dal personale impiegato presso la Società rimane di proprietà della Società, salvo diverso accordo stipulato con contratto separato.

(4) Su richiesta, la Società concede ai Soci e agli istituti di ricerca a finanziamento pubblico designati dagli stessi, gratuitamente, una licenza non esclusiva e non cedibile, per l'uso della proprietà intellettuale della Società per le loro attività di ricerca. Per scopi diversi dalla ricerca, detta licenza viene concessa ai Soci a condizioni più favorevoli rispetto alle licenze rilasciate a terzi. Previo consenso del Socio interessato, la Società può rilasciare a qualsiasi persona fisica o giuridica nello Stato o
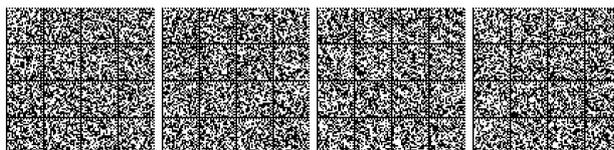
negli Stati di detto Socio una licenza a condizioni eque e ragionevoli per scopi diversi dalla ricerca, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

(5) Qualora la Società intenda richiedere una licenza per l'uso di proprietà intellettuale di terzi, essa farà quanto in suo potere per ottenere il diritto, nell'ambito di tale licenza, di concedere sottolicenze a qualsivoglia Socio, secondo quanto indicato nel precedente comma 4.

Articolo 23

Invenzioni

(1) Per le invenzioni a opera del personale della Società, la Società applica la legge tedesca in materia di invenzioni dei dipendenti (*Gesetz über Arbeitnehmererfindungen ArbnErfG*). Qualora la Società decida di non richiedere il brevetto in uno o più Stati, il dipendente autore dell'invenzione può, con il consenso della Società, presentare domanda di brevetto a proprio nome, a proprie spese e a proprio beneficio.

(2) Per le invenzioni ad opera del personale distaccato da uno dei Soci presso la Società, nello svolgimento del proprio lavoro presso la stessa, si applicano le seguenti disposizioni:

a) Nel rispetto delle disposizioni di legge o contrattuali applicabili alle invenzioni dei dipendenti, il Socio che ha distaccato il dipendente in questione è titolare di tutti i diritti sulle invenzioni ottenute esclusivamente dal dipendente distaccato. Il Socio che ha distaccato il dipendente in questione ha il diritto di depositare domanda di brevetto in qualsiasi Stato, a proprio nome, a proprie spese e a proprio beneficio, al fine di proteggere tali invenzioni. La Società e gli altri Soci hanno il diritto di utilizzare le invenzioni gratuitamente, a scopo di ricerca, nonché quello di ottenere una licenza per scopi diversi dalla ricerca a condizioni più favorevoli rispetto alle licenze rilasciate a terzi. Inoltre, il Socio titolare dei diritti non può rifiutarsi, su richiesta di un altro Socio, di rilasciare a qualsiasi persona fisica o giuridica nello Stato o negli Stati dei Soci una licenza per scopi diversi dalla ricerca a condizioni eque e ragionevoli. Tramite accordo contrattuale tra i Soci interessati e la Società ovvero su decisione dell'Assemblea, si potranno individuare talune invenzioni rispetto alle quali il Socio non è obbligato a concedere una licenza alla Società, ad altri Soci o, su richiesta di un altro Socio, a qualsiasi persona fisica o giuridica nello Stato di detto Socio.

b) La Società riceve una quota degli introiti netti derivanti da tutte le licenze concesse dal titolare dei diritti per scopi diversi dalla ricerca, detta quota è stabilita sulla base del contributo fornito, rispettivamente, dalla Società e dal dipendente distaccato alla realizzazione dell'invenzione.

c) All'atto di registrazione dei diritti di proprietà intellettuale o del rilascio delle licenze, la Società e i Soci si consultano in caso di dubbio e si astengono dall'intraprendere azioni che potrebbero recare pregiudizio alla Società o ai Soci.

d) La Società è titolare in esclusiva di tutti i diritti sulle invenzioni realizzate dai dipendenti distaccati da un Socio a titolo di conferimento in natura per la creazione della Società congiuntamente con i dipendenti della Società o congiuntamene con i dipendenti distaccati da altri Soci a titolo di conferimento in natura per la creazione della Società.

e) Nel caso di invenzioni realizzate da un dipendente distaccato da un Socio congiuntamente con dipendenti distaccati da un altro Socio, sono titolari di dette invenzioni congiunte entrambe le parti, che si impegnano a concordare di volta in volta la condivisione e lo sfruttamento congiunto dell'invenzione. A tali invenzioni si applicano le disposizioni di cui alla precedente lettera *a)*.

f) La Società è titolare in esclusiva di tutti i diritti sulle invenzioni realizzate dai dipendenti distaccati da un Socio congiuntamente con il personale della Società o congiuntamente con i dipendenti distaccati da un altro Socio a titolo di conferimento in natura per la creazione della Società, salvo quanto diversamente stabilito tramite accordo contrattuale.

(3) In caso di invenzioni realizzate dal personale della Società congiuntamente con il personale di un Socio non distaccato presso la Società, sono titolari di dette invenzioni entrambe le parti, che si impegnano a concordare di volta in volta la condivisione e lo sfruttamento congiunto dell'invenzione. Tale accordo dovrebbe rispettare le disposizioni di cui al precedente comma 2.

Articolo 24

Riservatezza

(1) I Soci sono tenuti a trattare con riservatezza nei confronti di terzi tutte le informazioni e tutti gli oggetti non pubblicati e trasmessi in via confidenziale tramite un altro Socio o tramite la Società. Il Socio destinatario di tali informazioni o oggetti si impegna a non utilizzarli per scopi diversi da quelli previsti dal presente Statuto o diversi da fini noncommerciali. La divulgazione di informazioni o oggetti confidenziali richiede l'espresso consenso scritto del Socio o della Società che li hanno trasmessi.

(2) La clausola di riservatezza di cui sopra non si applica a oggetti o tipi di informazioni:

a) sviluppati o in corso di sviluppo da parte del Socio destinatario indipendentemente dalle informazioni stesse;
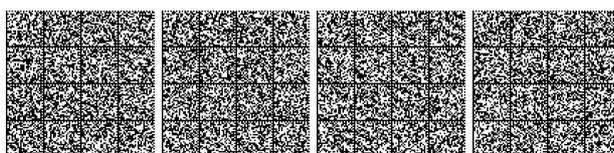
b) che rientrino nello stato della tecnologia di pubblico dominio o che diventino tali senza che il Socio destinatario ne sia responsabile;

c) già in possesso del Socio destinatario al momento della loro rivelazione ovvero

d) rivelati lecitamente a un Socio da una parte terza che ne era lecitamente in possesso senza alcun obbligo di riservatezza.

(3) La clausola di riservatezza di cui sopra decade al termine di un periodo di cinque anni a decorrere dalla data di iscrizione dello scioglimento della Società presso il Registro delle imprese. I Soci impongono la stessa clausola di riservatezza a tutte le loro affiliate, ai loro subappaltatori e dipendenti, nonché a qualsiasi altra persona che lavori per un Socio che potrebbe avere accesso a informazioni confidenziali.

Capitolo VII - Modifica delle QUOTE di partecipazione

Articolo 25

Ammissione di nuovi Soci e trasferimento di QUOTE

(1) La Società consente l'ammissione di nuovi Soci designati dalla/e relativa/e Parte/i contraente/i.

(2) Salvo diversa decisione dell'Assemblea, in sede di aumento del capitale sociale, il nuovo Socio acquisisce QUOTE o parti di esse da uno o più Soci esistenti.

(3) L'acquisizione di QUOTE o parti di esse da un Socio esistente è subordinata all'approvazione a maggioranza qualificata dell'Assemblea. Detta approvazione è considerata implicita qualora il Socio acquirente sia stato designato dalla stessa Parte contraente del Socio/i cedente/i.

(4) Qualunque decisione riguardante il trasferimento di QUOTE o parti di esse diventa esecutiva all'atto della registrazione della delibera dell'Assemblea, e la sua notifica spetta agli Amministratori.

Articolo 26

Rimborso o assegnazione forzata di QUOTE

(1) Il rimborso di QUOTE o parti di esse di un Socio è consentito previo consenso del Socio interessato.

(2) Il rimborso di QUOTE o parti di esse di un Socio, in assenza del consenso dello stesso, è consentito nei seguenti casi:

a) il patrimonio del Socio è oggetto di una procedura di insolvenza ovvero l'istanza di apertura della procedura di insolvenza è stata respinta per insufficienza di attivo;

b) la QUOTA/E del Socio è/sono oggetto di una procedura di esecuzione forzata, a condizione che detta procedura non sia stata sospesa entro un termine di 3 mesi e/o che la QUOTA/E non sia/siano stata/e liquidata/e entro tale termine;

c) il Socio è venuto meno agli obblighi fondamentali previsti dal presente Statuto o da altri regolamenti relativi alla Società, incluso il caso in cui il Socio abbia accumulato un ritardo superiore ai tre anni nei conferimenti in denaro o in natura.

Nei casi elencati sopra, il Socio interessato non ha diritto di voto in merito alla decisione di rimborso e i suoi voti non verranno presi in considerazione nel determinare la maggioranza raggiunta. Egli è nondimeno autorizzato ad assistere alla riunione dell'Assemblea relativa al suo caso e ha il diritto di giustificarsi prima che l'Assemblea deliberi in merito al rimborso o all'assegnazione.

(3) In caso di rimborso, il Socio interessato riceve dalla Società un corrispettivo pari al valore nominale delle proprie QUOTE. Nei casi 2.a) e 2.b), un potenziale acquirente non diventa Socio, ma riceve un corrispettivo pari al valore nominale delle relative QUOTE.

(4) L'Assemblea può decidere, a maggioranza qualificata, che le QUOTE vengano assegnate, piuttosto che rimborsate:

a) ad uno o più Soci rimanenti che abbiano manifestato la volontà di rilevare le stesse, oltre alle QUOTE già in loro possesso oppure

b) ad un nuovo Socio, ai sensi dell'articolo 25 (1)

dietro pagamento di un corrispettivo di pari importo, come previsto al precedente comma 3. Ciò è possibile anche rimborsando una parte della/e QUOTA/E e assegnando l'altra parte. Il corrispettivo viene versato dai Soci ai quali sono assegnate le QUOTE o parti di esse.

(5) La validità del rimborso o della assegnazione non è subordinata all'esecuzione del pagamento del corrispettivo.
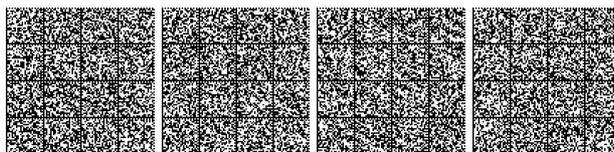
(6) Qualunque decisione relativa al rimborso o all'assegnazione di QUOTE o parti di esse diventa esecutiva all'atto della registrazione della delibera dell'Assemblea, e la sua notifica spetta agli Amministratori.

Articolo 27

Recesso di un Socio

Un socio che receda dalla Società senza che la Società sia in liquidazione ha diritto solo ad un rimborso non superiore al valore nominale delle proprie QUOTE.

Capitolo VIII - SCIOGLIMENTO DELLA SOCIETÀ

Articolo 28

Liquidazione della Società o cambiamento delle sue finalità

(1) In caso di scioglimento della Società o qualora le finalità della stessa non rientrino più nel regime di agevolazioni fiscali, i Soci non potranno esigere dai beni della Società un importo superiore alla somma del capitale sociale e dei loro conferimenti in denaro e in natura.

(2) In entrambi i casi, i beni della Società eccedenti il valore dell'importo pagato ai Soci saranno assegnati al DESY o, in consultazione con le competenti autorità fiscali della Germania, ad un altro ente a finanziamento pubblico che deve utilizzarli direttamente ed esclusivamente per fini non lucrativi.

Capitolo IX - VARIE

Articolo 29

Responsabilità

(1) I Soci accertano che la Società sia adeguatamente assicurata contro danni a persone o cose causati dal personale distaccato e da scienziati ed esperti invitati presso la Società, qualora tale copertura non sia già prevista da altre forme di assicurazione. Sono esclusi i danni cagionati a seguito di condotta dolosa o colpa grave.

(2) Per le questioni in materia di responsabilità che non possono essere risolte ai sensi del precedente comma 1, i Soci si consultano tempestivamente tra loro per gestire la vertenza di danno.

Articolo 30

Comunicazioni

Le comunicazioni della Società previste per legge sono pubblicate sulla Gazzetta federale elettronica tedesca (*Elektronischer Bundesanzeiger*), sul sito web della Società nonché sulla relativa *Gazzetta ufficiale* dell'UE.

Articolo 31

Diritto applicabile

Il presente Statuto è soggetto alle leggi della Repubblica Federale di Germania.

Articolo 32

Nullità parziale

(1) Qualora una delle disposizioni del presente Statuto risultasse o diventasse nulla o invalida interamente o in parte, ciò non pregiudica la validità delle altre disposizioni.

(2) La disposizione non valida è sostituita da una disposizione valida che, per quanto possibile, ne riprenda pienamente lo spirito e lo scopo.

(3) Lo stesso principio si applica nel caso in cui nel presente Statuto sia stata omessa una questione che, invece, avrebbe dovuto esservi disciplinata.

Articolo 33

Entrata in vigore

Il presente Statuto entra in vigore all'atto della firma dei Soci e relativa autenticazione notarile.

Articolo 34

Lingue

Il presente Statuto è redatto in francese, inglese, italiano, russo, spagnolo e tedesco. La versione in lingua tedesca verrà presentata al competente Tribunale di Registro tedesco per l'iscrizione nel Registro delle imprese.
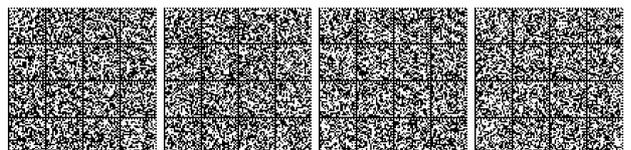
ATTO FINALE

DELLA CONFERENZA DEI PLENIPOTENZIARI
PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
LASER EUROPEO A ELETTRONI LIBERI A RAGGI X

(1) Nell'ottobre del 2002, il *Deutsches Elektronen-Synchrotron* (DESY) ha pubblicato, a complemento del Rapporto di progettazione tecnica (*Technical Design Report*) per TESLA (*TeV-Energy Superconducting Linear Accelerator*), il Rapporto di progettazione tecnica di un laboratorio laser a elettroni liberi a raggi X con un acceleratore lineare dedicato in un tunnel separato.

Nel febbraio del 2003, il Ministero Federale dell'Educazione e della Ricerca della Repubblica Federale di Germania ha proposto di realizzare il laboratorio laser a raggi X presso il DESY (Amburgo) sotto forma di un progetto europeo, annunciando che la Repubblica Federale di Germania si sarebbe fatta carico approssimativamente della metà dei costi.

Alla fine del 2004, i Governi di otto Stati europei (Francia, Germania, Grecia, Italia, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera) hanno sottoscritto un Protocollo d'intesa (*Memorandum of Understanding*), nel quale si impegnano a porre congiuntamente le basi per la realizzazione di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X e, in particolare, a preparare il terreno per un accordo intergovernativo relativo alla costruzione e all'esercizio di detto impianto di ricerca entro la metà del 2006. Nel corso del 2005 hanno aderito al Protocollo d'intesa i Governi di altri cinque Stati (Cina, Danimarca, Polonia, Russia e Ungheria). Il Governo della Repubblica Slovacca ha aderito alla fine del 2007. I Governi firmatari, insieme ai Paesi Bassi e all'Unione Europea che partecipano in qualità di osservatori, sono rappresentati in seno a un Comitato direttivo internazionale (*International Steering Committee ISC*), che coordina i lavori preparatori in vista della costruzione dell'Impianto XFEL.

Sono stati istituiti due gruppi di lavoro, uno competente per le questioni scientifiche e tecniche, l'altro per le questioni amministrative e finanziarie. A metà del 2005, l'ISC ha iniziato a costituire un team di progetto europeo XFEL che, in stretta collaborazione con il gruppo di progetto XFEL del DESY, ha elaborato una versione aggiornata del Rapporto di progettazione tecnica con una stima dettagliata dei costi e ha redatto i testi giuridici (Convenzione intergovernativa, Statuto della futura Società XFEL, regolamenti interni). L'ISC ha approvato il Rapporto di progettazione tecnica di XFEL nella versione definitiva il 25 luglio 2006 e i testi giuridici nella versione quasi definitiva il 22 settembre 2008.

Il 5 giugno 2007, i rappresentanti di dieci delle allora tredici Parti contraenti del Protocollo d'intesa hanno sottoscritto un Comunicato sul lancio ufficiale di XFEL (*Communiqué on the Official Launch of the XFEL*), nel quale annunciavano congiuntamente l'avvio della realizzazione del progetto XFEL sulla base di una versione iniziale, che prevedeva costi di costruzione per 850 milioni di euro.

(2) Su invito del Governo della Repubblica Federale di Germania, il 30 novembre 2009, presso il Municipio della Città Libera e Anseatica di Amburgo, si è riunita una Conferenza di plenipotenziari per la realizzazione di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X.

(3) Erano presenti delegati in rappresentanza dei seguenti Governi: Regno di Danimarca, Repubblica Ellenica, Repubblica Francese, Repubblica Federale di Germania, Repubblica italiana, Repubblica di Polonia, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, Federazione Russa, Repubblica Slovacca, Regno di Spagna, Regno di Svezia, Confederazione Svizzera e Repubblica di Ungheria.

(4) I Plenipotenziari hanno presentato i loro pieni poteri al Presidente della Conferenza, il quale li ha riconosciuti in buona e debita forma.
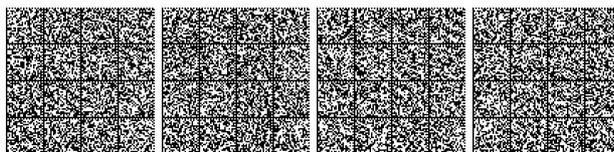
(5) La Conferenza ha preso atto del testo della Convenzione e del suo Allegato nonché degli acclusi cinque Documenti tecnici elencati di seguito:

Allegato: Statuto della "*European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH*" (*European XFEL GmbH*),

Documento tecnico 1: Riassunto esecutivo del Rapporto di progettazione tecnica di XFEL (Parte *A)* e Scenario per il rapido avviamento dell'Impianto europeo XFEL (Parte *B)* (*Executive Summary of the XFEL Technical Design Report* (Part *A) and Scenario for the Rapid Start-up of the European XFEL Facility* (part *B)*),

Documento tecnico 2: Previsione dell'incidenza annuale di spesa (*Estimated annual incidence of expenditure*),

Documento tecnico 3: Mappa dei siti (*Site pian*),

Documento tecnico 4: Regole e procedure di base per i conferimenti in natura (*Basic rules and procedures for in-kind contributions*),

Documento tecnico 5: Costi della fase preparatoria (*Preparatory costs*).

(6) Su raccomandazione del Comitato direttivo internazionale XFEL, la Conferenza ha adottato il testo della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, incluso il suo Allegato che ne costituisce parte integrante.

(7) La Conferenza ha deciso di applicare la Convenzione in via provvisoria fino alla sua entrata in vigore, a condizione che tale applicazione provvisoria sia conforme alla legislazione nazionale delle Parti contraenti e, a tal fine, ha adottato la risoluzione allegata al presente Atto finale.

(8) La Conferenza ha preso atto delle Dichiarazioni:

- del Governo del Regno di Danimarca,
- del Governo della Repubblica Francese,
- del Governo della Repubblica di Polonia,
- del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,
- del Governo della Federazione Russa,
- del Governo del Regno di Spagna,
- del Governo del Regno di Svezia,
- della Confederazione Svizzera,
- del Governo della Repubblica di Ungheria,

allegate al presente Atto finale.

(9) La Conferenza ha invitato tutti i Governi firmatari a espletare quanto prima le eventuali procedure costituzionali ai fini dell'entrata in vigore della Convenzione e a informarne il Governo depositario (Repubblica Federale di Germania).

(10) La Conferenza ha preso atto favorevolmente che altri firmatari del Protocollo d'intesa potrebbero aderire alla Convenzione alle stesse condizioni entro i prossimi sei mesi.

(11) La Conferenza ha invitato altri Governi ad aderire alla Convenzione.

In fede di ciò, i Plenipotenziari hanno firmato il presente Atto finale.

Fatto ad Amburgo il 30 novembre 2009 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare originale depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutti i Governi firmatari del presente Atto finale nonché ai Governi che aderiranno alla Convenzione in qualità di Parti contraenti.
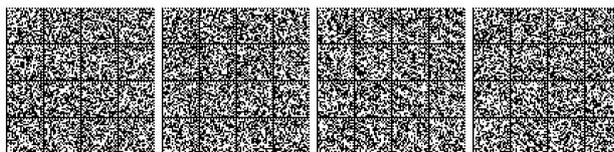
Per il Governo del Regno di Danimarca

Per il Governo della Repubblica Ellenica

Per il Governo della Repubblica Francese

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania

Per il Governo della Repubblica Italiana
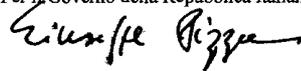
Per il Governo della Repubblica di Polonia

Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord

Per il Governo della Federazione Russa

Per il Governo della Repubblica Slovacca

Per il Governo del Regno di Spagna

Per il Governo del Regno di Svezia

Per il Governo della Confederazione Svizzera

Per il Governo della Repubblica di Ungheria
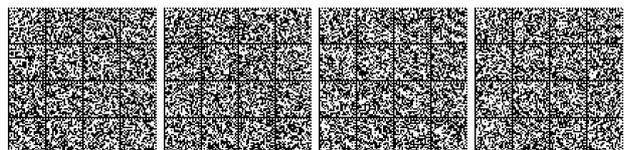
RISOLUZIONE

DELLA CONFERENZA DEI PLENIPOTENZIARI
PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
LASER EUROPEO A ELETTRONI LIBERI A RAGGI X

Applicazione provvisoria della Convenzione XFEL

LA CONFERENZA

APPROVA l'applicazione delle disposizioni della Convenzione in via provvisoria a decorrere dal 30 novembre 2009, restando inteso che la Convenzione entrerà in vigore in via definitiva subordinatamente all'adempimento delle necessarie procedure costituzionali da parte di ciascuno dei Paesi interessati;

PRENDE ATTO che il Socio designato dal Governo della Repubblica Federale di Germania, DESY, ha fondato in data 28 settembre 2009 la European XFEL GmbH;

INVITA i Soci designati dalle altre Parti contraenti ad aderire quanto prima alla European XFEL GmbH. L'adesione avviene sulla base dello Statuto (allegato alla Convenzione).

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DI DANIMARCA
IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI

LA CONFERENZA

PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno di Danimarca così formulata:

In qualità di Stato partecipante, la Danimarca intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando la Convenzione XFEL, la Danimarca contrae i seguenti obblighi:

1. Nonostante gli articoli 4 (8) e 5 (7) della Convenzione, la Danimarca contribuirà ai costi di costruzione dell'Impianto europeo XFEL in ragione dell'l% dei costi totali o per un massimo di 11 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005). La contribuzione danese sarà composta sia da contributi in denaro che da conferimenti in natura, privilegiando i conferimenti in natura.

2. Relativamente alla procedura descritta all'articolo 5 (5) della Convenzione, la contribuzione della Danimarca ai costi di esercizio dell'Impianto europeo XFEL non dovrà superare l'l% dei costi di esercizio complessivi.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FRANCESE
IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI

LA CONFERENZA

PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo della Repubblica Francese cosi formulata:

In conformità con il paragrafo 7 dell'Atto finale, in cui le Parti contraenti ritengono che la Convenzione possa essere applicata in via provvisoria fino alla sua entrata in vigore a condizione che tale applicazione provvisoria sia conforme alla legislazione nazionale delle Parti contraenti, la Francia dichiara di non potere applicare la Convenzione in via provvisoria a partire dalla data della firma. Secondo la Costituzione francese, segnatamente l'articolo 53 sui trattati internazionali che comportano oneri finanziari per lo Stato, l'autorizzazione all'applicazione provvisoria può essere rilasciata unicamente nell'atto giuridico che promulga la Convenzione.

Relativamente alla procedura descritta all'articolo 5 (5) della Convenzione, la Francia dichiara che la quota francese relativa ai costi di esercizio dell'Impianto XFEL non dovrà superare il 2%.
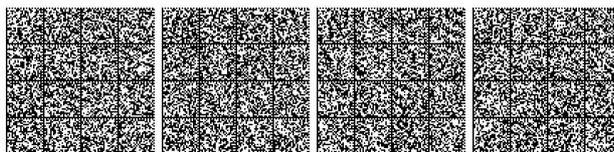
DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI POLONIA
IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI

LA CONFERENZA

PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo della Repubblica di Polonia cosi formulata:

La Repubblica di Polonia parteciperà alla costruzione dell'Impianto europeo XFEL con un importo di 21,6 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005). Tale importo sarà composto sia da conferimenti in natura sia da contribuzioni in denaro. Saranno privilegiati i conferimenti in natura; le contribuzioni in denaro non dovranno superare 10,8 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005).

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD
IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI

LA CONFERENZA

PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord così formulata:

In qualità di Stato partecipante, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando la Convenzione XFEL, il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord contrae i seguenti obblighi:

1. Nonostante gli articoli 4 (8) e 5 (7), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord parteciperà alla fase di costruzione dell'Impianto europeo XFEL con un importo non superiore a 30 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005).

2. Nonostante l'articolo 15, la partecipazione del Regno Unito alla costruzione di XFEL si basa sul principio che il Regno Unito parteciperà alla fase operativa di XFEL per un periodo di almeno tre anni, ma che dopo i primi due anni riesaminerà l'ulteriore partecipazione alla fase operativa e che se in seguito a tale riesame deciderà di ritirarsi potrà farlo con un preavviso di un anno, senza incorrere in penali.

3. In caso di esito favorevole del riesame, il Regno Unito potrà proporre di prorogare la sua partecipazione per un ulteriore triennio, subordinatamente allo stesso ciclo di riesame su base biennale, e continuare a partecipare per l'intera durata del progetto.

4. Il Regno Unito è disposto a discutere le conseguenze finanziarie derivanti dall'interruzione della sua partecipazione.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA
IN MERITO ALLA PARTECIPAZIONE DELLA FEDERAZIONE RUSSA
AL PROGETTO DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI
UN IMPIANTO LASER EUROPEO A ELETTRONI LIBERI A RAGGI X

LA CONFERENZA

PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo della Federazione Russa così formulata:

Il Governo della Federazione Russa dichiara la disponibilità della Federazione Russa a partecipare al progetto di costruzione ed esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (XFEL). In questo contesto:

1. La persona giuridica russa che fungerà da Socio della Società a responsabilità limitata "*European X-Ray Free-Electron Laser Facility GmbH*" (di seguito denominata "Società") verserà un contributo di 250 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005) per la costruzione dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X; è da considerare tuttavia quanto segue:

la quota di capitale della Società del Socio russo deve assicurare un numero tale di diritti di voto che garantisca che l'Assemblea della Società, qualora manchi il consenso di questo Socio, non possa adottare alcuna delibera necessitante, ai sensi dello Statuto della Società, della maggioranza qualificata;

l'elenco delle materie che possono venir approvate solo a maggioranza qualificata rimane ad ogni modo immutato.

2. Relativamente alla procedura descritta all'articolo 5 (5) della Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X, per la determinazione dell'ammontare della quota della Federazione Russa ai costi di esercizio dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X è da considerare che questa va calcolata tenendo conto del principio della proporzionalità in base al tempo di utilizzo dell'Impianto da parte di scienziati di organismi di ricerca russi.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL
REGNO DI SPAGNA IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI

LA CONFERENZA

PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno di Spagna cosi formulata:

In qualità di Stato partecipante, la Spagna intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando la Convenzione XFEL, la Spagna contrae i seguenti obblighi:

1. La Spagna riesaminerà la sua partecipazione attiva alla fase operativa due anni dopo l'inizio di detta fase e potrà decidere di ritirarsi dando un preavviso di un anno, senza incorrere in penali.

2. In caso di esito favorevole del riesame, la Spagna potrà prorogare la sua partecipazione per un ulteriore triennio, subordinatamente a un ciclo di riesame corrispondente, e continuare a partecipare per l'intera durata del progetto.

3. Nel caso in cui, a seguito del primo riesame, la Spagna decidesse di continuare a partecipare al progetto, essa adempirà pienamente ai suoi oneri di dismissione ai sensi della Convenzione. Qualora, invece, la Spagna, in seguito al primo riesame, dovesse decidere di ritirarsi, essa si assumerà solo il 50% della sua quota dei costi di dismissione ai sensi della Convenzione.

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DI SVEZIA
IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI E ALLA RISERVATEZZA

LA CONFERENZA

PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno di Svezia cosi formulata:

In qualità di Stato partecipante, la Svezia intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia,

1. L'ente svedese che fungerà da Socio svedese nella Società XFEL e che contribuirà ai costi di costruzione con un importo di 12 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005), sarà designato dal Governo del Regno di Svezia a seguito di approvazione parlamentare.

2. La partecipazione della Svezia alla costruzione di XFEL si basa sul principio che la Svezia parteciperà alla fase operativa di XFEL per un periodo di almeno tre anni, ma che dopo i primi due anni riesaminerà l'ulteriore partecipazione alla fase operativa e che se, in seguito a tale riesame, deciderà di ritirarsi potrà farlo dando un preavviso di un anno, senza incorrere in penali.

3. In caso di esito favorevole del riesame, la Svezia potrà proporre di prorogare la sua partecipazione per un ulteriore triennio (o quinquennio), subordinatamente a un ciclo di riesame corrispondente, e continuare a partecipare per l'intera durata del progetto.

4. Nel caso in cui dal primo riesame della Svezia dovesse scaturire la raccomandazione di continuare a partecipare al progetto, la Svezia adempirà pienamente ai suoi oneri di dismissione ai sensi della Convenzione. Se invece in seguito al primo riesame dovesse decidere di ritirarsi, la Svezia si assumerà il 50% della sua quota dei costi di dismissione ai sensi della Convenzione.

5. L'articolo 24 dello Statuto (Allegato alla Convenzione) concernente la riservatezza deve essere interpretato come indicato di seguito, al fine di rispettare il principio di accesso pubblico ai documenti previsto dalla Costituzione svedese:

L'ente svedese che funge da Socio svedese nella Società XFEL (*European XFEL GmbH*, con sede nella Repubblica Federale di Germania) consulta sempre il Socio che trasmette le informazioni prima di decidere se consentire a terzi l'accesso a informazioni riservate di cui all'articolo 24 dello Statuto. La Svezia è consapevole del fatto che qualora, in seguito a tale consultazione obbligatoria, il Socio affermasse chiaramente di non acconsentire alla divulgazione delle informazioni e ciononostante un ente svedese divulgasse dette informazioni, tale comportamento della Svezia comprometterebbe le relazioni tra la Svezia e le Parti contraenti della presente Convenzione.

In proposito, la Svezia rinvia alla legge svedese del 1980 sulla segretezza, segnatamente al capitolo 2 sezione 1 comma 1, che recita: "La segretezza si applica a qualsiasi informazione concernente le relazioni della Svezia con un altro Stato o a qualsiasi informazione che riguardi in altro modo un altro Stato, un'organizzazione internazionale oppure un ente, un cittadino o una persona giuridica in un altro Stato oppure una persona apolide, se è presumibile che la sua divulgazione comprometterebbe le relazioni internazionali della Svezia o danneggerebbe in altro modo lo Stato".
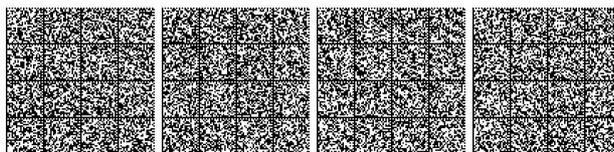
DICHIARAZIONE DELLA CONFEDERAZIONE SVIZZERA
IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI
E ALLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE

LA CONFERENZA

PRENDE ATTO della Dichiarazione della Confederazione Svizzera così formulata:

In qualità di Stato partecipante, la Svizzera intende contribuire a titolo permanente alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia, in ragione della vigente legislazione nazionale, la Convenzione XFEL, lo Statuto della Società e l'Atto finale (di seguito denominati "Accordi XFEL") saranno applicabili alla Svizzera provvisoriamente dalla data in cui sono stati firmati fino alla data in cui sarà stata completata la procedura di approvazione nazionale. Gli Accordi XFEL entrano in vigore alla data della loro firma, subordinatamente all'approvazione nazionale di cui sopra.

Firmando gli Accordi XFEL, la Svizzera contrae inoltre i seguenti obblighi:

1. Subordinatamente all'approvazione di cui sopra, la Svizzera partecipa alla fase I della costruzione dell'Impianto europeo XFEL con un importo di 15 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005).

2. Se non è in grado di partecipare come previsto alla fase II dell'Impianto europeo XFEL in qualità di Stato partecipante, la Svizzera può recedere senza incorrere in penali, al termine della fase I, osservando un termine di preavviso di un anno.

3. Dopo la fase Il, la Svizzera può proporre di prorogare la propria partecipazione per successivi periodi di quattro anni.

4. Se prosegue la propria partecipazione al progetto, la Svizzera si assume interamente i propri obblighi di dismissione ai sensi della Convenzione.

5. In caso di controversia relativa alla proprietà intellettuale che vede coinvolta una parte svizzera, la Svizzera considera come vincolanti i seguenti testi giuridici nell'ordine indicato di seguito:

- in primo luogo: lo Statuto della Società XFEL;

- in secondo luogo: la legislazione svizzera;

- in terzo luogo: l'Accordo sulla cooperazione tra la Svizzera e le Comunità europee per il programma quadro in corso(1).

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA
IN MERITO ALL'APPLICAZIONE PROVVISORIA

LA CONFERENZA

PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo della Repubblica di Ungheria così formulata:

In conformità con il paragrafo 7 dell'Atto finale, in cui le Parti contraenti ritengono che la Convenzione possa essere applicata in via provvisoria fino alla sua entrata in vigore a condizione che tale applicazione provvisoria sia conforme alla legislazione nazionale delle Parti contraenti, l'Ungheria dichiara di non potere applicare la Convenzione in via provvisoria a partire dalla data della firma. Secondo la legge ungherese L del 2005 relativa alle procedure concernenti i trattati internazionali, l'autorizzazione all'applicazione provvisoria può essere rilasciata unicamente nell'atto giuridico che promulga la Convenzione. Tale atto giuridico può essere pubblicato solo dopo la firma della Convenzione. L'espletamento della procedura di cui sopra è previsto entro un mese dalla firma.

---

(1) "Accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea e la Comunità europea dell'energia atomica, dall'altra", in vigore per la durata del Settimo programma quadro (I° gennaio 2008-31 dicembre 2012); dopo il 2013, per il prossimo programma quadro dovrebbe essere concluso un nuovo accordo in virtù dell'articolo 7 dell'Accordo quadro di cooperazione scientifica e tecnica tra la Confederazione Svizzera e le Comunità europee (in vigore dal 17 luglio 1987).
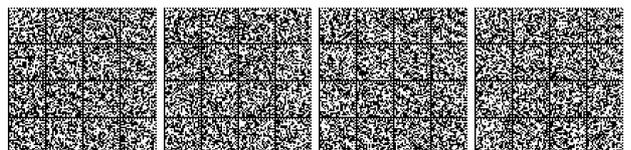
Ich bescheinige hiermit die Übereinstimmung der vorstehenden Abschrift mit der Urschrift, die bei der Regierung der Bundesrepublik Deutschland hinterlegt worden ist.

I hereby certify that the foregoing text is a true copy, the original of which has been deposited with the Government of the Federal Republic of Germany.

Je certifie que le texte qui précède est une copie conforme du texte original déposé auprès du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne.

Berlin, 18. Dezember 2009

Berlin, 18. December 2009

Berlin, le 18 décembre 2009

Joachim Freiherr Marschall von Bieberstein
Vortragender Legationsrat Erster Klasse
Leiter des Referats 405 - Internationale Forschungs- und Technologiepolitik; Luft- und Raumfahrt, Innovationspolitik des Auswärtigen Amts

AUSWÄRTIGES AMT DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 215

PROTOCOLLO

di adesione del Governo della Federazione Russa
alla Convenzione del 16 dicembre 1988 sulla
costruzione e sulla gestione del
laboratorio europeo di radiazione di sincrotone (ESRF),

Il Governo del Regno del Belgio,

Il Governo del Regno di Danimarca,

Il Governo della Confederazione Elvetica,

Il Governo della Repubblica di Finlandia,

Il Governo della Repubblica dì Francia,

Il Governo della Repubblica Federale di Germania,

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

II Governo della Repubblica italiana,

Il Governo del Regno di Norvegia,

II Governo del Regno dei Paesi Bassi,

Il Governo del Regno di Spagna,

Il Governo del Regno di Svezia,

di seguito denominate le ‘Parti Contraenti’, firmatari a Parigi della Convenzione sulla costruzione e sulla gestione dell “European Synchrotron Radiation Facility” il 16 dicembre 1988 (fatta eccezione per il Governo del Regno dei Paesi Bassi che l’ha firmata il 9 dicembre 1991) di seguito denominata la Convenzione,

da un lato,

e il Governo della Federazione Russa,

dall’altro,

Considerato che le Parti Contraenti, come stabilito nel preambolo della Convenzione, nutrono la speranza che altri paesi europei parteciperanno alle attività che intendono intraprendere insieme nell’ambito di questa Convenzione,

Considerato che il Consiglio della Società “European Synchrotron Radiation Facility” (di seguito denominato la Società), a ottobre 2011 ha approvato all’unanimità, conformemente alla Convenzione, la proposta di invitare la Federazione Russa ad aderire alla Convenzione alle medesime condizioni delle Parti Contraenti,

Considerato che il Consiglio della Società il 18 giugno 2012 ha adottato all’unanimità una Risoluzione ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione con la quale si offriva alla Federazione Russa una quota proprietaria del 6 percento della Società e si accettava un contributo una tantum di dieci milioni di euro (10.000.000 di euro) dalla Federazione Russa come indennità per i costi di costruzione,

Considerato che una quota di capitale del 6 percento della Società corrisponde a un contributo annuale al budget della Società di cinque milioni duecentosessantunomila euro (5.261,000 euro) ai prezzi del 2012,

Hanno concordato quanto segue:

Articolo 1

Ai sensi dell’articolo 12 della Convenzione, il Governo della Federazione Russa aderisce alla Convenzione in qualità di Parte Contraente grazie all’acquisizione del 6 percento delle quote della Società, corrispondenti a una quota del 6 percento di proprietà della Società.

Articolo 2

Il Governo della Federazione Russa versa un contributo una tantum di dieci milioni di euro, IVA esclusa (10.000.000 di curo) come indennità per i costi di costruzione da dedicare all’ammodernamento e al rafforzamento delle risorse scientifiche della Società. Tale contributo è dovuto entro l’anno successivo alla data della firma del presente Protocollo.

Articolo 3

La Convenzione è modificata nel modo seguente:

1. Il preambolo è modificato e sostituito dal seguente nuovo preambolo:

“Il Governo del Regno del Belgio,

Il Governo del Regno di Danimarca,

II Governo della Confederazione Elvetica,

Il Governo della Repubblica di Finlandia,

Il Governo della Repubblica di Francia,

Il Governo della Repubblica Federale di Germania,

Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

Il Governo della Repubblica italiana,

Il Governo del Regno di Norvegia,

Il Governo della Federazione Russa,
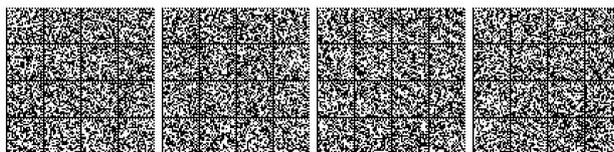
Il Governo del Regno dei Paesi Bassi,

Il Governo del Regno di Spagna,

Il Governo del Regno di Svezia,

Di seguito denominate le 'Parti Contraenti',

Convenuto che i Governi del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia agiranno congiuntamente in qualità di singola Parte Contraente;

E convenuto che i Governi del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi agiranno congiuntamente in qualità di singola Parte Contraente;

Riconoscendo che il Governo della Federazione Russa ha aderito alla presente Convenzione come nuova Parte Contraente ai sensi del Protocollo di adesione firmato il 23 giugno 2014 e il 15 luglio 2014;

Desiderando consolidare ulteriormente la posizione dell'Europa nel mondo e intensificare la cooperazione scientifica al di là dei confini nazionali e disciplinari;

Riconoscendo che la radiazione di sincrotrone rivestirà in futuro grande importanza in molti campi e per applicazioni industriali;

Nella speranza che altri paesi europei parteciperanno alle attività che essi intendono intraprendere sulla base di questa Convenzione;

Basandosi sulla fruttuosa cooperazione esistente tra scienziati europei nel contesto della Fondazione europea per la scienza e sui lavori preparatori condotti sotto i suoi auspici e in base all'Accordo firmato il 10 dicembre 1985 a Bruxelles e in considerazione del Protocollo datato 22 dicembre 1987;

Avendo deciso di promuovere la costruzione e la gestione di un laboratorio europeo di radiazione di sincrotone (ESRF) che ospita una sorgente di raggi X ad elevata performance ad uso della comunità scientifica;

Hanno concordato quanto segue:"

2. L'articolo 6 (3) è sostituito dal seguente nuovo articolo 6 (3):

"3. I Membri della Società contribuiranno ai costi operativi al netto dell'imposta sul valore aggiunto nelle seguenti percentuali:

27,5 percento per i Membri della Repubblica di Francia (incluso un sito premium del 2 percento),

24 percento per i Membri della Repubblica Federale di Germania,

13,2 percento per i Membri della Repubblica italiana,

10,5 percento per i Membri del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord,

6 percento per i Membri della Federazione Russa,

5,8 percento per i Membri del Regno del Belgio e del Regno dei Paesi Bassi,

5 percento per i Membri del Regno di Danimarca, della Repubblica di Finlandia, del Regno di Norvegia e del Regno di Svezia,

4 percento per i Membri del Regno di Spagna,

4 percento per i Membri della Confederazione Elvetica.

Saranno applicati aumenti delle contribuzioni da parte delle Parti Contraenti o di contributi dai Governi che aderiscano a questa Convenzione ai sensi dell'articolo 12 per ridurre il contributo dei Membri della Repubblica di Francia al 26 percento e, dopo aver raggiunto questo livello, per ridurre i contributi dei Membri di ogni Parte Contraente di un ammontare proporzionale al loro contributo attuale, tranne per il fatto che il contributo dei Membri di qualunque Parte Contraente non sarà ridotto sotto il 4 percento".

Articolo 4

Gli Statuti della Società "*European Synchrotron Radiation Facility*" (allegato 1 alla Convenzione) saranno modificati ai sensi del presente Protocollo.

Articolo 5

Il presente Protocollo entrerà in vigore un mese dopo che tutte le Parti Contraenti firmatarie e il Governo della Federazione Russa avranno notificato al Governo della Repubblica francese, in veste di depositario della Convenzione, di aver messo in atto le procedure costituzionali richieste per l'entrata in vigore del presente Protocollo.

Redatto in Grenoble il 23 giugno 2014 e in Parigi il 15 luglio 2014, nelle lingue francese, inglese, italiano, olandese, russo, spagnolo e tedesco, in un'unica copia originale. Ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

La copia originale del Protocollo sarà depositata presso il Governo della Repubblica francese, che invierà una copia autenticata a ogni Parte Contraente e al Governo della Federazione Russa.
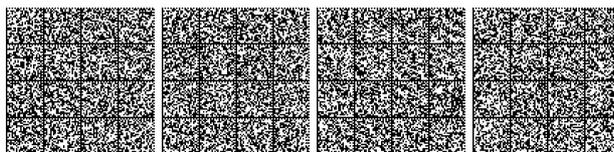
Pour le Gouvernement de la République française
Für die Regierung der Französischen Republik
For the Government of the French Republic
Por el Gobierno de la República Francesa
Per il Governo della Repubblica di Francia
Namens de Regering van de Franse Republiek
За Правительство Французской Республики

23/06/2014
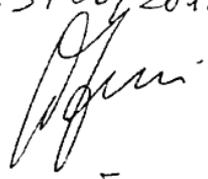
GABRIELE FIONI

Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne
Für die Regierung der Bundesrepublik Deutschland
For the Government of the Federal Republic of Germany
Por el Gobierno de la República Federal de Alemania
Per il Governo della Repubblica Federale di Germania
Namens de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland
За Правительство Федеративной Республики Германия

23/06/2014

Stefan Kern

STEFAN KERN

Pour le Gouvernement du Royaume de Belgique
Für die Regierung des Königreichs Belgien
For the Government of the Kingdom of Belgium
Por el Gobierno del Reino de Bélgica
Per il Governo del Regno del Belgio
Namens de Regering van het Koninkrijk België
За Правительство Королевства Бельгия

23/06/2014
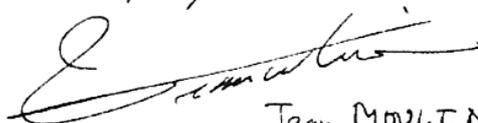
Jean MOULIN

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap. Cette signature engage également la Communauté française la Communauté flamande et la Communauté germanophone. Diese Unterschrift bindet die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft und die Französische Gemeinschaft.

Pour le Gouvernement du Royaume du Danemark
Für die Regierung des Königreichs Dänemark
For the Government of the Kingdom of Denmark
Por el Gobierno del Reino de Dinamarca
Per il Governo del Regno di Danimarca
Namens de Regering van het Koninkrijk Denemarken
За Правительство Королевства Дания

23/06/2014

ANDERS KJÆR
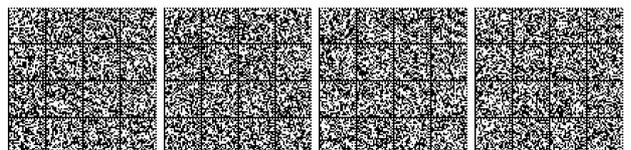
Pour le Gouvernement du Royaume d'Espagne
Für die Regierung des Königreichs Spanien
For the Government of the Kingdom of Spain
Por el Gobierno del Reino de España
Per il Governo del Regno di Spagna
Namens de Regering van het Koninkrijk Spanje
За Правительство Королевства Испания
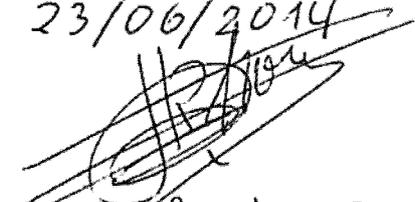
23/06/2014
José R. Sánchez-Quintana

Pour le Gouvernement de la République de Finlande
Für die Regierung der Republik Finnland
For the Government of the Republic of Finland
Por el Gobierno de la República de Finlandia
Per il Governo della Repubblica di Finlandia
Namens de Regering van de Republiek Finland
За Правительство Финляндской Республики

15/07/2014
PEKKA KOSONEN

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord
Für die Regierung des Vereinigten Königreichs von Großbritannien und Nordirland
For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
Por el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte
Per il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Namens de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland
За Правительство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии

23/06/14
Grahame A. Blair
GRAHAME A. BLAIR

Pour le Gouvernement de la République italienne
Für die Regierung der Italienischen Republik
For the Government of the Italian Republic
Por el Gobierno de la República Italiana
Per il Governo della Repubblica Italiana
Namens de Regering van de Italiaanse Republiek
За Правительство Итальянской Республики

23/06/2014
Elisa Molinari
ELISA MOLINARI
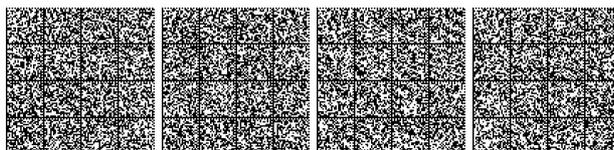
Pour le Gouvernement du Royaume de Norvège
Für die Regierung des Königreichs Norwegen
For the Government of the Kingdom of Norway
Por el Gobierno del Reino de Noruega
Per il Governo del Regno di Norvegia
Namens de Regering van het Koninkrijk Noorwegen
За Правительство Королевства Норвегия

23/6 2014
Inga M.W. Nyhamar
INGA MARIE WEIDEMANN NYHAMAR

Pour le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas
Für die Regierung des Königreichs der Niederlande
For the Government of the Kingdom of the Netherlands
Por el Gobierno del Reino de los Países Bajos
Per il Governo del Regno dei Paesi Bassi
Namens de Regering van het Koninkrijk der Nederlanden
За Правительство Королевства Нидерландов

23/06/2014
Ron Dekker

Pour le Gouvernement de la Fédération de Russie
Für die Regierung der Russischen Föderation
For the Government of the Russian Federation
Por el Gobierno de la Federación de Rusia
Per il Governo della Federazione Russa
Namens de Regering van de Russische Federatie
За Правительство Российской Федерации
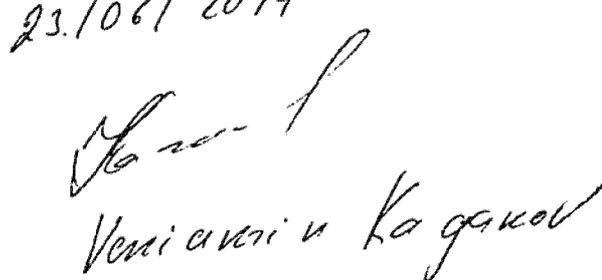
23/06/2014
Veniamin Kaganov

Pour le Gouvernement du Royaume de Suède
Für die Regierung des Königreichs Schweden
For the Government of the Kingdom of Sweden
Por el Gobierno del Reino de Suecia
Per il Governo del Regno di Svezia
Namens de Regering van het Koninkrijk Zweden
За Правительство Королевства Швеция
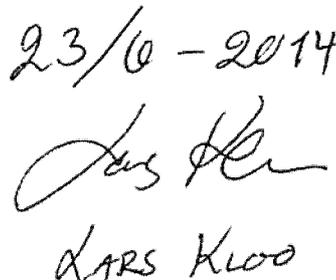
23/6 - 2014
LARS KLOO
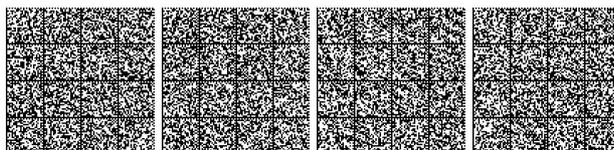
Pour le Gouvernement de la Confédération suisse
Für die Regierung der Schweizer Eidgenossenschaft
For the Government of the Swiss Confederation
Por el Gobierno de la Confederación Suiza
Per il Governo della Confederazione Elvetica
Namens de Regering van de Zwitserse Bondsstaat
За Правительство Швейцарской Конфедерации

23 June 2014

Martin STEINACHER
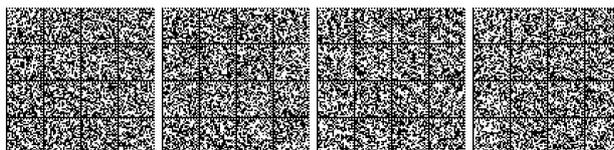
Protocollo

alla Convenzione
relativa alla costruzione e all'esercizio di
un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X
riguardante l'adesione del Governo del Regno di Spagna

I Governi:

del Regno di Danimarca,

della Repubblica Ellenica,

della Repubblica Francese,

della Repubblica Federale di Germania,

della Repubblica italiana,

della Repubblica di Polonia,

della Federazione Russa,

della Repubblica Slovacca,

del Regno di Svezia,

della Confederazione Svizzera,

della Repubblica di Ungheria,

di seguito denominati "Parti contraenti precedenti",

che hanno firmato la Convenzione relativa alla costruzione e all'esercizio di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (di seguito denominata "Convenzione") il 30 novembre 2009 ad Amburgo e (nel caso del Governo della Repubblica Francese) il 4 febbraio 2010 a Parigi,

da una parte

e

il Governo del Regno di Spagna

dall'altra,

prendendo atto che il Governo del Regno di Spagna ha firmato il Protocollo d'intesa concernente la fase preparatoria dell'Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X (*Memorandum of Understanding on the Preparatory Phase of the European X-Ray FreeElectron Laser Facility*) stipulato a Berlino il 23 settembre 2004;

prendendo atto che i rappresentanti del Regno di Spagna hanno partecipato ai lavori preparatori oggetto del Protocollo d'intesa;

prendendo atto che i Governi che hanno firmato la Convenzione nel preambolo della stessa hanno espresso l'auspicio che altri Stati partecipino alle attività oggetto della Convenzione;

prendendo atto che il 23 marzo 2011 l'Assemblea della Società "*European XFEL GmbH*" costituita ai sensi della Convenzione

- ha raccomandato all'unanimità che venisse offerto al Governo del Regno di Spagna di aderire alla Convenzione alle stesse condizioni concesse alle Parti contraenti precedenti e

- ha deliberato all'unanimità di accettare l'impegno del Governo del Regno di Spagna di contribuire ai costi di costruzione con un importo di 11 milioni di euro conformemente all'articolo 5 comma 7 della Convenzione;

hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Il Governo del Regno di Spagna aderisce alla Convenzione in qualità di Parte contraente. L'adesione avviene alle stesse condizioni concesse alle Parti contraenti precedenti.

Articolo 2

Diversamente da quanto previsto all'articolo 5 comma 3 della Convenzione, il Regno di Spagna contribuisce ai costi di costruzione con 11 milioni di euro (prezzi di riferimento 2005).

Articolo 3

Il presente Protocollo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo all'avvenuta notifica al Governo della Repubblica Federale di Germania, depositaria della presente Convenzione, della conclusione della procedura nazionale di approvazione da parte di tutti i Governi firmatari.

Articolo 4

Il Governo di Regno di Spagna approva l'Atto finale della Conferenza dei Plenipotenziari per la realizzazione di un Impianto laser europeo a elettroni liberi a raggi X firmato ad Amburgo il 30 novembre 2009.

La Conferenza dei Plenipotenziari riunitasi per la firma del presente Protocollo ha preso atto dell'acclusa Dichiarazione del Governo del Regno di Spagna.

Fatto a Berlino il 6 ottobre 2011 nelle lingue francese, inglese, italiana, russa, spagnola e tedesca, tutti i testi facenti egualmente fede, in un unico esemplare originale depositato presso gli archivi del Governo della Repubblica Federale di Germania, il quale ne trasmetterà copia conforme a tutti i Governi firmatari del presente Protocollo nonché ai Governi che aderiranno alla Convenzione in qualità di Parti contraenti.

Per il Governo del Regno di Danimarca

Per il Governo della Repubblica Ellenica

Per il Governo della Repubblica Francese

Per il Governo della Repubblica Federale di Germania

Per il Governo della Repubblica Italiana

Per il Governo della Repubblica di Polonia

Per il Governo della Federazione Russa

Per il Governo della Repubblica Slovacca

Per il Governo del Regno di Spagna

Per il Governo del Regno di Svezia

Per il Governo della Confederazione Svizzera

Per il Governo della Repubblica di Ungheria

DICHIARAZIONE DEL GOVERNO DEL REGNO DI SPAGNA
IN MERITO AI PROPRI OBBLIGHI FINANZIARI

LA CONFERENZA

PRENDE ATTO della Dichiarazione del Governo del Regno di Spagna cosi formulata:

In qualità di Stato partecipante, la Spagna intende contribuire alla realizzazione e all'utilizzo dell'Impianto europeo XFEL. Tuttavia, firmando la Convenzione XFEL, la Spagna contrae i seguenti obblighi:

1. La Spagna riesaminerà la sua partecipazione attiva alla fase operativa due anni dopo l'inizio di detta fase e potrà decidere di ritirarsi dando un preavviso di un anno, senza incorrere in penali.

2. In caso di esito favorevole del riesame, la Spagna potrà prorogare la sua partecipazione per un ulteriore triennio, subordinatamente a un ciclo di riesame corrispondente, e continuare a partecipare per l'intera durata del progetto.

3. Nel caso in cui, a seguito del primo riesame, la Spagna decidesse di continuare a partecipare al progetto, essa adempirà pienamente ai suoi oneri di dismissione ai sensi della Convenzione. Qualora, invece, la Spagna, in seguito al primo riesame, dovesse decidere di ritirarsi, essa si assumerà solo il 50% della sua quota dei costi di dismissione ai sensi della Convenzione.

———

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2772):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale (ANGELINO ALFANO) in data 3 aprile 2017.

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 19 aprile 2017, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, 7ª, 10ª e 14ª.

Esaminato dalla 3ª commissione (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, il 10 maggio 2017, il 18 luglio 2017 e il 2 agosto 2017.

Esaminato in aula ed approvato il 4 ottobre 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4684):

Assegnato alla III commissione (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 13 ottobre 2017 con pareri delle commissioni I, V, VII, X e XIV.

Esaminato dalla III commissione (Affari esteri e comunitari), in sede referente, in data 25 ottobre 2017 e 15 novembre 2017.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 22 novembre 2017.

17G00215
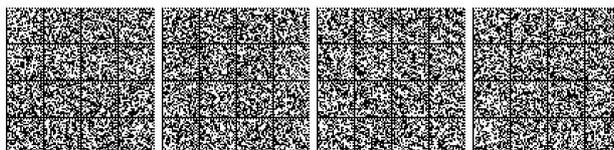
LEGGE 27 novembre 2017, n. **197**.

Ratifica ed esecuzione degli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Autorizzazione alla ratifica

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli Emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base del 27 giugno 1980, adottati a L'Aja l'11 dicembre 2014.

Art. 2.

Ordine di esecuzione

1. Piena ed intera esecuzione è data agli Emendamenti di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 51 dell'Accordo istitutivo.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 novembre 2017

MATTARELLA

GENTILONI SILVERI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

ALFANO, *Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO
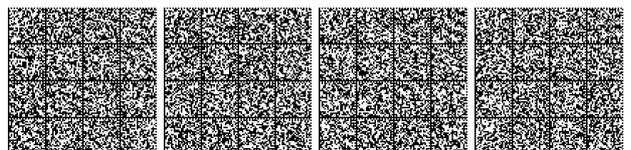
ALLEGATO

ANNEX V. DECISION CFC/GC/XXVI/1: Amendments to the Agreement Establishing the Common Fund for Commodities

THE GOVERNING COUNCIL OF THE COMMON FUND FOR COMMODITIES,

REAFFIRMING its commitment to the aims and objectives of the Common Fund for Commodities;

EXERCISING the powers vested in the Governing Council under Article 51, paragraph 2 of the Agreement Establishing the Common Fund for Commodities;

RECALLING the decision of the Governing Council at its Nineteenth Annual Meeting in November 2007 to conduct a series of consultations and discussions, as early as feasible, within the Common Fund for Commodities on the future role and mandate of the Fund and between the Fund and its clientele, particularly the International Commodity Bodies (ICBs), Regional Economic Communities (RECs) and other international institutions, in order to better serve the evolving requirements of commodity dependent countries;

COGNIZANT of the current challenges in commodity development and the changed context since the establishment of the Common Fund for Commodities and the need for attuning the organisation to the currently prevailing and emerging paradigm of commodity development;

TAKING NOTE of the desire of Members to further build upon the identity and expertise of the Common Fund for Commodities while improving its governance, efficiency, accountability and effectiveness;

REITERATING the need for strengthening the operational capacity and the financial base of the Common Fund for Commodities to continue its support to the commodity dependent developing countries through financing of commodity based development measures and actions;

DESIROUS of moving forward in the process of maintaining and strengthening the Common Fund for Commodities as an effective instrument of international cooperation in commodities delivering high impact results through its commodity based interventions;

BEARING IN MIND the need to strengthen the position of the Common Fund for Commodities as a reliable and effective development partner to other international organizations in the context of international development cooperation;

HAVING CONSIDERED the recommendations of the 58th Meeting of the Executive Board following the Governing Council's request for the Executive Board "*to work towards producing an agreed clean*
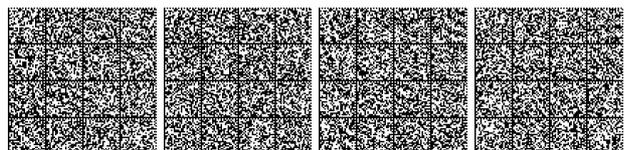
text of the recommended Draft Amendments to the Agreement Establishing the CFC for consideration by the Member States", such recommendations being based on those of the Open Transition Committee established by the Governing Council at its 25th Annual Meeting held in December 2013 "*with the objective to produce a recommended agreed text of Amendments and to make a recommendation for the Executive Board on 6-7 May 2014*", which integrate the core ideas encompassing the establishment of the Common Fund for Commodities while updating its structure and methods of work to the present international circumstances;

BEARING IN MIND that the process of review of the Agreement Establishing the CFC and proposal of amendments thereto was a work entrusted during 2013 by the Executive Board to the Open Ended Working Group established for such purposes, and as from December 2013 to the Open Transition Committee under the principle that no proposal for amendment should be deemed agreed until and unless all proposals were agreed;

ACKNOWLEDGING therefore that the recommendations of the Executive Board are based on the understanding that all amendments recommended by the Board have been negotiated and formulated as a coordinated and consolidated set of amendments that should be adopted jointly by one Decision of the Governing Council;

TAKING INTO ACCOUNT that the recommendations of the Executive Board include modifications of the procedure for amending the Agreement, and that pursuant to article 51, paragraph 3 subparagraph (e) any such amendment shall enter into force only subject to the acceptance thereof by all Members in accordance with the procedure prescribed under article 51, paragraph 3; and

AGREEING that as envisaged by the Executive Board all the recommended amendments to the Agreement shall be adopted jointly by one Decision and thus the entry into force of all amendments shall be subject to the provisions of article 51, paragraph 3 of the Agreement;

DECIDES as follows:

1. To adopt the following amendments to the Agreement Establishing the Common Fund for Commodities.

2. The amendments shall, subject to the provisions of Article 51, paragraph 3 of the Agreement, enter into force as of the date falling 13 months after the date of adoption of this Decision. Such period of time may, at the request of any Member, be extended by the Governing Council by a Highly Qualified Majority. The Managing Director shall inform all Members and the Depositary of the entry into force of the amendments.

For ease of reference, the text of the Agreement as it will read after the adoption of the amendments is annexed to this Decision.
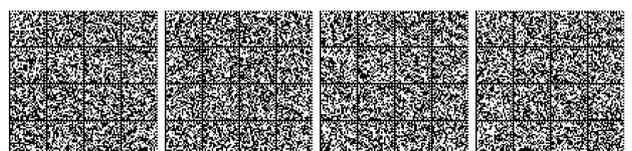
IN CHAPTER I. DEFINITIONS:

Article 1, presently reading as follows:

"Article 1

DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement:

1. *"Fund" means the Common Fund for Commodities established by this Agreement.*
2. *"International Commodity Agreement or Arrangement" (hereinafter referred to as ICA) means any intergovernmental agreement or arrangement to promote international co-operation in a commodity, the parties to which include producers and consumers covering the bulk of world trade in the commodity concerned.*
3. *"International Commodity Organization" (hereinafter referred to as ICO) means the organization established by an ICA to implement the provisions of the ICA.*
4. *"Associated ICO" means an ICO which is associated with the Fund pursuant to article 7.*
5. *"Associated Agreement" means the agreement entered into between an ICO and the Fund pursuant to article 7.*
6. *"Maximum Financial Requirements" (hereinafter referred to as MFR) means the maximum amount of funds that may be drawn and borrowed by an Associated ICO from the Fund, to be determined in accordance with article 17, paragraph 8.*
7. *"International Commodity Body" (hereinafter referred to as ICB) means a body designated in accordance with article 7, paragraph 9.*
8. *"Unit of Account" means the unit of account of the Fund as defined in accordance with article 8, paragraph 1.*
9. *"Usable Currencies" means (a) the deutsche mark, the French franc, the Japanese yen, the pound sterling, the United States dollar and any other currency which has been designated from time to time by a competent international monetary organization as being in fact widely used to make payments for international transactions and widely traded in the principal exchange markets, and (b) any other freely available and effectively usable currency which the Executive Board may designate by a Qualified Majority after the approval of the country whose currency the Fund proposes to designate as such. The Governing Council shall designate a competent international monetary organization under (a) above and shall adopt by a Qualified Majority rules and regulations regarding the designation of currencies under (b) above, in accordance with prevailing international monetary practice. Currencies may be removed from the list of Usable Currencies by the Executive Board by a Qualified Majority.*
10. *"Directly Contributed Capital" means capital specified in article 9, paragraph 1 (a) and paragraph 4.*
11. *"Paid-in Shares" means the shares of Directly Contributed Capital specified in article 9, paragraph 2 (a), and article 10, paragraph 2.*
12. *"Payable Shares" means the shares of Directly Contributed Capital specified in article 9, paragraph 2 (b), and article 10, paragraph 2 (b).*
13. *"Guarantee Capital" means capital provided to the Fund, pursuant to article 14, paragraph 4, by Members of the Fund participating in an Associated ICO.*
14. *"Guarantees" means guarantees provided to the Fund, pursuant to article 14, paragraph 5, by participants in an Associated ICO which are not Members of the Fund.*

15. “Stock Warrants” means stock warrants, warehouse receipts or other documents of title evidencing ownership of commodity stocks.

16. “Total voting power” means the sum of the votes held by all the Members of the Fund.

17. “Simple Majority” means more than half of all votes cast.

18. “Qualified Majority” means at least two thirds of all votes cast.

19. “Highly Qualified Majority” means at least three fourths of all votes cast.

20. “Votes cast” means affirmative and negative votes.”,

shall be amended so as to read:

“*Article 1*
DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement:

1. “Capital” means capital of the Fund as specified in article 8, paragraph 1.

2. “Financial Intervention” means any grant, loan or other credit instrument, investment in equity, debt or investment funds, or any other form of financial intervention or contribution, except loan guarantees, that the Governing Council shall approve on a general basis or that the Executive Board shall approve for any individual case, for financing by the Fund under its Operations Account activities.

3. “Fund” means the Common Fund for Commodities established by this Agreement.

4. “International Commodity Body” (hereinafter referred to as ICB) means a body designated by the Executive Board in accordance with the criteria set out in schedule C, for the purpose of the Fund’s Operations Account activities.

5. “Shares” means the shares of Capital specified in article 8, paragraph 1.

6. “Highly Qualified Majority” means at least three fourths of all votes cast.

7. “Qualified Majority” means at least two thirds of all votes cast.

8. “Simple Majority” means more than half of all votes cast.

9. “Total voting power” means the sum of the votes held by all the Members of the Fund.

10. “Trust Fund” means any amount of cash and/or number of other financial instruments of another party or parties, which is administered and/or managed by the Fund.

11. “Unit of Account” means the unit of account of the Fund as defined in accordance with article 7, paragraph 1.

12. “Usable Currencies” means (a) the Japanese yen, the pound sterling, the Euro, the United States dollar and any other currency which has been designated from time to time by a competent international monetary organization as being in fact widely used to make payments for international transactions and widely traded in the principal exchange markets, and (b) any other freely available and effectively usable currency which the Executive Board may designate by a Qualified Majority after the approval of the country whose currency the Fund proposes to designate as such. Currencies may be removed from the list of Usable Currencies by the Executive Board by a Qualified Majority.

13. “Votes cast” means affirmative and negative votes.

IN CHAPTER II. OBJECTIVES AND FUNCTIONS:

Article 2, presently reading as follows:

"Article 2

OBJECTIVES

The objectives of the Fund shall be:

(a) To serve as a key instrument in attaining the agreed objectives of the Integrated Programme for Commodities as embodied in resolution 93 (IV) of UNCTAD;

(b) To facilitate the conclusion and functioning of ICAs, particularly concerning commodities of special interest to developing countries.",

shall be amended so as to read:

"Article 2

OBJECTIVES

The objectives of the Fund shall be:

(a) To serve as a key instrument in attaining the agreed objectives of the Integrated Programme for Commodities as embodied in resolution 93(IV) of UNCTAD;

(b) To promote the development of the commodity sector and to contribute to sustainable development in its three dimensions i.e. social, economic and environmental; acknowledging the diversity of ways towards sustainable development and in this regard recall that each country has the primary responsibility for its own development and the right to determine its own development paths and appropriate strategies.".

Article 3, presently reading as follows:

"Article 3

FUNCTIONS

In fulfilment of its objectives, the Fund shall exercise the following functions:

(a) To contribute, through its First Account as hereinafter provided, to the financing of international buffer stocks and operationally co-ordinated national stocks, all within the framework of ICAs;

(b) To finance, through its Second Account, measures in the field of commodities other than stocking, as hereinafter provided;

(c) To promote co-ordination and consultation through its Second Account with regard to measures in the field of commodities other than stocking, and their financing, with a view to providing a commodity focus.",

shall be amended so as to read:
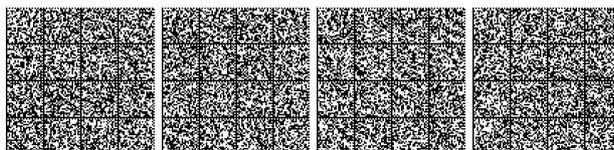
"Article 3
FUNCTIONS

To further its objectives as stated in article 2, the Fund shall exercise the following functions:

(a) To mobilize resources and to finance measures and actions in the field of commodities as hereinafter provided;

(b) To establish partnerships to encourage synergies through co-operation and implementation of commodity development activities;

(c) To operate as a service provider;

(d) To disseminate knowledge and to provide information on new and innovative approaches in the field of commodities;

(e) To perform other functions as decided by the Governing Council.".

IN CHAPTER III. MEMBERSHIP:

Article 4, presently reading as follows:

"Article 4
ELIGIBILITY

Membership in the Fund shall be open to:
(a) All States Members of the United Nations or of any of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency; and
(b) Any intergovernmental organization of regional economic integration which exercises competence in fields of activity of the Fund. Such intergovernmental organizations shall not be required to undertake any financial obligations to the Fund; nor shall they hold any votes.",

shall be amended so as to read:

"Article 4
ELIGIBILITY

Membership in the Fund shall be open to:

(a) All States Members of the United Nations or of any of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency; and

(b) Any intergovernmental organization which exercises competence in fields of activity of the Fund. Such intergovernmental organizations shall not be required to undertake any financial obligations to the Fund; nor shall they hold any votes.".
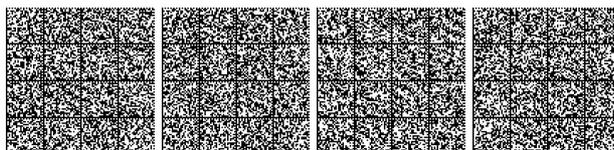
Article 5, presently reading as follows:

"Article 5
MEMBERS

The Members of the Fund (hereinafter referred to as Members) shall be:

(a) Those States which have ratified, accepted or approved this Agreement in accordance with article 54;

(b) Those States which have acceded to this Agreement in accordance with article 56;

(c) Those intergovernmental organizations referred to in article 4 (b) which have ratified, accepted or approved this Agreement in accordance with article 54;

(d) Those intergovernmental organizations referred to in article 4 (b) which have acceded to this Agreement in accordance with article 56.

shall be amended so as to read:

"Article 5
MEMBERS

The Members of the Fund (hereinafter referred to as Members) shall be:

(a) Those States which have ratified, accepted or approved this Agreement on or prior to its date of entry into force;

(b) Those States which have acceded to this Agreement in accordance with article 56;

(c) Those intergovernmental organizations referred to in article 4 (b) which have ratified, accepted or approved this Agreement on or prior to its date of entry into force;

(d) Those intergovernmental organizations referred to in article 4 (b) which have acceded to this Agreement in accordance with article 56.".

IN CHAPTER IV. RELATIONSHIP OF ICOs AND ICBs WITH THE FUND:

Chapter IV, presently reading as follows:

"CHAPTER IV. RELATIONSHIP OF ICOs AND ICBs WITH THE FUND

Article 7
RELATIONSHIP OF ICOs AND ICBs WITH THE FUND
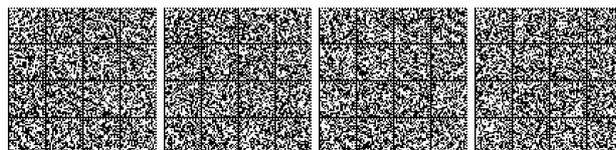
1. The facilities of the Fund's First Account shall be used only by ICOs established to implement the provisions of ICAs providing for either international buffer stocks or internationally co-ordinated national stocks, and which have concluded an Association Agreement. The Association Agreement shall comply with the terms of this Agreement and of any rules and regulations consistent therewith to be adopted by the Governing Council.

2. An ICO established to implement the provisions of an ICA which provides for international buffer stocks may become associated with the Fund for the purposes of the First Account, provided that the ICA is negotiated or renegotiated on, and conforms to, the principle of joint buffer stock financing by producers and consumers participating therein. For the purposes of this Agreement, levy financed ICAs shall be eligible for association with the Fund.

3. A proposed Association Agreement shall be presented by the Managing Director to the Executive Board and, with the recommendation of the Board, to the Governing Council for approval by a Qualified Majority.

4. In carrying out the provisions of the Association Agreement between the Fund and an Associated ICO each institution shall respect the autonomy of the other. The Association Agreement shall specify the mutual rights and obligations of the Fund and the Associated ICO, in terms consistent with the relevant provisions of this Agreement.

5. An Associated ICO shall be entitled to borrow from the Fund through its First Account without prejudice to its eligibility to obtain financing from the Second Account, provided that the Associated ICO and its participants have performed and are duly performing their obligations to the Fund.

6. An Association Agreement shall provide for a settlement of accounts between the Associated ICO and the Fund before any renewal of the Association Agreement.

7. An Associated ICO may, if the Association Agreement so provides and with the consent of the preceding Associated ICO covering the same commodity, succeed to the rights and obligations of the preceding Associated ICO.

8. The Fund shall not intervene directly in commodity markets. However, the Fund may dispose of commodity stocks only pursuant to article 17, paragraphs 15 to 17.

9. For the purpose of the Second Account, the Executive Board shall from time to time designate appropriate commodity bodies, including ICOs, whether or not they are Associated ICOs, as ICBs, provided that they meet the criteria set out in schedule C.",

shall be deleted in its entirety.

IN CHAPTER IV. CAPITAL AND OTHER RESOURCES:

Article 8, presently reading as follows:

"Article 8

UNIT OF ACCOUNT AND CURRENCIES

1. The Unit of Account of the Fund shall be as defined in schedule F.

2. The Fund shall hold, and conduct its financial transactions in Usable Currencies. Except as provided in article 16, paragraph 5 (b), no Member shall maintain or impose restrictions on the holding, use or exchange by the Fund of Usable Currencies deriving from:
(a) Payment of subscriptions of Shares of Directly Contributed Capital;
(b) Payment of Guarantee Capital, cash in lieu of Guarantee Capital, Guarantees or cash deposits resulting from the association of ICOs with the Fund;
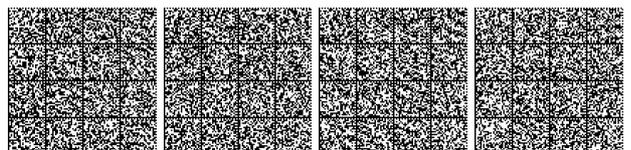
(c) Payment of voluntary contributions;
(d) Borrowing;
(e) Disposal of forfeited stocks, pursuant to article 17, paragraphs 15 to 17;
(f) Payment on account of principal, income, interest or other charges in respect of loans or investments made out of any of the funds referred to in this paragraph.

3. The Executive Board shall determine the method of valuation of Usable Currencies, in terms of the Unit of Account, in accordance with prevailing international monetary practice.",

shall be renumbered Article 7 and amended so as to read:

"Article 7
UNIT OF ACCOUNT AND CURRENCIES

1. The Unit of Account of the Fund shall be as defined in schedule F.

2. The Fund shall hold, and conduct its financial transactions in Usable Currencies. No Member shall maintain or impose restrictions on the holding, use or exchange by the Fund of Usable Currencies deriving from:

(a) Payment of subscriptions of Shares of Capital;

(b) Payment of voluntary contributions;

(c) Borrowing;

(d) Payment on account of principal, income, interest or other charges in respect of loans or investments made out of any of the funds referred to in this paragraph.

3. The Executive Board shall determine the method of valuation of Usable Currencies, in terms of the Unit of Account, in accordance with prevailing international monetary practice.".

Article 9, presently reading as follows:

"Article 9
CAPITAL RESOURCES

1. The capital of the Fund shall consist of:
(a) Directly Contributed Capital to be divided into 47,000 Shares to be issued by the Fund, having a par value of 7,566.47145 Units of Account each and a total value of 355,624,158 Units of Account; and
(b) Guarantee Capital provided directly to the Fund in accordance with article 14, paragraph 4.

2. The Shares to be issued by the Fund shall be divided into:
(a) 37,000 Paid-in Shares; and
(b) 10,000 Payable Shares.

3. Shares of Directly Contributed Capital shall be available for subscription only by Members in accordance with the provisions of article 10.

4. The Shares of Directly Contributed Capital:
(a) Shall, if necessary, be increased by the Governing Council upon the accession of any State under article 56;
(b) May be increased by the Governing Council in accordance with article 12;
(c) Shall be increased by the amount needed pursuant to article 17, paragraph 14.

5. If the Governing Council makes available for subscription the unsubscribed Shares of Directly Contributed Capital pursuant to article 12, paragraph 3, or increases the Shares of Directly Contributed Capital pursuant to paragraph 4 (b) or 4 (c) of this article, each Member shall have the right, but shall not be required, to subscribe such Shares.",
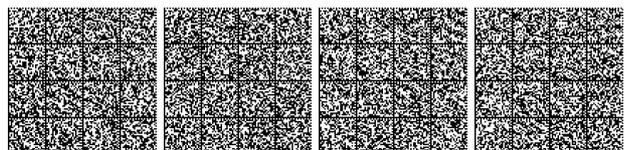
shall be renumbered Article 8 and amended so as to read:

"Article 8

CAPITAL RESOURCES

1. The capital of the Fund (referred to herein as Capital) shall be divided into 37,000 Shares to be issued by the Fund, having a par value of 7,566.47145 Units of Account each and a total value of 279,959,444 Units of Account.

2. Shares of Capital shall be available for subscription only by Members in accordance with the provisions of article 9.

3. The Shares of Capital:

(a) Shall, if necessary, be increased by the Governing Council upon the accession of any State under article 56;

(b) May be increased by the Governing Council in accordance with article 11.

4. If the Governing Council makes available for subscription unsubscribed Shares of Capital pursuant to article 11, paragraph 2, or increases the Shares of Capital pursuant to paragraph 3 (b) of this article, each Member shall have the right, but shall not be required, to subscribe such Shares."

Article 10, presently reading as follows:

"Article 10

SUBSCRIPTION OF SHARES

1. Each Member referred to in article 5 (a) shall subscribe, as set forth in schedule A:
(a) 100 Paid-in Shares; and
(b) Any additional Paid-in and Payable Shares.

2. Each Member referred to in article 5 (b) shall subscribe:
(a) 100 Paid-in Shares; and
(b) Any additional Paid-in and Payable Shares to be determined by the Governing Council by a Qualified Majority in a manner consistent with the allocation of Shares in schedule A and in accordance with the terms and conditions agreed pursuant to article 56.

3. Each Member may allocate to the Second Account a part of its subscription under paragraph 1 (a) of this article with a view to an aggregate allocation to the Second Account, on a voluntary basis, of not less than 52,965,300 Units of Account.

4. Shares of Directly Contributed Capital shall not be pledged or encumbered by Members in any manner whatsoever and shall be transferable only to the Fund.",

shall be renumbered Article 9 and amended so as to read:

"Article 9

SUBSCRIPTION OF SHARES

1. Each Member referred to in article 5 (a) shall maintain a subscription, as set forth in schedule A, of:

(a) 100 Shares; and

(b) Any additional Shares.

2. Each Member referred to in article 5 (b) shall subscribe:

(a) 100 Shares; and

(b) Any additional Shares to be determined by the Governing Council by a Qualified Majority in a manner consistent with the allocation of Shares in schedule A and in accordance with the terms and conditions agreed pursuant to article 56.

3. Each Member may on a voluntary basis allocate to the Operations Account a part of its subscription under, respectively, paragraph 1 (a) or 2 (a) of this article, as well as such part or parts of its subscription under, respectively, paragraph 1 (b) or 2 (b) as the Governing Council in consensus shall allow at the request of such Member.

4. In addition to its mandatory subscription pursuant to article 9, paragraph 1 or 2 respectively, each Member may at its own discretion request the Governing Council to make available for such Member for subscription any number of Shares of Capital as referred to in article 8, that remain unsubscribed as of the date of such request. The payment of any Shares so subscribed shall take place on terms and conditions to be agreed between the Governing Council and the Member concerned.

5. Shares of Capital shall not be pledged or encumbered by Members in any manner whatsoever and shall be transferable only to the Fund.".

Article 11, presently reading as follows:

"Article 11

PAYMENT OF SHARES

1. Payments of Shares of Directly Contributed Capital subscribed by each Member shall be made:
(a) In any Usable Currency at the rate of conversion between that Usable Currency and the Unit of Account as at the date of payment; or
(b) In a Usable Currency selected by that Member at the time of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval, and at the rate of conversion between that Usable Currency and the Unit of Account as at the date of this Agreement. The Governing Council shall adopt rules and regulations covering the payment of subscriptions in Usable Currencies in the case of designation of additional Usable Currencies or removal of Usable Currencies from the list of Usable Currencies in accordance with article 1, definition 9.
At the time of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval, each Member shall select one of the procedures above, which shall apply to all such payments.

2. When undertaking any review in accordance with article 12, paragraph 2, the Governing Council shall review the operation of the method of payment referred to in paragraph 1 of this article, in the light of exchange-rate fluctuations, and, taking into account developments in the practice of international lending institutions, shall decide by a Highly Qualified Majority on changes, if any, in the method of payment of subscriptions of any additional Shares of Directly Contributed Capital subsequently issued in accordance with article 12, paragraph 3.

3. Each Member referred to in article 5 (a) shall:
(a) Pay, 30 per cent of its total subscription of Paid-in Shares within 60 days after the entry into force of this Agreement, or within 30 days after the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval, whichever is later;
(b) One year after the payment provided for in subparagraph (a) above, pay 20 per cent of its total subscription of Paid-in Shares and deposit with the Fund irrevocable, non-negotiable, non-interest-bearing promissory notes in an amount of 10 per cent of its total subscription of Paid-in Shares. Such notes shall be encashed as and when decided by the Executive Board;
(c) Two years after the payment provided for in subparagraph (a) above, deposit with the Fund irrevocable, non-negotiable, non-interest-bearing promissory notes in an amount of 40 per cent of its total subscription of Paid-in Shares.
Such notes shall be encashed as and when decided by the Executive Board by a Qualified Majority, having due regard to the operational needs of the Fund, except that the promissory notes in respect of Shares allocated to the Second Account shall be encashed as and when decided by the Executive Board.
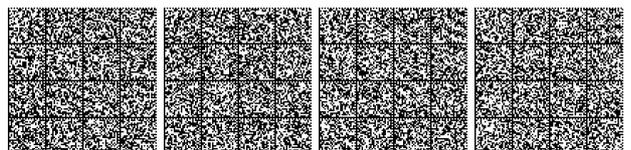
4. *The amount subscribed by each Member for Payable Shares shall be subject to call by the Fund only as provided in article 17, paragraph 12.*
5. *Calls on Shares of Directly Contributed Capital shall be made pro rata from all Members with respect to whichever class or classes of Shares are being called, except as provided for in paragraph 3 (c) of this article.*
6. *Special arrangements for payment of subscriptions of Shares of Directly Contributed Capital by the least developed countries shall be as set forth in schedule B.*
7. *Subscription of Shares of Directly Contributed Capital may, when relevant, be paid by the appropriate agencies of Members concerned.",*

shall be renumbered Article 10 and amended so as to read:

"Article 10
PAYMENT OF SHARES

1. *Payments of Shares of Capital subscribed by each Member shall be made:*

   (a) *In any Usable Currency at the rate of conversion between that Usable Currency and the Unit of Account as at the date of payment; or*

   (b) *In a Usable Currency selected by that Member at the time of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval, and at the rate of conversion between that Usable Currency and the Unit of Account as at the date of this Agreement.*

   At the time of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval, each Member shall select one of the procedures above, which shall apply to all such payments.

2. *When undertaking any review in accordance with article 11, paragraph 1, the Governing Council shall review the operation of the method of payment referred to in paragraph 1 of this article, in the light of exchange-rate fluctuations, and, taking into account developments in the practice of international lending institutions, shall decide by a Highly Qualified Majority on changes, if any, in the method of payment of subscriptions of any additional Shares of Capital subsequently issued in accordance with article 11, paragraph 2.*

3. *Each Member referred to in article 5 (a) shall:*

   (a) *Have paid 30 per cent of its total subscription of Shares within 60 days after the entry into force of this Agreement, or within 30 days after the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval, whichever was later;*

   (b) *One year after the payment provided for in subparagraph (a) above, have paid 20 per cent of its total subscription of Shares and deposited with the Fund irrevocable, non-negotiable, non-interest-bearing promissory notes in an amount of 10 per cent of its total subscription of Shares. Such notes shall be encashed as and when decided by the Governing Council by a Qualified Majority;*

   (c) *Two years after the payment provided for in subparagraph (a) above, have deposited with the Fund irrevocable, non-negotiable, non-interest-bearing promissory notes in an amount of 40 per cent of its total subscription of Shares.*

   Such notes shall be encashed as and when decided by the Governing Council by a Qualified Majority, except that the promissory notes in respect of Shares allocated to the Operations Account shall be encashed as and when decided by the Executive Board.

4. *Calls on Shares of Capital shall be made pro rata from all Members, except as provided for in paragraph 3 (c) of this article.*

5. *Special arrangements for payment of subscriptions of Shares of Capital by the least developed countries are set forth in schedule B.*

6. *Subscription of Shares of Capital may, when relevant, be paid by the appropriate agencies of Members concerned.".*

Article 12, presently reading as follows:

"Article 12

ADEQUACY OF SUBSCRIPTIONS OF SHARES OF DIRECTLY CONTRIBUTED CAPITAL

1. *In the event that 18 months after the entry into force of this Agreement subscriptions of Shares of Directly Contributed Capital fall short of the amount specified in article 9, paragraph 1 (a), the adequacy of the subscriptions shall be reviewed by the Governing Council as soon as possible thereafter.*
2. *The Governing Council shall further review, at such intervals as it may deem appropriate, the adequacy of the Directly Contributed Capital available to the First Account. The first such review shall take place not later than the end of the third year after the entry into force of this Agreement.*
3. *As a result of any review under paragraph 1 or 2 of this article, the Governing Council may decide to make available for subscription unsubscribed Shares or to issue additional Shares of Directly Contributed Capital on a basis of assessment to be decided by the Governing Council.*
4. *Decisions by the Governing Council under this article shall be taken by a Highly Qualified Majority."*

shall be renumbered Article 11 and amended so as to read:

"Article 11

ADEQUACY OF SUBSCRIPTIONS OF SHARES OF DIRECTLY CONTRIBUTED CAPITAL

1. *The Governing Council may review, at such intervals as it may deem appropriate, the adequacy of the Capital available to the Capital Account.*
2. *As a result of any review under paragraph 1 of this article, the Governing Council may decide to make available for subscription unsubscribed Shares or to issue additional Shares of Capital on a basis of assessment to be decided by the Governing Council.*
3. *Decisions by the Governing Council under this article shall be adopted by a Highly Qualified Majority but shall not come into force until accepted by all Members. Acceptance shall be deemed to have been given unless any Member notifies its objection to the Managing Director in writing within six months after the adoption of the decision. Such period of time may be extended by the Governing Council at the time of the adoption of the decision, at the request of any Member."*

Article 13, presently reading as follows:

"Article 13

VOLUNTARY CONTRIBUTIONS

1. *The Fund may accept voluntary contributions from Members and other sources. Such contributions shall be paid in Usable Currencies.*
2. *The target for the initial voluntary contributions for use in the Second Account shall be 211,861,200 Units of Account, in addition to the allocation made in accordance with article 10, paragraph 3.*

3\. (a) *The Governing Council shall review the adequacy of the resources of the Second Account not later than the end of the third year after the entry into force of this Agreement. In the light of the activities of the Second Account, the Governing Council may also undertake such a review at such other times as it decides.*

(b) *In the light of any such reviews, the Governing Council may decide to replenish the resources of the Second*

Account and make the necessary arrangements. Any such replenishments shall be voluntary for Members and in accordance with this Agreement.

4. *Voluntary contributions shall be made without restrictions as to their use by the Fund, except as to their designation by the contributor for use in the First or Second Account ",*

shall be renumbered Article 12 and amended so as to read:

"Article 12

VOLUNTARY CONTRIBUTIONS

1. *The Fund may accept voluntary contributions from Members and other sources. Such contributions shall be paid in Usable Currencies.*
2. *The Governing Council may review the adequacy of the resources of the Operations Account at such times as it decides. In the light of any such reviews, the Governing Council may decide to replenish the resources of the Operations Account and make the necessary arrangements. Any such replenishments shall be voluntary for Members and in accordance with this Agreement.*
3. *Voluntary contributions may, at the discretion of the contributor, be made with or without restrictions as to their use by the Fund.".*

Article 14, presently reading as follows:

"Article 14

RESOURCES DERIVING FROM THE ASSOCIATION OF ICOs WITH THE FUND

A. Cash deposits

1. Upon the association of an ICO with the Fund, the Associated ICO shall, except as specified in paragraph 2 of this article, deposit with the Fund in cash in Usable Currencies, and for the account of that Associated ICO, one third of its MFR. Such deposit shall be made in full or in instalments as the Associated ICO and the Fund may agree, taking into account all relevant factors, including the Fund's liquidity position, the need for maximizing the financial benefit to be derived from the availability of cash deposits of Associated ICOs and the capacity of the Associated ICO concerned to raise the cash required for meeting its deposit obligation.

2. An Associated ICO which is holding stocks at the time of its association with the Fund may meet a part or all of its deposit obligation under paragraph 1 of this article by pledging to, or assigning in trust for, the Fund Stock Warrants of equivalent value.

3. An Associated ICO may deposit with the Fund, on mutually acceptable terms and conditions, any cash surplus, in addition to deposits made under paragraph 1of this article.

B. Guarantee Capital and Guarantees

4. Upon the association of an ICO with the Fund, Members participating in that Associated ICO shall provide directly to the Fund Guarantee Capital on a basis determined by the Associated ICO and satisfactory to the Fund. The aggregate value of the Guarantee Capital, and any Guarantees or cash provided under paragraph 5 of this article shall equal two thirds of the MFR of that Associated ICO, except as provided for in paragraph 7 of this article. Guarantee Capital may, when relevant, be provided by the appropriate agencies of the Members concerned, on a basis satisfactory to the Fund.

5. If participants in an Associated ICO are not Members, that Associated ICO shall deposit cash with the Fund, in addition to the cash referred to in paragraph 1 of this article, in the amount of the Guarantee Capital which such participants would have provided had they been Members; except that the Governing Council may by a Highly Qualified Majority permit that Associated ICO to arrange either for the provision of additional Guarantee Capital of the same amount by Members participating in that Associated ICO, or for the provision of Guarantees of the same amount by participants in that Associated ICO which are not Members. Such Guarantees shall carry financial obligations comparable to those of Guarantee Capital and shall be in a form satisfactory to the Fund.
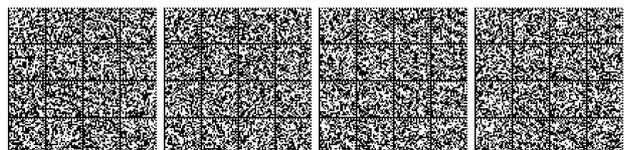
6. Guarantee Capital and Guarantees shall be subject to call by the Fund only in accordance with article 17, paragraphs 11 to 13. Payment of such Guarantee Capital and Guarantees shall be made in Usable Currencies.

7. If an Associated ICO is meeting its deposit obligation in instalments pursuant to paragraph 1 of this article, such Associated ICO and its participants shall, upon the payment of each instalment, provide, as appropriate, Guarantee Capital, cash or Guarantees, in accordance with paragraph 5 of this article, which in the aggregate shall equal twice the amount of that instalment.

C. Stock Warrants

8. An Associated ICO shall pledge to, or assign in trust for, the Fund all Stock Warrants of commodities purchased with the proceeds of withdrawals of cash deposits made under paragraph 1 of this article, or with the proceeds of loans obtained from the Fund, as security for the payment by the Associated ICO of its obligations to the Fund. The Fund shall dispose of stocks only in accordance with article 17, paragraphs 15 to 17. Upon the sale of the commodities evidenced by such Stock Warrants, the Associated ICO shall apply the proceeds of such sales first to repay the balance due on any loan to the Associated ICO from the Fund and then to meet its cash deposit obligation in accordance with paragraph 1 of this article.

9. All Stock Warrants pledged to, or assigned in trust for, the Fund shall be valued, for the purposes of paragraph 2 of this article, on a basis specified in rules and regulations adopted by the Governing Council.".

shall be deleted in its entirety.

A new Article 13 shall be introduced, reading as follows:

"Article 13

COLLATERAL RESERVE

1. The Governing Council shall establish a Collateral Reserve, the resources of which shall be employed as collateral for borrowings made by the Fund.

2. The resources of the Collateral Reserve shall consist of:

(a) Earnings of the Capital Account, net of administrative expenses, in such amounts as the Governing Council shall determine annually;

(b) Voluntary contributions to the Collateral Reserve from Members; and

(c) Any other resources made available for the Collateral Reserve by any party.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this article, the Governing Council shall decide by a Highly Qualified Majority how to dispose of any net earnings of the Capital Account not allocated to the Collateral Reserve."

Article 15, presently reading as follows:

"Article 15

BORROWINGS

The Fund may borrow in accordance with article 16, paragraph 5 (a), provided that the total outstanding amount of borrowings by the Fund for its First Account operations shall not at any time exceed an amount representing the aggregate of:

(a) The uncalled portion of Payable Shares;

(b) The uncalled Guarantee Capital and Guarantees of participants in Associated ICOs under article 14, paragraphs 4 to 7; and

(c) The Special Reserve established pursuant to article 16, paragraph 4."

shall be renumbered Article 14 and amended so as to read:

"Article 14
DEBT

1. *The Fund shall not borrow or otherwise incur debt obligations in any form except as in accordance with paragraph 2 of this article.*
2. *For the purpose of effective administration of its operations, the Fund may incur short term liabilities for the purpose of:*
   - *(i) settlement of financial transactions or other treasury operations;*
   - *(ii) liquidity needs.*
3. *The total debt of the Fund shall at no time exceed the resources of the Collateral Reserve.".*

A new **Article 15** shall be introduced, reading as follows:

"Article 15
TRUST FUNDS

1. *The Fund may accept financial resources from any party or parties for the purpose of establishment of a Trust Fund provided that the resources of such Trust Fund shall be applied to further the objectives of the Fund as set out in article 2.*
2. *The resources of each Trust Fund shall be held in a separate account, segregated from the resources of the Fund and those of other Trust Funds.*
3. *The terms and conditions for utilization of the resources of each Trust Fund and for the Fund's administration and/or management thereof shall, after approval by the Executive Board, be laid down in an agreement between the Fund and the owner or owners of the resources of the Trust Fund.".*

IN CHAPTER V. OPERATIONS:

Article 16, presently reading as follows:

"Article 16
GENERAL PROVISIONS
A. Use of resources

1. *The resources and facilities of the Fund shall be used exclusively to achieve its objectives and fulfil its functions.*
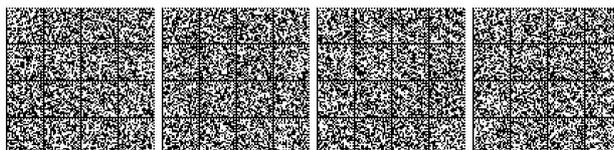
B. Two accounts

2. The Fund shall establish, and maintain its resources in two separate Accounts: a First Account, with resources as provided for in article 17, paragraph 1, to contribute to the financing of commodity stocking; and a Second Account, with resources as provided for in article 18, paragraph 1, to finance measures in the field of commodities other than stocking, without jeopardizing the integral unity of the Fund. Such separation of Accounts shall be reflected in the financial statements of the Fund.

3. The resources of each Account shall be held, used, committed, invested or otherwise disposed of entirely separately from the resources of the other Account. The resources of one Account shall not be charged with losses, or used to discharge liabilities, arising out of the operations or other activities of the other Account.

C. The Special Reserve

4. The Governing Council shall establish, out of the earnings of the First Account, net of administrative expenses, a Special Reserve, not exceeding 10 per cent of Directly Contributed Capital allocated to the First Account, for meeting liabilities arising from First Account borrowings, as provided for in article 17, paragraph 12. Notwithstanding the provisions of paragraphs 2 and 3 of this article, the Governing Council shall decide by a Highly Qualified Majority how to dispose of any net earnings not allocated to the Special Reserve.

D. General powers

5. In addition to any powers set forth elsewhere in this Agreement, the Fund may exercise the following powers in connexion with its operations, subject to and consistent with general operating principles and the terms of this Agreement:
(a) To borrow from Members, international financial institutions and, for First Account operations, in capital markets, in accordance with the law of the country in which the borrowing is made, provided that the Fund shall have obtained the approval of such country and of any country in the currency of which the borrowing is denominated;
(b) To invest funds at any time not needed for its operations in such financial instruments as the Fund may determine, in accordance with the law of the country in whose territory the investment is made;
(c) To exercise such other powers necessary to further its objectives and functions and to implement the provisions of this Agreement.

E. General operating principles

6. The Fund shall operate according to the provisions of this Agreement and any rules and regulations which the Governing Council may adopt pursuant to article 20, paragraph 6.
7. The Fund shall make arrangements to ensure that the proceeds of any loan or grant made or participated in by the Fund is used only for the purposes for which the loan or grant was made.
8. Every security issued by the Fund shall bear on its face a conspicuous statement to the effect that it is not the obligation of any Member unless expressly stated otherwise on the security.
9. The Fund shall seek to maintain reasonable diversification in its investments.
10. The Governing Council shall adopt suitable rules and regulations for the procurement of goods and services from the resources of the Fund. Such rules and regulations shall conform, as a general rule, to the principles of international competitive bidding among suppliers in the territories of Members, and shall give appropriate preference to experts, technicians and suppliers from developing countries Members of the Fund.
11. The Fund shall establish close working relationships with international and regional financial institutions and may, as is practicable, establish such relationships with national entities of Members, whether public or private, which are concerned with investment of development funds in commodity development measures. The Fund may participate in co-financing with such institutions.
12. In its operations and within its sphere of competence, the Fund shall co-operate with ICBs and Associated ICOs in the protection of the interests of developing importing countries, if such countries are adversely affected by measures under the Integrated Programme for Commodities.
13. The Fund shall operate in a prudent manner, shall take actions it deems necessary to conserve and safeguard its resources and shall not engage in currency speculation.",
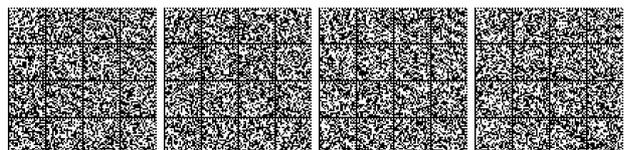
shall be amended so as to read:

"Article 16
GENERAL PROVISIONS

A. Use of resources

1. The resources and facilities of the Fund shall be used exclusively to achieve its objectives and fulfil its functions.

B. Two accounts

2. The Fund shall establish, and maintain its resources in two separate Accounts: a Capital Account, with resources as provided for in article 17, paragraph 1, and an Operations Account, with resources as provided for in article 18, paragraph 1. Such separation of Accounts shall be reflected in the financial statements of the Fund.

3. With the exception of Shares of Capital, the Governing Council may decide to re-allocate resources of one Account to the other Account and may apply resources of either Account to cover losses, or discharge liabilities, arising out of the operations or other activities of the other Account.

C. General powers

4. In addition to any powers set forth elsewhere in this Agreement, the Fund may exercise the following powers in connection with its operations, subject to and consistent with general operating principles and the terms of this Agreement:

(a) To invest funds at any time not needed for its operations or for the Collateral Reserve in such financial instruments as the Fund may determine;

(b) To exercise such other powers necessary to further its objectives and functions and to implement the provisions of this Agreement.

D. General operating principles

5. The Fund shall operate according to the provisions of this Agreement and any rules and regulations which the Governing Council may adopt.

6. The Fund shall operate in a manner consistent with good practice for prudent financial management of public funds.".

Article 17, presently reading as follows:

"Article 17
THE FIRST ACCOUNT

A. Resources

1. The resources of the First Account shall consist of:

(a) Subscriptions by Members of Shares of Directly Contributed Capital, except such part of their subscriptions as may be allocated to the Second Account in accordance with article 10, paragraph 3;

(b) Cash deposits from Associated ICOs pursuant to article 14, paragraphs 1 to 3;

(c) Guarantee Capital, cash in lieu of Guarantee Capital and Guarantees provided by participants in Associated ICOs pursuant to article 14, paragraphs 4 to 7;

(d) Voluntary contributions allocated to the First Account;

(e) Proceeds of borrowings pursuant to article 15;

(f) Net earnings which may accrue from operations of the First Account;

(g) The Special Reserve referred to in article 16, paragraph 4
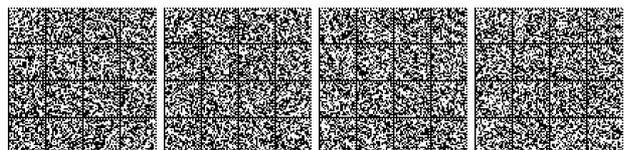
(h) Stock Warrants from Associated ICOs pursuant to article 14, paragraphs 8 and 9.

B. Principles of First Account operations

2. The Executive Board shall approve the terms of borrowing arrangements for First Account operations.
3. Directly Contributed Capital allocated to the First Account shall be employed:
(a) To enhance the creditworthiness of the Fund in respect of its First Account operations;
(b) As working capital, to meet the short-term liquidity needs of the First Account; and
(c) To provide revenues to cover the administrative expenses of the Fund.
4. The Fund shall charge interest on loans made to Associated ICOs at rates as low as are consistent with its ability to obtain finance and with the need to cover its costs of borrowing for funds lent to such Associated ICOs.
5. The Fund shall pay interest on all cash deposits and other cash balances of Associated ICOs at appropriate rates consistent with the return on its financial investments, and taking into account the rate charged on loans to Associated ICOs and the cost of borrowing for First Account operations.
6. The Governing Council shall adopt rules and regulations laying down the operating principles within which it shall determine interest rates charged and paid in accordance with paragraphs 4 and 5 of this article. In so doing the Governing Council shall be guided by the need to maintain the financial viability of the Fund and shall bear in mind the principle of non-discriminatory treatment as between Associated ICOs.

C. The MFR

7. An Association Agreement shall specify the MFR of the Associated ICO and the steps to be taken in the event of modification of its MFR.
8. The MFR of an Associated ICO shall include the acquisition cost of stocks, determined by multiplying the authorized size of its stocks as specified in the Association Agreement by an appropriate purchase price as determined by that Associated ICO. In addition, an Associated ICO may include in its MFR specified carrying costs, exclusive of interest charges on loans, in an amount not exceeding 20 per cent of the acquisition cost.

D. Obligations to the Fund of Associated ICOs and of their participants

9. An Association Agreement shall provide, inter alia:
(a) For the manner in which the Associated ICO and its participants shall undertake the obligations to the Fund specified in article 14 in respect of deposits, Guarantee Capital, cash in lieu of Guarantee Capital, and Guarantees, and Stock Warrants;
(b) That the Associated ICO shall not borrow from any third party for its buffer stocking operations, unless the Associated ICO and the Fund have reached mutual agreement on a basis approved by the Executive Board;
(c) That the Associated ICO shall at all times be responsible, and liable to the Fund, for the maintenance and preservation of stocks for which Stock Warrants have been pledged to, or assigned in trust for, the Fund, and shall maintain adequate insurance on, and appropriate security and other arrangements with respect to, the holding and handling of such stocks;
(d) That the Associated ICO shall enter into appropriate credit agreements with the Fund specifying the terms and conditions of any loan from the Fund to that Associated ICO, including the arrangements for repayment of principal and payment of interest;
(e) That the Associated ICO shall, as appropriate, keep the Fund informed of conditions and developments in the commodity markets with which the Associated ICO is concerned.

E. Obligations of the Fund to Associated ICOs

10. An Association Agreement shall also provide, inter alia:
(a) That, subject to the provisions of paragraph 11 (a) of this article, the Fund shall provide for withdrawal by the Associated ICO on demand, in whole or in part, of the amounts deposited pursuant to article 14, paragraphs 1 and 2;
(b) That the Fund shall make loans to the Associated ICO in an aggregate principal amount not exceeding the sum of the uncalled Guarantee Capital, cash in lieu of Guarantee Capital, and Guarantees provided by participants in the Associated ICO by virtue of their participation in that Associated ICO pursuant to article 14, paragraphs 4 to 7;
(c) That withdrawals and borrowings by each Associated ICO pursuant to subparagraphs (a) and (b) above shall be used only to meet stocking costs included in the MFR in accordance with paragraph 8 of this article. Not
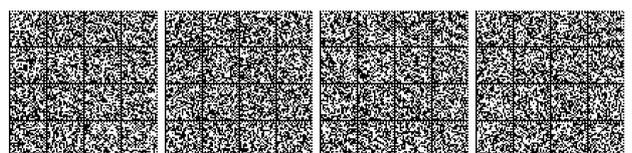
more than any amount included in the MFR of each Associated ICO to meet specified carrying costs in accordance with paragraph 8 of this article shall be used to meet such costs;
(d) That, except as provided for in paragraph 11 (c) of this article, the Fund shall promptly make Stock Warrants available to the Associated ICO for use in its buffer stock sales;
(e) That the Fund shall respect the confidentiality of information provided by the Associated ICO.

F. Default of Associated ICOs

11. In the event of imminent default by an Associated ICO on any of its borrowings from the Fund, the Fund shall consult with that Associated ICO on measures to avoid such a default. To meet any default by an Associated ICO, the Fund shall have recourse to the following resources, in the following order, up to the amount of the default:
(a) Any cash of the defaulting Associated ICO held in the Fund;
(b) Proceeds of pro rata calls of Guarantee Capital and Guarantees provided by participants in the defaulting Associated ICO by virtue of their participation in that Associated ICO;
(c) Subject to paragraph 15 of this article, any Stock Warrants pledged to, or assigned in trust for, the Fund by the defaulting Associated ICO.

G. Liabilities arising from First Account borrowings

12. In the event that the Fund cannot otherwise meet its liabilities in respect of its First Account borrowings, it shall meet such liabilities out of the following resources in the following order; provided that, if an Associated ICO shall have failed to meet its obligations towards the Fund, the Fund shall have already, to the fullest extent possible, made use of the resources referred to in paragraph 11 of this article:
(a) The Special Reserve;
(b) Proceeds of subscriptions of Paid-in Shares allocated to the First Account;
(c) Proceeds of subscriptions of Payable Shares;
(d) Proceeds of pro rata calls of Guarantee Capital and Guarantees provided by participants in a defaulting Associated ICO by virtue of their participation in other Associated ICOs.
Payments made by participants in Associated ICOs in accordance with (d) above shall be reimbursed by the Fund as soon as possible from resources provided in accordance with paragraphs 11, 15, 16 and 17 of this article; any such resources remaining after such reimbursement shall be used to reconstitute in reverse order, the resources referred to in (a), (b) and (c) above.
13. The proceeds of pro rata calls of all Guarantee Capital and Guarantees shall be used by the Fund, following recourse to the resources listed in paragraph 12 (a), (b) and (c) of this article, to meet any of its liabilities other than liabilities arising from the default of an Associated ICO.
14. To enable the Fund to meet any liabilities which may be outstanding after recourse to the resources mentioned in paragraphs 12 and 13 of this article, the Shares of Directly Contributed Capital shall be increased by the amount needed to meet such liabilities and the Governing Council shall be convened in an emergency session to decide upon the modalities for such increase.

H. Disposal by the Fund of forfeited stocks

15. The Fund shall be free to dispose of commodity stocks forfeited to it by a defaulting Associated ICO pursuant to paragraph 11 of this article, provided that the Fund shall seek to avoid distress sales of such stocks by postponing the sales to the extent consistent with the need to avoid default on the Fund's own obligations.
16. The Executive Board shall at appropriate intervals review disposals of stocks to which the Fund has recourse in accordance with paragraph 11 (c) of this article, in consultation with the Associated ICO concerned, and shall decide by a Qualified Majority whether to postpone such disposals.
17. The proceeds of such disposals of stocks shall be used first to meet any liabilities of the Fund incurred in its First Account borrowings in respect of the Associated ICO concerned, and then to reconstitute, in the reverse order, the resources listed under paragraph 12 of this article.",

shall be amended so as to read:

"Article 17

THE CAPITAL ACCOUNT

A. Resources

1. *The resources of the Capital Account shall consist of:*

   (a) *Subscriptions by Members of Shares of Capital, except such part of their subscriptions as may have been allocated to the Operations Account in accordance with article 9, paragraph 3;*

   (b) *Voluntary contributions allocated to the Capital Account;*

   (c) *Earnings accrued from investment or deposit of the resources of the Capital Account;*

   (d) *Earnings received by the Fund as service provider pursuant to article 3 (c);*

   (e) *Earnings received by the Fund for its administration and management of Trust Funds;*

   (f) *Earnings received by the Fund in the form of interest, service charge, commitment fee and other charges emanating from Financial Interventions;*

   (g) *Resources re-allocated from the Operations Account to the Capital Account in accordance with article 16, paragraph 3;*

   (h) *Borrowings; and*

   (i) *The Collateral Reserve.*

B. Use of the resources of Capital in the Capital Account

2. *Capital allocated to the Capital Account shall be employed exclusively to provide revenues:*

   (a) *To cover the administrative expenses of the Fund; and*

   (b) *To be allocated to the Collateral Reserve, or be disposed of in such other way, as the Governing Council shall determine in accordance with article 13, paragraphs 2 (a) and 3.*

3. *For the purposes of article 17, paragraph 2 the Capital allocated to the Capital Account shall be invested and/or deposited in accordance with rules and regulations adopted by the Governing Council. Such rules and regulations shall pay due regard to the objective that such Capital shall remain unimpaired at all times and shall not be pledged or encumbered in any manner.".*

Article 18, presently reading as follows:

"Article 18

THE SECOND ACCOUNT

A. Resources

1. The resources of the Second Account shall consist of:

(a) The part of Directly Contributed Capital allocated to the Second Account in accordance with article 10, paragraph 3;

(b) Voluntary contributions made to the Second Account;

(c) Such net income as may accrue from time to time in the Second Account;

(d) Borrowings;

(e) Any other resources placed at the disposal of, received or acquired by, the Fund for its Second Account operations pursuant to this Agreement.

B. Financial limits for the Second Account

2. The aggregate amount of loans and grants made, and of participations therein, by the Fund through its Second Account operations shall not exceed the aggregate amount of the resources of the Second Account.

C. Principles of Second Account operations

3. The Fund may make or participate in loans and, except for that portion of the Directly Contributed Capital allocated to the Second Account, grants for the financing of measures in the field of commodities other than stocking from the resources of the Second Account, subject to the provisions of this Agreement and in particular to the following terms and conditions:

(a) The measures shall be commodity development measures, aimed at improving the structural conditions in markets and at enhancing the long-term competitiveness and prospects of particular commodities. Such measures shall include research and development, productivity improvements, marketing and measures designed to assist, as a rule by means of joint financing or through technical assistance, vertical diversification, whether undertaken alone, as in the case of perishable commodities and other commodities whose problems cannot be adequately solved by stocking, or in addition to and in support of stocking activities.

(b) The measures shall be jointly sponsored and followed up by producers and consumers within the framework of an ICB.

(c) The operations of the Fund in the Second Account may take the form of loans and grants to an ICB or an agency thereof, or to a Member or Members designated by such ICB on terms and conditions which the Executive Board decides are appropriate, having regard to the economic situation of the ICB or the Member or Members concerned and the nature and requirements of the proposed operation. Such loans may be covered by governmental or other suitable guarantees from the ICB or the Member or Members designated by such ICB.

(d) The ICB sponsoring a project to be financed by the Fund through its Second Account shall submit to the Fund a detailed written proposal specifying the purpose, duration, location and cost of the project and the agency responsible for its execution.

(e) Before any loan or grant is made, the Managing Director shall present to the Executive Board a detailed appraisal of the proposal along with his recommendations and the advice of the Consultative Committee, as appropriate, in accordance with article 25, paragraph 2. Decisions with regard to the selection and approval of proposals shall be made by the Executive Board by a Qualified Majority in accordance with this Agreement and any rules and regulations for the operations of the Fund adopted pursuant thereto.

(f) For the appraisal of project proposals presented to it for financing, the Fund shall, as a general rule, use the services of international or regional institutions and may, where appropriate, use the services of other competent agencies and consultants specialized in the field. The Fund may also entrust to such institutions the administration of loans or grants and the supervision of the implementation of projects financed by it. Such institutions, agencies and consultants shall be selected according to rules and regulations adopted by the Governing Council.

(g) In making or participating in any loan, the Fund shall pay due regard to the prospects that the borrower and any guarantor shall be in a position to meet their obligations to the Fund in respect of such transactions.
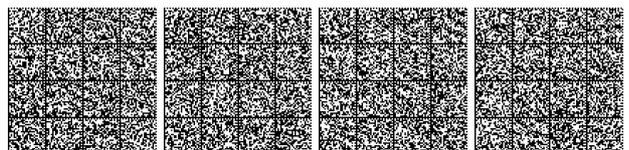
(h) The Fund shall enter into an agreement with the ICB, an agency thereof, the Member or Members concerned, specifying the amounts, terms and conditions of the loan or grant and providing, inter alia, for any governmental or other appropriate guarantees in accordance with this Agreement and with any rules and regulations established by the Fund.
(i) Funds to be provided under any financing operation shall be made available to the recipient only to meet expenses in connexion with the project as they are actually incurred.
(j) The Fund shall not refinance projects initially financed from other sources.
(k) Loans shall be repayable in the currency or currencies loaned.
(l) The Fund shall as far as possible avoid duplication of its Second Account activities with existing international and regional financial institutions, but may participate in co-financing with such institutions
(m) In determining its priorities for the use of the resources of the Second Account, the Fund shall give due emphasis to commodities of interest to the least developed countries.
(n) In considering projects for the Second Account due emphasis shall be given to the commodities of interest to developing countries, particularly those of small producers-exporters.
(o) The Fund shall pay due regard to desirability of not using a disproportionate amount of its Second Account resources for the benefit of any particular commodity.

D. Borrowing for the Second Account

4. The Fund's borrowing for the Second Account, under article 16, paragraph 5 (a), shall be in accordance with rules and regulations to be adopted by the Governing Council and shall be subject to the following:
(a) Such borrowing shall be on concessional terms to be specified in rules and regulations to be adopted by the Fund and its proceeds shall not be re-lent on terms which are more concessional than those on which they are acquired.
(b) For the purposes of accounting, the proceeds of the borrowing shall be placed in a loan account whose resources shall be held, used, committed, invested or otherwise disposed of, entirely separately from other resources of the Fund, including the other resources of the Second Account.
(c) The other resources of the Fund, including other resources of the Second Account, shall not be charged with losses, or used to discharge liabilities, arising out of operations or other activities of such a loan account.
(d) The borrowings for the Second Account shall be approved by the Executive Board.",

shall be amended so as to read:

"Article 18

THE OPERATIONS ACCOUNT

A. Resources

1. The resources of the Operations Account shall consist of:

(a) The part of Capital allocated to the Operations Account in accordance with article 9, paragraph 3;

(b) Voluntary contributions made to the Operations Account;

(c) Such income as may accrue from time to time from investment or deposit of the resources of the Operations Account;

(d) Resources re-allocated from the Capital Account to the Operations Account in accordance with article 16, paragraph 3; and

(e) Any other resources placed at the disposal of, received or acquired by, the Fund for or from its Operations Account activities.

B. Financial limits for the Operations Account

2. The aggregate amount at any time of the Financial Interventions which the Fund has committed itself to provide, shall at no time exceed the resources of the Operations Account.

C. Principles of Operations Account activities

3. The Fund may make or participate in loans and, except for that portion of the Capital allocated to the Operations Account, any other type of Financial Intervention for the financing of measures in the field of commodities from the resources of the Operations Account, subject to the provisions of this Agreement and in particular to the following terms and conditions:

(a) The measures shall be innovative commodity development measures, aimed at improving the structural conditions in markets and at enhancing the long-term competitiveness and prospects of particular commodities, or any other measures that may be included in rules and regulations or guidelines adopted by the Governing Council.

(b) The activities of the Fund in the Operations Account may take the form of any type of Financial Intervention. All Financial Interventions shall be provided on terms and conditions which the Executive Board decides are appropriate.".

IN CHAPTER VI. ORGANIZATION AND MANAGEMENT:

Article 19, presently reading as follows:

"Article 19

STRUCTURE OF THE FUND

The Fund shall have a Governing Council, an Executive Board, a Managing Director and such staff as may be necessary to carry out its functions.",

shall be amended so as to read:

"Article 19

STRUCTURE OF THE FUND

The Fund shall have a Governing Council, an Executive Board, a Consultative Committee, a Managing Director and such staff and employees as may be necessary to carry out its functions.".

Article 20, presently reading as follows:

"Article 20

GOVERNING COUNCIL

1. All the powers of the Fund shall be vested in the Governing Council.

2. Each Member shall appoint one Governor and one alternate to serve on the Governing Council at the pleasure of the appointing Member. The alternate may participate in meetings but may vote only in the absence of his principal.

3. The Governing Council may delegate to the Executive Board authority to exercise any powers of the Governing Council, except the power:

(a) To determine the fundamental policy of the Fund;

(b) To agree on terms and conditions for accession to this Agreement in accordance with article 56;

(c) To suspend a Member;

(d) To increase or decrease the Shares of Directly Contributed Capital;

(e) To adopt amendments to this Agreement;

(f) To terminate the operations of the Fund and to distribute the Fund's assets in accordance with chapter IX;

(g) To appoint the Managing Director;

(h) To decide appeals by Members on decisions made by the Executive Board concerning the interpretation or application of this Agreement;

(i) To approve the audited annual statement of accounts of the Fund;

(j) To take decisions pursuant to article 16, paragraph 4, relating to net earnings after provision for the Special Reserve;

(k) To approve proposed Association Agreements;

(l) To approve proposed agreements with other international organizations in accordance with article 29, paragraphs 1 and 2;

(m) To decide on replenishments of the Second Account in accordance with article 13.

4. The Governing Council shall hold an annual meeting and such special meetings as it may decide, or as are called for by 15 Governors holding at least one fourth of the total voting power, or as requested by the Executive Board.

5. A quorum for any meeting of the Governing Council shall be constituted by a majority of the Governors holding not less than two thirds of the total voting power.

6. The Governing Council shall by a Highly Qualified Majority establish such rules and regulations consistent with this Agreement as it deems necessary for the conduct of the business of the Fund.

7. Governors and alternates shall serve as such without compensation from the Fund, unless the Governing Council decides by a Qualified Majority to pay them reasonable per diem and travel expenses incurred in attending meetings.

8. At each annual meeting, the Governing Council shall elect a Chairman from among the Governors. The Chairman shall hold office until the election of his successor. He may be re-elected for one successive term ",

shall be amended so as to read:

"Article 20

GOVERNING COUNCIL

1. All the powers of the Fund shall be vested in the Governing Council.

2. Each Member shall appoint one Governor and one alternate to serve on the Governing Council at the pleasure of the appointing Member. The alternate may participate in meetings but may vote only in the absence of his principal.

3. The Governing Council may delegate to the Executive Board authority to exercise any powers of the Governing Council, except the power:

(a) To determine the fundamental policy of the Fund;

(b) To agree on terms and conditions for accession to this Agreement in accordance with article 56;

(c) To suspend a Member;

(d) To increase or decrease the Shares of Capital;

(e) To decide on encashment of promissory notes under article 10;

(f) To adopt amendments to this Agreement;

(g) To terminate the operations of the Fund and to distribute the Fund's assets in accordance with chapter VIII;

(h) To appoint the Managing Director;

(i) To decide appeals by Members on decisions made by the Executive Board concerning the interpretation or application of this Agreement;

(j) To approve the audited annual statement of accounts of the Fund;

(k) To take decisions pursuant to article 13, paragraph 3, relating to net earnings after provision for the Collateral Reserve;

(l) To approve proposed agreements with other international organizations in accordance with article 29, paragraphs 1 and 2, with the exception of agreements governing singular Financial Interventions;

(m) To decide on replenishments of the Operations Account in accordance with article 12.

4. The Governing Council shall hold an annual meeting and such special meetings as it may decide, or as are called for by 15 Governors holding at least one fourth of the total voting power, or as requested by the Executive Board.

5. A quorum for any meeting of the Governing Council shall be constituted by a majority of the Governors holding not less than two thirds of the total voting power.

6. The Governing Council shall by a Highly Qualified Majority establish such rules and regulations consistent with this Agreement as it deems necessary for the conduct of the business of the Fund.

7. Governors and alternates shall serve as such without compensation from the Fund, unless the Governing Council decides by a Qualified Majority to pay them reasonable per diem and travel expenses incurred in attending meetings.

8. At each annual meeting, the Governing Council shall elect a Chairman from among the Governors. The Chairman shall hold office until the election of his successor. He may be re-elected for one successive term.".

Article 21, presently reading as follows:

"Article 21

VOTING IN THE GOVERNING COUNCIL

1. Votes in the Governing Council shall be distributed among Member States in accordance with schedule D.

2. Decisions in the Governing Council shall, whenever possible, be taken without vote.

3. Except as otherwise provided in this Agreement, all matters before the Governing Council shall be decided by a Simple Majority.

4. The Governing Council may by rules and regulations establish a procedure whereby the Executive Board may obtain a vote of the Council on a specific question without calling a meeting of the Council.",

shall be amended so as to read:

"Article 21

VOTING IN THE GOVERNING COUNCIL

1. Votes in the Governing Council shall be distributed among Member States in accordance with schedule D.

2. Decisions in the Governing Council shall, whenever possible, be taken without vote.

3. Except as otherwise provided in this Agreement, all matters before the Governing Council shall be decided by a Simple Majority.".

Article 22, presently reading as follows:

"Article 22

EXECUTIVE BOARD

1. The Executive Board shall be responsible for the conduct of the operations of the Fund and shall report to the Governing Council thereon. For this purpose the Executive Board shall exercise the powers accorded to it elsewhere in this Agreement or delegated to it by the Governing Council. In the exercise of any delegated powers, the Executive Board shall take decisions by the same levels of majority that would apply were such powers retained by the Governing Council.

2. The Governing Council shall elect 28 Executive Directors and one alternate to each Executive Director in the manner specified in schedule E.

3. Each Executive Director and alternate shall be elected for a term of two years and may be re-elected. They shall continue in office until their successors are elected. An alternate may participate in meetings but may vote only in the absence of his principal.

4. The Executive Board shall function at the headquarters of the Fund and shall meet as often as the business of the Fund may require.

5. (a) The Executive Directors and their alternates shall serve without remuneration from the Fund. The Fund may, however, pay them reasonable per diem and travel expenses incurred in attending meetings.

(b) Notwithstanding subparagraph (a) above, the Executive Directors and their alternates shall be remunerated by the Fund if the Governing Council decides by a Qualified Majority that they shall serve on a full time basis

6. A quorum for any meeting of the Executive Board shall be constituted by a majority of Executive Directors holding not less than two thirds of the total voting power.

7. The Executive Board may invite the executive heads of Associated ICOs and of ICBs to participate, without vote, in the deliberations of the Executive Board

8. The Executive Board shall invite the Secretary-General of UNCTAD to attend the meetings of the Executive
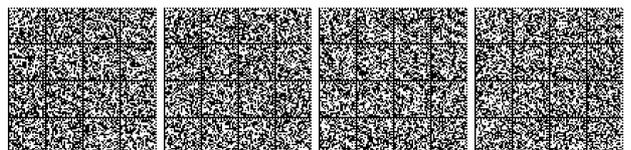
Board as an observer.

9. The Executive Board may invite the representatives of other interested international bodies to attend its meetings as observers.”,

shall be amended so as to read:

“Article 22

EXECUTIVE BOARD

1. The Executive Board shall be responsible for the conduct of the operations of the Fund and shall report to the Governing Council thereon. For this purpose the Executive Board shall exercise the powers accorded to it elsewhere in this Agreement or delegated to it by the Governing Council. In the exercise of any delegated powers, the Executive Board shall take decisions by the same levels of majority that would apply were such powers retained by the Governing Council.

2. The Executive Board shall, unless the Governing Council shall decide otherwise with a Highly Qualified Majority, consist of not less than 20 and not more than 25 Executive Directors. There shall be one alternate for each Executive Director.

3. The Executive Directors and one alternate to each Executive Director shall be elected by the Governing Council in the manner specified in schedule E.

4. Each Executive Director and alternate shall be elected for a term of two years and may be re-elected. They shall continue in office until their successors are elected. An alternate may participate in meetings but may vote only in the absence of his principal.

5. The Executive Board shall function at the headquarters of the Fund and shall meet as often as the business of the Fund may require.

6. The Executive Directors and their alternates shall serve without remuneration from the Fund. The Fund may, however, pay them reasonable per diem and travel expenses incurred in attending meetings.

7. A quorum for any meeting of the Executive Board shall be constituted by a majority of Executive Directors holding not less than two thirds of the total voting power.

8. The Executive Board shall invite the Secretary-General of UNCTAD to attend the meetings of the Executive Board as an observer.

9. The Executive Board may invite the representatives of other interested international bodies to attend its meetings as observers.”.

Article 23, presently reading as follows:

"Article 23

VOTING IN THE EXECUTIVE BOARD

1. Each Executive Director shall be entitled to cast the number of votes attributable to the Members he represents. These votes need not be cast as a unit.

2. Decisions in the Executive Board shall, whenever possible, be taken without vote.

3. Except as otherwise provided in this Agreement, all matters before the Executive Board shall be decided by a Simple Majority.",

shall be amended so as to read:

"Article 23

VOTING IN THE EXECUTIVE BOARD

1. Each Executive Director shall be entitled to cast the number of votes attributable to the Members he represents. These votes need not be cast as a unit.

2. Decisions in the Executive Board shall, whenever possible, be taken without vote.

3. Except as otherwise provided in this Agreement, all matters before the Executive Board shall be decided by a Simple Majority.".

Article 24, presently reading as follows:

"Article 24

MANAGING DIRECTOR AND STAFF

1. The Governing Council shall by a Qualified Majority appoint the Managing Director. If the appointee is, at the time of his appointment, a Governor or an Executive Director, or an alternate, he shall resign from such position prior to taking up his duties as Managing Director.

2. The Managing Director shall conduct, under the direction of the Governing Council and the Executive Board, the ordinary business of the Fund.

3. The Managing Director shall be the chief executive officer of the Fund and the Chairman of the Executive Board, and shall participate in its meetings without the right to vote.

4. The term of office of the Managing Director shall be four years and he may be reappointed for one successive term. However, he shall cease to hold office at any time the Governing Council so decides by a Qualified Majority.

5. The Managing Director shall be responsible for the organization, appointment and dismissal of the staff pursuant to staff rules and regulations to be adopted by the Fund. In appointing the staff the Managing Director shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and of technical competence, pay due regard to recruiting personnel on as wide a geographical basis as possible.

6. The Managing Director and staff, in the discharge of their functions, shall owe their duty entirely to the Fund and to no other authority. Each Member shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence the Managing Director or any of the staff in the discharge of their functions.",

shall be amended so as to read:

"Article 24

MANAGING DIRECTOR AND STAFF

1. *The Governing Council shall by a Qualified Majority appoint the Managing Director. If the appointee is, at the time of his appointment, a Governor or an Executive Director, or an alternate, he shall resign from such position prior to taking up his duties as Managing Director.*

2. *The Managing Director shall be the chief executive officer of the Fund and shall conduct, under the direction of the Governing Council and the Executive Board, the ordinary business of the Fund.*

3. *The term of office of the Managing Director shall be four years and he may be reappointed for one successive term. However, he shall cease to hold office at any time the Governing Council so decides by a Qualified Majority.*

4. *The Managing Director shall be responsible for the organization, appointment and dismissal of the staff pursuant to staff rules and regulations to be adopted by the Fund. In appointing the staff the Managing Director shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and of technical competence, pay due regard to recruiting personnel on as wide a geographical basis as possible.*

5. *The Managing Director and staff, in the discharge of their functions, shall owe their duty entirely to the Fund and to no other authority. Each Member shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence the Managing Director or any of the staff in the discharge of their functions.".*

Article 25, presently reading as follows:

"Article 25

CONSULTATIVE COMMITTEE

1. (a) The Governing Council shall, taking into account the need to make the Second Account operational as soon as possible, establish as early as possible a Consultative Committee, in accordance with rules and regulations to be adopted by the Governing Council, to facilitate the operations of the Second Account.

(b) In the composition of the Consultative Committee, due regard shall be paid to the need for a broad and equitable geographical distribution, individual expertise in commodity development issues, and the desirability of a broad representation of interests, including of voluntary contributors.

2. The functions of the Consultative Committee shall be:

(a) To advise the Executive Board on technical and economic aspects of the programmes of measures proposed by ICBs to the Fund for financing and co-financing through the Second Account and on the priorities to be attached to such proposals;

(b) To advise, at the request of the Executive Board, on specific aspects connected with the appraisal of particular projects being considered for financing through the Second Account;

(c) To advise the Executive Board on guidelines and criteria for determining the relative priorities among measures within the scope of the Second Account, for appraisal procedures, for making grants and loan assistance, and for co-financing with other international financial institutions and other entities;

(d) To comment on reports from the Managing Director on the supervision, implementation and evaluation of projects being financed through the Second Account.",

shall be amended so as to read:

"Article 25

CONSULTATIVE COMMITTEE

The Fund shall maintain at the disposal of the Executive Board, a Consultative Committee, established and operating, in accordance with rules and regulations adopted by the Governing Council, to facilitate the activities of the Operations Account.".
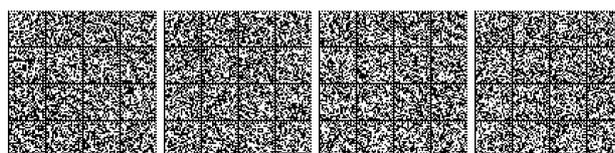
Article 26, presently reading as follows:

"Article 26

BUDGETARY AND AUDIT PROVISIONS

1. The administrative expenses of the Fund shall be covered by revenues of the First Account.

2. The Managing Director shall prepare an annual administrative budget, which shall be considered by the Executive Board and be transmitted, together with its recommendations, to the Governing Council for approval.

3. The Managing Director shall arrange for an annual independent and external audit of the accounts of the Fund. The audited statement of accounts, after consideration by the Executive Board, shall be transmitted, together with its recommendations, to the Governing Council for approval.",

shall be amended so as to read:

"Article 26

BUDGETARY AND AUDIT PROVISIONS

1. The administrative expenses of the Fund shall be covered from the resources of the Capital Account.

2. The Managing Director shall prepare an annual administrative budget, which shall be considered by the Executive Board and be transmitted, together with its recommendations, to the Governing Council for approval.

3. The Managing Director shall arrange for an annual independent and external audit of the accounts of the Fund. The audited statement of accounts, after consideration by the Executive Board, shall be transmitted, together with its recommendations, to the Governing Council for approval.".
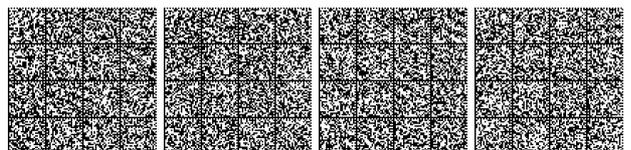
Article 27, presently reading as follows:

"Article 27

LOCATION OF HEADQUARTERS

The headquarters of the Fund shall be located in the place decided upon by the Governing Council by a Qualified Majority, if possible at its first annual meeting. The Fund may, by a decision of the Governing Council, establish other offices, as necessary, in the territory of any Member.",

shall be amended so as to read:

"Article 27

LOCATION OF HEADQUARTERS

The headquarters of the Fund shall, except as the Governing Council with a Qualified Majority shall decide otherwise, be located in Amsterdam, The Netherlands. The Fund may, by a decision of the Governing Council, establish other offices, as necessary, in the territory of any Member.".

Article 28, presently reading as follows:

"Article 28

PUBLICATION OF REPORTS

The Fund shall issue and transmit to Members an annual report containing an audited statement of accounts. After adoption by the Governing Council, such report and statement shall also be transmitted for information to the General Assembly of the United Nations, to the Trade and Development Board of UNCTAD, to Associated ICOs and to other interested international organizations.",

shall be amended so as to read:

"Article 28

PUBLICATION OF REPORTS

The Fund shall issue and transmit to Members an annual report containing an audited statement of accounts. After adoption by the Governing Council, such report and statement shall also be transmitted for information to the General Assembly of the United Nations, to the Trade and Development Board of UNCTAD and to other interested international organizations.".
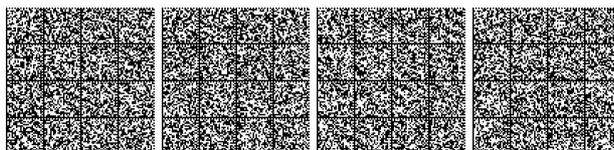
Article 29, presently reading as follows:

"Article 29

RELATIONS WITH THE UNITED NATIONS AND OTHER ORGANIZATIONS

1. The Fund may enter into negotiations with the United Nations with a view to concluding an agreement to bring the Fund into relationship with the United Nations as one of the specialized agencies referred to in Article 57 of the Charter of the United Nations. Any agreement concluded in accordance with Article 63 of the Charter shall require the approval of the Governing Council, upon the recommendation of the Executive Board.

2. The Fund may co-operate closely with UNCTAD and the organizations of the United Nations system, other intergovernmental organizations, international financial institutions, non-governmental organizations and governmental agencies concerned with related fields of activities and, if deemed necessary, enter into agreements with such bodies.

3. The Fund may establish working arrangements with the bodies referred to in paragraph 2 of this article, as may be decided by the Executive Board.",

shall be amended so as to read:

"Article 29

RELATIONS WITH THE UNITED NATIONS, ICBs, OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND OTHER ENTITIES

1. The Fund may enter into negotiations with the United Nations with a view to concluding an agreement to bring the Fund into relationship with the United Nations as one of the specialized agencies referred to in Article 57 of the Charter of the United Nations. Any agreement concluded in accordance with Article 63 of the Charter shall require the approval of the Governing Council, upon the recommendation of the Executive Board.

2. The Fund may co-operate closely with the bodies and organizations of the United Nations system, and enter into such agreements with such entities as may be deemed desirable.

3. The Fund shall seek to establish working relationships with ICBs and other international organizations and with public and private entities engaged in activities related to those of the Fund, and to mobilize financial support for the Fund's objectives from whichever sources available. In the interrelation between the Fund and such organizations and entities each party shall respect the autonomy of the other.".

IN CHAPTER VII. WITHDRAWAL AND SUSPENSION OF MEMBERSHIP:

Article 30, presently reading as follows:

"Article 30

WITHDRAWAL OF MEMBERS

A Member may at any time, except as provided for in article 35, paragraph 2 (b), and subject to the provisions of
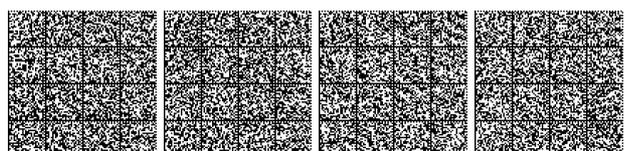
article 32, withdraw from the Fund by transmitting a notice in writing to the Fund. Such withdrawal shall become effective on the date specified on the notice, which shall be not less than twelve months after receipt of the notice by the Fund.”,

shall be amended so as to read:

“Article 30

WITHDRAWAL OF MEMBERS

A Member may at any time, except as provided for in article 34, paragraph 2, and subject to the provisions of article 32, withdraw from the Fund by transmitting a notice in writing to the Fund. Such withdrawal shall become effective on the date specified on the notice, which shall be not less than twelve months after receipt of the notice by the Fund.”.

Article 31, presently reading as follows:

“Article 31

SUSPENSION OF MEMBERSHIP

1. If a Member fails to fulfil any of its financial obligations to the Fund, the Governing Council may, except as provided for in article 35, paragraph 2 (b), by a Qualified Majority, suspend its membership. The Member so suspended shall automatically cease to be a Member one year from the date of its suspension, unless the Governing Council decides to extend the suspension for a further period of one year.

2. When the Governing Council is satisfied that the suspended Member has fulfilled its financial obligations to the Fund, the Council shall restore the Member to good standing.

3. While under suspension, a Member shall not be entitled to exercise any rights under this Agreement, except the right of withdrawal and to arbitration during the termination of the Fund's operations, but shall remain subject to compliance with all its obligations under this Agreement.”,

shall be amended so as to read:

“Article 31

SUSPENSION OF MEMBERSHIP

1. If a Member fails to fulfil any of its financial obligations to the Fund, the Governing Council may, except as provided for in article 34, paragraph 2, by a Qualified Majority, suspend its membership. The Member so suspended shall automatically cease to be a Member one year from the date of its suspension, unless the Governing Council decides to extend the suspension for a further period of one year.

2. When the Governing Council is satisfied that the suspended Member has fulfilled its financial obligations to the Fund, the Council shall restore the Member to good standing.

3. While under suspension, a Member shall not be entitled to exercise any rights under this Agreement, except the right of withdrawal and to arbitration during the termination of the Fund's operations, but shall remain subject to compliance with all its obligations under this Agreement.”.

Article 32, presently reading as follows:

“Article 32

SETTLEMENT OF ACCOUNTS

1. When a Member ceases to be a Member, it shall remain liable thereafter to meet all calls made by the Fund before, and payments outstanding as of, the date on which it ceased to be a Member in respect of its obligations to the Fund. It shall also remain liable to meet its obligations in respect of its Guarantee Capital, until arrangements satisfactory to the Fund have been made which comply with article 14, paragraphs 4 to 7. Each Association

Agreement shall provide that, if a participant in the respective Associated ICO ceases to be a Member, the Associated ICO shall ensure that such arrangements are completed not later than the date on which the Member ceases to be a Member.

2. When a Member ceases to be a Member, the Fund shall arrange for the repurchase of its Shares consistent with article 16, paragraphs 2 and 3, as a part of the settlement of accounts with that Member, and shall cancel its Guarantee Capital provided that the obligations and requirements specified in paragraph 1 of this article have been met. The repurchase price of the Shares shall be the value shown by the books of the Fund as at the date the Member ceases to be a Member; provided that any amount thus due to the Member may be applied by the Fund to any liability outstanding to the Fund from that Member pursuant to paragraph 1 of this article.",

shall be amended so as to read:

"Article 32
SETTLEMENT OF ACCOUNTS

1. When a Member ceases to be a Member, it shall remain liable thereafter to meet all calls made by the Fund before, and payments outstanding as of, the date on which it ceased to be a Member in respect of its obligations to the Fund.

2. When a Member ceases to be a Member, the Fund shall arrange for the repurchase of its Shares consistent with article 16, paragraphs 2 and 3, as a part of the settlement of accounts with that Member. The repurchase price of the Shares shall be the United States dollar value shown by the books of the Fund as at the date the Member ceases to be a Member; provided that any amount thus due to the Member may be applied by the Fund to any liability outstanding to the Fund from that Member pursuant to paragraph 1 of this article.".

Article 33, presently reading as follows:

"Article 33
WITHDRAWAL OF ASSOCIATED ICOs

1. An Associated ICO may, subject to the terms and conditions of the Association Agreement, withdraw from association with the Fund, provided that such Associated ICO shall repay all outstanding loans received from the Fund before the date on which such withdrawal becomes effective. The Associated ICO and its participants shall remain liable thereafter only to meet calls made by the Fund before that date in respect of their obligations to the Fund.

2. When an Associated ICO ceases to be associated with the Fund, the Fund shall, after the fulfilment of the obligations specified in paragraph 1 of this article:

(a) Arrange for the refund of any cash deposit and for the return of any Stock Warrants it holds for the account of that Associated ICO;

(b) Arrange for the refund of any cash deposited in lieu of Guarantee Capital, and cancel relevant Guarantee Capital and Guarantees.",

shall be deleted in its entirety.

IN CHAPTER VIII. SUSPENSION AND TERMINATION OF OPERATIONS AND SETTLEMENT OF OBLIGATIONS:

Article 34, presently reading as follows:

"Article 34

TEMPORARY SUSPENSION OF OPERATIONS

In an emergency, the Executive Board may temporarily suspend such of the Fund's operations as it considers necessary pending an opportunity for further consideration and action by the Governing Council.",

shall be renumbered Article 33 and amended so as to read:

"Article 33

TEMPORARY SUSPENSION OF OPERATIONS

In an emergency, the Executive Board may temporarily suspend such of the Fund's operations as it considers necessary pending an opportunity for further consideration and action by the Governing Council.".

Article 35, presently reading as follows:

"Article 35

TERMINATION OF OPERATIONS

1. The Governing Council may terminate the Fund's operations by a decision taken by a vote of two thirds of the total number of Governors holding not less than three fourths of the total voting power. Upon such termination, the Fund shall forthwith cease all activities, except those necessary for the orderly realization and conservation of its assets and the settlement of its outstanding obligations.

2. Until final settlement of its obligations and final distribution of its assets, the Fund shall remain in existence, and all rights and obligations of the Fund and its Members under this Agreement shall continue unimpaired, except that:

(a) The Fund shall not be obliged to provide for withdrawal on demand of Associated ICO deposits in accordance with article 17, paragraph 10 (a), or to make new loans to Associated ICOs in accordance with article 17, paragraph 10 (b);

(b) No Member may withdraw or be suspended after the decision to terminate has been taken.",

shall be renumbered Article 34 and amended so as to read:

"Article 34

TERMINATION OF OPERATIONS

1. The Governing Council may terminate the Fund's operations by a decision taken by a vote of two thirds of the total number of Governors holding not less than three fourths of the total voting power. Upon such termination, the Fund shall forthwith cease all activities, except those necessary for the orderly realization and conservation of its assets and the settlement of its outstanding obligations.

2. Until final settlement of its obligations and final distribution of its assets, the Fund shall remain in existence, and all rights and obligations of the Fund and its Members under this Agreement shall continue unimpaired, except that no Member may withdraw or be suspended after the decision to terminate has been taken.”.

Article 36, presently reading as follows:

“Article 36

SETTLEMENT OF OBLIGATIONS: GENERAL PROVISIONS

1. The Executive Board shall make such arrangements as are necessary to ensure the orderly realization of the Fund's assets. Before making any payments to creditors holding direct claims, the Executive Board shall, by a Qualified Majority, make such reserves or arrangements as are necessary, in its sole judgement, to ensure a distribution to holders of contingent claims pro rata with creditors holding direct claims.

2. No distribution of assets shall be made in accordance with this chapter until:

(a) All liabilities of the Account in question have been discharged or provided for; and

(b) The Governing Council has decided to make a distribution by a Qualified Majority.

3. Following a decision of the Governing Council under paragraph 2 (b) of this article, the Executive Board shall make successive distributions of any remaining assets of the Account in question until all such assets have been distributed. Such distribution to any Member or any participant in an Associated ICO which is not a Member shall be subject to the prior settlement of all outstanding claims of the Fund against that Member or participant and shall be effected at such times and in such currencies or other assets as the Governing Council shall deem fair and equitable.",

shall be renumbered Article 35 and amended so as to read:

“Article 35

SETTLEMENT OF OBLIGATIONS: GENERAL PROVISIONS

1. The Executive Board shall make such arrangements as are necessary to ensure the orderly realization of the Fund's assets. Before making any payments to creditors holding direct claims, the Executive Board shall, by a Qualified Majority, make such reserves or arrangements as are necessary, in its sole judgement, to ensure a distribution to holders of contingent claims pro rata with creditors holding direct claims.

2. No distribution of assets shall be made in accordance with this chapter until:

(a) All liabilities of the Account in question have been discharged or provided for; and

(b) The Governing Council has decided to make a distribution by a Qualified Majority.

3. Following a decision of the Governing Council under paragraph 2 (b) of this article, the Executive Board shall make successive distributions of any remaining assets of the Account in question until all such assets have been distributed.”

Article 37, presently reading as follows:

"Article 37

SETTLEMENT OF OBLIGATIONS: FIRST ACCOUNT

"__Article 37 - Settlement of Obligations: First Account__

1. Any loans outstanding to Associated ICOs in respect of First Account operations at the time of a decision to terminate the Fund's operations shall be repaid by the Associated ICOs concerned within 12 months of the decision to terminate. On repayment of such loans, Stock Warrants pledged to, or assigned in trust for, the Fund in respect of those loans shall be returned to the Associated ICOs.

2. Stock Warrants pledged to, or assigned in trust for, the Fund in respect of commodities acquired with cash deposits of Associated ICOs shall be returned to such Associated ICOs in a manner consistent with the treatment of cash deposits and surpluses specified in paragraph 3 (b) of this article, to the extent that such Associated ICOs have fully discharged their obligations to the Fund.

3. The following liabilities incurred by the Fund in respect of First Account operations shall be discharged pari passu through the use of the assets of the First Account, in accordance with article 17, paragraphs 12 to 14:

(a) Liabilities to creditors of the Fund; and

(b) Liabilities to Associated ICOs in respect of cash deposits and surpluses held in the Fund in accordance with article 14, paragraphs 1, 2, 3 and 8, to the extent that such Associated ICOs have fully discharged their obligations to the Fund.

4. Distribution of any remaining assets of the First Account shall be made on the following basis and in the following order:

(a) Amounts up to the value of any Capital called from and paid by Members in accordance with article 17, paragraphs 12 (d) and 13, shall be distributed to such Members pro rata to their shares in the total value of such Guarantee Capital called and paid;

(b) Amounts up to the value of any Guarantees called from and paid by participants in Associated ICOs which are not Members in accordance with article 17, paragraphs 12 (d) and 13, shall be distributed to such participants pro rata to their shares in the total value of such Guarantees called and paid.

5. Distribution of any assets of the First Account remaining after the distributions provided for in paragraph 4 of this article shall be made to Members pro rata to their subscriptions of Shares of Directly Contributed Capital allocated to the First Account.",

shall be renumbered Article 36 and amended so as to read:

"Article 36

SETTLEMENT OF OBLIGATIONS: CAPITAL ACCOUNT

1. Liabilities to creditors of the Fund shall be discharged pari passu through the use of the assets of the Capital Account.

2. Distribution of any assets of the Capital Account remaining after the distributions provided for in paragraph 1 of this article shall be made to Members pro rata to their subscriptions of Shares of Capital allocated to the Capital Account.".

Article 38, presently reading as follows:

"Article 38

SETTLEMENT OF OBLIGATIONS: SECOND ACCOUNT

1. Liabilities incurred by the Fund in respect of Second Account operations shall be discharged through the use of the resources of the Second Account, pursuant to article 18, paragraph 4
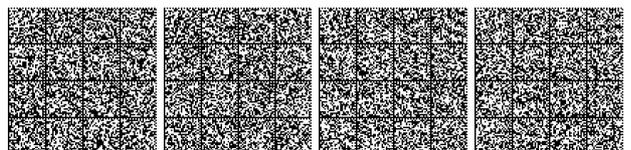
2. Distribution of any remaining assets of the Second Account shall be made first to Members up to the value of their subscriptions of Shares of Directly Contributed Capital allocated to that Account pursuant to article 10, paragraph 3, and then to contributors to that Account pro rata to their share in the total amount contributed pursuant to article 13.",

shall be renumbered Article 37 and amended so as to read:

"Article 37

SETTLEMENT OF OBLIGATIONS: OPERATIONS ACCOUNT

1. Liabilities incurred by the Fund in respect of Operations Account activities shall be discharged through the use of the resources of the Operations Account.

2. Distribution of any remaining assets of the Operations Account shall be made first to Members up to the value of their subscriptions of Shares of Capital allocated to that Account pursuant to article 9, paragraph 3, and then to contributors to that Account pro rata to their share in the total amount contributed pursuant to article 12.".

Article 39, presently reading as follows:

"Article 39

SETTLEMENT OF OBLIGATIONS: OTHER ASSETS OF THE FUND

1. Any other asset shall be realized at a time or times to be decided by the Governing Council, in the light of recommendations made by the Executive Board and in accordance with procedures determined by the Executive Board by a Qualified Majority.

2. Proceeds realized by the sale of such assets shall be used to discharge pro rata the liabilities referred to in article 37, paragraph 3, and article 38, paragraph 1. Any remaining assets shall be distributed first on the basis and in the order specified in article 37, paragraph 4, and then to Members pro rata to their subscriptions of Shares of Directly Contributed Capital.",

shall be renumbered Article 38 and amended so as to read:

"Article 38

SETTLEMENT OF OBLIGATIONS: OTHER ASSETS OF THE FUND

1. Any other asset shall be realized at a time or times to be decided by the Governing Council, in the light of recommendations made by the Executive Board and in accordance with procedures determined by the Executive Board by a Qualified Majority.

2. Proceeds realized by the sale of such assets shall be used to discharge pro rata the liabilities referred to in article 36, paragraph 1, and article 37, paragraph 1. Any remaining assets shall be distributed to Members pro rata to their subscriptions of Shares of Capital.".
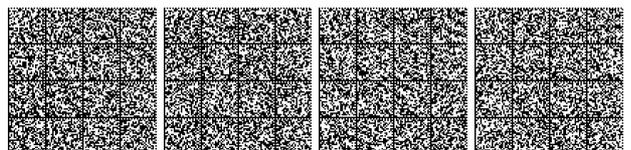
IN CHAPTER IX. STATUS, PRIVILEGES AND IMMUNITIES:

Article 40, presently reading as follows:

"Article 40
PURPOSES

To enable the Fund to fulfil the functions with which it is entrusted, the status, privileges and immunities set forth in this chapter shall be accorded to the Fund in the territory of each Member.",

shall be renumbered Article 39 hence so as to read:

"Article 39
PURPOSES

To enable the Fund to fulfil the functions with which it is entrusted, the status, privileges and immunities set forth in this chapter shall be accorded to the Fund in the territory of each Member.".

Article 41, presently reading as follows:

"Article 41
LEGAL STATUS OF THE FUND

The Fund shall possess full juridical personality, and, in particular, the capacity to conclude international agreements with States and international organizations, to enter into contracts, to acquire and dispose of immovable and movable property, and to institute legal proceedings.",

shall be renumbered Article 40 hence so as to read:

"Article 40
LEGAL STATUS OF THE FUND

The Fund shall possess full juridical personality, and, in particular, the capacity to conclude international agreements with States and international organizations, to enter into contracts, to acquire and dispose of immovable and movable property, and to institute legal proceedings."
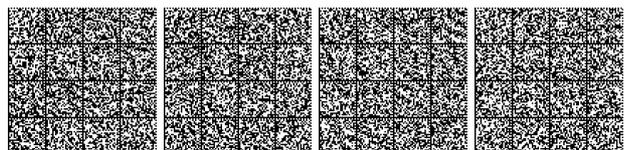
Article 42, presently reading as follows:

“Article 42

IMMUNITY FROM JURIDICAL PROCEEDINGS

1. The Fund shall enjoy immunity from every form of legal process, except for actions which may be brought against the Fund:

(a) By lenders of funds borrowed by the Fund with respect to such funds;

(b) By buyers or holders of securities issued by the Fund with respect to such securities; and

(c) By assignees and successors in interest thereof with respect to the aforementioned transactions.

Such actions may be brought only before courts of competent jurisdiction in places in which the Fund has agreed in writing with the other party to be subject. However, if no provision is made as to the forum, or if an agreement as to the jurisdiction of such courts is not effective for reasons other than the fault of the party bringing legal action against the Fund, then such action may be brought before a competent court in the place in which the Fund has its headquarters or has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process.

2. No action shall be brought against the Fund by Members, Associated ICOs, ICBs, or their participants, or persons acting for or deriving claims from them, except in cases as in paragraph 1 of this article. Nevertheless, Associated ICOs, ICBs, or their participants shall have recourse to such special procedures to settle controversies between themselves and the Fund as may be prescribed in agreements with the Fund, and, in the case of Members, in this Agreement and in any rules and regulations adopted by the Fund.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, property and assets of the Fund, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, any form of taking, foreclosure, seizure, all forms of attachment, injunction, or other judicial process impeding disbursement of funds or covering or impeding disposition of any commodity stocks or Stock Warrants, and any other interlocutory measures before the delivery of a final judgement against the Fund by a court having jurisdiction in accordance with paragraph 1 of this article. The Fund may agree with its creditors to limit the property or assets of the Fund which may be subject to execution in satisfaction of a final judgement.",

shall be renumbered Article 41 and amended so as to read:

“Article 41

IMMUNITY FROM JURIDICAL PROCEEDINGS

1. The Fund shall enjoy immunity from every form of legal process, except for actions which may be brought against the Fund:

(a) By lenders of funds borrowed by the Fund with respect to such funds;

(b) By buyers or holders of securities issued by the Fund with respect to such securities; and

(c) By assignees and successors in interest thereof with respect to the aforementioned transactions.

Such actions may be brought only before courts of competent jurisdiction in places in which the Fund has agreed in writing with the other party to be subject. However, if no provision is made as to the forum, or if an agreement as to the jurisdiction of such courts is not effective for reasons other than the fault of the party bringing legal action against the Fund, then such action may be brought before a competent court in the place in which the Fund has its headquarters or has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process.

2. No action shall be brought against the Fund by Members, except in cases as in paragraph 1 of this article. Nevertheless, Members shall have recourse to such special procedures to settle controversies between themselves and the Fund as may be prescribed in this Agreement and in any rules and regulations adopted by the Fund.

3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, property and assets of the Fund, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, any form of taking, foreclosure, seizure, all forms of attachment, injunction, or other judicial process impeding disbursement of funds and any other interlocutory measures before the delivery of a final judgement against the Fund by a court having jurisdiction in accordance with paragraph 1 of this article. The Fund may agree with its creditors to limit the property or assets of the Fund which may be subject to execution in satisfaction of a final judgement.".

Article 43, presently reading as follows:

"Article 43

IMMUNITY OF ASSETS FROM OTHER ACTIONS

The property and assets of the Fund, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference or taking whether by executive or legislative action.",

shall be renumbered Article 42 hence so as to read:

"Article 42

IMMUNITY OF ASSETS FROM OTHER ACTIONS

The property and assets of the Fund, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference or taking whether by executive or legislative action."

Article 44, presently reading as follows:

"Article 44

IMMUNITY OF ARCHIVES

The archives of the Fund, wherever located, shall be inviolable.",

shall be renumbered Article 43 hence so as to read:

"Article 43

IMMUNITY OF ARCHIVES

The archives of the Fund, wherever located, shall be inviolable.".

Article 45, presently reading as follows:

"Article 45

FREEDOM OF ASSETS FROM RESTRICTIONS

To the extent necessary to carry out the operations provided for in this Agreement and subject to the provisions of this Agreement, all property and assets of the Fund shall be free from restrictions, regulations, controls, and moratoria of any nature.",

shall be renumbered Article 44 hence so as to read:

"Article 44

FREEDOM OF ASSETS FROM RESTRICTIONS

To the extent necessary to carry out the operations provided for in this Agreement and subject to the provisions of this Agreement, all property and assets of the Fund shall be free from restrictions, regulations, controls, and moratoria of any nature.".

Article 46, presently reading as follows:

"Article 46

PRIVILEGE FOR COMMUNICATIONS

As far as may be compatible with any international convention on telecommunications in force and concluded under the auspices of the International Telecommunication Union to which a Member is a party, the official communications of the Fund shall be accorded by each Member the same treatment that is accorded to the official communications of other Members.",

shall be renumbered Article 45 and amended so as to read:

"Article 45

PRIVILEGE FOR COMMUNICATIONS

As far as may be compatible with any international convention on telecommunications in force and concluded under the auspices of the International Telecommunication Union to which a Member is a party, the official communications of the Fund shall be accorded by each Member the same treatment that is accorded to the official communications of other Members.".

Article 47, presently reading as follows:

"Article 47

IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF SPECIFIED INDIVIDUALS

All Governors, Executive Directors, their alternates, the Managing Director, members of the Consultative Committee, experts performing missions for the Fund, and the staff, other than persons in domestic service of the Fund:

(a) Shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity except when the Fund waives such immunity;
(b) When they are not nationals of the Member concerned, shall be accorded, as well as their families forming part of their household, the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations and the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded by such Member to the representatives, officials and employees of comparable rank of other international financial institutions of which it is a member;
(c) Shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by each Member to representatives, officials and employees of comparable rank of other institutional financial institutions of which it is a member.",

shall be renumbered Article 46 hence so as to read:

"Article 46
IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF SPECIFIED INDIVIDUALS

All Governors, Executive Directors, their alternates, the Managing Director, members of the Consultative Committee, experts performing missions for the Fund, and the staff, other than persons in domestic service of the Fund:

(a) Shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity except when the Fund waives such immunity;

(b) When they are not nationals of the Member concerned, shall be accorded, as well as their families forming part of their household, the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations and the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded by such Member to the representatives, officials and employees of comparable rank of other international financial institutions of which it is a member;

(c) Shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by each Member to representatives, officials and employees of comparable rank of other international financial institutions of which it is a member.".

Article 48, presently reading as follows:

"Article 48
IMMUNITIES FROM TAXATION

1. Within the scope of its official activities, the Fund, its assets, property, income and its operations and transactions authorized by this Agreement shall be exempt from all direct taxation and from all customs duties on goods imported or exported for its official use, provided that this shall not prevent any Member from imposing its normal taxes and customs duties on commodities which originate from the territory of such Member and which are forfeited to the Fund through any circumstance. The Fund shall not claim exemption from taxes which are no more than charges for services rendered.
2. When purchases of goods or services of substantial value necessary for the official activities of the Fund are made by or on behalf of the Fund, and when the price of such purchases includes taxes or duties, appropriate measures shall, to the extent possible and subject to the law of the Member concerned, be taken by such Member to grant exemption from such taxes or duties or provide for their reimbursement. Goods imported or purchased under an exemption provided for in this article shall not be sold or otherwise disposed of in the territory of the Member which granted the exemption, except under conditions agreed with that Member.
3. No tax shall be levied by Members on or in respect of salaries and emoluments paid or any other form of payment made by the Fund to Governors, Executive Directors, their alternates, members of the Consultative

Committee, the Managing Director and staff, as well as experts performing missions for the Fund, who are not their citizens, nationals or subjects.
4. No taxation of any kind shall be levied on any obligation or security issued or guaranteed by the Fund, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:
(a) Which discriminates against such obligation or security solely because it is issued or guaranteed by the Fund; or

(b) If the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Fund.",

shall be renumbered Article 47 and amended so as to read:

"Article 47
IMMUNITIES FROM TAXATION

1. *Within the scope of its official activities, the Fund, its assets, property, income and its operations and transactions authorized by this Agreement shall be exempt from all direct taxation and from all customs duties on goods imported or exported for its official use, provided that this shall not prevent any Member from imposing its normal taxes and customs duties on commodities which originate from the territory of such Member and which are forfeited to the Fund through any circumstance. The Fund shall not claim exemption from taxes which are no more than charges for services rendered.*
2. *When purchases of goods or services of substantial value necessary for the official activities of the Fund are made by or on behalf of the Fund, and when the price of such purchases includes taxes or duties, appropriate measures shall, to the extent possible and subject to the law of the Member concerned, be taken by such Member to grant exemption from such taxes or duties or provide for their reimbursement. Goods imported or purchased under an exemption provided for in this article shall not be sold or otherwise disposed of in the territory of the Member which granted the exemption, except under conditions agreed with that Member.*
3. *No tax shall be levied by Members on or in respect of salaries and emoluments paid or any other form of payment made by the Fund to Governors, Executive Directors, their alternates, members of the Consultative Committee, the Managing Director and staff, as well as experts performing missions for the Fund, who are not their citizens, nationals or subjects. For the purpose of this article 47, paragraph 3 any person who by virtue of domicile or habitual abode is subject to the taxation laws of a Member shall be regarded as a subject of the Member concerned.*
4. *No taxation of any kind shall be levied on any obligation or security issued or guaranteed by the Fund, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:*
   (a) Which discriminates against such obligation or security solely because it is issued or guaranteed by the Fund; or
   (b) If the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Fund.".

Article 49, presently reading as follows:

"Article 49
WAIVER OF IMMUNITIES, EXEMPTIONS AND PRIVILEGES
1. The immunities, exemptions and privileges provided in this chapter are granted in the interests of the Fund. The Fund may waive, to such extent and upon such conditions as it may determine, the immunities, exemptions and

privileges provided in this chapter in cases where its action would not prejudice the interests of the Fund.
2. The Managing Director shall have the power, as may be delegated to him by the Governing Council, and the duty to waive the immunity of any of the staff, and experts performing missions for the Fund, in cases where the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the Fund.",

shall be renumbered Article 48 hence so as to read:

"Article 48
WAIVER OF IMMUNITIES, EXEMPTIONS AND PRIVILEGES

"ARTICLE 48 – WAIVER OF IMMUNITIES, EXEMPTIONS AND PRIVILEGES

1. The immunities, exemptions and privileges provided in this chapter are granted in the interests of the Fund. The Fund may waive, to such extent and upon such conditions as it may determine, the immunities, exemptions and privileges provided in this chapter in cases where its action would not prejudice the interests of the Fund.

2. The Managing Director shall have the power, as may be delegated to him by the Governing Council, and the duty to waive the immunity of any of the staff, and experts performing missions for the Fund, in cases where the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the Fund.".

IN CHAPTER X. AMENDMENTS:

Article 51, presently reading as follows:

"Article 51
AMENDMENTS
1. (a) Any proposal to amend this Agreement emanating from a Member shall be notified to all Members by the Managing Director and referred to the Executive Board, which shall submit its recommendations thereon to the Governing Council.
(b) Any proposal to amend this Agreement emanating from the Executive Board shall be notified to all Members by the Managing Director and referred to the Governing Council.
2. Amendments shall be adopted by the Governing Council by a Highly Qualified Majority. Amendments shall enter into force six months after their adoption unless otherwise specified by the Governing Council.
3. Notwithstanding paragraph 2 of this article, any amendment modifying:
(a) The right of any Member to withdraw from the Fund;
(b) Any voting majority requirement provided for in this Agreement;
(c) The limitation on liability provided in article 6;
(d) The right to subscribe or not to subscribe Shares of Directly Contributed Capital pursuant to article 9, paragraph 5;
(e) The procedure for amending this Agreement;
shall not come into force until accepted by all Members. Acceptance shall be deemed to have been given unless any Member notifies its objection to the Managing Director in writing within six months after the adoption of the
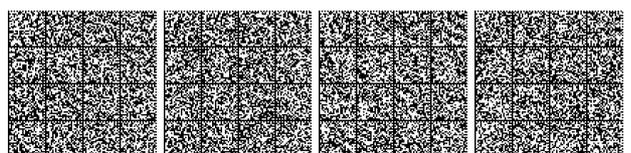
amendment. Such period of time may be extended by the Governing Council at the time of the adoption of the amendment, at the request of any Member.
4. The Managing Director shall immediately notify all Members and the Depositary of any amendments that are adopted and of the date of the entry into force of any such amendments.",

shall be renumbered Article 50 and amended so as to read:

"Article 50
AMENDMENTS

1. *(a) Any proposal to amend this Agreement emanating from a Member shall be notified to all Members by the Managing Director and referred to the Executive Board, which shall submit its recommendations thereon to the Governing Council.*

   (b) Any proposal to amend this Agreement emanating from the Executive Board shall be notified to all Members by the Managing Director and referred to the Governing Council.

2. *Amendments shall be adopted by the Governing Council by a Highly Qualified Majority, but shall not come into force until accepted by all Members. Acceptance shall be deemed to have been given unless any Member notifies its objection to the Managing Director in writing within six months after the adoption of the amendment. Such period of time may be extended by the Governing Council at the time of the adoption of the amendment, at the request of any Member.*

3. *The Managing Director shall immediately notify all Members and the Depositary of any amendments that are adopted and of the date of the entry into force of any such amendments."*

IN CHAPTER XI. INTERPRETATION AND ARBITRATION:

Article 52, presently reading as follows:

"Article 52
INTERPRETATION

1. Any question of interpretation or application of the provisions of this Agreement arising between any Member and the Fund or between Members shall be submitted to the Executive Board for decision. Such Member or Members shall be entitled to participate in the deliberations of the Executive Board during the consideration of such question in accordance with rules and regulations to be adopted by the Governing Council.
2. In any case where the Executive Board has given a decision under paragraph 1 of this article, any Member may require, within three months from the date of notification of the decision, that the question be referred to the Governing Council, which shall take a decision at its next meeting by a Highly Qualified Majority. The decision of the Governing Council shall be final.
3. Where the Governing Council has been unable to reach a decision under paragraph 2 of this article, the question shall be submitted to arbitration in accordance with the procedures laid down in article 53, paragraph 2, if any Member so requests within three months after the final day of consideration of the question by the Governing Council.",
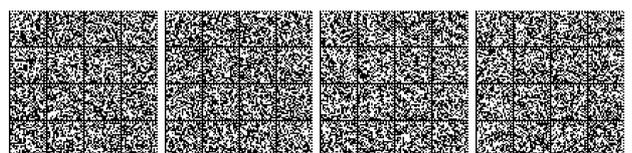
shall be renumbered Article 51 and amended so as to read:

"Article 51

INTERPRETATION

1. *Any question of interpretation or application of the provisions of this Agreement arising between any Member and the Fund or between Members shall be submitted to the Executive Board for decision. Such Member or Members shall be entitled to participate in the deliberations of the Executive Board during the consideration of such question in accordance with rules and regulations to be adopted by the Governing Council.*
2. *In any case where the Executive Board has given a decision under paragraph 1 of this article, any Member may require, within three months from the date of notification of the decision, that the question be referred to the Governing Council, which shall take a decision at its next meeting by a Highly Qualified Majority. The decision of the Governing Council shall be final.*
3. *Where the Governing Council has been unable to reach a decision under paragraph 2 of this article, the question shall be submitted to arbitration in accordance with the procedures laid down in article 52, paragraph 2, if any Member so requests within three months after the final day of consideration of the question by the Governing Council.".*

Article 53, presently reading as follows:

"Article 53

ARBITRATION

1. Any dispute between the Fund and any Member which has withdrawn, or between the Fund and any Member during the termination of the Fund's operations, shall be submitted to arbitration.

2. The arbitral tribunal shall consist of three arbitrators. Each party to the dispute shall appoint one arbitrator. The two arbitrators so appointed shall appoint the third arbitrator, who shall be the Chairman. If within 45 days of receipt of the request for arbitration either party has not appointed an arbitrator, or if within 30 days of the appointment of the two arbitrators the third arbitrator has not been appointed, either party may request the President of the International Court of Justice, or such other authority as may have been prescribed by rules and regulations adopted by the Governing Council, to appoint an arbitrator. If the President of the International Court of Justice has been requested under this paragraph to appoint an arbitrator and if the President is a national of a State party to the dispute or is unable to discharge his duties, the authority to appoint the arbitrator shall devolve on the Vice President of the Court, or, if he is similarly precluded, on the oldest among the members of the Court not so precluded who have been longest on the bench. The procedure of arbitration shall be fixed by the arbitrators but the Chairman shall have full power to settle all questions of procedure in any case of disagreement with respect thereto. A majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision, which shall be final and binding upon the parties.

3. Unless a different procedure for arbitration is provided for in an Association Agreement, any dispute between the Fund and the Associated ICO shall be subject to arbitration in accordance with the procedures provided for in paragraph 2 of this article.",

shall be renumbered Article 52 and amended so as to read:

"Article 52

ARBITRATION

1. *Any dispute between the Fund and any Member which has withdrawn, or between the Fund and any Member during the termination of the Fund's operations, shall be submitted to arbitration.*

2. The arbitral tribunal shall consist of three arbitrators. Each party to the dispute shall appoint one arbitrator. The two arbitrators so appointed shall appoint the third arbitrator, who shall be the Chairman. If within 45 days of receipt of the request for arbitration either party has not appointed an arbitrator, or if within 30 days of the appointment of the two arbitrators the third arbitrator has not been appointed, either party may request the President of the International Court of Justice, or such other authority as may have been prescribed by rules and regulations adopted by the Governing Council, to appoint an arbitrator. If the President of the International Court of Justice has been requested under this paragraph to appoint an arbitrator and if the President is a national of a State party to the dispute or is unable to discharge his duties, the authority to appoint the arbitrator shall devolve on the Vice-President of the Court, or, if he is similarly precluded, on the oldest among the members of the Court not so precluded who have been longest on the bench. The procedure of arbitration shall be fixed by the arbitrators but the Chairman shall have full power to settle all questions of procedure in any case of disagreement with respect thereto. A majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision, which shall be final and binding upon the parties.".

IN CHAPTER XII. FINAL PROVISIONS:

Article 54, presently reading as follows:

"Article 54

SIGNATURE AND RATIFICATION, ACCEPTANCE OR APPROVAL

1. This Agreement shall be open for signature by all States listed in schedule A, and by intergovernmental organizations specified in article 4 (b), at United Nations Headquarters in New York from 1 October 1980 until one year after the date of its entry into force.

2. Any signatory State or signatory intergovernmental organization may become a party to this Agreement by depositing an instrument of ratification, acceptance or approval until 18 months after the date of its entry into force.

shall be deleted in its entirety.

A new Article 54 shall be introduced, reading as follows:

"Article 54

PERIODIC REVIEW OF THE AGREEMENT

The Governing Council shall every ten years, first time in 2024, review this Agreement and in light of any such review take any action the Governing Council may deem appropriate. ".
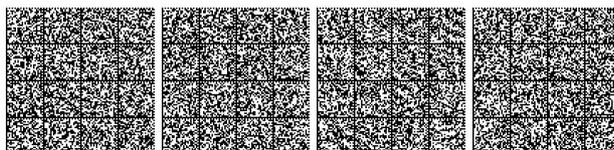
Article 55, presently reading as follows:

"Article 55
DEPOSITARY

The Secretary-General of the United Nations shall be the Depositary of this Agreement.

shall be amended so as to read:

"Article 55
DEPOSITARY

The Secretary-General of the United Nations is the Depositary of this Agreement.".

Article 56, presently reading as follows:

"Article 56
ACCESSION

After the entry into force of this Agreement, any State or intergovernmental organization specified in article 4 may accede to this Agreement upon such terms and conditions as are agreed between the Governing Council and that State or intergovernmental organization. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Depositary.

shall be amended so as to read:

"Article 56
ACCESSION

1. *Any State or intergovernmental organization specified in article 4 may accede to this Agreement upon such terms and conditions as are agreed between the Governing Council and that State or intergovernmental organization. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Depositary.*
2. *For any State or intergovernmental organization that deposits an instrument of accession, this Agreement shall enter into force on the date of such deposit.".*

Article 57, presently reading as follows:

"Article 57
ENTRY INTO FORCE

1. *This Agreement shall enter into force upon receipt by the Depositary of instruments of ratification*

acceptance or approval from at least 90 States, provided that their total subscriptions of Shares of Directly Contributed Capital comprise not less than two thirds of the total subscriptions of Shares of Directly Contributed Capital allocated to all the States specified in schedule A and that not less than 50 per cent of the target for pledges of voluntary contributions to the Second Account specified in article 13, paragraph 2, has been met, and further provided that the foregoing requirements have been fulfilled by 31 March 1982 or by such later date as the States that have deposited such instruments by the end of that period may decide by a two-thirds majority vote of those States. If the foregoing requirements have not been fulfilled by that later date, the States that have deposited such instruments by that later date may decide by a two-thirds majority vote of those States on a subsequent date. The States concerned shall notify the Depositary of any decisions taken under this paragraph.

2. For any State or intergovernmental organization that deposits an instrument of ratification, acceptance or approval after the entry into force of this Agreement, and for any State or intergovernmental organization that deposits an instrument of accession, this Agreement shall enter into force on the date of such deposit.",

shall be renumbered as Article 53 and amended so as to read:

"Article 53

ENTRY INTO FORCE

This Agreement entered into force on 19 June 1989 and was amended by the Governing Council on [.....................].".

Article 58, presently reading as follows:

"Article 58

RESERVATIONS

Reservations may not be made with respect to any of the provisions of this Agreement, except with respect to article 53.",,

shall be renumbered Article 57 and amended so as to read:

"Article 57

RESERVATIONS

Reservations may not be made with respect to any of the provisions of this Agreement, except with respect to article 52.".

A new Article 58 shall be introduced, reading as follows:

"Article 58

LANGUAGES

This Agreement is made in English, French, Russian, Spanish, Chinese and Arabic languages which are equally authentic and have the same force. ".
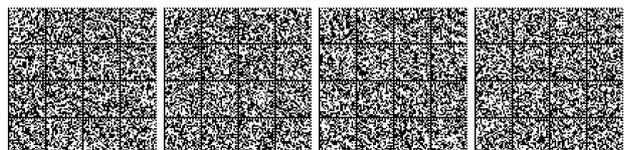
IN THE SCHEDULES :

SCHEDULE A, presently reading as follows:

"SCHEDULE A

Subscription of Shares of Directly Contributed Capital

	Paid-in Shares		*Payable Shares*		*Total*	
State	*Number*	*Value (Units of Account)*	*Number*	*Value (Units of Account)*	*Number*	*Value (Units of Account)*
Afghanistan	*105*	*794,480*	*2*	*15,133*	*107*	*809,612*
Albania	*103*	*779,347*	*1*	*7,566*	*104*	*786,913*
Algeria	*118*	*892,844*	*9*	*68,098*	*127*	*960,942*
Angola	*117*	*885,277*	*8*	*60,532*	*125*	*945,809*
Argentina	*153*	*1,157,670*	*26*	*196,728*	*179*	*1,354,398*
Australia	*425*	*3,215,750*	*157*	*1,187,936*	*582*	*4,403,686*
Austria	*246*	*1,861,352*	*70*	*529,653*	*316*	*2,391,005*
Bahamas	*101*	*764,214*	*1*	*7,566*	*102*	*771,780*
Bahrain	*101*	*764,214*	*1*	*7,566*	*102*	*771,780*
Bangladesh	*129*	*976,075*	*14*	*105,931*	*143*	*1,082,005*
Barbados	*102*	*771,780*	*1*	*7,566*	*103*	*779,347*
Belgium	*349*	*2,640,699*	*121*	*915,543*	*470*	*3,556,242*
Benin	*101*	*764,214*	*1*	*7,566*	*102*	*771,780*
Bhutan	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
Bolivia	*113*	*855,011*	*6*	*45,399*	*119*	*900,410*
Botswana	*101*	*764,214*	*1*	*7,566*	*102*	*771,780*
Brazil	*338*	*2,557,467*	*115*	*870,144*	*453*	*3,427,612*
Bulgaria	*152*	*1,150,104*	*25*	*189,162*	*177*	*1,339,265*
Burma	*104*	*786,913*	*2*	*15,133*	*106*	*802,046*
Burundi	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
Byelorussian Soviet Socialist Republic	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
Canada	*732*	*5,538,657*	*306*	*2,315,340*	*1,038*	*7,853,997*
Cape Verde	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
Central African Republic	*102*	*771,780*	*1*	*7,566*	*103*	*779,347*
Chad	*103*	*779,347*	*1*	*7,566*	*104*	*786,913*
Chile	*173*	*1,309,000*	*35*	*264,827*	*208*	*1,573,826*
China	*1,111*	*8,406,350*	*489*	*3,700,005*	*1,600*	*12,106,354*
Colombia	*151*	*1,142,537*	*25*	*189,162*	*176*	*1,331,699*
Comoros	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
Congo	*103*	*779,347*	*1*	*7,566*	*104*	*786,913*
Costa Rica	*118*	*892,844*	*8*	*60,532*	*126*	*953,375*
Cuba	*184*	*1,392,231*	*41*	*310,225*	*225*	*1,702,456*
Cyprus	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
Czechoslovakia	*292*	*2,209,410*	*93*	*703,682*	*385*	*2,913,092*
Democratic Kampuchea	*101*	*764,214*	*1*	*7,566*	*102*	*771,780*
Democratic People's Republic of Korea	*104*	*786,913*	*2*	*15,133*	*106*	*802,046*
Democratic Yemen	*101*	*764,214*	*1*	*7,566*	*102*	*771,780*
Denmark	*242*	*1,831,086*	*68*	*514,520*	*310*	*2,345,606*
Djibouti	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
Dominica	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
Dominican Republic	*121*	*915,543*	*10*	*75,665*	*131*	*991,208*
Ecuador	*117*	*885,277*	*8*	*60,532*	*125*	*945,809*
Egypt	*147*	*1,112,271*	*22*	*166,462*	*169*	*1,278,734*
El Salvador	*118*	*892,844*	*9*	*68,098*	*127*	*960,942*
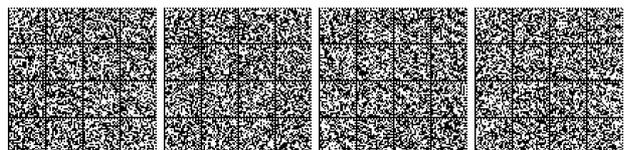
State	*Paid-in Shares*		*Payable Shares*		*Total*	
	Number	*Value (Units of Account)*	*Number*	*Value (Units of Account)*	*Number*	*Value (Units of Account)*
Equatorial Guinea	*101*	*764,214*	*1*	*7,566*	*102*	*771,780*
Ethiopia	*108*	*817,179*	*4*	*30,266*	*112*	*847,445*
Fiji	*105*	*794,480*	*2*	*15,133*	*107*	*809,612*
Finland	*196*	*1,483,028*	*46*	*348,058*	*242*	*1,831,086*
France	*1,385*	*10,479,563*	*621*	*4,698,779*	*2,006*	*15,178,342*
Gabon	*109*	*824,745*	*4*	*30,266*	*113*	*855,011*
Gambia	*102*	*771,780*	*1*	*7,566*	*103*	*779,347*
German Democratic Republic	*351*	*2,655,831*	*121*	*915,543*	*472*	*3,571,375*
German Federal Republic	*1,819*	*13,763,412*	*831*	*6,287,738*	*2,650*	*20,051,149*
Ghana	*129*	*976,075*	*14*	*105,931*	*143*	*1,082,005*
Greece	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
Grenada	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
Guatemala	*120*	*907,977*	*10*	*75,665*	*130*	*983,641*
Guinea	*105*	*794,480*	*2*	*15,133*	*107*	*809,612*
Guinea-Bissau	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
Guyana	*108*	*817,179*	*4*	*30,266*	*112*	*847,445*
Haiti	*103*	*779,347*	*2*	*15,133*	*105*	*794,480*
Holy See	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
Honduras	*110*	*832,312*	*5*	*37,832*	*115*	*870,144*
Hungary	*205*	*1,551,127*	*51*	*385,890*	*256*	*1,937,017*
Iceland	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
India	*197*	*1,490,595*	*47*	*355,624*	*244*	*1,846,219*
Indonesia	*181*	*1,369,531*	*39*	*295,092*	*220*	*1,664,624*
Iran	*126*	*953,357*	*12*	*90,798*	*138*	*1,044,173*
Iraq	*111*	*839,878*	*6*	*45,399*	*117*	*885,277*
Ireland	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
Israel	*118*	*892,844*	*8*	*60,532*	*126*	*953,375*
Italy	*845*	*6,393,668*	*360*	*2,723,930*	*1,205*	*9,117,598*
Ivory Coast	*147*	*1,112,271*	*22*	*166,462*	*169*	*1,278,734*
Jamaica	*113*	*855,011*	*6*	*45,399*	*119*	*900,410*
Japan	*2,303*	*17,425,584*	*1,064*	*8,050,726*	*3,367*	*25,476,309*
Jordan	*104*	*786,913*	*2*	*15,133*	*106*	*802,046*
Kenya	*116*	*877,711*	*7*	*52,965*	*123*	*930,676*
Kuwait	*103*	*779,347*	*1*	*7,566*	*104*	*786,913*
Lao People's Democratic Republic	*101*	*764,214*	*0*	*0*	*101*	*764,214*
Lebanon	*105*	*794,480*	*2*	*15,133*	*107*	*809,612*
Lesotho	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
Liberia	*118*	*892,844*	*8*	*60,532*	*126*	*953,375*
Libyan Arab Jamahiriya	*105*	*794,480*	*3*	*22,699*	*108*	*817,179*
Liechtenstein	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
Luxembourg	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
Madagascar	*106*	*802,046*	*3*	*22,699*	*109*	*824,745*
Malawi	*103*	*779,347*	*1*	*7,566*	*104*	*786,913*
Malaysia	*248*	*1,876,647*	*72*	*544,786*	*320*	*2,421,271*
Maldives	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
Mali	*103*	*779,347*	*1*	*7,566*	*104*	*786,913*
Malta	*101*	*764,214*	*1*	*7,566*	*102*	*771,780*
Mauretania	*108*	*817,179*	*4*	*30,266*	*112*	*847,445*
Mauritius	*109*	*824,745*	*5*	*37,832*	*114*	*862,578*
Mexico	*144*	*1,089,572*	*21*	*158,896*	*165*	*1,248,468*

State	Paid-in Shares Number	Paid-in Shares Value (Units of Account)	Payable Shares Number	Payable Shares Value (Units of Account)	Total Number	Total Value (Units of Account)
Monaco	100	756,647	0	0	100	756,647
Mongolia	103	779,347	1	7,566	104	786,913
Morocco	137	1,036,607	18	136,196	155	1,172,803
Mozambique	106	802,046	3	22,699	109	824,745
Nauru	100	756,647	0	0	100	756,647
Nepal	101	764,214	0	0	101	764,214
Netherlands	430	3,253,583	159	1,203,069	589	4,456,652
New Zealand	100	756,647	0	0	100	756,647
Nicaragua	114	862,578	6	45,399	120	907,977
Niger	101	764,214	1	7,566	102	771,780
Nigeria	134	1,013,907	16	121,064	150	1,134,971
Norway	202	1,528,427	49	370,757	251	1,899,184
Oman	100	756,647	0	0	100	756,647
Pakistan	122	923,110	11	83,231	133	1,006,341
Panama	105	794,480	3	22,699	108	817,179
Papua New Guinea	116	877,711	8	60,532	124	938,242
Paraguay	105	794,480	2	15,133	107	809,612
Peru	136	1,029,040	17	128,630	153	1,157,670
Philippines	183	1,384,664	40	302,659	223	1,687,323
Poland	362	2,739,063	126	953,375	488	3,692,438
Portugal	100	756,647	0	0	100	756,647
Qatar	100	756,647	0	0	100	756,647
Republic of Korea	151	1,142,537	25	189,162	176	1,331,699
Romania	142	1,074,439	20	151,329	162	1,225,786
Rwanda	103	779,347	1	7,566	104	786,913
Saint Lucia	100	756,647	0	0	100	756,647
Saint Vincent and the Grenadines	100	756,647	0	0	100	756,647
Samoa	100	756,647	0	0	100	756,647
San Marino	100	756,647	0	0	100	756,647
Sao Tome and Principe	101	764,214	0	0	101	764,214
Saudi Arabia	105	794,480	2	15,133	107	809,612
Senegal	113	855,011	7	52,965	120	907,977
Seychelles	100	756,647	0	0	100	756,647
Sierra Leone	103	779,347	1	7,566	104	786,913
Singapore	134	1,013,907	17	128,630	151	1,142,537
Solomon Islands	101	764,214	0	0	101	764,214
Somalia	101	764,214	1	7,566	102	771,780
South Africa	309	2,338,040	101	764,214	410	3,102,253
Spain	447	3,382,213	167	1,263,601	614	4,645,813
Sri Lanka	124	938,242	12	90,798	136	1,029,040
Sudan	124	938,242	12	90,798	136	1,029,040
Suriname	104	786,913	2	15,133	106	802,046
Swaziland	104	786,913	2	15,133	106	802,046
Sweden	363	2,746,629	127	960,942	490	3,707,571
Switzerland	326	2,466,670	109	824,745	435	3,291,415
Syrian Arab Republic	113	855,011	7	52,965	120	907,977
Thailand	137	1,036,607	18	136,196	155	1,172,803
Togo	105	794,480	3	22,699	108	817,179
Tonga	100	756,647	0	0	100	756,647
Trinidad and Tobago	103	779,347	2	15,133	105	794,480
Tunisia	113	855,011	6	45,399	119	900,410
Turkey	100	756,647	0	0	100	756,647
Uganda	118	892,844	9	68,098	127	960,942

	Paid-in Shares		*Payable Shares*		*Total*	
State	*Number*	*Value (Units of Account)*	*Number*	*Value (Units of Account)*	*Number*	*Value (Units of Account)*
Ukrainian Soviet Socialist Republic	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647*
Union of Soviet Socialist Republics	*1,865*	*14,111,469*	*853*	*6,454,200*	*2,718*	*20,565,669*
United Arab Emirates	*101*	*764,214*	*1*	*7,566*	*102*	*771,780*
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	*1,051*	*7,952,361*	*459*	*3,473,010*	*1,510*	*11,425,372*
United Republic of Cameroon	*116*	*877,711*	*8*	*60,532*	*124*	*938,242*
United Republic of Tanzania	*113*	*855,011*	*6*	*45,399*	*119*	*900,410*
United States of America	*5,012*	*37,923,155*	*2,373*	*17,955,237*	*7,385*	*55,878,392*
Upper Volta	*101*	*764,214*	*1*	*7,566*	*102*	*771,780*
Uruguay	*107*	*809,612*	*4*	*30,266*	*111*	*839,878*
Venezuela	*120*	*907,977*	*10*	*75,665*	*130*	*983,641*
Viet Nam	*108*	*817,179*	*4*	*30,266*	*112*	*847,445*
Yemen	*101*	*764,214*	*1*	*7,566*	*102*	*771,780*
Yugoslavia	*151*	*1,142,537*	*24*	*181,595*	*175*	*1,324,133*
Zaire	*147*	*1,112,271*	*22*	*166,462*	*169*	*1,278,734*
Zambia	*157*	*1,187,936*	*27*	*204,295*	*184*	*1,392,231*
Zimbabwe	*100*	*756,647*	*0*	*0*	*100*	*756,647»,*

shall be amended so as to read:

"SCHEDULE A

Subscriptions of Shares of Capital

	Shares	
State	*Number*	*Value (Units of Account)*
Afghanistan	*105*	*794,480*
Albania	*103*	*779,347*
Algeria	*118*	*892,844*
Angola	*117*	*885,277*
Argentina	*153*	*1,157,670*
Australia	*425*	*3,215,750*
Austria	*246*	*1,861,352*
Bahamas	*101*	*764,214*
Bahrain	*101*	*764,214*
Bangladesh	*129*	*976,075*
Barbados	*102*	*771,780*
Belarus	*100*	*756,647*
Belgium	*349*	*2,640,699*
Benin	*101*	*764,214*
Bhutan	*100*	*756,647*
Bolivia	*113*	*855,011*
Botswana	*101*	*764,214*
Brazil	*338*	*2,557,467*
Bulgaria	*152*	*1,150,104*
Burkina Faso	*101*	*764,214*
Burma	*104*	*786,913*
Burundi	*100*	*756,647*
Canada	*732*	*5,538,657*
Cape Verde	*100*	*756,647*
Central African Republic	*102*	*771,780*
Chad	*103*	*779,347*
Chile	*173*	*1,309,000*
China	*1,111*	*8,406,350*
Colombia	*151*	*1,142,537*
Comoros	*100*	*756,647*
Congo	*103*	*779,347*
Costa Rica	*118*	*892,844*
Cuba	*184*	*1,392,231*
Cyprus	*100*	*756,647*
Democratic Kampuchea	*101*	*764,214*
Democratic People's Republic of Korea	*104*	*786,913*
Denmark	*242*	*1,831,086*
Djibouti	*100*	*756,647*
Dominica	*100*	*756,647*
Dominican Republic	*121*	*915,543*
Ecuador	*117*	*885,277*
Egypt	*147*	*1,112,271*
El Salvador	*118*	*892,844*

SCHEDULE A (continued)

Subscriptions of Shares of Capital

	Shares	
State	Number	Value (Units of Account)
Equatorial Guinea	101	764,214
Ethiopia	108	817,179
Fiji	105	794,480
Finland	196	1,483,028
France	1,385	10,479,563
Gabon	109	824,745
Gambia	102	771,780
Germany	1,819	13,763,412
Ghana	129	976,075
Greece	100	756,647
Grenada	100	756,647
Guatemala	120	907,977
Guinea	105	794,480
Guinea-Bissau	100	756,647
Guyana	108	817,179
Haiti	103	779,347
Holy See	100	756,647
Honduras	110	832,312
Hungary	205	1,551,127
Iceland	100	756,647
India	197	1,490,595
Indonesia	181	1,369,531
Iran	126	953,357
Iraq	111	839,878
Ireland	100	756,647
Israel	118	892,844
Italy	845	6,393,668
Ivory Coast	147	1,112,271
Jamaica	113	855,011
Japan	2,303	17,425,584
Jordan	104	786,913
Kenya	116	877,711
Kuwait	103	779,347
Lao People's Democratic Republic	101	764,214
Lebanon	105	794,480
Lesotho	100	756,647
Liberia	118	892,844
Libyan Arab Jamahiriya	105	794,480
Liechtenstein	100	756,647
Luxembourg	100	756,647
Madagascar	106	802,046
Malawi	103	779,347
Malaysia	248	1,876,647
Maldives	100	756,647

SCHEDULE A (continued)

Subscriptions of Shares of Capital

State	Shares	
	Number	Value (Units of Account)
Mali	103	779,347
Malta	101	764,214
Mauretania	108	817,179
Mauritius	109	824,745
Mexico	144	1,089,572
Monaco	100	756,647
Mongolia	103	779,347
Morocco	137	1,036,607
Mozambique	106	802,046
Myanmar	104	786,913
Nauru	100	756,647
Nepal	101	764,214
Netherlands	430	3,253,583
New Zealand	100	756,647
Nicaragua	114	862,578
Niger	101	764,214
Nigeria	134	1,013,907
Norway	202	1,528,427
Oman	100	756,647
Pakistan	122	923,110
Panama	105	794,480
Papua New Guinea	116	877,711
Paraguay	105	794,480
Peru	136	1,029,040
Philippines	183	1,384,664
Poland	362	2,739,063
Portugal	100	756,647
Qatar	100	756,647
Republic of Korea	151	1,142,537
Romania	142	1,074,439
Russian Federation	1,865	14,111,469
Rwanda	103	779,347
Saint Lucia	100	756,647
Saint Vincent and the Grenadines	100	756,647
Samoa	100	756,647
San Marino	100	756,647
Sao Tome and Principe	101	764,214
Saudi Arabia	105	794,480
Senegal	113	855,011
Seychelles	100	756,647
Sierra Leone	103	779,347
Singapore	134	1,013,907
Solomon Islands	101	764,214
Somalia	101	764,214
South Africa	309	2,338,040

SCHEDULE A (continued)

Subscriptions of Shares of Capital

	Shares	
State	Number	Value (Units of Account)
Spain	447	3,382,213
Sri Lanka	124	938,242
Sudan	124	938,242
Suriname	104	786,913
Swaziland	104	786,913
Sweden	363	2,746,629
Switzerland	326	2,466,670
Syrian Arab Republic	113	855,011
Thailand	137	1,036,607
Togo	105	794,480
Tonga	100	756,647
Trinidad and Tobago	103	779,347
Tunisia	113	855,011
Turkey	100	756,647
Uganda	118	892,844
Ukraine	100	756,647
United Arab Emirates	101	764,214
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	1,051	7,952,361
United Republic of Cameroon	116	877,711
United Republic of Tanzania	113	855,011
United States of America	5,012	37,923,155
Uruguay	107	809,612
Venezuela	120	907,977
Viet Nam	108	817,179
Yemen	202	1,528,428
Zaire	147	1,112,271
Zambia	157	1,187,936
Zimbabwe	100	756,647».

SCHEDULE B, presently reading as follows:

“SCHEDULE B
Special arrangements for the least developed countries pursuant to article 11, paragraph 6

1. Members in the category of least developed countries as defined by the United Nations shall pay the Paid-in Shares referred to in article 10, paragraph 1 (b), in the following manner:

(a) A payment of 30 per cent shall be made in three equal instalments over a period of three years;

(b) A subsequent payment of 30 per cent shall be made in instalments as and when decided by the Executive Board;

(c) After payment of (a) and (b) above, the remaining 40 per cent shall be evidenced by members by the deposit of irrevocable, non-negotiable non-interest-bearing promissory notes, and shall be paid as and when decided by the Executive Board.

2. Notwithstanding the provisions of article 31, a least developed country shall not be suspended from its membership for its failure to fulfil the financial obligations referred to in paragraph 1 of this schedule without being given the full opportunity to represent its case, within a reasonable period of time, and satisfy the Governing Council of its inability to fulfil such obligations.",

shall be amended so as to read:

"SCHEDULE B

Special arrangements for the least developed countries, pursuant to article 10, paragraph 5

1. Members in the category of least developed countries as defined by the United Nations shall pay the Shares referred to in article 9, paragraph 1 (b), in the following manner:

(a) A payment of 30 per cent shall be made in three equal instalments over a period of three years;

(b) A subsequent payment of 30 per cent shall be made in instalments as and when decided by the Executive Board;

(c) After payment of (a) and (b) above, the remaining 40 per cent shall be evidenced by members by the deposit of irrevocable, non-negotiable non-interest-bearing promissory notes, and shall be paid as and when decided by the Executive Board.

2. Notwithstanding the provisions of article 31, a least developed country shall not be suspended from its membership for its failure to fulfil the financial obligations referred to in paragraph 1 of this schedule without being given the full opportunity to represent its case, within a reasonable period of time, and satisfy the Governing Council of its inability to fulfil such obligations.".

SCHEDULE C, presently reading as follows:

"SCHEDULE C
Eligibility criteria for ICBs

1. An ICB shall be established on an intergovernmental basis, with membership open to all States Members of the United Nations or of any of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency.

2. It shall be concerned on a continuing basis with the trade, production and consumption aspects of the commodity in question.

3. Its membership shall comprise producers and consumers which shall represent an adequate share of exports and of imports of the commodity concerned.

4. It shall have an effective decision-making process that reflects the interests of its participants.

5. It shall be in a position to adopt a suitable method for ensuring the proper discharge of any technical or other responsibilities arising from its association with the activities of the Second Account.",

shall be amended so as to read:

"SCHEDULE C

Eligibility criteria for ICBs

1. An ICB shall be established on an intergovernmental basis, with membership open to all States Members of the United Nations or of any of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency.

2. It shall be concerned on a continuing basis with the trade, production and consumption aspects of the commodity in question.

3. Its membership shall comprise producers and consumers which shall represent an adequate share of exports and of imports of the commodity concerned.

4. It shall have an effective decision-making process that reflects the interests of its participants.

5. It shall be in a position to adopt a suitable method for ensuring the proper discharge of any technical or other responsibilities arising from its association with the activities of the Operations Account.".

SCHEDULE D, presently reading as follows:

"SCHEDULE D

Allocation of votes

1. Each Member State referred to in article 5 (a) shall hold:

(a) 150 basic votes;

(b) The number of votes allocated to it in respect of Shares of Directly Contributed Capital which it has subscribed, as set out in the annex to this schedule;

(c) One vote for each 37,832 Units of Account of Guarantee Capital provided by it;

(d) Any votes allocated to it in accordance with paragraph 3 of this schedule.

2. Each Member State referred to in article 5 (b) shall hold:

(a) 150 basic votes;

(b) A number of votes in respect of Shares of Directly Contributed Capital which it has subscribed, to be determined by the Governing Council by a Qualified Majority on a basis consistent with the allocation of votes provided for in the annex to this schedule;

(c) One vote for each 37,832 Units of Account of Guarantee Capital provided by it;

(d) Any votes allocated to it in accordance with paragraph 3 of this schedule.

3. In the event of unsubscribed or additional Shares of Directly Contributed Capital being made available for subscription in accordance with article 9, paragraph 4 (b) and (c), and article 12, paragraph 3, two additional votes shall be allocated to each Member State for each additional Share of Directly Contributed Capital which it subscribes

4. The Governing Council shall keep the voting structure under constant review and, if the actual voting structure is significantly different from that provided for in the annex to this schedule, shall make any necessary adjustments in accordance with the fundamental principles governing the distribution of votes reflected in this schedule. In making such adjustments, the Governing Council shall take into consideration:

(a) The membership;

(b) The number of Shares of Directly Contributed Capital;

(c) The amount of Guarantee Capital.

5. Adjustments in the distribution of votes pursuant to paragraph 4 of this schedule shall be made in accordance with rules and regulations to be adopted for this purpose by the Governing Council at its first annual meeting by a Highly Qualified Majority.",
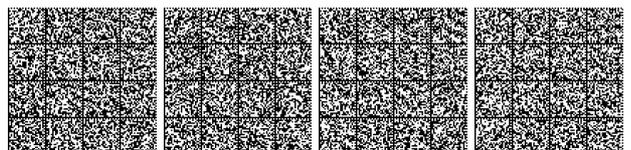
shall be amended so as to read:

"SCHEDULE D

Allocation of votes

1. Each Member State referred to in article 5 (a) shall hold:

(a) 150 basic votes;

(b) The number of votes allocated to it in respect of Shares of Capital which it has subscribed, as set out in the annex to this schedule;

(c) Any votes allocated to it in accordance with paragraph 3 of this schedule.

2. Each Member State referred to in article 5 (b) shall hold:

(a) 150 basic votes;

(b) A number of votes in respect of Shares of Capital which it has subscribed, to be determined by the Governing Council by a Qualified Majority on a basis consistent with the allocation of votes provided for in the annex to this schedule;

(c) Any votes allocated to it in accordance with paragraph 3 of this schedule.

3. In the event of unsubscribed or additional Shares of Capital being made available for subscription in accordance with article 8, paragraph 3 (b) and article 11, paragraph 2, two additional votes shall be allocated to each Member State for each additional Share of Capital which it subscribes

4. The Governing Council shall keep the voting structure under constant review and, if the actual voting structure is significantly different from that provided for in the annex to this schedule, shall make any necessary adjustments in accordance with the fundamental principles governing the distribution of votes reflected in this schedule. In making such adjustments, the Governing Council shall take into consideration:

(a) The membership;

(b) The number of Shares of Capital.".

Annex to SCHEDULE D, presently reading as follows:

"Annex to Schedule D
Allocation of Votes

State	*Basic votes*	*Additional votes*	*Total*
Afghanistan	*150*	*207*	*357*
Albania	*150*	*157*	*307*
Algeria	*150*	*245*	*395*
Angola	*150*	*241*	*391*
Argentina	*150*	*346*	*496*
Australia	*150*	*925*	*1,075*
Austria	*150*	*502*	*652*
Bahamas	*150*	*197*	*347*
Bahrain	*150*	*197*	*347*
Bangladesh	*150*	*276*	*426*
Barbados	*150*	*199*	*349*
Belgium	*150*	*747*	*897*
Benin	*150*	*197*	*347*
Bhutan	*150*	*193*	*343*
Bolivia	*150*	*230*	*380*
Botswana	*150*	*197*	*347*
Brazil	*150*	*874*	*1,024*
Bulgaria	*150*	*267*	*417*
Burma	*150*	*205*	*355*
Burundi	*150*	*193*	*343*
Byelorussian Soviet Socialist Republic	*150*	*151*	*301*
Canada	*150*	*1,650*	*1,800*
Cape Verde	*150*	*193*	*343*
Central African Republic	*150*	*199*	*349*
Chad	*150*	*201*	*351*
Chile	*150*	*402*	*552*
China	*150*	*2,850*	*3,000*
Colombia	*150*	*340*	*490*
Comoros	*150*	*193*	*343*
Congo	*150*	*201*	*351*
Costa Rica	*150*	*243*	*393*
Cuba	*150*	*434*	*584*
Cyprus	*150*	*193*	*343*
Czechoslovakia	*150*	*582*	*732*
Democratic Kampuchea	*150*	*197*	*347*
Democratic People's Republic of Korea	*150*	*205*	*355*
Democratic Yemen	*150*	*197*	*347*
Denmark	*150*	*493*	*643*
Djibouti	*150*	*193*	*343*
Dominica	*150*	*193*	*343*
Dominican Republic	*150*	*253*	*403*
Ecuador	*150*	*241*	*391*
Egypt	*150*	*326*	*476*
El Salvador	*150*	*245*	*395*
Equatorial Guinea	*150*	*197*	*347*
Ethiopia	*150*	*216*	*366*
Fiji	*150*	*207*	*357*
Finland	*150*	*385*	*535*
France	*150*	*3,188*	*3,338*
Gabon	*150*	*218*	*368*
Gambia	*150*	*199*	*349*
German Democratic Republic	*150*	*713*	*863*
German Federal Republic	*150*	*4,212*	*4,362*
Ghana	*150*	*276*	*426*
Greece	*150*	*159*	*309*
Grenada	*150*	*193*	*343*
Guatemala	*150*	*251*	*401*
Guinea	*150*	*207*	*357*
Guinea-Bissau	*150*	*193*	*343*
Guyana	*150*	*216*	*366*
Haiti	*150*	*203*	*353*
Holy See	*150*	*159*	*309*
Honduras	*150*	*222*	*372*
Hungary	*150*	*387*	*537*
Iceland	*150*	*159*	*309*
India	*150*	*471*	*621*
Indonesia	*150*	*425*	*575*
Iran	*150*	*266*	*416*
Iraq	*150*	*226*	*376*
Ireland	*150*	*159*	*309*
Israel	*150*	*243*	*393*
Italy	*150*	*1,915*	*2,065*
Ivory Coast	*150*	*326*	*476*
Jamaica	*150*	*230*	*380*
Japan	*150*	*5,352*	*5,502*
Jordan	*150*	*205*	*355*
Kenya	*150*	*237*	*387*
Kuwait	*150*	*201*	*351*
Lao People's Democratic Republic	*150*	*195*	*345*
Lebanon	*150*	*207*	*357*
Lesotho	*150*	*193*	*343*
Liberia	*150*	*243*	*393*
Libyan Arab Jamahiriya	*150*	*208*	*358*
Liechtenstein	*150*	*159*	*309*
Luxembourg	*150*	*159*	*309*
Madagascar	*150*	*210*	*360*
Malawi	*150*	*201*	*351*
Malaysia	*150*	*618*	*768*
Maldives	*150*	*193*	*343*

State	Basic votes	Additional votes	Total
Mali	150	201	351
Malta	150	197	347
Mauretania	150	216	366
Mauritius	150	220	370
Mexico	150	319	469
Monaco	150	159	309
Mongolia	150	157	307
Morocco	150	299	449
Mozambique	150	210	360
Nauru	150	193	343
Nepal	150	195	345
Netherlands	150	936	1,086
New Zealand	150	159	309
Nicaragua	150	232	382
Niger	150	197	347
Nigeria	150	290	440
Norway	150	399	549
Oman	150	193	343
Pakistan	150	257	407
Panama	150	208	358
Papua New Guinea	150	239	389
Paraguay	150	207	357
Peru	150	295	445
Philippines	150	430	580
Poland	150	737	887
Portugal	150	159	309
Qatar	150	193	343
Republic of Korea	150	340	490
Romania	150	313	463
Rwanda	150	201	351
Saint Lucia	150	193	343
Saint Vincent and the Grenadines	150	193	343
Samoa	150	193	343
San Marino	150	159	309
Sao Tome and Principe	150	195	345
Saudi Arabia	150	207	357
Senegal	150	232	382
Seychelles	150	193	343
Sierra Leone	150	201	351
Singapore	150	291	441
Solomon Islands	150	195	345
Somalia	150	197	347
South Africa	150	652	802
Spain	150	976	1,126
Sri Lanka	150	263	413
Sudan	150	263	413
Suriname	150	205	355
Swaziland	150	205	355
Sweden	150	779	929
Switzerland	150	691	841
Syrian Arab Republic	150	232	382
Thailand	150	299	449
Togo	150	208	358
Tonga	150	193	343
Trinidad and Tobago	150	203	353
Tunisia	150	230	380
Turkey	150	159	309
Uganda	150	245	395
Ukrainian Soviet Socialist Republic	150	151	301
Union of Soviet Socialist Republics	150	4,107	4,257
United Arab Emirates	150	197	347
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	150	2,400	2,550
United Republic of Cameroon	150	239	389
United Republic of Tanzania	150	230	380
United States of America	150	11,738	11,888
Upper Volta	150	197	347
Uruguay	150	214	364
Venezuela	150	251	401
Viet Nam	150	216	366
Yemen	150	197	347
Yugoslavia	150	338	488
Zaire	150	326	476
Zambia	150	355	505
Zimbabwe	150	193	343
Overall Total	24,450	79,924	104,374 »,

shall be amended so as to read:

"Annex to Schedule D

Allocation of Votes

State	*Basic votes*	*Additional votes*	*Total*
Afghanistan	*150*	*207*	*357*
Albania	*150*	*157*	*307*
Algeria	*150*	*245*	*395*
Angola	*150*	*241*	*391*
Argentina	*150*	*346*	*496*
Australia	*150*	*925*	*1,075*
Austria	*150*	*502*	*652*
Bahamas	*150*	*197*	*347*
Bahrain	*150*	*197*	*347*
Bangladesh	*150*	*276*	*426*
Barbados	*150*	*199*	*349*
Belarus	*150*	*151*	*301*
Belgium	*150*	*747*	*897*
Benin	*150*	*197*	*347*
Bhutan	*150*	*193*	*343*
Bolivia	*150*	*230*	*380*
Botswana	*150*	*197*	*347*
Brazil	*150*	*874*	*1,024*
Bulgaria	*150*	*267*	*417*
Burkina Faso	*150*	*197*	*347*
Burundi	*150*	*193*	*343*
Canada	*150*	*1,650*	*1,800*
Cape Verde	*150*	*193*	*343*
Central African Republic	*150*	*199*	*349*
Chad	*150*	*201*	*351*
Chile	*150*	*402*	*552*
China	*150*	*2,850*	*3,000*
Colombia	*150*	*340*	*490*
Comoros	*150*	*193*	*343*
Congo	*150*	*201*	*351*
Costa Rica	*150*	*243*	*393*
Cuba	*150*	*434*	*584*
Cyprus	*150*	*193*	*343*
Democratic Kampuchea	*150*	*197*	*347*
Democratic People's Republic of Korea	*150*	*205*	*355*
Denmark	*150*	*493*	*643*
Djibouti	*150*	*193*	*343*
Dominica	*150*	*193*	*343*
Dominican Republic	*150*	*253*	*403*
Ecuador	*150*	*241*	*391*
Egypt	*150*	*326*	*476*
El Salvador	*150*	*245*	*395*
Equatorial Guinea	*150*	*197*	*347*
Ethiopia	*150*	*216*	*366*
Fiji	*150*	*207*	*357*
Finland	*150*	*385*	*535*
France	*150*	*3,188*	*3,338*
Gabon	*150*	*218*	*368*
Gambia	*150*	*199*	*349*
Germany	*150*	*4,212*	*4,362*
Ghana	*150*	*276*	*426*
Greece	*150*	*159*	*309*
Grenada	*150*	*193*	*343*
Guatemala	*150*	*251*	*401*
Guinea	*150*	*207*	*357*
Guinea-Bissau	*150*	*193*	*343*
Guyana	*150*	*216*	*366*
Haiti	*150*	*203*	*353*
Holy See	*150*	*159*	*309*
Honduras	*150*	*222*	*372*
Hungary	*150*	*387*	*537*
Iceland	*150*	*159*	*309*
India	*150*	*471*	*621*
Indonesia	*150*	*425*	*575*
Iran	*150*	*266*	*416*
Iraq	*150*	*226*	*376*
Ireland	*150*	*159*	*309*
Israel	*150*	*243*	*393*
Italy	*150*	*1,915*	*2,065*
Ivory Coast	*150*	*326*	*476*
Jamaica	*150*	*230*	*380*
Japan	*150*	*5,352*	*5,502*
Jordan	*150*	*205*	*355*
Kenya	*150*	*237*	*387*
Kuwait	*150*	*201*	*351*
Lao People's Democratic Republic	*150*	*195*	*345*
Lebanon	*150*	*207*	*357*
Lesotho	*150*	*193*	*343*
Liberia	*150*	*243*	*393*
Libyan Arab Jamahiriya	*150*	*208*	*358*
Liechtenstein	*150*	*159*	*309*
Luxembourg	*150*	*159*	*309*
Madagascar	*150*	*210*	*360*
Malawi	*150*	*201*	*351*
Malaysia	*150*	*618*	*768*
Maldives	*150*	*193*	*343*

State	Basic votes	Additional votes	Total
Mali	150	201	351
Malta	150	197	347
Mauretania	150	216	366
Mauritius	150	220	370
Mexico	150	319	469
Monaco	150	159	309
Mongolia	150	157	307
Morocco	150	299	449
Mozambique	150	210	360
Myanmar	150	205	355
Nauru	150	193	343
Nepal	150	195	345
Netherlands	150	936	1,086
New Zealand	150	159	309
Nicaragua	150	232	382
Niger	150	197	347
Nigeria	150	290	440
Norway	150	399	549
Oman	150	193	343
Pakistan	150	257	407
Panama	150	208	358
Papua New Guinea	150	239	389
Paraguay	150	207	357
Peru	150	295	445
Philippines	150	430	580
Poland	150	737	887
Portugal	150	159	309
Qatar	150	193	343
Republic of Korea	150	340	490
Romania	150	313	463
Russian Federation	150	4,107	4,257
Rwanda	150	201	351
Saint Lucia	150	193	343
Saint Vincent and the Grenadines	150	193	343
Samoa	150	193	343
San Marino	150	159	309
Sao Tome and Principe	150	195	345
Saudi Arabia	150	207	357
Senegal	150	232	382
Seychelles	150	193	343
Sierra Leone	150	201	351
Singapore	150	291	441
Solomon Islands	150	195	345
Somalia	150	197	347
South Africa	150	652	802
Spain	150	976	1,126
Sri Lanka	150	263	413
Sudan	150	263	413
Suriname	150	205	355
Swaziland	150	205	355
Sweden	150	779	929
Switzerland	150	691	841
Syrian Arab Republic	150	232	382
Thailand	150	299	449
Togo	150	208	358
Tonga	150	193	343
Trinidad and Tobago	150	203	353
Tunisia	150	230	380
Turkey	150	159	309
Uganda	150	245	395
Ukraine	150	151	301
United Arab Emirates	150	197	347
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	150	2,400	2,550
United Republic of Cameroon	150	239	389
United Republic of Tanzania	150	230	380
United States of America	150	11,738	11,888
Uruguay	150	214	364
Venezuela	150	251	401
Viet Nam	150	216	366
Yemen	150	394	544
Zaire	150	326	476
Zambia	150	355	505
Zimbabwe	150	193	343
Overall Total	(24,450)*	(79,924)*	(104,374)* ».

* Numbers to be determined by the Governing Council at GC/26

SCHEDULE E, presently reading as follows:

"SCHEDULE E

Election of Executive Directors

1. The Executive Directors and their alternates shall be elected by ballot of the Governors.

2. Balloting shall be for candidatures. Each candidature shall comprise a person nominated by a Member for Executive Director and a person nominated by the same Member or another Member for alternate. The two persons forming each candidature need not be of the same nationality.

3. Each Governor shall cast for one candidature all of the votes to which the Member which appointed that Governor is entitled under schedule D.

4. The 28 candidatures receiving the greatest number of votes shall be elected, provided that no candidature has received less than 2.5 per cent of the total voting power.

5. If 28 candidatures are not elected on the first ballot, a second ballot shall be held in which shall vote only:
(a) Those Governors who voted in the first ballot for a candidature not elected
(b) Those Governors whose votes for an elected candidature are deemed under paragraph 6 of this schedule to have raised the votes cast for that candidature above 3.5 per cent of the total voting power.

6. In determining whether the votes cast by a Governor are to be deemed to have raised the total of any candidature above 3.5 per cent of the total voting power, the percentage shall be deemed to exclude, first, the votes of the Governor casting the smallest number of votes for that candidature, then the votes of the Governor casting the second smallest number of votes, and so on until 3.5 per cent, or a figure below 3.5 per cent but above 2.5 per cent, is reached; except that any Governor whose votes must be counted in order to raise the total of any candidature above 2.5 per cent shall be considered as casting all of his votes for that candidature, even if the total votes for that candidature thereby exceed 3.5 per cent.

7. If, on any ballot, two or more Governors holding an equal number of votes have voted for the same candidature and the votes of one or more, but not all, of such Governors could be deemed to have raised the total votes above 3.5 per cent of the total voting power, whoever among them shall be entitled to vote on the next ballot, if a next ballot is required, shall be determined by lot.

8. For determining whether a candidature is elected at the second ballot, and who are the Governors whose votes shall be deemed to have elected that candidature the minimum and maximum percentages specified in paragraphs 4 and 5 (b) of this schedule and the procedures described in paragraph 6 and 7 of this schedule shall apply.

9. If, after the second ballot, 28 candidatures have not been elected, further ballots shall be held on the same principles until 27 candidatures have been elected. After this, the twenty eighth candidature shall be elected by a simple majority of the remaining votes.

10. In the event that a Governor votes for an unsuccessful candidature in the last ballot held, that Governor may designate a successful candidature, if the latter agrees, to represent in the Executive Board the Member which appointed that Governor. In this case, the ceiling of 3.5 per cent specified in paragraph 5 (b) of this schedule shall not apply to the candidature so designated.

11. When a State accedes to this Agreement in the interval between elections of the Executive Directors, it may designate any of the Executive Directors, if the latter agrees, to represent it in the Executive Board. In this case, the ceiling of 3.5 per cent specified in paragraph 5 (b) of this schedule shall not apply.",

shall be amended so as to read:

"SCHEDULE E

Election of Executive Directors

1. For the purpose of this schedule:

"Candidature" means any two persons nominated by a Constituency; one for a post as Executive Director and one for his or her alternate.

"Constituency" means, as the context may require:

(a) any singular Member holding a number of Votes equal to or exceeding a given number to be determined by the Governing Council at any time; and/or

(b) any group of Members holding among them a number of Votes which falls between the number determined by the Governing Council under subparagraph (a), and a lower number to be determined by the Governing Council at any time.

"Votes" means votes as allocated to the respective Members pursuant to schedule D.

2. The Executive Directors and their alternates shall be elected by the Governing Council by endorsement of Candidatures submitted by the respective Constituencies. The two persons forming each Candidature need not be of the same nationality.

3. At each meeting of the Governing Council where elections for Executive Directors are to be held, each Constituency shall present one Candidature. In the case that the Governing Council should not endorse a Candidature, the Constituency concerned shall be entitled to submit up to three further Candidatures at the relevant meeting of the Governing Council.

4. Always subject to the provisions of paragraph 1 of this schedule, any group of Members may at their discretion establish a Constituency. The terms for co-operation, decision-making and nomination of candidatures within each Consistency shall be determined by the Members concerned at their discretion.

5. The Governing Council may at any time with a Highly Qualified Majority amend all or any of the numbers of Votes referred to in paragraph 1 of this schedule.".

SCHEDULE F, presently reading as follows:

"SCHEDULE F
Unit of Account

The value of one Unit of Account shall be the sum of the values of the following currency units converted into any one of those currencies:

United States dollar	*0.40*
Deutsche mark	*0.32*
Japanese yen	*21*
French franc	*0.42*
Pound sterling	*0.050*
Italian lira	*52*
Netherlands guilder	*0.14*
Canadian dollar	*0.070*
Belgian franc	*1.6*
Saudi Arabian riyal	*0.13*
Swedish krona	*0.11*
Iranian rial	*1.7*
Australian dollar	*0.017*
Spanish peseta	*1.5*
Norwegian crown	*0.10*
Austrian schilling	*0.28*

Any change in the list of the currencies that determine the value of the Unit of Account, and in the amounts of these currencies, shall be made in accordance with rules and regulations adopted by the Governing Council by a Qualified Majority in conformity with the practice of a competent international monetary organization.",

shall be amended so as to read:

"SCHEDULE F

Unit of Account

1. *The value of one Unit of Account shall be the sum of the values of the following currency units converted into any one of those currencies:*

Euro	*0.423*
United States dollar	*0.66*
Japanese yen	*12.1*
Pound sterling	*0.1110*

2. *Any change in the list of the currencies that determine the value of the Unit of Account, and in the amounts of these currencies, shall be made in accordance with rules and regulations adopted by the Governing Council by a Qualified Majority in conformity with the practice of a competent international monetary organization.".*

ANNEX

COMPLETE TEXT OF THE AGREEMENT ESTABLISHING THE COMMON FUND FOR COMMODITIES AS AMENDED BY THIS DECISION

AGREEMENT ESTABLISHING THE COMMON FUND FOR COMMODITIES

PREAMBLE

The Parties,

Determined to promote economic co-operation and understanding among all States, particularly between developed and developing countries, based on the principles of equity and sovereign equality and thereby to contribute to the establishment of a New International Economic Order,

Recognizing the need for improved forms of international co-operation in the field of commodities as an essential condition for the establishment of a New International Economic Order, aimed at promoting economic and social development, particularly of developing countries,

Desirous of promoting global action to improve market structures in international trade in commodities of interest to developing countries,

Recalling resolution 93(IV) on the Integrated Programme for Commodities adopted at the fourth session of the United Nations Conference on Trade and Development (hereinafter referred to as UNCTAD),

Have agreed to establish hereby the Common Fund for Commodities, which shall operate in accordance with the following provisions:

CHAPTER I. DEFINITIONS

ARTICLE 1 – DEFINITIONS

For the purpose of this Agreement:

1. "Capital" means capital of the Fund as specified in article 8, paragraph 1.
2. "Financial Intervention" means any grant, loan or other credit instrument, investment in equity, debt or investment funds, or any other form of financial intervention or contribution, except loan guarantees, that the Governing Council shall approve on a general basis or that the Executive Board shall approve for any individual case, for financing by the Fund under its Operations Account activities.
3. "Fund" means the Common Fund for Commodities established by this Agreement.
4. "International Commodity Body" (hereinafter referred to as ICB) means a body designated by the Executive Board in accordance with the criteria set out in schedule C, for the purpose of the Fund's Operations Account activities.
5. "Shares" means the shares of Capital specified in article 8, paragraph 1.
6. "Highly Qualified Majority" means at least three fourths of all votes cast.
7. "Qualified Majority" means at least two thirds of all votes cast.
8. "Simple Majority" means more than half of all votes cast.
9. "Total voting power" means the sum of the votes held by all the Members of the Fund.
10. "Trust Fund" means any amount of cash and/or number of other financial instruments of another party or parties, which is administered and/or managed by the Fund.
11. "Unit of Account" means the unit of account of the Fund as defined in accordance with article 7, paragraph 1.
12. "Usable Currencies" means (a) the Japanese yen, the pound sterling, the Euro, the United States dollar and any other currency which has been designated from time to time by a competent international monetary organization as being in fact widely used to make payments for international transactions and widely traded in the principal exchange markets, and (b) any other freely available and effectively usable currency which the Executive Board may designate by a Qualified Majority after the approval of the country whose currency the Fund proposes to designate as such. Currencies may be removed from the list of Usable Currencies by the Executive Board by a Qualified Majority.
13. "Votes cast" means affirmative and negative votes.

CHAPTER II. OBJECTIVES AND FUNCTIONS

ARTICLE 2 – OBJECTIVES
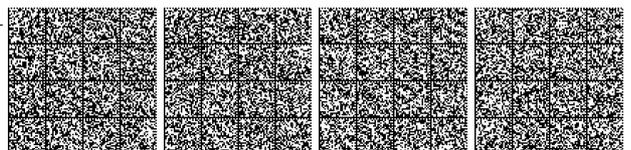
The objectives of the Fund shall be:

(a) To serve as a key instrument in attaining the agreed objectives of the Integrated Programme for Commodities as embodied in resolution 93(IV) of UNCTAD;

(b) To promote the development of the commodity sector and to contribute to sustainable development in its three dimensions i.e. social, economic and environmental; acknowledging the diversity of ways towards sustainable development and in this regard recall that each country has the primary responsibility for its own development and the right to determine its own development paths and appropriate strategies.

ARTICLE 3 – FUNCTIONS

To further its objectives as stated in article 2, the Fund shall exercise the following functions:

(a) To mobilize resources and to finance measures and actions in the field of commodities as hereinafter provided;

(b) To establish partnerships to encourage synergies through co-operation and implementation of commodity development activities;

(c) To operate as a service provider;

(d) To disseminate knowledge and to provide information on new and innovative approaches in the field of commodities;

(e) To perform other functions as decided by the Governing Council.

CHAPTER III. MEMBERSHIP

ARTICLE 4 – ELIGIBILITY

Membership in the Fund shall be open to:

(a) All States Members of the United Nations or of any of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency; and

(b) Any intergovernmental organization which exercises competence in fields of activity of the Fund. Such intergovernmental organizations shall not be required to undertake any financial obligations to the Fund; nor shall they hold any votes.

ARTICLE 5 – MEMBERS

The Members of the Fund (hereinafter referred to as Members) shall be:

(a) Those States which have ratified, accepted or approved this Agreement on or prior to its date of entry into force;

(b) Those States which have acceded to this Agreement in accordance with article 56;

(c) Those intergovernmental organizations referred to in article 4 (b) which have ratified, accepted or approved this Agreement on or prior to its date of entry into force;

(d) Those intergovernmental organizations referred to in article 4 (b) which have acceded to this Agreement in accordance with article 56.
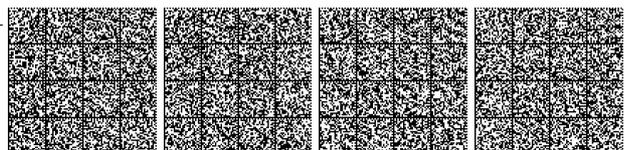
ARTICLE 6 – LIMITATIONS OF LIABILITY

No Member shall be liable, by reason only of its membership, for acts or obligations of the Fund.

CHAPTER IV. CAPITAL AND OTHER RESOURCES

ARTICLE 7 – UNIT OF ACCOUNT AND CURRENCIES

1. The Unit of Account of the Fund shall be as defined in schedule F.
2. The Fund shall hold, and conduct its financial transactions in Usable Currencies. No Member shall maintain or impose restrictions on the holding, use or exchange by the Fund of Usable Currencies deriving from:
   (a) Payment of subscriptions of Shares of Capital;
   (b) Payment of voluntary contributions;
   (c) Borrowing;
   (d) Payment on account of principal, income, interest or other charges in respect of loans or investments made out of any of the funds referred to in this paragraph.
3. The Executive Board shall determine the method of valuation of Usable Currencies, in terms of the Unit of Account, in accordance with prevailing international monetary practice.

ARTICLE 8 – CAPITAL RESOURCES

1. The capital of the Fund (referred to herein as Capital) shall be divided into 37,000 Shares to be issued by the Fund, having a par value of 7,566.47145 Units of Account each and a total value of 279,959,444 Units of Account.
2. Shares of Capital shall be available for subscription only by Members in accordance with the provisions of article 9.
3. The Shares of Capital:
   (a) Shall, if necessary, be increased by the Governing Council upon the accession of any State under article 56;
   (b) May be increased by the Governing Council in accordance with article 11.
4. If the Governing Council makes available for subscription unsubscribed Shares of Capital pursuant to article 11, paragraph 2, or increases the Shares of Capital pursuant to paragraph 3 (b) of this article, each Member shall have the right, but shall not be required, to subscribe such Shares.

ARTICLE 9 – SUBSCRIPTION OF SHARES

1. Each Member referred to in article 5 (a) shall maintain a subscription, as set forth in schedule A, of:
   (a) 100 Shares; and
   (b) Any additional Shares.

2. Each Member referred to in article 5 (b) shall subscribe:

   (a) 100 Shares; and

   (b) Any additional Shares to be determined by the Governing Council by a Qualified Majority in a manner consistent with the allocation of Shares in schedule A and in accordance with the terms and conditions agreed pursuant to article 56.

3. Each Member may on a voluntary basis allocate to the Operations Account a part of its subscription under, respectively, paragraph 1 (a) or 2 (a) of this article, as well as such part or parts of its subscription under, respectively, paragraph 1 (b) or 2 (b) as the Governing Council in consensus shall allow at the request of such Member.

4. In addition to its mandatory subscription pursuant to article 9, paragraph 1 or 2 respectively, each Member may at its own discretion request the Governing Council to make available for such Member for subscription any number of Shares of Capital as referred to in article 8, that remain unsubscribed as of the date of such request. The payment of any Shares so subscribed shall take place on terms and conditions to be agreed between the Governing Council and the Member concerned.

5. Shares of Capital shall not be pledged or encumbered by Members in any manner whatsoever and shall be transferable only to the Fund.

ARTICLE 10 – PAYMENT OF SHARES

1. Payments of Shares of Capital subscribed by each Member shall be made:

   (a) In any Usable Currency at the rate of conversion between that Usable Currency and the Unit of Account as at the date of payment; or

   (b) In a Usable Currency selected by that Member at the time of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval, and at the rate of conversion between that Usable Currency and the Unit of Account as at the date of this Agreement.

   At the time of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval, each Member shall select one of the procedures above, which shall apply to all such payments.

2. When undertaking any review in accordance with article 11, paragraph 1, the Governing Council shall review the operation of the method of payment referred to in paragraph 1 of this article, in the light of exchange-rate fluctuations, and, taking into account developments in the practice of international lending institutions, shall decide by a Highly Qualified Majority on changes, if any, in the method of payment of subscriptions of any additional Shares of Capital subsequently issued in accordance with article 11, paragraph 2.

3. Each Member referred to in article 5 (a) shall:

   (a) Have paid 30 per cent of its total subscription of Shares within 60 days after the entry into force of this Agreement, or within 30 days after the date of deposit of its instrument of ratification, acceptance or approval, whichever was later;

   (b) One year after the payment provided for in subparagraph (a) above, have paid 20 per cent of its total subscription of Shares and deposited with the Fund irrevocable, non-negotiable, non-interest-bearing promissory notes in an amount of 10 per cent of its total subscription of Shares. Such notes shall be encashed as and when decided by the Governing Council by a Qualified Majority;

(c) Two years after the payment provided for in subparagraph (a) above, have deposited with the Fund irrevocable, non-negotiable, non-interest-bearing promissory notes in an amount of 40 per cent of its total subscription of Shares.

Such notes shall be encashed as and when decided by the Governing Council by a Qualified Majority, except that the promissory notes in respect of Shares allocated to the Operations Account shall be encashed as and when decided by the Executive Board.

4. Calls on Shares of Capital shall be made *pro rata* from all Members, except as provided for in paragraph 3 (c) of this article.

5. Special arrangements for payment of subscriptions of Shares of Capital by the least developed countries are set forth in schedule B.

6. Subscription of Shares of Capital may, when relevant, be paid by the appropriate agencies of Members concerned.

ARTICLE 11 – ADEQUACY OF SUBSCRIPTIONS OF SHARES OF CAPITAL

1. The Governing Council may review, at such intervals as it may deem appropriate, the adequacy of the Capital available to the Capital Account.

2. As a result of any review under paragraph 1 of this article, the Governing Council may decide to make available for subscription unsubscribed Shares or to issue additional Shares of Capital on a basis of assessment to be decided by the Governing Council.

3. Decisions by the Governing Council under this article shall be adopted by a Highly Qualified Majority but shall not come into force until accepted by all Members. Acceptance shall be deemed to have been given unless any Member notifies its objection to the Managing Director in writing within six months after the adoption of the decision. Such period of time may be extended by the Governing Council at the time of the adoption of the decision, at the request of any Member.

ARTICLE 12 – VOLUNTARY CONTRIBUTIONS

1. The Fund may accept voluntary contributions from Members and other sources. Such contributions shall be paid in Usable Currencies.

2. The Governing Council may review the adequacy of the resources of the Operations Account at such times as it decides. In the light of any such reviews, the Governing Council may decide to replenish the resources of the Operations Account and make the necessary arrangements. Any such replenishments shall be voluntary for Members and in accordance with this Agreement.

3. Voluntary contributions may, at the discretion of the contributor, be made with or without restrictions as to their use by the Fund.

ARTICLE 13 – COLLATERAL RESERVE

1. The Governing Council shall establish a Collateral Reserve, the resources of which shall be employed as collateral for borrowings made by the Fund.

2. The resources of the Collateral Reserve shall consist of:

(a) Earnings of the Capital Account, net of administrative expenses, in such amounts as the Governing Council shall determine annually;

(b) Voluntary contributions to the Collateral Reserve from Members; and

(c) Any other resources made available for the Collateral Reserve by any party.

3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 of this article, the Governing Council shall decide by a Highly Qualified Majority how to dispose of any net earnings of the Capital Account not allocated to the Collateral Reserve.

ARTICLE 14 – DEBT

1. The Fund shall not borrow or otherwise incur debt obligations in any form except as in accordance with paragraph 2 of this article.

2. For the purpose of effective administration of its operations, the Fund may incur short term liabilities for the purpose of:

(i) settlement of financial transactions or other treasury operations;

(ii) liquidity needs.

3. The total debt of the Fund shall at no time exceed the resources of the Collateral Reserve.

ARTICLE 15 – TRUST FUNDS

1. The Fund may accept financial resources from any party or parties for the purpose of establishment of a Trust Fund provided that the resources of such Trust Fund shall be applied to further the objectives of the Fund as set out in article 2.

2. The resources of each Trust Fund shall be held in a separate account, segregated from the resources of the Fund and those of other Trust Funds.

3. The terms and conditions for utilization of the resources of each Trust Fund and for the Fund's administration and/or management thereof shall, after approval by the Executive Board, be laid down in an agreement between the Fund and the owner or owners of the resources of the Trust Fund.

CHAPTER V. OPERATIONS

ARTICLE 16 – GENERAL PROVISIONS

A. Use of resources

1. The resources and facilities of the Fund shall be used exclusively to achieve its objectives and fulfil its functions.

B. Two accounts

2. The Fund shall establish, and maintain its resources in two separate Accounts: a Capital Account, with resources as provided for in article 17, paragraph 1, and an Operations Account, with resources

as provided for in article 18, paragraph 1. Such separation of Accounts shall be reflected in the financial statements of the Fund.

3. With the exception of Shares of Capital, the Governing Council may decide to re-allocate resources of one Account to the other Account and may apply resources of either Account to cover losses, or discharge liabilities, arising out of the operations or other activities of the other Account.

C. General powers

4. In addition to any powers set forth elsewhere in this Agreement, the Fund may exercise the following powers in connection with its operations, subject to and consistent with general operating principles and the terms of this Agreement:

   (a) To invest funds at any time not needed for its operations or for the Collateral Reserve in such financial instruments as the Fund may determine;

   (b) To exercise such other powers necessary to further its objectives and functions and to implement the provisions of this Agreement.

D. General operating principles

5. The Fund shall operate according to the provisions of this Agreement and any rules and regulations which the Governing Council may adopt.

6. The Fund shall operate in a manner consistent with good practice for prudent financial management of public funds.

ARTICLE 17 – THE CAPITAL ACCOUNT

A. Resources

1. The resources of the Capital Account shall consist of:

   (a) Subscriptions by Members of Shares of Capital, except such part of their subscriptions as may have been allocated to the Operations Account in accordance with article 9, paragraph 3;

   (b) Voluntary contributions allocated to the Capital Account;

   (c) Earnings accrued from investment or deposit of the resources of the Capital Account;

   (d) Earnings received by the Fund as service provider pursuant to article 3 (c);

   (e) Earnings received by the Fund for its administration and management of Trust Funds;

   (f) Earnings received by the Fund in the form of interest, service charge, commitment fee and other charges emanating from Financial Interventions;

   (g) Resources re-allocated from the Operations Account to the Capital Account in accordance with article 16, paragraph 3;

   (h) Borrowings; and

   (i) The Collateral Reserve.

B. Use of the resources of Capital in the Capital Account

2. Capital allocated to the Capital Account shall be employed exclusively to provide revenues:

   (a) To cover the administrative expenses of the Fund; and

(b) To be allocated to the Collateral Reserve, or be disposed of in such other way, as the Governing Council shall determine in accordance with article 13, paragraphs 2 (a) and 3.

3. For the purposes of article 17, paragraph 2 the Capital allocated to the Capital Account shall be invested and/or deposited in accordance with rules and regulations adopted by the Governing Council. Such rules and regulations shall pay due regard to the objective that such Capital shall remain unimpaired at all times and shall not be pledged or encumbered in any manner.

ARTICLE 18 – THE OPERATIONS ACCOUNT

A. Resources

1. The resources of the Operations Account shall consist of:

(a) The part of Capital allocated to the Operations Account in accordance with article 9, paragraph 3;

(b) Voluntary contributions made to the Operations Account;

(c) Such income as may accrue from time to time from investment or deposit of the resources of the Operations Account;

(d) Resources re-allocated from the Capital Account to the Operations Account in accordance with article 16, paragraph 3; and

(e) Any other resources placed at the disposal of, received or acquired by, the Fund for or from its Operations Account activities.

B. Financial limits for the Operations Account

2. The aggregate amount at any time of the Financial Interventions which the Fund has committed itself to provide, shall at no time exceed the resources of the Operations Account.

C. Principles of Operations Account activities

3. The Fund may make or participate in loans and, except for that portion of the Capital allocated to the Operations Account, any other type of Financial Intervention for the financing of measures in the field of commodities from the resources of the Operations Account, subject to the provisions of this Agreement and in particular to the following terms and conditions:

(a) The measures shall be innovative commodity development measures, aimed at improving the structural conditions in markets and at enhancing the long-term competitiveness and prospects of particular commodities, or any other measures that may be included in rules and regulations or guidelines adopted by the Governing Council.

(b) The activities of the Fund in the Operations Account may take the form of any type of Financial Intervention. All Financial Interventions shall be provided on terms and conditions which the Executive Board decides are appropriate.

CHAPTER VI. ORGANIZATION AND MANAGEMENT

ARTICLE 19 – STRUCTURE OF THE FUND

The Fund shall have a Governing Council, an Executive Board, a Consultative Committee, a Managing Director and such staff and employees as may be necessary to carry out its functions.

ARTICLE 20 – GOVERNING COUNCIL

1. All the powers of the Fund shall be vested in the Governing Council.
2. Each Member shall appoint one Governor and one alternate to serve on the Governing Council at the pleasure of the appointing Member. The alternate may participate in meetings but may vote only in the absence of his principal.
3. The Governing Council may delegate to the Executive Board authority to exercise any powers of the Governing Council, except the power:
   (a) To determine the fundamental policy of the Fund;
   (b) To agree on terms and conditions for accession to this Agreement in accordance with article 56;
   (c) To suspend a Member;
   (d) To increase or decrease the Shares of Capital;
   (e) To decide on encashment of promissory notes under article 10;
   (f) To adopt amendments to this Agreement;
   (g) To terminate the operations of the Fund and to distribute the Fund's assets in accordance with chapter VIII;
   (h) To appoint the Managing Director;
   (i) To decide appeals by Members on decisions made by the Executive Board concerning the interpretation or application of this Agreement;
   (j) To approve the audited annual statement of accounts of the Fund;
   (k) To take decisions pursuant to article 13, paragraph 3, relating to net earnings after provision for the Collateral Reserve;
   (l) To approve proposed agreements with other international organizations in accordance with article 29, paragraphs 1 and 2, with the exception of agreements governing singular Financial Interventions;
   (m) To decide on replenishments of the Operations Account in accordance with article 12.
4. The Governing Council shall hold an annual meeting and such special meetings as it may decide, or as are called for by 15 Governors holding at least one fourth of the total voting power, or as requested by the Executive Board.
5. A quorum for any meeting of the Governing Council shall be constituted by a majority of the Governors holding not less than two thirds of the total voting power.

6. The Governing Council shall by a Highly Qualified Majority establish such rules and regulations consistent with this Agreement as it deems necessary for the conduct of the business of the Fund.

7. Governors and alternates shall serve as such without compensation from the Fund, unless the Governing Council decides by a Qualified Majority to pay them reasonable *per diem* and travel expenses incurred in attending meetings.

8. At each annual meeting, the Governing Council shall elect a Chairman from among the Governors. The Chairman shall hold office until the election of his successor. He may be re-elected for one successive term.

ARTICLE 21 – VOTING IN THE GOVERNING COUNCIL

1. Votes in the Governing Council shall be distributed among Member States in accordance with schedule D.

2. Decisions in the Governing Council shall, whenever possible, be taken without vote.

3. Except as otherwise provided in this Agreement, all matters before the Governing Council shall be decided by a Simple Majority.

ARTICLE 22 – EXECUTIVE BOARD

1. The Executive Board shall be responsible for the conduct of the operations of the Fund and shall report to the Governing Council thereon. For this purpose the Executive Board shall exercise the powers accorded to it elsewhere in this Agreement or delegated to it by the Governing Council. In the exercise of any delegated powers, the Executive Board shall take decisions by the same levels of majority that would apply were such powers retained by the Governing Council.

2. The Executive Board shall, unless the Governing Council shall decide otherwise with a Highly Qualified Majority, consist of not less than 20 and not more than 25 Executive Directors. There shall be one alternate for each Executive Director.

3. The Executive Directors and one alternate to each Executive Director shall be elected by the Governing Council in the manner specified in schedule E.

4. Each Executive Director and alternate shall be elected for a term of two years and may be re-elected. They shall continue in office until their successors are elected. An alternate may participate in meetings but may vote only in the absence of his principal.

5. The Executive Board shall function at the headquarters of the Fund and shall meet as often as the business of the Fund may require.

6. The Executive Directors and their alternates shall serve without remuneration from the Fund. The Fund may, however, pay them reasonable *per diem* and travel expenses incurred in attending meetings.

7. A quorum for any meeting of the Executive Board shall be constituted by a majority of Executive Directors holding not less than two thirds of the total voting power.

8. The Executive Board shall invite the Secretary-General of UNCTAD to attend the meetings of the Executive Board as an observer.

9. The Executive Board may invite the representatives of other interested international bodies to attend its meetings as observers.

ARTICLE 23 – VOTING IN THE EXECUTIVE BOARD

1. Each Executive Director shall be entitled to cast the number of votes attributable to the Members he represents. These votes need not be cast as a unit.
2. Decisions in the Executive Board shall, whenever possible, be taken without vote.
3. Except as otherwise provided in this Agreement, all matters before the Executive Board shall be decided by a Simple Majority.

ARTICLE 24 – MANAGING DIRECTOR AND STAFF

1. The Governing Council shall by a Qualified Majority appoint the Managing Director. If the appointee is, at the time of his appointment, a Governor or an Executive Director, or an alternate, he shall resign from such position prior to taking up his duties as Managing Director.
2. The Managing Director shall be the chief executive officer of the Fund and shall conduct, under the direction of the Governing Council and the Executive Board, the ordinary business of the Fund.
3. The term of office of the Managing Director shall be four years and he may be reappointed for one successive term. However, he shall cease to hold office at any time the Governing Council so decides by a Qualified Majority.
4. The Managing Director shall be responsible for the organization, appointment and dismissal of the staff pursuant to staff rules and regulations to be adopted by the Fund. In appointing the staff the Managing Director shall, subject to the paramount importance of securing the highest standards of efficiency and of technical competence, pay due regard to recruiting personnel on as wide a geographical basis as possible.
5. The Managing Director and staff, in the discharge of their functions, shall owe their duty entirely to the Fund and to no other authority. Each Member shall respect the international character of this duty and shall refrain from all attempts to influence the Managing Director or any of the staff in the discharge of their functions.

ARTICLE 25 – CONSULTATIVE COMMITTEE

The Fund shall maintain at the disposal of the Executive Board, a Consultative Committee, established and operating, in accordance with rules and regulations adopted by the Governing Council, to facilitate the activities of the Operations Account.

ARTICLE 26 – BUDGETARY AND AUDIT PROVISIONS

1. The administrative expenses of the Fund shall be covered from the resources of the Capital Account.
2. The Managing Director shall prepare an annual administrative budget, which shall be considered by the Executive Board and be transmitted, together with its recommendations, to the Governing Council for approval.
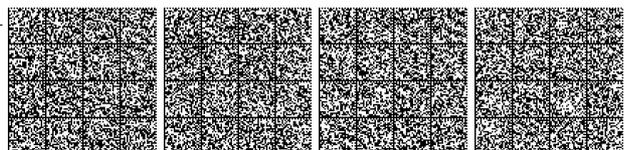
3. The Managing Director shall arrange for an annual independent and external audit of the accounts of the Fund. The audited statement of accounts, after consideration by the Executive Board, shall be transmitted, together with its recommendations, to the Governing Council for approval.

ARTICLE 27 – LOCATION OF HEADQUARTERS

The headquarters of the Fund shall, except as the Governing Council with a Qualified Majority shall decide otherwise, be located in Amsterdam, The Netherlands. The Fund may, by a decision of the Governing Council, establish other offices, as necessary, in the territory of any Member.

ARTICLE 28 – PUBLICATION OF REPORTS

The Fund shall issue and transmit to Members an annual report containing an audited statement of accounts. After adoption by the Governing Council, such report and statement shall also be transmitted for information to the General Assembly of the United Nations, to the Trade and Development Board of UNCTAD and to other interested international organizations.

ARTICLE 29 – RELATIONS WITH THE UNITED NATIONS, ICBS, OTHER INTERNATIONAL ORGANIZATIONS AND OTHER ENTITIES

1. The Fund may enter into negotiations with the United Nations with a view to concluding an agreement to bring the Fund into relationship with the United Nations as one of the specialized agencies referred to in Article 57 of the Charter of the United Nations. Any agreement concluded in accordance with Article 63 of the Charter shall require the approval of the Governing Council, upon the recommendation of the Executive Board.
2. The Fund may co-operate closely with the bodies and organizations of the United Nations system, and enter into such agreements with such entities as may be deemed desirable.
3. The Fund shall seek to establish working relationships with ICBs and other international organizations and with public and private entities engaged in activities related to those of the Fund, and to mobilize financial support for the Fund's objectives from whichever sources available. In the interrelation between the Fund and such organizations and entities each party shall respect the autonomy of the other.

CHAPTER VII. WITHDRAWAL AND SUSPENSION OF MEMBERSHIP

ARTICLE 30 – WITHDRAWAL OF MEMBERS

A Member may at any time, except as provided for in article 34, paragraph 2, and subject to the provisions of article 32, withdraw from the Fund by transmitting a notice in writing to the Fund. Such withdrawal shall become effective on the date specified on the notice, which shall be not less than twelve months after receipt of the notice by the Fund.

ARTICLE 31 – SUSPENSION OF MEMBERSHIP

1. If a Member fails to fulfil any of its financial obligations to the Fund, the Governing Council may, except as provided for in article 34, paragraph 2, by a Qualified Majority, suspend its membership.

The Member so suspended shall automatically cease to be a Member one year from the date of its suspension, unless the Governing Council decides to extend the suspension for a further period of one year.

2. When the Governing Council is satisfied that the suspended Member has fulfilled its financial obligations to the Fund, the Council shall restore the Member to good standing.

3. While under suspension, a Member shall not be entitled to exercise any rights under this Agreement, except the right of withdrawal and to arbitration during the termination of the Fund's operations, but shall remain subject to compliance with all its obligations under this Agreement.

ARTICLE 32 – SETTLEMENT OF ACCOUNTS

1. When a Member ceases to be a Member, it shall remain liable thereafter to meet all calls made by the Fund before, and payments outstanding as of, the date on which it ceased to be a Member in respect of its obligations to the Fund.

2. When a Member ceases to be a Member, the Fund shall arrange for the repurchase of its Shares consistent with article 16, paragraphs 2 and 3, as a part of the settlement of accounts with that Member. The repurchase price of the Shares shall be the United States dollar value shown by the books of the Fund as at the date the Member ceases to be a Member; provided that any amount thus due to the Member may be applied by the Fund to any liability outstanding to the Fund from that Member pursuant to paragraph 1 of this article.

CHAPTER VIII. SUSPENSION AND TERMINATION OF OPERATIONS AND SETTLEMENT OF OBLIGATIONS

ARTICLE 33 – TEMPORARY SUSPENSION OF OPERATIONS

In an emergency, the Executive Board may temporarily suspend such of the Fund's operations as it considers necessary pending an opportunity for further consideration and action by the Governing Council.

ARTICLE 34 – TERMINATION OF OPERATIONS

1. The Governing Council may terminate the Fund's operations by a decision taken by a vote of two thirds of the total number of Governors holding not less than three fourths of the total voting power. Upon such termination, the Fund shall forthwith cease all activities, except those necessary for the orderly realization and conservation of its assets and the settlement of its outstanding obligations.

2. Until final settlement of its obligations and final distribution of its assets, the Fund shall remain in existence, and all rights and obligations of the Fund and its Members under this Agreement shall continue unimpaired, except that no Member may withdraw or be suspended after the decision to terminate has been taken.

ARTICLE 35 – SETTLEMENT OF OBLIGATIONS: GENERAL PROVISIONS

1. The Executive Board shall make such arrangements as are necessary to ensure the orderly realization of the Fund's assets. Before making any payments to creditors holding direct claims, the Executive

Board shall, by a Qualified Majority, make such reserves or arrangements as are necessary, in its sole judgement, to ensure a distribution to holders of contingent claims *pro rata* with creditors holding direct claims.

2. No distribution of assets shall be made in accordance with this chapter until:

   (a) All liabilities of the Account in question have been discharged or provided for; and

   (b) The Governing Council has decided to make a distribution by a Qualified Majority.

3. Following a decision of the Governing Council under paragraph 2 (b) of this article, the Executive Board shall make successive distributions of any remaining assets of the Account in question until all such assets have been distributed.

ARTICLE 36 – SETTLEMENT OF OBLIGATIONS: CAPITAL ACCOUNT

1. Liabilities to creditors of the Fund shall be discharged *pari passu* through the use of the assets of the Capital Account.

2. Distribution of any assets of the Capital Account remaining after the distributions provided for in paragraph 1 of this article shall be made to Members *pro rata* to their subscriptions of Shares of Capital allocated to the Capital Account.

ARTICLE 37 – SETTLEMENT OF OBLIGATIONS: OPERATIONS ACCOUNT

1. Liabilities incurred by the Fund in respect of Operations Account activities shall be discharged through the use of the resources of the Operations Account.

2. Distribution of any remaining assets of the Operations Account shall be made first to Members up to the value of their subscriptions of Shares of Capital allocated to that Account pursuant to article 9, paragraph 3, and then to contributors to that Account *pro rata* to their share in the total amount contributed pursuant to article 12.

ARTICLE 38 – SETTLEMENT OF OBLIGATIONS: OTHER ASSETS OF THE FUND

1. Any other asset shall be realized at a time or times to be decided by the Governing Council, in the light of recommendations made by the Executive Board and in accordance with procedures determined by the Executive Board by a Qualified Majority.

2. Proceeds realized by the sale of such assets shall be used to discharge *pro rata* the liabilities referred to in article 36, paragraph 1, and article 37, paragraph 1. Any remaining assets shall be distributed to Members *pro rata* to their subscriptions of Shares of Capital.

CHAPTER IX. STATUS, PRIVILEGES AND IMMUNITIES

ARTICLE 39 – PURPOSES

To enable the Fund to fulfil the functions with which it is entrusted, the status, privileges and immunities set forth in this chapter shall be accorded to the Fund in the territory of each Member.
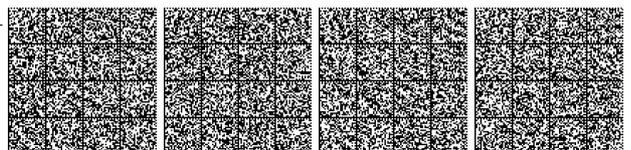
ARTICLE 40 – LEGAL STATUS OF THE FUND

The Fund shall possess full juridical personality, and, in particular, the capacity to conclude international agreements with States and international organizations, to enter into contracts, to acquire and dispose of immovable and movable property, and to institute legal proceedings.

ARTICLE 41 – IMMUNITY FROM JURIDICAL PROCEEDINGS

1. The Fund shall enjoy immunity from every form of legal process, except for actions which may be brought against the Fund:
   (a) By lenders of funds borrowed by the Fund with respect to such funds;
   (b) By buyers or holders of securities issued by the Fund with respect to such securities; and
   (c) By assignees and successors in interest thereof with respect to the aforementioned transactions.

   Such actions may be brought only before courts of competent jurisdiction in places in which the Fund has agreed in writing with the other party to be subject. However, if no provision is made as to the forum, or if an agreement as to the jurisdiction of such courts is not effective for reasons other than the fault of the party bringing legal action against the Fund, then such action may be brought before a competent court in the place in which the Fund has its headquarters or has appointed an agent for the purpose of accepting service or notice of process.
2. No action shall be brought against the Fund by Members, except in cases as in paragraph 1 of this article. Nevertheless, Members shall have recourse to such special procedures to settle controversies between themselves and the Fund as may be prescribed in this Agreement and in any rules and regulations adopted by the Fund.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 of this article, property and assets of the Fund, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, any form of taking, foreclosure, seizure, all forms of attachment, injunction, or other judicial process impeding disbursement of funds and any other interlocutory measures before the delivery of a final judgement against the Fund by a court having jurisdiction in accordance with paragraph 1 of this article. The Fund may agree with its creditors to limit the property or assets of the Fund which may be subject to execution in satisfaction of a final judgement.

ARTICLE 42 – IMMUNITY OF ASSETS FROM OTHER ACTIONS

The property and assets of the Fund, wherever located and by whomsoever held, shall be immune from search, requisition, confiscation, expropriation and any other form of interference or taking whether by executive or legislative action.

ARTICLE 43 – IMMUNITY OF ARCHIVES

The archives of the Fund, wherever located, shall be inviolable.
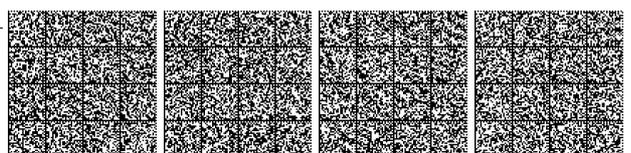
ARTICLE 44 – FREEDOM OF ASSETS FROM RESTRICTIONS

To the extent necessary to carry out the operations provided for in this Agreement and subject to the provisions of this Agreement, all property and assets of the Fund shall be free from restrictions, regulations, controls, and moratoria of any nature.

ARTICLE 45 – PRIVILEGE FOR COMMUNICATIONS

As far as may be compatible with any international convention on telecommunications in force and concluded under the auspices of the International Telecommunication Union to which a Member is a party, the official communications of the Fund shall be accorded by each Member the same treatment that is accorded to the official communications of other Members.

ARTICLE 46 – IMMUNITIES AND PRIVILEGES OF SPECIFIED INDIVIDUALS

All Governors, Executive Directors, their alternates, the Managing Director, members of the Consultative Committee, experts performing missions for the Fund, and the staff, other than persons in domestic service of the Fund:

(a) Shall be immune from legal process with respect to acts performed by them in their official capacity except when the Fund waives such immunity;

(b) When they are not nationals of the Member concerned, shall be accorded, as well as their families forming part of their household, the same immunities from immigration restrictions, alien registration requirements and national service obligations and the same facilities as regards exchange restrictions as are accorded by such Member to the representatives, officials and employees of comparable rank of other international financial institutions of which it is a member;

(c) Shall be granted the same treatment in respect of travelling facilities as is accorded by each Member to representatives, officials and employees of comparable rank of other international financial institutions of which it is a member.

ARTICLE 47 – IMMUNITIES FROM TAXATION

2. Within the scope of its official activities, the Fund, its assets, property, income and its operations and transactions authorized by this Agreement shall be exempt from all direct taxation and from all customs duties on goods imported or exported for its official use, provided that this shall not prevent any Member from imposing its normal taxes and customs duties on commodities which originate from the territory of such Member and which are forfeited to the Fund through any circumstance. The Fund shall not claim exemption from taxes which are no more than charges for services rendered.

2. When purchases of goods or services of substantial value necessary for the official activities of the Fund are made by or on behalf of the Fund, and when the price of such purchases includes taxes or duties, appropriate measures shall, to the extent possible and subject to the law of the Member concerned, be taken by such Member to grant exemption from such taxes or duties or provide for their reimbursement. Goods imported or purchased under an exemption provided for in this article shall not be sold or otherwise disposed of in the territory of the Member which granted the exemption, except under conditions agreed with that Member.

3. No tax shall be levied by Members on or in respect of salaries and emoluments paid or any other form of payment made by the Fund to Governors, Executive Directors, their alternates, members of the Consultative Committee, the Managing Director and staff, as well as experts performing missions for the Fund, who are not their citizens, nationals or subjects. For the purpose of this article 47, paragraph 3 any person who by virtue of domicile or habitual abode is subject to the taxation laws of a Member shall be regarded as a subject of the Member concerned.

4. No taxation of any kind shall be levied on any obligation or security issued or guaranteed by the Fund, including any dividend or interest thereon, by whomsoever held:

   (a) Which discriminates against such obligation or security solely because it is issued or guaranteed by the Fund; or

   (b) If the sole jurisdictional basis for such taxation is the place or currency in which it is issued, made payable or paid, or the location of any office or place of business maintained by the Fund.

ARTICLE 48 – WAIVER OF IMMUNITIES, EXEMPTIONS AND PRIVILEGES

1. The immunities, exemptions and privileges provided in this chapter are granted in the interests of the Fund. The Fund may waive, to such extent and upon such conditions as it may determine, the immunities, exemptions and privileges provided in this chapter in cases where its action would not prejudice the interests of the Fund.

2. The Managing Director shall have the power, as may be delegated to him by the Governing Council, and the duty to waive the immunity of any of the staff, and experts performing missions for the Fund, in cases where the immunity would impede the course of justice and can be waived without prejudice to the interests of the Fund.

ARTICLE 49 – APPLICATION OF THIS CHAPTER

Each Member shall take such action as is necessary for the purpose of making effective in its territory the principles and obligations set forth in this chapter.

CHAPTER X. AMENDMENTS

ARTICLE 50 – AMENDMENTS

1. (a) Any proposal to amend this Agreement emanating from a Member shall be notified to all Members by the Managing Director and referred to the Executive Board, which shall submit its recommendations thereon to the Governing Council.

   (b) Any proposal to amend this Agreement emanating from the Executive Board shall be notified to all Members by the Managing Director and referred to the Governing Council.

2. Amendments shall be adopted by the Governing Council by a Highly Qualified Majority, but shall not come into force until accepted by all Members. Acceptance shall be deemed to have been given unless any Member notifies its objection to the Managing Director in writing within six months after

the adoption of the amendment. Such period of time may be extended by the Governing Council at the time of the adoption of the amendment, at the request of any Member.

3. The Managing Director shall immediately notify all Members and the Depositary of any amendments that are adopted and of the date of the entry into force of any such amendments.

CHAPTER XI. INTERPRETATION AND ARBITRATION

ARTICLE 51 – INTERPRETATION

1. Any question of interpretation or application of the provisions of this Agreement arising between any Member and the Fund or between Members shall be submitted to the Executive Board for decision. Such Member or Members shall be entitled to participate in the deliberations of the Executive Board during the consideration of such question in accordance with rules and regulations to be adopted by the Governing Council.

2. In any case where the Executive Board has given a decision under paragraph 1 of this article, any Member may require, within three months from the date of notification of the decision, that the question be referred to the Governing Council, which shall take a decision at its next meeting by a Highly Qualified Majority. The decision of the Governing Council shall be final.

3. Where the Governing Council has been unable to reach a decision under paragraph 2 of this article, the question shall be submitted to arbitration in accordance with the procedures laid down in article 52, paragraph 2, if any Member so requests within three months after the final day of consideration of the question by the Governing Council.

ARTICLE 52 – ARBITRATION

1. Any dispute between the Fund and any Member which has withdrawn, or between the Fund and any Member during the termination of the Fund's operations, shall be submitted to arbitration.

2. The arbitral tribunal shall consist of three arbitrators. Each party to the dispute shall appoint one arbitrator. The two arbitrators so appointed shall appoint the third arbitrator, who shall be the Chairman. If within 45 days of receipt of the request for arbitration either party has not appointed an arbitrator, or if within 30 days of the appointment of the two arbitrators the third arbitrator has not been appointed, either party may request the President of the International Court of Justice, or such other authority as may have been prescribed by rules and regulations adopted by the Governing Council, to appoint an arbitrator. If the President of the International Court of Justice has been requested under this paragraph to appoint an arbitrator and if the President is a national of a State party to the dispute or is unable to discharge his duties, the authority to appoint the arbitrator shall devolve on the Vice-President of the Court, or, if he is similarly precluded, on the oldest among the members of the Court not so precluded who have been longest on the bench. The procedure of arbitration shall be fixed by the arbitrators but the Chairman shall have full power to settle all questions of procedure in any case of disagreement with respect thereto. A majority vote of the arbitrators shall be sufficient to reach a decision, which shall be final and binding upon the parties.

CHAPTER XII. FINAL PROVISIONS

ARTICLE 53 – ENTRY INTO FORCE

This Agreement entered into force on 19 June 1989 and was amended by the Governing Council on […10 January 2016………].

ARTICLE 54 – PERIODIC REVIEW OF THE AGREEMENT

The Governing Council shall every ten years, first time in 2024, review this Agreement and in light of any such review take any action the Governing Council may deem appropriate.

ARTICLE 55 – DEPOSITARY

The Secretary-General of the United Nations is the Depositary of this Agreement.

ARTICLE 56 – ACCESSION

1. Any State or intergovernmental organization specified in article 4 may accede to this Agreement upon such terms and conditions as are agreed between the Governing Council and that State or intergovernmental organization. Accession shall be effected by the deposit of an instrument of accession with the Depositary.
2. For any State or intergovernmental organization that deposits an instrument of accession, this Agreement shall enter into force on the date of such deposit.

ARTICLE 57 – RESERVATIONS

Reservations may not be made with respect to any of the provisions of this Agreement, except with respect to article 52.

ARTICLE 58 – LANGUAGES

This Agreement is made in English, French, Russian, Spanish, Chinese and Arabic languages which are equally authentic and have the same force.

SCHEDULES

SCHEDULE A

Subscriptions of Shares of Capital

	Shares	
State	*Number*	*Value (Units of Account)*
Afghanistan	105	794,480
Albania	103	779,347
Algeria	118	892,844
Angola	117	885,277
Argentina	153	1,157,670
Australia	425	3,215,750
Austria	246	1,861,352
Bahamas	101	764,214
Bahrain	101	764,214
Bangladesh	129	976,075
Barbados	102	771,780
Belarus	100	756,647
Belgium	349	2,640,699
Benin	101	764,214
Bhutan	100	756,647
Bolivia	113	855,011
Botswana	101	764,214
Brazil	338	2,557,467
Bulgaria	152	1,150,104
Burkina Faso	101	764,214
Burundi	100	756,647
Canada	732	5,538,657
Cape Verde	100	756,647
Central African Republic	102	771,780
Chad	103	779,347
Chile	173	1,309,000
China	1,111	8,406,350
Colombia	151	1,142,537
Comoros	100	756,647
Congo	103	779,347
Costa Rica	118	892,844
Cuba	184	1,392,231
Cyprus	100	756,647
Democratic Kampuchea	101	764,214
Democratic People’s Republic of Korea	104	786,913
Denmark	242	1,831,086
Djibouti	100	756,647
Dominica	100	756,647
Dominican Republic	121	915,543
Ecuador	117	885,277
Egypt	147	1,112,271
El Salvador	118	892,844

SCHEDULE A (continued)

Subscriptions of Shares of Capital

	Shares	
State	*Number*	*Value (Units of Account)*
Equatorial Guinea	101	764,214
Ethiopia	108	817,179
Fiji	105	794,480
Finland	196	1,483,028
France	1,385	10,479,563
Gabon	109	824,745
Gambia	102	771,780
Germany	1,819	13,763,412
Ghana	129	976,075
Greece	100	756,647
Grenada	100	756,647
Guatemala	120	907,977
Guinea	105	794,480
Guinea-Bissau	100	756,647
Guyana	108	817,179
Haiti	103	779,347
Holy See	100	756,647
Honduras	110	832,312
Hungary	205	1,551,127
Iceland	100	756,647
India	197	1,490,595
Indonesia	181	1,369,531
Iran	126	953,357
Iraq	111	839,878
Ireland	100	756,647
Israel	118	892,844
Italy	845	6,393,668
Ivory Coast	147	1,112,271
Jamaica	113	855,011
Japan	2,303	17,425,584
Jordan	104	786,913
Kenya	116	877,711
Kuwait	103	779,347
Lao People's Democratic Republic	101	764,214
Lebanon	105	794,480
Lesotho	100	756,647
Liberia	118	892,844
Libyan Arab Jamahiriya	105	794,480
Liechtenstein	100	756,647
Luxembourg	100	756,647
Madagascar	106	802,046
Malawi	103	779,347
Malaysia	248	1,876,647
Maldives	100	756,647

SCHEDULE A (continued)

Subscriptions of Shares of Capital

	Shares	
State	*Number*	*Value (Units of Account)*
Mali	103	779,347
Malta	101	764,214
Mauretania	108	817,179
Mauritius	109	824,745
Mexico	144	1,089,572
Monaco	100	756,647
Mongolia	103	779,347
Morocco	137	1,036,607
Mozambique	106	802,046
Myanmar	104	786,913
Nauru	100	756,647
Nepal	101	764,214
Netherlands	430	3,253,583
New Zealand	100	756,647
Nicaragua	114	862,578
Niger	101	764,214
Nigeria	134	1,013,907
Norway	202	1,528,427
Oman	100	756,647
Pakistan	122	923,110
Panama	105	794,480
Papua New Guinea	116	877,711
Paraguay	105	794,480
Peru	136	1,029,040
Philippines	183	1,384,664
Poland	362	2,739,063
Portugal	100	756,647
Qatar	100	756,647
Republic of Korea	151	1,142,537
Romania	142	1,074,439
Russian Federation	1,865	14,111,469
Rwanda	103	779,347
Saint Lucia	100	756,647
Saint Vincent and the Grenadines	100	756,647
Samoa	100	756,647
San Marino	100	756,647
Sao Tome and Principe	101	764,214
Saudi Arabia	105	794,480
Senegal	113	855,011
Seychelles	100	756,647
Sierra Leone	103	779,347
Singapore	134	1,013,907
Solomon Islands	101	764,214
Somalia	101	764,214
South Africa	309	2,338,040

SCHEDULE A (continued)

Subscriptions of Shares of Capital

	Shares	
State	*Number*	*Value (Units of Account)*
Spain	447	3,382,213
Sri Lanka	124	938,242
Sudan	124	938,242
Suriname	104	786,913
Swaziland	104	786,913
Sweden	363	2,746,629
Switzerland	326	2,466,670
Syrian Arab Republic	113	855,011
Thailand	137	1,036,607
Togo	105	794,480
Tonga	100	756,647
Trinidad and Tobago	103	779,347
Tunisia	113	855,011
Turkey	100	756,647
Uganda	118	892,844
Ukraine	100	756,647
United Arab Emirates	101	764,214
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	1,051	7,952,361
United Republic of Cameroon	116	877,711
United Republic of Tanzania	113	855,011
United States of America	5,012	37,923,155
Uruguay	107	809,612
Venezuela	120	907,977
Viet Nam	108	817,179
Yemen	202	1,528,428
Zaire	147	1,112,271
Zambia	157	1,187,936
Zimbabwe	100	756,647

SCHEDULE B

Special arrangements for the least developed countries, pursuant to article 10, paragraph 5

1. Members in the category of least developed countries as defined by the United Nations shall pay the Shares referred to in article 9, paragraph 1 (b), in the following manner:

   (a) A payment of 30 per cent shall be made in three equal instalments over a period of three years;

   (b) A subsequent payment of 30 per cent shall be made in instalments as and when decided by the Executive Board;

   (c) After payment of (a) and (b) above, the remaining 40 per cent shall be evidenced by members by the deposit of irrevocable, non-negotiable non-interest-bearing promissory notes, and shall be paid as and when decided by the Executive Board.

2. Notwithstanding the provisions of article 31, a least developed country shall not be suspended from its membership for its failure to fulfil the financial obligations referred to in paragraph 1 of this schedule without being given the full opportunity to represent its case, within a reasonable period of time, and satisfy the Governing Council of its inability to fulfil such obligations.

SCHEDULE C

Eligibility criteria for ICBs

1. An ICB shall be established on an intergovernmental basis, with membership open to all States Members of the United Nations or of any of its specialized agencies or of the International Atomic Energy Agency.

2. It shall be concerned on a continuing basis with the trade, production and consumption aspects of the commodity in question.

3. Its membership shall comprise producers and consumers which shall represent an adequate share of exports and of imports of the commodity concerned.

4. It shall have an effective decision-making process that reflects the interests of its participants.

5. It shall be in a position to adopt a suitable method for ensuring the proper discharge of any technical or other responsibilities arising from its association with the activities of the Operations Account.

SCHEDULE D

Allocation of votes

1. Each Member State referred to in article 5 (a) shall hold:

   (a) 150 basic votes;

   (b) The number of votes allocated to it in respect of Shares of Capital which it has subscribed, as set out in the annex to this schedule;

   (c) Any votes allocated to it in accordance with paragraph 3 of this schedule.

2. Each Member State referred to in article 5 (b) shall hold:

   (a) 150 basic votes;

   (b) A number of votes in respect of Shares of Capital which it has subscribed, to be determined by the Governing Council by a Qualified Majority on a basis consistent with the allocation of votes provided for in the annex to this schedule;

   (c) Any votes allocated to it in accordance with paragraph 3 of this schedule.

3. In the event of unsubscribed or additional Shares of Capital being made available for subscription in accordance with article 8, paragraph 3 (b) and article 11, paragraph 2, two additional votes shall be allocated to each Member State for each additional Share of Capital which it subscribes

4. The Governing Council shall keep the voting structure under constant review and, if the actual voting structure is significantly different from that provided for in the annex to this schedule, shall make any necessary adjustments in accordance with the fundamental principles governing the distribution of votes reflected in this schedule. In making such adjustments, the Governing Council shall take into consideration:

   (a) The membership;

   (b) The number of Shares of Capital.

Annex to Schedule D

Allocation of Votes

State	*Basic votes*	*Additional votes*	*Total*
Afghanistan	150	207	357
Albania	150	157	307
Algeria	150	245	395
Angola	150	241	391
Argentina	150	346	496
Australia	150	925	1,075
Austria	150	502	652
Bahamas	150	197	347
Bahrain	150	197	347
Bangladesh	150	276	426
Barbados	150	199	349
Belarus	150	151	301
Belgium	150	747	897
Benin	150	197	347
Bhutan	150	193	343
Bolivia	150	230	380
Botswana	150	197	347
Brazil	150	874	1,024
Bulgaria	150	267	417
Burkina Faso	150	197	347
Burundi	150	193	343
Canada	150	1,650	1,800
Cape Verde	150	193	343
Central African Republic	150	199	349
Chad	150	201	351
Chile	150	402	552
China	150	2,850	3,000
Colombia	150	340	490
Comoros	150	193	343
Congo	150	201	351
Costa Rica	150	243	393
Cuba	150	434	584
Cyprus	150	193	343
Democratic Kampuchea	150	197	347
Democratic People’s Republic of Korea	150	205	355
Denmark	150	493	643
Djibouti	150	193	343
Dominica	150	193	343
Dominican Republic	150	253	403
Ecuador	150	241	391
Egypt	150	326	476
El Salvador	150	245	395
Equatorial Guinea	150	197	347
Ethiopia	150	216	366
Fiji	150	207	357
Finland	150	385	535
France	150	3,188	3,338
Gabon	150	218	368
Gambia	150	199	349
Germany	150	4,212	4,362
Ghana	150	276	426
Greece	150	159	309
Grenada	150	193	343
Guatemala	150	251	401
Guinea	150	207	357
Guinea-Bissau	150	193	343
Guyana	150	216	366
Haiti	150	203	353
Holy See	150	159	309
Honduras	150	222	372
Hungary	150	387	537
Iceland	150	159	309
India	150	471	621
Indonesia	150	425	575
Iran	150	266	416
Iraq	150	226	376
Ireland	150	159	309
Israel	150	243	393
Italy	150	1,915	2,065
Ivory Coast	150	326	476
Jamaica	150	230	380
Japan	150	5,352	5,502
Jordan	150	205	355
Kenya	150	237	387
Kuwait	150	201	351
Lao People’s Democratic Republic	150	195	345
Lebanon	150	207	357
Lesotho	150	193	343
Liberia	150	243	393
Libyan Arab Jamahiriya	150	208	358
Liechtenstein	150	159	309
Luxembourg	150	159	309
Madagascar	150	210	360
Malawi	150	201	351
Malaysia	150	618	768
Maldives	150	193	343

State	*Basic votes*	*Additional votes*	*Total*
Mali	150	201	351
Malta	150	197	347
Mauretania	150	216	366
Mauritius	150	220	370
Mexico	150	319	469
Monaco	150	159	309
Mongolia	150	157	307
Morocco	150	299	449
Mozambique	150	210	360
Myanmar	150	205	355
Nauru	150	193	343
Nepal	150	195	345
Netherlands	150	936	1,086
New Zealand	150	159	309
Nicaragua	150	232	382
Niger	150	197	347
Nigeria	150	290	440
Norway	150	399	549
Oman	150	193	343
Pakistan	150	257	407
Panama	150	208	358
Papua New Guinea	150	239	389
Paraguay	150	207	357
Peru	150	295	445
Philippines	150	430	580
Poland	150	737	887
Portugal	150	159	309
Qatar	150	193	343
Republic of Korea	150	340	490
Romania	150	313	463
Russian Federation	150	4,107	4,257
Rwanda	150	201	351
Saint Lucia	150	193	343
Saint Vincent and the Grenadines	150	193	343
Samoa	150	193	343
San Marino	150	159	309
Sao Tome and Principe	150	195	345
Saudi Arabia	150	207	357
Senegal	150	232	382
Seychelles	150	193	343
Sierra Leone	150	201	351
Singapore	150	291	441
Solomon Islands	150	195	345
Somalia	150	197	347
South Africa	150	652	802
Spain	150	976	1,126
Sri Lanka	150	263	413
Sudan	150	263	413
Suriname	150	205	355

State	*Basic votes*	*Additional votes*	*Total*
Swaziland	150	205	355
Sweden	150	779	929
Switzerland	150	691	841
Syrian Arab Republic	150	232	382
Thailand	150	299	449
Togo	150	208	358
Tonga	150	193	343
Trinidad and Tobago	150	203	353
Tunisia	150	230	380
Turkey	150	159	309
Uganda	150	245	395
Ukraine	150	151	301
United Arab Emirates	150	197	347
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	150	2,400	2,550
United Republic of Cameroon	150	239	389
United Republic of Tanzania	150	230	380
United States of America	150	11,738	11,888
Uruguay	150	214	364
Venezuela	150	251	401
Viet Nam	150	216	366
Yemen	150	394	544
Zaire	150	326	476
Zambia	150	355	505
Zimbabwe	150	193	343
Overall Total	(24,450)*	(79,924)*	(104,374)*

* ‘Overall Total’ to be determined

SCHEDULE E

Election of Executive Directors

2. For the purpose of this schedule:

"Candidature" means any two persons nominated by a Constituency; one for a post as Executive Director and one for his or her alternate.

"Constituency" means, as the context may require:

(a) any singular Member holding a number of Votes equal to or exceeding a given number to be determined by the Governing Council at any time; and/or

(b) any group of Members holding among them a number of Votes which falls between the number determined by the Governing Council under subparagraph (a), and a lower number to be determined by the Governing Council at any time.

"Votes" means votes as allocated to the respective Members pursuant to schedule D.

2. The Executive Directors and their alternates shall be elected by the Governing Council by endorsement of Candidatures submitted by the respective Constituencies. The two persons forming each Candidature need not be of the same nationality.

3. At each meeting of the Governing Council where elections for Executive Directors are to be held, each Constituency shall present one Candidature. In the case that the Governing Council should not endorse a Candidature, the Constituency concerned shall be entitled to submit up to three further Candidatures at the relevant meeting of the Governing Council.

4. Always subject to the provisions of paragraph 1 of this schedule, any group of Members may at their discretion establish a Constituency. The terms for co-operation, decision-making and nomination of candidatures within each Consistency shall be determined by the Members concerned at their discretion.

5. The Governing Council may at any time with a Highly Qualified Majority amend all or any of the numbers of Votes referred to in paragraph 1 of this schedule.

SCHEDULE F

Unit of Account

3. The value of one Unit of Account shall be the sum of the values of the following currency units converted into any one of those currencies:

Euro	0.423
United States dollar	0.66
Japanese yen	12.1
Pound sterling	0.1110

4. Any change in the list of the currencies that determine the value of the Unit of Account, and in the amounts of these currencies, shall be made in accordance with rules and regulations adopted by the Governing Council by a Qualified Majority in conformity with the practice of a competent international monetary organization.
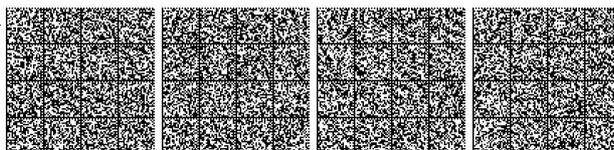
ALLEGATO V. DELIBERAZIONE CFC/GC/XXVI/1: Emendamenti al testo dell'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base

IL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI DEL FONDO COMUNE PER I PRODOTTI DI BASE

RIAFFERMANDO il proprio impegno verso le finalità e gli obiettivi del Fondo comune per i prodotti di base;

ESERCITANDO i poteri conferitigli a norma dell'articolo 51, paragrafo 2, dell'Accordo Istitutivo del Fondo comune per i prodotti di base;

RICORDANDO la deliberazione adottata nella sua diciannovesima assemblea annuale del novembre del 2007 di svolgere, nel più breve tempo possibile, una serie di consultazioni e discussioni in seno al Fondo comune per i prodotti di base in relazione al futuro ruolo e mandato del Fondo e fra il Fondo ed i suoi interlocutori, in particolare gli Organismi internazionali di prodotto ("International Commodity Bodies" - ICB), le Comunità economiche regionali ("Regional Economic Bodies" - REC) ed altre istituzioni internazionali, al fine di rispondere meglio all'evoluzione delle esigenze dei Paesi dipendenti dai prodotti di base;

CONSAPEVOLE delle sfide esistenti in termini di sviluppo dei prodotti di base e del mutamento di contesto avvenuto dopo l'istituzione del Fondo comune per i prodotti di base, nonché della necessità di adeguare l'organizzazione all'attuale paradigma prevalente ed emergente dello sviluppo dei prodotti di base;

PRESO ATTO del desiderio dei Membri di valorizzare ulteriormente l'identità e le competenze del Fondo comune per i prodotti di base, migliorandone governance, efficienza, assunzione di responsabilità ed efficacia;

RIBADENDO la necessità di potenziare la capacità operativa e la base finanziaria del Fondo comune per i prodotti di base, al fine di continuare a dare sostegno ai Paesi in via di sviluppo dipendenti da tali prodotti attraverso il finanziamento di misure ed azioni per lo sviluppo dei prodotti stessi;

DESIDEROSO di portare avanti il processo di mantenimento e potenziamento del Fondo comune per prodotti di base, quale efficace strumento di cooperazione internazionale e di interventi nel settore in grado di produrre risultati di grande impatto;

TENENDO PRESENTE la necessità di rafforzare la posizione del Fondo comune per i prodotti di base, quale efficace ed affidabile partner di sviluppo di altre organizzazioni internazionali impegnate nella cooperazione internazionale allo sviluppo;
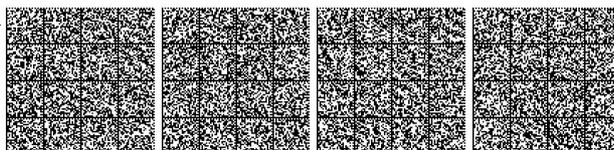
CONSIDERATE le raccomandazioni emanate dal Consiglio di amministrazione del Fondo comune dei prodotti di base, nel corso della sua 58ª riunione, in risposta alla richiesta del Consiglio dei governatori di *operare per l'elaborazione di un testo definitivo concordato di emendamenti raccomandati dell'Accordo istitutivo del Fondo, da sottoporre all'attenzione degli Stati Membri*, raccomandazioni basate su quelle espresse dal Comitato aperto di transizione ("Open Transition Committee"), istituito dal Consiglio dei governatori nella sua 25ª assemblea annuale del dicembre del 2013 *al fine di elaborare un testo concordato di emendamenti raccomandati e di sottoporre una raccomandazione al riguardo al Consiglio di amministrazione del 6-7 Maggio 2014*, integrando le idee fondamentali alla base dell'istituzione del Fondo e adeguandone struttura e metodi di lavoro alle attuali circostanze internazionali;

TENENDO PRESENTE che il Consiglio di amministrazione del Fondo comune dei prodotti di base ha affidato il processo di verifica dell'Accordo istitutivo del Fondo e la definizione di proposte di emendamento dello stesso, nel 2013, al Gruppo di lavoro aperto ("Open-Ended Working Group") istituito a tal fine e, a datare dal dicembre del 2013, al Comitato di transizione aperto, in base al principio che nessuna proposta di emendamento è considerata concordata finché e a meno che tutte le proposte di emendamento non saranno state concordate;

RICONOSCENDO quindi che le raccomandazioni del Consiglio di amministrazione sono basate sull'intesa che tutti gli emendamenti raccomandati dallo stesso sono stati negoziati e formulati come un insieme coordinato ed integrato di emendamenti, da adottare congiuntamente attraverso una Deliberazione del Consiglio dei governatori;

TENENDO PRESENTE che le raccomandazioni del Consiglio di amministrazione prevedono modifiche della procedura di emendamento dell'Accordo e che, a norma dell'articolo 51, paragrafo 3 e), ogni emendamento entra in vigore solo subordinatamente all'accettazione da parte di tutti i Membri in conformità alla procedura di cui all'articolo 51, paragrafo 3; e

CONVENENDO che, come previsto dal Consiglio di amministrazione, tutti gli emendamenti raccomandati dell'Accordo saranno adottati congiuntamente attraverso una Deliberazione e che, quindi, l'entrata in vigore di tutti gli emendamenti è subordinata alle disposizioni dell'articolo 51, paragrafo 3, dell'Accordo;

DELIBERA quanto segue:

1. di adottare i seguenti emendamenti all'Accordo istitutivo del Fondo comune dei prodotti di base;

2. che, ferme restando le disposizioni dell'articolo 51, paragrafo 3, dell'Accordo, gli emendamenti entreranno in vigore allo scadere dei 13 mesi successivi alla data di adozione della presente Deliberazione. Tale periodo potrà, a richiesta di uno o più Membri, essere prolungato a maggioranza speciale dal Consiglio dei governatori. Il Direttore generale notificherà a tutti i Membri ed al Depositario l'entrata in vigore degli emendamenti.

Per comodità di consultazione, si allega alla presente Deliberazione il testo dell'Accordo risultante dall'adozione degli emendamenti.
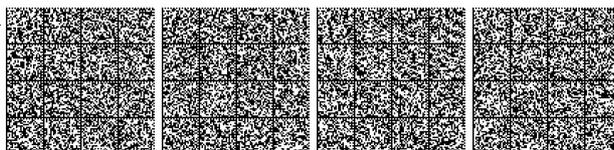
CAPITOLO I. DEFINIZIONI:

Il testo attuale dell'**Articolo 1**:

Ai fini del presente Accordo:

"*Articolo 1*

DEFINIZIONI

1. *Per "Fondo" si intende il Fondo comune per i prodotti di base istituito ai sensi del presente Accordo.*
2. *Per "accordo o intesa internazionale di prodotto" si intende ogni accordo o intesa intergovernativa destinata a promuovere la cooperazione internazionale relativa ad un prodotto di base, le cui parti includono produttori e consumatori che hanno al loro attivo la maggior parte del commercio mondiale del prodotto considerato.*
3. *Per "organizzazione internazionale di prodotto" si intende l'organizzazione creata con un accordo o intesa internazionale di prodotto, per l'applicazione delle disposizioni del suddetto accordo o intesa.*
4. *Per "organizzazione internazionale di prodotto associata" si intende un'organizzazione internazionale di prodotto che si è associata al Fondo ai sensi dell'articolo 7.*
5. *Per "accordo d'associazione" si intende l'accordo stipulato tra un'organizzazione internazionale di prodotto ed il Fondo ai sensi dell'articolo 7.*
6. *Per "fabbisogni finanziari massimali" si intende l'ammontare massimale che un'organizzazione internazionale e di prodotto associata può ritirare dal Fondo e prendere in prestito dal Fondo, e che è determinato ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 8.*
7. *Per "organizzazione internazionale di prodotto" si intende un organismo designato ai sensi dell'articolo 7 paragrafo 9.*
8. *Per "unità di conto" si intende l'unità di conto del Fondo definita ai sensi dell'articolo 8 paragrafo 1.*
9. *Per "monete utilizzabili" si intende: a) il marco tedesco, il dollaro USA, il franco francese, la lira sterlina, lo yen giapponese, ed ogni altra moneta eventualmente designata da una competente organizzazione monetaria internazionale in quanto abitualmente utilizzata per i pagamenti di transazioni internazionali e comunemente scambiate sui principali mercati di cambi e b) ogni altra moneta liberamente disponibile ed effettivamente utilizzabile che il Consiglio d'amministrazione potrà designare con maggioranza qualificata previa approvazione del Paese la cui moneta viene proposta dal Fondo. Il Consiglio dei governatori designerà un'organizzazione monetaria internazionale competente ai fini del punto a) di cui sopra ed adotterà con maggioranza qualificata i regolamenti relativi alla designazione della moneta ai fini del punto b) di cui sopra, in conformità alla prassi monetaria internazionale vigente. Una moneta potrà essere tolta dalla lista delle monete utilizzabili dal Consiglio d'amministrazione con un voto a maggioranza qualificata.*
10. *Per capitale rappresentato dai contributi diretti" si intende il capitale specificato all'articolo 9 paragrafo 1 a) e paragrafo 4.*
11. *Per "azioni interamente liberate" si intendono le azioni del capitale rappresentato dai contributi diretti specificate all'articolo 9 paragrafo 2 a) ed all'articolo 10 paragrafo 2.*
12. *Per "azioni esigibili" si intendono le azioni, del capitale rappresentato dai contributi diretti specificate all'articolo 9 paragrafo 2 b) ed all'articolo 10 paragrafo 2 b).*
13. *Per "capitale di garanzia" si intende il capitale investito nel Fondo ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 4 da parte dei membri del Fondo che partecipano ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata.*
14. *Il termine "garanzie" designa le garanzie date al Fondo, ai sensi dell'articolo 14 paragrafo 5, dai partecipanti ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata che non sono membri del Fondo.*
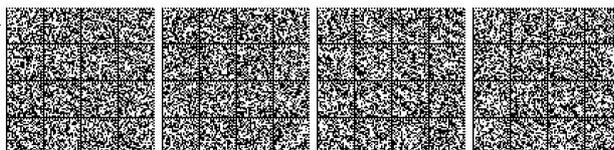
15. *L'espressione "warrants di stock" designa note di pegno di stock, fedi di deposito o altri titoli di proprietà su stock di prodotto di base.*
16. *Per "totale dei voti attribuiti" si intende la somma dei voti detenuti dalla totalità dei membri del Fondo.*
17. *Per "maggiorazione semplice" si intende la metà più uno del totale dei suffragi espressi.*
18. *Per "maggiorazione qualificata" si intendono almeno i due terzi del totale dei suffragi espressi.*
19. *Per "maggioranza speciale" si intendono almeno i tre quarti del totale dei suffragi espressi.*
20. *Per "suffragi espressi" si intendono i voti a favore e i voti contro.",*

è così modificato:

"***Articolo 1***
DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1. *Per "azioni" si intendono le azioni del capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1.*
2. *Per "capitale" si intende il capitale del Fondo di cui all'articolo 8, paragrafo 1.*
3. *Per "Fondo" si intende si intende il Fondo comune per i prodotti di base istituito ai sensi del presente Accordo.*
4. *Per "fondo fiduciario" si intende ogni ammontare di denaro in contanti e/o numero di altri strumenti finanziari di un'altra parte o di altre parti che sia amministrato e/o gestito dal Fondo.*
5. *Per "intervento finanziario" si intende ogni contributo in conto capitale, in conto interessi o altro titolo di credito, investimento azionario, obbligazionario o fondo di investimento, o ogni altra forma di intervento o contributo finanziario, ad eccezione delle garanzie su crediti, che sia approvato dal Consiglio dei governatori in via generale o dal Consiglio di amministrazione in casi specifici, ai fini dei finanziamenti erogati dal Fondo nell'ambito delle attività a titolo del Conto operazioni.*
6. *Per "maggioranza qualificata" si intendono almeno i due terzi del totale dei suffragi espressi.*
7. *Per "maggioranza semplice" si intende la metà più uno del totale dei suffragi espressi.*
8. *Per "maggioranza speciale" si intendono almeno i tre quarti del totale dei suffragi espressi.*
9. *Per "monete utilizzabili" si intendono: a) lo Yen giapponese, la Lira sterlina, l'Euro, il Dollaro USA ed ogni altra moneta eventualmente designata da una competente organizzazione monetaria internazionale in quanto abitualmente utilizzata per i pagamenti di transazioni internazionali e comunemente scambiata sui principali mercati di cambi e b) ogni altra moneta liberamente disponibile ed effettivamente utilizzabile che il Consiglio d'amministrazione potrà designare con maggioranza qualificata previa approvazione del Paese la cui moneta viene proposta dal Fondo. Una moneta può essere tolta dalla lista delle monete utilizzabili dal Consiglio di amministrazione con un voto a maggioranza qualificata.*
10. *Per "Organismo internazionale di prodotto" (qui di seguito chiamato ICB) si intende un organismo designato dal Consiglio di amministrazione, in base ai criteri di cui all'Allegato C, ai fini delle attività del Fondo a titolo del Conto operazioni.*
11. *Per "suffragi espressi" si intendono i voti a favore e i voti contro.*
12. *Per "totale dei voti attribuiti" si intende la somma dei voti detenuti dalla totalità dei Membri del Fondo.*
13. *Per "unità di conto" si intende l'unità di conto del Fondo definita ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.*

CAPITOLO II. OBIETTIVI E FUNZIONI:

Il testo attuale dell'**Articolo 2**:

"***Articolo 2***
OBIETTIVI

Il Fondo ha per obiettivi:
(a) Servire da strumento chiave per il conseguimento degli obiettivi convenuti nel programma integrato per i prodotti di base enunciati nella Risoluzione 93 (IV) della Conferenza;
(b) Facilitare la conclusione e l'applicazione di accordi o intese internazionali di prodotto, in particolare in materia di prodotti di base che presentino uno speciale interesse per i Paesi in via di sviluppo.",

è così modificato:

"Articolo 2
OBIETTIVI

Il Fondo ha per obiettivi:

(a) Servire da strumento chiave per il conseguimento degli obiettivi convenuti nel programma integrato per i prodotti di base enunciati nella Risoluzione 93 (IV) della Conferenza;

(b) Promuovere lo sviluppo del settore dei prodotti di base e contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni - sociale, economica ed ambientale - riconoscendo la diversità dei percorsi verso lo sviluppo sostenibile e, a tale riguardo, ricordare che ciascun Paese ha la responsabilità principale del proprio sviluppo ed il diritto di determinare autonomamente i propri percorsi di sviluppo e le strategie opportune.".

Il testo attuale dell'**Articolo 3**:

"Articolo 3
FUNZIONI

Per il conseguimento di tali obiettivi, il Fondo svolgerà le seguenti funzioni:
(a) Contribuirà per mezzo del suo primo conto, secondo le modalità indicate qui di seguito, nel presente Accordo, al finanziamento di stock regolatori internazionali e di stock nazionali coordinati a livello internazionale, il tutto nel quadro di accordi o intese internazionali di prodotto;
(b) Finanziare per mezzo del suo secondo conto altre misure diverse dallo stoccaggio nel settore dei prodotti di base, secondo le modalità indicate qui di seguito;
(c) Favorire il coordinamento e le consultazioni per mezzo del suo secondo conto per quanto concerne le altre misure diverse dallo stoccaggio nel settore dei prodotti di base ed il loro finanziamento, in modo tale da servire da punto focale per ogni prodotto.",

è così modificato:
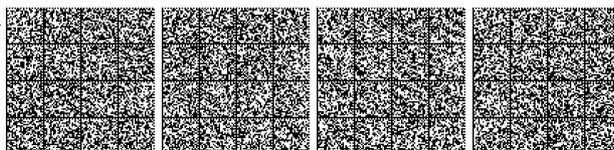
"Articolo 3

FUNZIONI

Per promuovere gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Fondo svolgerà le seguenti funzioni:

(a) Mobilitare risorse e finanziare misure ed azioni nel settore dei prodotti di base, come previsto qui di seguito;

(b) Stabilire rapporti di partenariato al fine di stimolare sinergie attraverso la cooperazione e la realizzazione di attività atte a sviluppare i prodotti di base;

(c) Operare in qualità di erogatore di servizi;

(d) Diffondere conoscenze e fornire informazioni su metodi nuovi ed innovativi nel settore dei prodotti di base;

(e) Svolgere ogni altra funzione deliberata dal Consiglio dei governatori.".

CAPITOLO III. MEMBRI:

Il testo attuale dell'**Articolo 4**:

"Articolo 4

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a diventare Membri del Fondo:

(a) Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue istituzioni specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica; e

(b) Ogni organizzazione intergovernativa di integrazione economica regionale che eserciti competenze nei settori di attività del Fondo. Le organizzazioni intergovernative di tale categoria non sono tenute ad assumersi obblighi finanziari nei confronti del Fondo e non hanno diritto di voto.",

è così modificato:

"Articolo 4

CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a diventare Membri del Fondo:

(a) Tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue istituzioni specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica; e

(b) Ogni organizzazione intergovernativa che eserciti competenze nei settori di attività del Fondo. Le organizzazioni intergovernative di tale categoria non sono tenute ad assumersi obblighi finanziari nei confronti del Fondo e non hanno diritto di voto.".

Il testo attuale dell'**Articolo 5**:

"Articolo 5

MEMBRI

I Membri del Fondo (qui di seguito chiamati Membri) sono:

(a) Gli Stati che hanno ratificato, accettato o approvato il presente Accordo in conformità all'articolo 54;

(b) Gli Stati che hanno aderito al presente Accordo in conformità all'articolo 56;

(c) Le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) che hanno ratificato, accettato o approvato il presente accordo in conformità all'articolo 54;

(d) Le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) che hanno aderito al presente Accordo in conformità all'articolo 56.

è così modificato:

"Articolo 5

MEMBRI

I Membri del Fondo (qui di seguito chiamati Membri) sono:

(a) Gli Stati che hanno ratificato, accettato o approvato il presente Accordo alla data di entrata in vigore dello stesso o precedentemente;

(b) Gli Stati che hanno aderito al presente Accordo in conformità all'articolo 56;

(c) Le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) che hanno ratificato, accettato o approvato il presente Accordo alla data di entrata in vigore dello stesso o precedentemente;

(d) Le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) che hanno aderito al presente Accordo in conformità all'articolo 56.".

CAPITOLO IV. RAPPORTI INTERNAZIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI PRODOTTO E DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI PRODOTTO CON IL FONDO:

Il testo attuale del Capitolo IV:

"CAPITOLO IV. RAPPORTI INTERNAZIONALI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI PRODOTTO E DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI PRODOTTO CON IL FONDO

Articolo 7

RAPPORTI DELLE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI PRODOTTO E DEGLI ORGANISMI INTERNAZIONALI DI PRODOTTO CON IL FONDO

1. Le "facilities" del primo conto del Fondo sono utilizzate soltanto dalle organizzazioni internazionali di prodotto che sono state create per l'applicazione delle disposizioni di accordi o intese internazionali di prodotto che
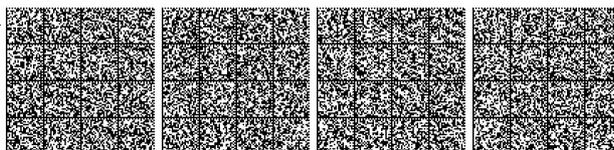
prevedono sia degli stock regolatori internazionali sia degli stock nazionali coordinati a livello internazionale. L'accordo d'associazione è conforme alle disposizioni del presente Accordo e dei regolamenti compatibili con quella che il Consiglio dei governatori deve applicare.

2. Un'organizzazione internazionale di prodotto creata per l'applicazione delle disposizioni di un accordo o di un'intesa internazionale di prodotto che prevede stock regolatori internazionali, può associarsi al Fondo per gli scopi del primo conto, a condizione che l'accordo o l'intesa internazionale di prodotto sia negoziato o rinegoziato secondo il principio del finanziamento comune di uno stock regolatore e sia conforme al suddetto principio. Ai fini del presente Accordo, gli accordi o le intese internazionali di prodotto finanziati mediante un prelievo sono ammessi ad associarsi col Fondo.

3. Ogni accordo d'associazione proposto viene presentato dal Direttore generale al Consiglio di amministrazione e, con la raccomandazione del suddetto Consiglio, al Consiglio dei governatori per l'approvazione a maggioranza qualificata.

4. Nell'applicare le disposizioni dell'accordo di associazione tra il Fondo e un'organizzazione internazionale di prodotto associata, ogni istituzione rispetterà l'autonomia dell'altra. L'accordo d'associazione specificherà diritti ed obblighi reciproci del Fondo e dell'organizzazione internazionale di prodotto associata, compatibilmente con le disposizioni pertinenti del presente Accordo.

5. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata è ammessa a prelevare prestiti dal Fondo per il tramite del primo conto senza pregiudizio della possibilità di ottenere un finanziamento del secondo conto, con la riserva che la suddetta organizzazione associata ed i suoi partecipanti abbiano debitamente adempiuto e adempiano ai loro obblighi nei confronti del Fondo.

6. L'accordo d'associazione prevede la liquidazione dei conti tra l'organizzazione internazionale di prodotto associata ed il Fondo, prima di ogni rinnovo dell'accordo d'associazione.

7. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata può, se l'accordo d'associazione lo prevede, e se l'organizzazione internazionale di prodotto precedente associata per lo stesso prodotto e d'accordo, subentrare alla suddetta organizzazione nei suoi diritti ed obblighi.

8. Il Fondo non interviene direttamente sui mercati di prodotti di base. Tuttavia, esso potrà alienare stock di prodotti di base solo in applicazione dell'articolo 17 paragrafi 15-17.

9. Ai fini del secondo conto, il Consiglio d'amministrazione designerà eventualmente degli organismi di prodotto appropriati, ivi comprese delle organizzazioni internazionali di prodotto, associate o no, quali organismi internazionali di prodotto, con la riserva che siano conformi ai criteri enunciati nell'allegato C.",

è abrogato.

CAPITOLO IV. CAPITALE E ALTRE RISORSE:

Il testo attuale dell'**Articolo 8**:

"Articolo 8
UNITA' DI CONTO E MONETA

1. L'unità di conto del Fondo è quella che viene definita nell'allegato F.
2. Il Fondo dispone di monete utilizzabili ed effettua le sue transazioni finanziarie in monete utilizzabili. Con
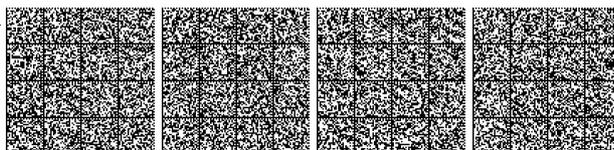
riserva delle disposizioni di cui all'articolo 16 paragrafo 5 b), nessun membro applicherà o imporrà restrizioni alle disponibilità, all'impiego o allo scambio, da parte del Fondo, di monete utilizzabili provenienti:
(a) Dal pagamento di sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti;
(b) Dal pagamento di capitale di garanzia, di valuta depositata al posto del capitale di garanzia, di garanzie o di depositi in contanti provenienti dall'associazione di organizzazioni internazionali di prodotto con il Fondo;
(c) Dal pagamento di contributi volontari;
(d) Da prestiti;
(e) Dall'alienazione di stock in caso di deperimento, in conformità con l'articolo 17 paragrafi 15-17;
(f) Dai pagamenti a titolo di capitale, di introiti, di interessi o altre commissioni riguardanti prestiti o investimenti effettuati mediante prelievo su uno dei fondi menzionati nel presente paragrafo.

3. Il Consiglio d'amministrazione fissa il criterio di valutazione delle monete utilizzabili nei confronti dell'unità di conto, secondo la prassi monetaria internazionale vigente.",

è rinumerato Articolo 7 e così modificato:

"Articolo 7
UNITA' DI CONTO E MONETA

1. L'unità di conto del Fondo è quella che viene definita nell'allegato F.

2. Il Fondo dispone di monete utilizzabili ed effettua le sue transazioni finanziarie in monete utilizzabili. Nessun Membro applicherà o imporrà restrizioni alle disponibilità, all'impiego o allo scambio, da parte del Fondo, di monete utilizzabili provenienti:

(a) Dal pagamento di sottoscrizioni di azioni di capitale;

(b) Dal pagamento di contributi volontari;

(c) Da prestiti;

(d) Da pagamenti a titolo di capitale, di introiti, di interessi o altre commissioni riguardanti prestiti o investimenti effettuati mediante prelievo su uno dei fondi menzionati nel presente paragrafo.

3. Il Consiglio di amministrazione fissa il criterio di valutazione delle monete utilizzabili, nei confronti dell'unità di conto, secondo la prassi monetaria internazionale vigente.".

Il testo attuale dell'**Articolo 9**:

"Articolo 9
RISORSE DI CAPITALE

1. Il capitale del Fondo è composto:
(a) Dal capitale rappresentato dai contributi diretti, diviso in 47.000 azioni emesse dal Fondo, per un valore pari a 7566,47145 unità di conto ciascuna e per un valore totale di 355.624.158 unità di conto;
(b) Dal capitale di garanzia apportato direttamente al Fondo in conformità all'articolo 14 paragrafo 4.

2. Le azioni emesse dal Fondo si dividono in:
(a) 37,000 37.000 azioni interamente liberate;
(b) 10,000 azioni esigibili.

3. Le azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei Membri in conformità alle disposizioni dell'articolo 10.

4. Il numero di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti:
(a) Viene, in caso di necessità, aumentato dal Consiglio dei governatori in occasione dell'adesione di uno Stato a norma dell'articolo 56;
(b) Può essere aumentato dal Consiglio dei governatori in conformità dell'articolo 12;
(c) Viene aumentato della somma necessaria in conformità all'articolo 17 paragrafo 14.

5. Se il Consiglio dei governatori offre alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte del capitale rappresentato

dai contributi diretti in applicazione dell'articolo 12 paragrafo 3 o aumenta il numero delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti in applicazione del paragrafo 4 b) o 4 c) del presente articolo, ogni membro avrà il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere le suddette azioni.",

è rinumerato Articolo 8 e così modificato:

"Articolo 8
RISORSE DI CAPITALE

1. *Il capitale del Fondo (qui di seguito chiamato "capitale") è diviso in 37.000 azioni emesse dal Fondo, per un valore di 7.566,47145 unità di conto ciascuna e per un valore totale di 279.959.444 unità di conto.*
2. *Le azioni di capitale sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei Membri in conformità alle disposizioni dell'articolo 9.*
3. *Il numero di azioni di capitale:*
   (a) *Viene, in caso di necessità, aumentato dal Consiglio dei governatori in occasione dell'adesione di uno Stato a norma dell'articolo 56;*
   (b) *Può essere aumentato dal Consiglio dei governatori in conformità all'articolo 11.*
4. *Se il Consiglio dei governatori offre alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte del capitale in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 o aumenta il numero delle azioni di capitale in applicazione del paragrafo 3 b) del presente articolo, ogni membro avrà il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere le suddette azioni."*

Il testo attuale dell'**Articolo 10**:

"Articolo 10
SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

1. *Ogni Membro definito all'articolo 5 a) sottoscrive, secondo quanto indicato nell'allegato A:*
   (a) 100 azioni interamente liberate;
   (b) Un numero supplementare qualunque di azioni interamente liberate e di azioni esigibili.
2. *Ogni Membro definito all'articolo 5 b) sottoscrive:*
   (a) 100 azioni interamente liberate;
   (b) Un numero supplementare qualunque di azioni interamente liberate e di azioni esigibili che il Consiglio dei governatori fissa a maggioranza qualificata, compatibilmente con la ripartizione delle azioni indicate nell'allegato A e in conformità con le condizioni e modalità concordate a norma dell'articolo 56.
3. *Ogni Membro potrà destinare al secondo conto una parte della sua sottoscrizione in applicazione del paragrafo 1 a) del presente articolo; tuttavia la somma globale destinata al secondo conto, a titolo volontario, non dovrà essere inferiore a 52.965.300 unità di conto.*
4. *Le azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti non saranno in alcun modo né cedute in garanzia né vincolate dai Membri e potranno essere cedute solamente al Fondo.",*

è rinumerato Articolo 9 e così modificato:

"Articolo 9
SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

1. *Ogni membro definito all'articolo 5 a) manterrà una sottoscrizione, secondo quanto indicato nell'allegato A, di:*
   (a) *100 azioni; e*
   (b) *Un numero supplementare qualunque di azioni.*

2. *Ogni membro definito all'articolo 5 b) sottoscrive:*
   - (a) *100 azioni; e*
   - (b) *Un numero supplementare qualunque di azioni che il Consiglio dei governatori fissa a maggioranza qualificata, compatibilmente con la ripartizione delle azioni indicate nell'allegato A e in conformità con le condizioni e le modalità concordate a norma dell'articolo 56.*
3. *Ogni Membro potrà, a titolo volontario, destinare al Conto operazioni una parte della sua sottoscrizione, in applicazione rispettivamente del paragrafo 1 a) o 2 a) del presente articolo, nonché ogni parte o parti della sua sottoscrizione, in applicazione rispettivamente del paragrafo 1 b) o 2 b), che il Consiglio dei governatori potrà per consenso autorizzare su richiesta di tale Membro.*
4. *Oltre alla sottoscrizione obbligatoria a norma rispettivamente del paragrafo 1 o 2 dell'articolo 9, ogni Membro potrà, a propria discrezione, chiedere al Consiglio dei governatori di mettergli a disposizione per la sottoscrizione qualunque numero di azioni di capitale di cui all'articolo 8 che rimangano non sottoscritte alla data di tale richiesta. Il pagamento delle eventuali azioni così sottoscritte avrà luogo in base alle condizioni ed alle modalità che saranno concordate tra il Consiglio dei governatori ed il Membro interessato.*
5. *Le azioni di capitale non saranno in alcun modo cedute in garanzia, né vincolate da parte dei Membri e potranno essere cedute solamente al Fondo.".*

Il testo attuale dell'**<u>Articolo 11</u>**:

"Articolo 11
PAGAMENTO DELLE AZIONI

1. *Il pagamento delle azioni sottoscritte da ogni Membro a titolo di capitale rappresentato dai contributi diretti viene effettuato:*
   - (a) *In qualsivoglia moneta utilizzabile, ai tassi di conversione in vigore fra tale moneta e l'unità di conto alla data del pagamento; oppure*
   - (b) *in una moneta utilizzabile scelta dal Membro in causa al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, e ai tassi di conversione in vigore tra questa moneta utilizzabile e l'unità di conto alla data del presente Accordo. Il Consiglio dei governatori adotterà un regolamento in relazione al pagamento delle sottoscrizioni in monete utilizzabili se altre monete utilizzabili sono designate o se delle monete utilizzabili sono eliminate dall'elenco delle monete utilizzabili in conformità alla definizione 9 dell'articolo 1. Al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione ciascun Membro sceglierà uno dei due metodi sopra descritti che intenderà applicare per tutti i pagamenti in questione.*
2. *Il Consiglio dei governatori, quando proceda ad una verifica in conformità all'articolo 12 paragrafo 2, esaminerà il funzionamento del metodo di pagamento fissato al paragrafo 1 del presente articolo, tenendo presenti le fluttuazioni dei tassi di cambio o tenendo conto dell'evoluzione della prassi degli istituti di credito internazionali, deciderà, a maggioranza speciale, i cambiamenti da apportare eventualmente al metodo di pagamento delle sottoscrizioni delle azioni supplementari di capitale rappresentato dai contributi diretti emessi ulteriormente in conformità all'articolo 12 paragrafo 3.*
3. *Ogni Membro definito all'articolo 5 a):*
   - (a) *Verserà il 30 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo o entro 30 giorni dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione se tale data è successiva;*
   - (b) *Un anno dopo il versamento previsto al precedente comma a), verserà il 20 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate e depositerà presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 10 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalità e alla data che il Consiglio d'amministrazione fisserà;*
   - (c) *Due anni dopo il versamento previsto al precedente comma a), depositerà presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili non negoziabili ed infruttiferi per un ammontare pari al 40 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni interamente liberate. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalità e alla data che il Consiglio d'amministrazione fisserà a maggioranza qualificata, tenendo debitamente conto delle necessità delle operazioni del Fondo, restando tuttavia inteso che i vaglia cambiari*

depositati in relazione alle azioni destinate al secondo conto verranno incassate secondo le modalità e alla data che il Consiglio d'amministrazione fisserà.

4. *L'ammontare sottoscritto da ciascun Membro per le azioni esigibili potrà essere richiesto dal Fondo soltanto alle condizioni previste all'articolo 17 paragrafo 12.*

5. *Le richieste di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti si suddividono proporzionalmente tra tutti i Membri qualunque sia la categoria o le categorie di azioni che sono oggetto della richiesta, fatte salve le disposizioni de paragrafo 3 del presente articolo.*

6. *Le disposizioni speciali che regolano il pagamento di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sottoscritti dai Paesi in via di sviluppo meno avanzati sono quelli enunciati all'allegato B.*

7. *Le sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, potranno, qualora fosse necessario, essere effettuate dalle istituzioni appropriate dei Membri interessati.",*

è rinumerato Articolo 10 e così modificato:

"Articolo 10
PAGAMENTO DELLE AZIONI

1. *Il pagamento delle azioni di capitale sottoscritte da ogni Membro viene effettuato:*

   (a) *In qualsivoglia moneta utilizzabile, ai tassi di conversione in vigore fra tale moneta e l'unità di conto alla data del pagamento; oppure*

   (b) *In una moneta utilizzabile scelta dal Membro al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione e ai tassi di conversione in vigore tra questa moneta utilizzabile e l'unità di conto alla data del presente Accordo.*

   Al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ciascun Membro sceglierà uno dei due metodi sopra descritti che intenderà applicare per tutti i pagamenti in questione.

2. *Il Consiglio dei governatori, quando proceda ad una verifica in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, esaminerà il funzionamento del metodo di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo tenendo presenti le fluttuazioni dei tassi di cambio e, tenendo conto dell'evoluzione della prassi degli istituti di credito internazionali, deciderà, a maggioranza speciale, i cambiamenti da apportare eventualmente al metodo di pagamento delle sottoscrizioni delle eventuali azioni supplementari di capitale emesse ulteriormente in conformità all'articolo 11, paragrafo 2.*

3. *Ogni Membro definito all'articolo 5 a) deve:*

   (a) *Aver versato il 30 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, o entro 30 giorni dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione se la data è successiva;*

   (b) *Un anno dopo il versamento previsto al precedente comma (a), aver versato il 20 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni e depositato presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 10 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalità e alla data che il Consiglio dei governatori fisserà a maggioranza qualificata;*

   (c) *Due anni dopo il versamento previsto al precedente comma (a), aver depositato presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 40 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni.*

   Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo la modalità ed alla data che il Consiglio dei governatori fisserà a maggioranza qualificata, restando tuttavia inteso che i vaglia cambiari depositati in relazione alle azioni destinate al Conto operazioni verranno incassati secondo le modalità e alla data che il Consiglio di amministrazione fisserà.

4. *Le richieste di azioni di capitale si suddividono proporzionalmente tra tutti i Membri, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 c) del presente articolo.*

5. Le disposizioni speciali che regolano il pagamento delle azioni di capitale sottoscritte dai Paesi in via di sviluppo meno avanzati sono quelle enunciate nell'allegato B.

6. Le sottoscrizioni di azioni di capitale potranno, qualora fosse necessario, essere effettuate dalle istituzioni appropriate dei Membri interessati.".

Il testo attuale dell'**Articolo 12**:

"Articolo 12

ADEGUAMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI DI AZIONI DI CAPITALE RAPPRESENTATO DAI CONTRIBUTI DIRETTI

1. Se diciotto mesi dopo l'entrata in vigore del presente Accordo le sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti sono inferiori all'ammontare specificato all'articolo 9 paragrafo 1 a), il Consiglio dei governatori verificherà al più presto se le sottoscrizioni sono sufficienti.

2. Il Consiglio dei governatori verificherà inoltre, ad intervalli che riterrà adeguati, se il capitale rappresentato dai contributi diretti ai fini del primo conto è sufficiente. La prima di tali verifiche avrà luogo al più tardi alla fine del terzo anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo.

3. A seguito di una verifica effettuata in applicazione del paragrafo 1 o 2 del presente articolo, il Consiglio dei governatori potrà decidere di offrire alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte o di emettere altre azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti secondo una tabella fissata dal Consiglio.

4. Le decisioni prese dal Consiglio dei governatori in applicazione del presente articolo verranno adottate a maggioranza speciale."

è rinumerato Articolo 11 e così modificato:

"Articolo 11

ADEGUAMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI DI AZIONI DI CAPITALE

1. Il Consiglio dei governatori potrà verificare, ad intervalli che riterrà adeguati, se il capitale disponibile nel Conto Capitale è sufficiente.

2. A seguito di una verifica effettuata in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio dei governatori potrà decidere di offrire alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte o di emettere altre azioni di capitale sulla base di una tabella fissata dal Consiglio.

3. Le decisioni prese dal Consiglio dei governatori in applicazione del presente articolo verranno adottate a maggioranza speciale ma entreranno in vigore soltanto dopo l'accettazione da parte di tutti i Membri. L'accettazione sarà considerata avvenuta a meno che un membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi dall'adozione della decisione. Tale periodo può, a richiesta di qualunque membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione della decisione ."

Il testo attuale dell'**Articolo 13**:

"Articolo 13

CONTRIBUTI VOLONTARI

1. 1. Il Fondo potrà accettare contributi volontari dai Membri e da altre fonti. Tali contributi sono versati in monete utilizzabili.

2. L'obiettivo da raggiungere con i contributi volontari iniziali per il secondo conto è di 211.861.200 unità di conto, indipendentemente dalla ripartizione fatta in conformità all'articolo 10 paragrafo 3.

3. (a) Il Consiglio dei governatori verificherà se le risorse del secondo conto sono sufficienti al più tardi alla fine del terzo anno dopo l'entrata in vigore del presente Accordo. Tenendo presenti le attività del secondo conto, il Consiglio dei governatori potrà anche procedere a tale verifica in altri momenti che esso

deciderà.

(b) *Alla fine di tali verifiche, il Consiglio dei governatori potrà decidere di ricostituire le risorse del secondo conto e adotterà le disposizioni volute. Tali ricostituzioni hanno carattere volontario per i Membri e dovranno essere conformi al presente Accordo.*

4. *I contributi volontari non sono legati a nessuna restrizione quanto alla loro utilizzazione da parte del Fondo, a meno che il contribuente non ne decida l'assegnazione al primo o al secondo conto.",*

è rinumerato Articolo 12 e così modificato:

"Articolo 12

CONTRIBUTI VOLONTARI

1. *Il Fondo potrà accettare contributi volontari dai Membri e da altre fonti. Tali contributi sono versati in monete utilizzabili.*

2. *Il Consiglio dei governatori potrà, ogniqualvolta lo riterrà opportuno, verificare se le risorse del Conto operazioni sono sufficienti. A seguito di tali verifiche, il Consiglio dei governatori potrà decidere di ricostituire le risorse del Conto operazioni adottando le disposizioni necessarie. Tali ricostituzioni hanno carattere volontario per i Membri e dovranno essere conformi al presente Accordo.*

3. *I contributi volontari potranno, a discrezione del contribuente, essere versati con o senza restrizioni in relazione alla loro utilizzazione da parte del Fondo.".*

Il testo attuale dell'**Articolo 14**:

"Articolo 14

RISORSE PROVENIENTI DALL'ASSOCIAZIONE DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI PRODOTTO CON IL FONDO

A. Depositi in contanti

1. *Al momento della sua associazione con il Fondo un'organizzazione internazionale di prodotto associata deve, fatto salvo quanto specificato al paragrafo 2 del presente articolo, depositare in contanti presso il Fondo in moneta utilizzabile e per conto della suddetta organizzazione associata un terzo dei suoi fabbisogni finanziari massimali. Il deposito sarà effettuato in una sola volta o a rate, come concordato dall'organizzazione associata e dal Fondo, tenuto conto di tutti i fattori pertinenti e in particolare dello stato della liquidità del Fondo, della necessità di ricavare il massimo vantaggio finanziario dall'apporto dei depositi in contanti delle organizzazioni internazionali di prodotto associate e dalla capacità dell'organizzazione internazionale di prodotto associata interessata a procurarsi i contanti necessari per far fronte al suo obbligo di deposito.*

2. *Un'organizzazione internazionale di prodotto associata che possieda degli stock al momento della sua associazione con il Fondo, può far fronte ad una parte o a tutto il suo obbligo di deposito, ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, dando in pegno presso il Fondo o dando in deposito per conto del Fondo dei warrants di stock di valore equivalente.*

3. *Un'organizzazione internazionale di prodotto associata può depositare presso il Fondo, secondo condizioni e modalità reciprocamente accettabili, le sue eccedenze in valuta, oltre ai depositi effettuati ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo.*

B. Capitale di garanzia e garanzie

4. *Al momento dell'associazione di un'organizzazione internazionale di prodotto con il Fondo, i Membri che partecipano alla suddetta organizzazione associata apportano direttamente al Fondo del capitale di garanzia secondo le modalità stabilite dall'organizzazione associata e tali da soddisfare il Fondo. Il valore globale di garanzia, delle garanzie e dei contanti versati ai sensi del paragrafo 5 del presente articolo è pari ai due terzi dei futuri bisogni finanziari massimali della suddetta organizzazione associata, fatte salve le disposizioni del paragrafo 7 del presente articolo.Il capitale di garanzia può, qualora si riveli opportuno, essere apportato dalla istituzione appropriata dei Membri interessati, secondo modalità che soddisfino il Fondo.*

5. *Se i partecipanti ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata non sono Membri, tale organizzazione associata deposita presso il Fondo, in aggiunta ai contanti di cui al paragrafo 1 del presente articolo, un ammontare pari al capitale di garanzia che detti partecipanti avrebbero apportato se fossero stati*
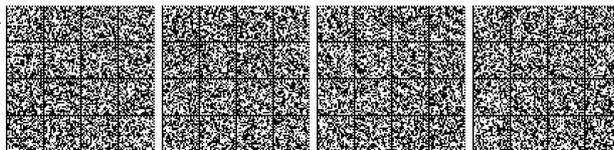
Membri, restando inteso che il Consiglio dei governatori può, a maggioranza speciale, permettere alla suddetta organizzazione associata di prevedere sia l'apporto di capitale di garanzia supplementare per lo stesso ammontare da parte dei Membri partecipanti a detta organizzazione associata, sia l'apporto di garanzie per lo stesso ammontare da parte dei partecipanti a detta organizzazione associata che non sono Membri; tali garanzie comportano obblighi finanziari paragonabili a quelli del capitale di garanzia e vengono fornite in una forma tale da soddisfare il Fondo.

6. Il capitale di garanzia e le garanzie possono essere richieste dal Fondo solo in applicazione dell'articolo 16 paragrafi da 11 a 13.Tale capitale di garanzia e tali garanzie vengono versati in moneta utilizzabile.

7. Se un'organizzazione internazionale di prodotto associata adempie al suo obbligo di deposito mediante rate in conformità col paragrafo 1 del presente articolo, tale organizzazione associata ed i suoi partecipanti apportano in maniera adeguata, al momento del versamento di ogni rata, il capitale di garanzia, contanti o garanzie, in conformità al paragrafo 5 del presente articolo, che rappresentano complessivamente il doppio dell'ammontare della rata.

C. Warrants di stock

8. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata dà in pegno presso il Fondo o mette in deposito per conto del Fondo tutti i warrants di stock di prodotti acquistati per mezzo del ritiro di depositi in valuta effettuati in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo o di prestiti contratti presso il Fondo, a titolo di garanzia per il pagamento dei suoi obblighi nei confronti del Fondo. Il fondo può alienare gli stock solo in conformità all'articolo 17 paragrafi da 15 a 17. Al momento della vendita dei prodotti rappresentati dai suddetti warrants di stock, l'organizzazione internazionale di prodotto associata utilizza il ricavato di tale vendita in primo luogo per rimborsare il saldo dovuto poi ogni prestito eventualmente contratto presso il Fondo, in secondo luogo per far fronte ai suoi obblighi di deposito in contanti in conformità con il paragrafo 1 del presente articolo.

9. Tutti warrants di stock dati in pegno presso il Fondo o depositati per conto del Fondo sono valutati ai fini del paragrafo 2 del presente articolo, secondo il metodo stabilito dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori.".

è abrogato.

È introdotto un nuovo **Articolo 13** con il seguente testo:

"Articolo 13

RISERVA DI GARANZIA

1. *Il Consiglio dei governatori costituisce una riserva le cui risorse saranno impiegate come garanzia per i prestiti effettuati dal Fondo.*

2. *Le risorse della riserva di garanzia saranno costituite da:*

   (a) *Utili derivanti dal Conto capitale, al netto delle spese amministrative, negli importi stabiliti annualmente dal Consiglio dei governatori;*

   (b) *Contributi volontari destinati dai Membri alla riserva di garanzia; e*

   (c) *Ogni altra risorsa messa a disposizione da qualunque parte per la riserva di garanzia.*

3. *Ferme restando le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il Consiglio dei governatori decide a maggioranza speciale come disporre degli eventuali utili netti derivanti dal Conto capitale e non destinati e alla riserva di garanzia."*

Il testo attuale dell'**Articolo 15**:

"Articolo 15

PRESTITI

Il Fondo può contrarre prestiti in conformità all'articolo 16 paragrafo 5 a), fermo restando che l'ammontare totale dei prestiti contratti dal Fondo per le operazioni del suo primo conto non deve mai superare la cifra costituita dalla somma dei seguenti importi:

(a) *La parte non richiesta delle azioni esigibili;*

(b) *La parte non richiesta del capitale di garanzia e delle garanzie dei partecipanti ad organizzazioni internazionali di prodotto associate in conformità con i paragrafi da 4 a 7 dell'articolo 14 e*

(c) *La riserva speciale costituita in applicazione dell'articolo 16 paragrafo 4."*

è rinumerato Articolo 14 e così modificato:

"Articolo 14

DEBITI

1. *Il Fondo non può contrarre prestiti o altri debiti in qualunque forma, salvo in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.*

2. *Per un'efficace amministrazione delle proprie operazioni, il Fondo potrà contrarre debiti a breve termine al fine di:*

   (i) *regolare transazioni finanziarie o altre operazioni di tesoreria;*

   (ii) *provvedere al proprio fabbisogno di liquidità.*

3. *L'indebitamento totale del Fondo non dovrà mai superare l'entità delle risorse della riserva di garanzia.".*

È introdotto un nuovo **Articolo 15** con il seguente testo:

"Articolo 15

FONDI FIDUCIARI

1. *Il Fondo potrà accettare risorse finanziarie da qualunque parte o parti, ai fini della costituzione di un fondo fiduciario, a condizione che le risorse del fondo fiduciario siano destinate a promuovere gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 2.*

2. *Le risorse di ciascun fondo fiduciario devono essere tenute in un conto separato rispetto a quelle del Fondo e di altri fondi fiduciari.*

3. *Le modalità e le condizioni per l'utilizzazione delle risorse di ciascun fondo fiduciario e per l'amministrazione e/o la gestione delle stesse da parte del Fondo dovranno, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, essere definite in un accordo fra il Fondo ed il titolare o i titolari delle risorse del fondo fiduciario.".*

CAPITOLO V. OPERAZIONI:

Il testo attuale dell'**Articolo 16**:

"Articolo 16

DISPOSIZIONI GENERALI

A. Impiego delle risorse

Le risorse e le "facilities" del Fondo vengono utilizzate esclusivamente per consentirgli di conseguire i propri obiettivi e di assolvere le proprie funzioni.
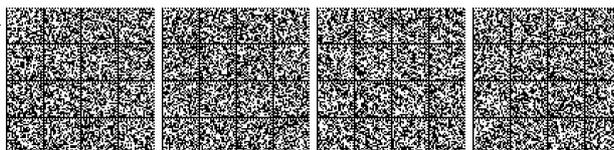
B. Due conti

2. Il Fondo apre due conti distinti nei quali detiene le proprie risorse; un primo conto, alimentato dalle risorse di cui al paragrafo 1 dell'articolo 17, per contribuire al finanziamento dei dispositivi di stoccaggio di prodotti di base, un secondo conto alimentato dalle risorse di cui al paragrafo 1 dell'articolo 18, per il finanziamento di misure diverse da quelle relative allo stoccaggio nel campo dei prodotti di base, senza che l'unità organica del Fondo sia compromessa. Tale operazione dei conti risulta dagli stati finanziari del fondo.

3. Le risorse di ciascun conto vengono detenute, utilizzate, impegnate, investite o altrimenti alienate separatamente dalle risorse dell'altro conto. Le risorse di un conto non devono essere gravate da perdite o utilizzate per il regolamento di impegni relativi alle operazioni od altre attività dell'altro conto.

4.

C. Riserva speciale

5. Il Consiglio dei governatori costituisce, effettuando dei prelievi sulle entrate del primo conto e deducendo le spese di amministrazione, una riserva speciale non superiore al 10 per cento del capitale rappresentato dai contributi diretti stanziati sul primo conto per far fronte agli impegni relativi ai prestiti del primo conto, come previsto al paragrafo 12 dell'articolo 17. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, il Consiglio dei governatori decide a maggioranza speciale come impiegare le entrate nette non destinate alla riserva speciale.

D. Poteri generali

6. Oltre ai poteri conferitigli dalle altre disposizioni del presente Accordo, il Fondo può esercitare i poteri che seguono per quanto riguarda le sue operazioni, purchè l'esercizio di tali poteri sia subordinato ai principi generali di gestione e ai termini del presente Accordo e compatibili con essi:

a) Richiedere prestiti ai Membri, alle istituzioni finanziarie internazionali e, per le operazioni del primo conto, sul mercato dei capitali, conformemente alle leggi in vigore nel Paese in cui viene contratto il prestito, con la riserva che il Fondo abbia ottenuto l'approvazione di tale Paese e di ogni Paese nella cui moneta viene contratto il prestito;

b) Investire in qualsiasi momento i fondi non necessari alle operazioni in strumenti finanziari che può determinare conformemente alle leggi vigenti nel Paese sul territorio del quale viene operato l'investimento;

c) Esercitare qualche altro potere necessario per conseguire i suoi obiettivi e assolvere le sue funzioni e per applicare le disposizioni del presente Accordo.

E. Principi generali di gestione

7. Il Fondo gestisce le operazioni conformemente alle disposizioni del presente Accordo e dei regolamenti che il Consiglio può adottare secondo il paragrafo 6 dell'articolo 20.

8. Il Fondo adotta le disposizioni necessarie per assicurarsi che un prestito o donazione che ha concesso o al quale partecipa sia destinato esclusivamente ai fini per i quali il prestito o la donazione sono stati concessi.

9. E' chiaramente indicato nel recto di qualsiasi titolo emesso dal Fondo che tale titolo non costituisce impegno alcuno per i Membri, salvo espressa dicitura sul titolo stesso.

10. Il Fondo assicura una ragionevole diversificazione nei suoi investimenti.

11. Il consiglio dei governatori adotta dei regolamenti per l'acquisto di beni e servizi con risorse del Fondo. In generale tali regolamenti devono conformarsi ai principi delle licitazioni internazionali tra fornitori sul territorio dei Membri e devono dare preferenza, a seconda del caso, agli esperti, ai tecnici e ai fornitori dei Paesi in via di sviluppo Membri dei Fondo.

12. Il Fondo crea stretti rapporti di lavoro con istituzioni finanziarie internazionali e regionali e può, per quanto è possibile, stabilire rapporti di lavoro con gli organismi nazionali dei Membri, pubblici o privati, che si occupano di investire fondi di sviluppo in misure di sviluppo in favore dei prodotti di base. Il Fondo può partecipare a un cofinanziamento con tali istituzioni.

13. Per le sue operazioni e nel campo di sua competenza il Fondo coopera con gli organismi internazionali di prodotto e con le organizzazioni internazionali di prodotto associate per tutelare gli interessi dei Paesi in via di sviluppo importatori se questi subiscono un danno derivante dall'adozione di misure prese in relazione al programma integrato per i prodotti di base.

14. Il Fondo gestisce le sue operazioni con prudenza, adotta le misure che reputa necessarie per preservare e salvaguardare le risorse e non compie speculazioni monetarie.",
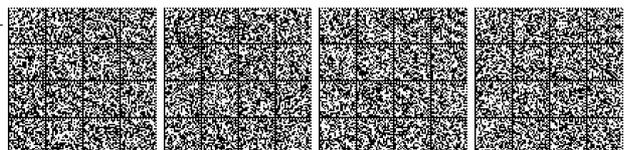
è così modificato:

"Articolo 16
DISPOSIZIONI GENERALI

A. Impiego delle risorse

1. *Le risorse e le "facilities" del Fondo vengono utilizzate esclusivamente per consentirgli di conseguire i propri obiettivi e di assolvere le proprie funzioni .*

B. Due conti

2. *Il Fondo apre due conti distinti nei quali detiene le proprie risorse: un Conto capitale, alimentato dalle risorse di cui all'articolo 17, paragrafo 1, ed un Conto operazioni con le risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1. Tale operazione risulta dagli stati finanziari del Fondo.*
3. *Il Consiglio dei governatori potrà decidere di ritrasferire le risorse - ad eccezione delle azioni di capitale - da un conto all'altro conto ed utilizzare le risorse di entrambi i conti per coprire perdite o regolare impegni derivanti da operazioni o altre attività dell'altro conto.*

C. Poteri generali

4. *Oltre ai poteri conferitigli dalle altre disposizioni del presente Accordo, il Fondo può esercitare i poteri che seguono per quanto riguarda le sue operazioni purché l'esercizio di tali poteri sia subordinato ai principi generali di gestione e ai termini del presente accordo e compatibili con essi:*
   - *(a) Investire in qualsiasi momento i fondi non necessari alle operazioni o alla riserva di garanzia negli strumenti finanziari che riterrà opportuni;*
   - *(b) Esercitare ogni altro potere necessario per conseguire i suoi obiettivi ed assolvere le sue funzioni e per applicare le disposizioni del presente Accordo.*

D. Principi generali di gestione

5. *Il Fondo gestisce le operazioni conformemente alle disposizioni del presente Accordo ed ai regolamenti che il Consiglio dei governatori potrà adottare.*
6. *Il Fondo opererà coerentemente con buone prassi di prudente gestione finanziaria dei fondi pubblici.".*

Il testo attuale dell'**Articolo 17**:

"Articolo 17
IL PRIMO CONTO

A. Risorse

1. Le risorse del primo conto sono le seguenti:

(a) Sottoscrizioni da parte dei Membri di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, eccezion fatta per la quota delle loro sottoscrizioni suscettibile di essere stanziata sul secondo conto conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 10.

(b) Depositi in denaro di organizzazioni internazionali di prodotto associate conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 14.

(c) Capitale di garanzia, denaro in luogo e al posto del capitale di garanzia, e garanzie provenienti dai partecipanti alle organizzazioni internazionali di prodotto associate, conformemente ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14.

(d) Contributi volontari destinati al primo conto.

(e) Proventi dei prestiti, conformemente all'articolo 15.

(f) Eventuali utili netti delle operazioni del primo conto.

(g) Riserva speciale di cui al paragrafo 4 dell'articolo 16.

(h) Warrants di stock provenienti da organizzazioni internazionali di prodotto associate, conformemente ai paragrafi 8 e 9 dell'articolo 14.
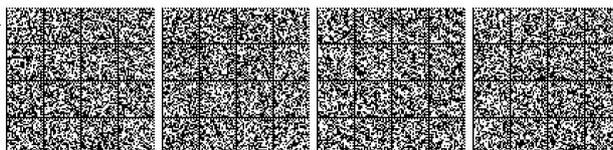
B. Principi regolatori delle operazioni del primo conto.

2. Il Consiglio di amministrazione approva le condizioni dei prestiti per le operazioni del primo conto.

3. Il capitale rappresentato dai contributi diretti stanziato sul primo conto viene utilizzato:

(a) Per consolidare la reputazione di solvibilità del Fondo per quanto attiene alle operazioni del primo conto.

(b) Come capitale d'esercizio, per far fronte alle necessità a breve termine di liquidità del primo conto.

(c) Come fonte di entrate per coprire le spese di amministrazione del Fondo.

4. Il Fondo preleva un interesse su tutti i prestiti che concede alle organizzazioni internazionali di prodotto associate, a dei tassi tanto bassi quanto glielo consenta e la sua possibilità di ottenere fondi e la necessità di coprire il costo dei prestiti che contrae per erogare fondi a dette organizzazioni associate.

5. Il Fondo versa, per tutti i depositi in denaro ed altri pagamenti in denaro delle organizzazioni di prodotto associate, un interesse a dei tassi adeguati compatibili con il reddito dei propri investimenti finanziari, e tenendo in considerazione il tasso applicato ai prestiti che concede alle organizzazioni internazionali di prodotto associate ed il costo dei prestiti che esso contrae per le operazioni del primo conto.

6. Il Consiglio dei governatori adotta dei regolamenti che enunciano i principi di gestione, in virtù dei quali fissa i tassi di interesse applicati conformemente ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo. In tal modo, il Consiglio dei governatori tiene conto della necessità di preservare la viabilità finanziaria del Fondo e tiene presente il principio di un trattamento non discriminatorio tra le organizzazioni di prodotto associate.

C. Fabbisogni finanziari massimali

7. Ogni accordo di associazione specifica i fabbisogni massimali dell'organizzazione internazionale di prodotto associata e le misure da adottare in caso di modifica di tali fabbisogni.

8. I fabbisogni finanziari massimali di un'organizzazione internazionale di prodotto associata comprendono il costo d'acquisto delle scorte calcolato moltiplicando il volume autorizzato delle sue scorte, come specificato dall'accordo di associazione, per un adeguato prezzo di acquisto, determinato da detta organizzazione associata. Inoltre, un'organizzazione internazionale di prodotto associata può comprendere nei suoi fabbisogni finanziari massimali le spese di mantenimento specificate, eccezion fatta per gli interessi relativi ai prestiti contratti, restando inteso che la somma delle spese di mantenimento specificate non deve superare il 20 per cento del costo di acquisto.

D. Obblighi delle organizzazioni internazionali di prodotto associate e dei loro partecipanti nei confronti del Fondo.

9. Ogni accordo di associazione prevede in particolare:

(a) il modo in cui l'organizzazione internazionale di prodotto associata ed i suoi partecipanti debbono adempiere agli obblighi che hanno nei confronti del Fondo. Tali obblighi sono enunciati all'articolo 14 concernente i depositi, il capitale di garanzia, il denaro depositato in luogo e al posto del capitale di garanzia, le garanzie e i warrants di stock;

(b) che l'organizzazione internazionale di prodotto associata non richiede prestiti a terzi per le operazioni del suo stock regolatore, a meno che non sussista un mutuo accordo con il Fondo approvato dal Consiglio di amministrazione;

(c) che l'organizzazione di prodotto associata è, in qualunque momento, responsabile nei confronti del Fondo del mantenimento e conservazione delle scorte per le quali dei warrants di stock sono stati dati in pegno presso il Fondo o consegnate in deposito per conto del Fondo, e prende le necessarie garanzie e gli adeguati provvedimenti in materia di sicurezza ed in altri campi per quanto riguarda la conservazione e la manutenzione di dette scorte;

(d) che l'organizzazione internazionale di prodotto associata conclude con il Fondo adeguati accordi di credito che specifichino le modalità e condizioni di qualsiasi prestito approvato dal Fondo a favore di detta organizzazione associata, comprese le modalità di rimborso del capitale e di pagamento degli interessi;

(e) che l'organizzazione internazionale di prodotto associata tiene al corrente, se del caso, il Fondo sulle condizioni e sull'evoluzione dei mercati del prodotto di cui essa si occupa.

E. Obblighi del Fondo nei confronti delle organizzazioni internazionali di prodotto associate.

10. Ogni accordo di associazione prevede inoltre in particolare:

(a) che, con riserva delle disposizioni di cui al paragrafo 11 a) del presente articolo, il Fondo adotta le necessarie disposizioni per il prelevamento, a richiesta dell'organizzazione internazionale di prodotto associata, del totale o di una parte delle somme depositate conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 14;

(b) che il Fondo concede prestiti all'organizzazione internazionale di prodotto associata per un importo totale che non superi la somma del capitale di garanzia non richiesto dal denaro depositato in luogo e al posto del capitale di garanzia, e delle garanzie fornite dai partecipanti all'organizzazione a titolo della loro partecipazione a detta organizzazione in applicazione dei paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14;

(c) che i prelievi ed i prestiti effettuati e contratti da ogni organizzazione di prodotto associata conformemente ai commi a) e b) summenzionati, vengono utilizzati unicamente per far fronte ai costi di stoccaggio inclusi nei fabbisogni finanziari massimali conformemente al paragrafo 8 del presente articolo. Una somma che non superi la quota eventualmente compresa nei fabbisogni finanziari massimali di ogni organizzazione internazionale di prodotto associata per far fronte a delle spese di mantenimento specificate conformemente al paragrafo 8 del presente articolo è utilizzata per far fronte a tali spese di mantenimento;
(d) che, salvo quanto disposto al paragrafo 11 c) del presente articolo, il Fondo mette rapidamente i warrants di stock a disposizione dell'organizzazione internazionale di prodotto associata affinché' questa possa utilizzarli per la vendita del suo stock regolatore;
(e) che il Fondo rispetta il carattere riservato delle informazioni fornite dall'organizzazione internazionale di prodotto associata.

F. Mancato pagamento da parte di organizzazioni internazionali di prodotto associate

11. In caso di imminente mancato pagamento di un'organizzazione internazionale di prodotto associata, per qualsiasi prestito concesso dal Fondo il Fondo consulta detta organizzazione associata per l'adozione di misure volte ad evitare il mancato pagamento. In caso di mancato pagamento di una organizzazione di prodotto associata il Fondo fa ricorso alle seguenti risorse, nel seguente ordine, fino alla concorrenza della somma del mancato pagamento:
(a) tutto il denaro dell'organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente in possesso del Fondo;
(b) i proventi delle richieste, in proporzione, del capitale di garanzia e delle garanzie dei partecipanti all'organizzazione associata inadempiente consegnati a titolo di partecipazione a detta organizzazione;
(c) con riserva di quanto disposto al paragrafo 15 del presente articolo, qualsiasi warrant di stock dato in garanzia presso il Fondo o consegnato in deposito per conto del Fondo dalla organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente.

G. Impegni derivati dai prestiti del primo conto

12. Nel caso in cui il Fondo non possa fare altrimenti per adempiere agli obblighi relativi ai prestiti del suo primo conto, utilizza le seguenti risorse, nel seguente ordine, restando inteso che, se un'organizzazione internazionale di prodotto associata non rispetta gli obblighi che ha nei confronti del Fondo, il Fondo avrà già fatto ricorso, per quanto è possibile, alle risorse menzionate al paragrafo 11 del presente articolo:
(a) la riserva speciale;
(b) i proventi delle sottoscrizioni di azioni interamente liberate, stanziati sul primo conto;
(c) i proventi delle sottosezioni di azioni esigibili;
(d) i proventi delle richieste, in proporzione, del capitale di garanzia e delle garanzie dei partecipanti ad una organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente consegnati a titolo di partecipazione ad altre organizzazioni internazionali di prodotto associate.
I pagamenti effettuati dai partecipanti ad organizzazioni di prodotto associate in forza del precedente comma d) vengono rimborsati dal Fondo non appena possibile prelevando le risorse raccolte in applicazione dei paragrafi 11, 15 e 17 del presente articolo; l'eventuale avanzo di risorse, dopo il rimborso, viene utilizzato per ricostituire, in ordine inverso, le risorse menzionate ai commi a), b) e c) di cui sopra.
13. I proventi delle richieste, in proporzione, di tutto il capitale di garanzia e di tutte le garanzie viene utilizzato dal Fondo dopo aver fatto ricorso alle risorse di cui al paragrafo 12 a), b) e c) del presente articolo per far fronte a uno qualsiasi dei suoi impegni che non siano impegni derivanti dal mancato pagamento di una organizzazione internazionale di prodotto associata. .
14. Per consentire al Fondo di adempiere agli eventuali obblighi che sussistono dopo il ricorso alle risorse menzionate ai paragrafi 12 e 13 del presente articolo, il numero di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti viene aumentato della somma necessaria all'adempimento di detti impegni ed il Consiglio dei governatori viene convocato in sessione di urgenza per decidere le modalità di tale aumento.

H. Alienazione delle scorte da parte del Fondo in caso di decadenza.

15. Il Fondo ha la facoltà di alienare le scorte di prodotti di base riguardanti un'organizzazione internazionale di prodotto associata inadempiente che è decaduta dal beneficio del Fondo conformemente al paragrafo 11 del presente articolo, restando inteso che il Fondo cerca di evitare la vendita sottocosto di tali scorte rinviando la vendita in modo che tale rinvio sia compatibile con la necessità di evitare da parte sua un'inadempienza degli obblighi.
16. Il Consiglio di amministrazione esamina, ad opportuni intervalli, le alienazioni di scorte effettuate dal Fondo conformemente al paragrafo 11 c) del presente articolo, in consultazione con l'organizzazione internazionale di prodotto associata interessata e decide a maggioranza qualificata sulla opportunità di rinviare dette alienazioni.
17. I proventi di tali alienazioni di scorte servono in primo luogo a rispettare gli impegni del Fondo relativi ai
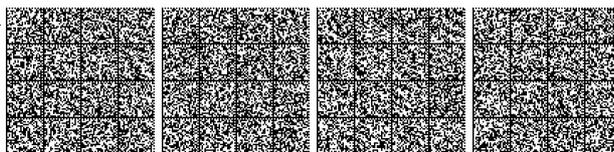
prestiti del primo conto per quanto riguarda l'organizzazione internazionale di prodotto associata interessata, quindi a ricostituire, nell'ordine inverso, le risorse di cui al paragrafo 12 del presente articolo.",

è così modificato:

"Articolo 17

IL CONTO CAPITALE

A. Risorse

1. *Le risorse del Conto capitale sono le seguenti:*

    (a) *Sottoscrizioni da parte dei Membri di azioni di capitale, eccezion fatta per la quota delle loro sottoscrizioni suscettibile di essere stanziata sul Conto operazioni conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;*

    (b) *Contributi volontari destinati al Conto capitale;*

    (c) *Proventi derivanti dalle risorse del Conto capitale investite o depositate;*

    (d) *Proventi ottenuti dal Fondo in qualità di erogatore di servizi a norma dell'articolo 3 c);*

    (e) *Proventi ottenuti dal Fondo per l'amministrazione e la gestione di fondi fiduciari;*

    (f) *Proventi ottenuti dal Fondo sotto forma di interessi, corrispettivi per servizi, commissioni di impegno o altri corrispettivi derivanti dagli interventi finanziari;*

    (g) *Risorse ritrasferite dal Conto operazioni al Conto capitale ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3;*

    (h) *Prestiti; e*

    (i) *Riserva di garanzia.*

B. Utilizzo delle risorse del Conto capitale

2. *Il capitale del Conto capitale sarà esclusivamente utilizzato:*

    (a) *Per coprire le spese amministrative del Fondo, e*

    (b) *Per essere destinato alla riserva di garanzia o utilizzato in ogni altro modo che il Consiglio dei governatori deciderà a norma dell'articolo 13, paragrafi 2 a) e 3.*

3. *Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, il capitale del Conto capitale è investito e/o depositato in base ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori. Tali regolamenti terranno in debita considerazione l'obiettivo di lasciare sempre immutata l'entità del capitale e di non cederlo in garanzia, né vincolarlo in alcun modo.".*

Il testo attuale dell'**Articolo 18**:

"Articolo 18

IL SECONDO CONTO

A. Risorse

1. Le risorse del secondo conto sono le seguenti:

(a) la quota di capitale rappresentata dai contributi diretti stanziati sul secondo conto, conformemente al paragrafo 3 dell'articolo 10;

(b) i contributi volontari versati sul secondo conto;

(c) gli utili netti delle operazioni del Fondo che eventualmente spettano al secondo conto;

(d) i prestiti;

(e) qualsiasi altra risorsa posta a disposizione del Fondo, da esso ricevuta od acquisita per le operazioni riguardanti il secondo conto, in applicazione del presente Accordo.

B. Limiti finanziari del secondo conto

2. La somma totale dei prestiti e donazioni che può concedere il Fondo, o ai quali può partecipare, in relazione alle operazioni del secondo conto, non può superare la somma totale delle risorse di detto conto.

C. Principi regolatori delle operazioni del secondo conto

3. Il Fondo può concedere prestiti o partecipare ad essi e, eccezion fatta per la quota di capitale rappresentato da contributi diretti stanziata sul secondo conto, concedere donazioni o partecipare ad esse, per il finanziamento, nel campo dei prodotti di base, di misure diverse da quelle di stoccaggio attingendo alle risorse del secondo conto, con riserva delle disposizioni del presente accordo e, in particolare, delle modalità e condizioni che seguono:

(a) dette operazioni devono essere misure di sviluppo atte a favorire i prodotti di base, volte a migliorare le strutture di mercato e a rendere più favorevole a lungo termine la concorrenzialità e le prospettive di determinati prodotti. Comprendono la ricerca-sviluppo, i miglioramenti della produttività, la commercializzazione e le misure destinate a contribuire, generalmente mediante il cofinanziamento o l'assistenza tecnica, alla diversificazione verticale, siano esse applicate da sole, come nel caso delle derrate deperibili ed altri prodotti i cui problemi non possono essere adeguatamente risolti con lo stoccaggio, od insieme ad operazioni di stoccaggio ed in appoggio a tali operazioni;

(b) tali misure vengono patrocinate e seguite in comune da produttori e consumatori nell'ambito di un organismo internazionale di prodotto;

(c) le operazioni del Fondo a titolo del secondo conto possono assumere la forma di prestiti e donazioni concessi ad un organismo internazionale di prodotto o ad un organismo di quest'ultimo, oppure ad un Membro o a dei Membri designati da detto organismo, secondo modalità e condizioni reputate opportune dal Consiglio di amministrazione in considerazione della situazione economica dell'organismo internazionale di prodotto o del Membro o Membri interessati e della natura ed esigenze dell'operazione considerata. Tali prestiti possono essere coperti da garanzie di Stato o da altre adeguate garanzie dell'organismo internazionale di prodotto o del Membro o Membri designati da detto organismo;

(d) l'organismo internazionale di prodotto, che patrocina un progetto finanziato dal Fondo con le risorse del secondo conto, sottopone al Fondo una proposta scritta dettagliata specificando l'oggetto, la durata, il luogo, il costo del progetto proposto ed il servizio incaricato dell'esecuzione;

(e) prima della concessione di qualsiasi prestito o donazione, il Direttore generale presenta al Consiglio di amministrazione una valutazione dettagliata della proposta, accompagnata dalle proprie raccomandazioni e, se del caso, dal parere del Comitato consultivo conformemente al paragrafo 2 dell'articolo 25. Le decisioni concernenti la scelta e l'approvazione delle proposte vengono adottate dal Consiglio di amministrazione a maggioranza qualificata, conformemente al presente Accordo e a tutti i regolamenti adottati di conseguenza per le operazioni del Fondo;

(f) per la valutazione delle proposte di progetti che gli vengono presentate in vista di un finanziamento, il Fondo ricorre, normalmente, ai servizi di organismi internazionali o regionali e può, se del caso, ricorrere ai servizi di altri organismi competenti e di consulenti specializzati nel settore considerato. Il fondo può pure affidare a tali organismi l'amministrazione dei prestiti o donazioni ed il controllo dell'esecuzione dei progetti da esso finanziati. Tali istituzioni, organismi e consulenti vengono scelti secondo i regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori;

(g) concedendo un prestito e partecipando ad esso, il Fondo tiene nella debita considerazione le possibilità che hanno il contraente del prestito e qualunque garante di adempiere tale transazione;

(h) il Fondo conclude con l'organismo internazionale di prodotto, il servizio di detto organismo, il Membro o i Membri interessati, un accordo che specifichi la somma e che preveda in particolare tutte le garanzie dello Stato od altre adeguate garanzie, conformemente al presente Accordo ed ai regolamenti adottati dal Fondo;

(i) le somme da concedere a titolo di un'operazione di finanziamento vengono poste a disposizione del beneficiario unicamente per coprire le spese del progetto man mano che esse vengono effettivamente sostenute;

(j) il Fondo non rifinanzia progetti finanziati inizialmente da altre fonti;

(k) i prestiti sono rimborsabili nella valuta o valute con cui sono stati effettuati;

(l) il Fondo evita, per quanto è possibile, che le attività del suo secondo conto non costituiscano duplicazioni di quelle istituzioni finanziarie internazionali e regionali, ma può partecipare ad operazioni di cofinanziamento con tali istituzioni;

(m) fissando le priorità per l'impiego delle risorse del secondo conto, il Fondo attribuisce la dovuta importanza ai prodotti di base che rivestono interesse per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati;

(n) quando vengono previsti dei progetti per il secondo conto, si concede la dovuta importanza ai prodotti di base che rivestono un interesse per i Paesi in via di sviluppo, particolarmente a quelli dei piccoli produttori-esportatori;

(o) il Fondo tiene in debita considerazione l'importanza di evitare che una proporzione troppo elevata delle risorse del secondo conto venga impiegata a beneficio di un particolare prodotto di base.

D. Prestiti contratti per il secondo conto

4. I prestiti contratti dal Fondo per il secondo conto, in applicazione del paragrafo 5 a) dell'articolo 16, sono conformi ai regolamenti che il Consiglio deve adottare e sono sottoposti alle seguenti disposizioni:

(a) tali prestiti vengono contratti a condizioni liberali, specificate nei regolamenti che il Fondo deve adottare, e, l'importo di tali prestiti non viene impiegato a condizioni più favorevoli di quelle con le quali era stato ottenuto;

(b) ai fini della contabilità, i proventi dei prestiti contratti vengono registrati in un conto di prestiti le cui risorse vengono ritenute, utilizzate, impegnate, investite o altrimenti alienate, separatamente dalle altre risorse del Fondo e dalle altre risorse del secondo conto;

(c) le altre risorse del Fondo, comprese le altre risorse del secondo conto, non devono essere gravate da perdite o utilizzate per il regolamento di impegni derivanti dalle operazioni od altre attività di tale conto di prestiti;

(d) i prestiti contratti per il secondo conto vengono approvati dal Consiglio di amministrazione.”,

è così modificato:

“Articolo 18
IL CONTO OPERAZIONI

A. Risorse

1. Le risorse del Conto operazioni sono le seguenti:

(a) La quota di capitale stanziata sul Conto operazioni, conformemente all’articolo 9, paragrafo 3;

(b) I contributi volontari versati sul Conto operazioni;

(c) Ogni reddito che possa derivare dalle risorse del Conto operazioni investite o depositate;

(d) Le risorse ritrasferite dal Conto capitale al Conto operazioni a norma dell’articolo 16, paragrafo 3; e

(e) Ogni altra risorsa messa a disposizione, ricevuta o acquisita dal Fondo a titolo delle attività del Conto operazioni.

B. Limiti finanziari del Conto operazioni

2. La somma totale degli interventi finanziari che il Fondo si è impegnato ad attuare non deve mai superare l’entità delle risorse del Conto operazioni.

C. Principi regolatori delle attività del Conto operazioni

3. Il Fondo può concedere prestiti, partecipare ad essi e, eccezion fatta per la quota di capitale stanziata sul Conto operazioni, svolgere ogni altro tipo di intervento finanziario, al fine di finanziare operazioni nel settore dei prodotti di base, utilizzando le risorse del Conto operazioni, subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo e in particolare alle modalità e alle condizioni che seguono:

(a) Dette operazioni devono essere misure innovative di sviluppo dei prodotti di base volte a migliorare le strutture di mercato ed a rendere più favorevole a lungo termine la concorrenzialità e le prospettive di determinati prodotti o ogni altra misura che possa essere prevista da regolamenti o principi diretti adottati dal Consiglio dei governatori;

(b) Le operazioni del Fondo a titolo del Conto operazioni possono assumere la forma di qualunque tipo di intervento finanziario. Tutti gli interventi finanziari devono essere attuati secondo le modalità ed alle condizioni ritenute opportune dal Consiglio di amministrazione.”.

CAPITOLO VI. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE:

Il testo attuale dell'**Articolo 19**:

"Articolo 19

STRUTTURA DEL FONDO

Il Fondo è composto da un Consiglio dei governatori, un Consiglio di amministrazione, un Direttore generale e dal personale che può essere necessario all'esercizio delle sue funzioni."

è così modificato:

"Articolo 19

STRUTTURA DEL FONDO

Il Fondo è composto da un Consiglio dei governatori, un Consiglio di amministrazione, un Comitato consultivo, dal Direttore generale, nonché dal personale e dagli impiegati che possono essere necessari all'esercizio delle sue funzioni.".

Il testo attuale dell'**Articolo 20**:

"Articolo 20

CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

1. Tutti i poteri del Fondo sono devoluti al Consiglio dei governatori.

2. Ogni membro nomina un governatore ed un supplente che siedono al Consiglio dei governatori per volontà del Membro che li ha nominati. Il supplente può partecipare alle assemblee, ma è ammesso a votare solamente in caso di assenza del titolare.

3. Il Consiglio dei governatori può delegare al Consiglio di amministrazione un qualsiasi suo potere, salvo i seguenti poteri:

(a) stabilire la politica fondamentale del Fondo;

(b) decidere le modalità e condizioni di adesione al presente accordo, conformemente all'articolo 56;

(c) sospendere un Membro;

(d) aumentare o diminuire il numero di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti;

(e) adottare gli emendamenti al presente Accordo;

(f) porre fine alle operazioni del Fondo e ripartire gli averi del Fondo conformemente al capitolo IX;

(g) nominare il Direttore generale;

(h) deliberare sui ricorsi dei Membri contro le decisioni del Consiglio di amministrazione per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo;

(i) approvare la situazione annuale, verificata, dei conti del Fondo;

(j) adottare, conformemente al paragrafo 4 dell'articolo 16, decisioni relative agli utili netti dopo la costituzione della riserva speciale;

(k) approvare le proposte di accordi di associazione;

(l) approvare le proposte di accordi con altre organizzazioni internazionali conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29;

(m) decidere la ricostituzione delle risorse del secondo conto ai sensi dell'articolo 13.

4. Il Consiglio dei governatori si riunisce in assemblea una volta all'anno ed in assemblea straordinaria tutte le volte che lo desideri, o a richiesta di 15 governatori che detengano almeno un quarto del totale dei voti attribuiti, o a richiesta del Consiglio di amministrazione.

5. Il quorum, per qualunque riunione del Consiglio dei governatori, è formato da una maggioranza di governatori che detengono almeno due terzi del totale dei voti attribuiti.

6. Il Consiglio dei governatori, a maggioranza speciale, adotta i regolamenti compatibili con il presente Accordo che reputa necessari alla conduzione degli affari del Fondo.

7. I governatori ed i supplenti esercitano le loro funzioni senza ricevere indennità dal Fondo, a meno che il Consiglio dei governatori decida, a maggioranza qualificata, di rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che devono sostenere per assistere alle assemblee.
8. Ad ogni assemblea annuale, il Consiglio dei governatori elegge un presidente tra i governatori. Il presidente esercita le proprie funzioni fino ad elezione del successore. E' rieleggibile per un mandato immediatamente successivo.",

è così modificato:

"Articolo 20
CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

1. Tutti i poteri del Fondo sono devoluti al Consiglio dei governatori.

2. Ogni membro nomina un governatore ed un supplente che siedono al Consiglio dei governatori per volontà del Membro che li ha nominati. Il supplente può partecipare alle assemblee ma è ammesso a votare solamente in caso di assenza del titolare.

3. Il Consiglio dei governatori può delegare al Consiglio di amministrazione un qualsiasi suo potere, salvo i seguenti poteri:

(a) Stabilire la politica fondamentale del Fondo;

(b) Decidere le modalità e condizioni di adesione al presente Accordo, conformemente all'articolo 56;

(c) Sospendere un membro;

(d) Aumentare o diminuire il numero di azioni di capitale;

(e) Deliberare l'incasso dei vaglia cambiari in conformità all'articolo 10;

(f) Adottare emendamenti al presente Accordo;

(g) Porre fine alle operazioni del fondo e ripartire gli averi dello stesso conformemente al capitolo VIII;

(h) Nominare il Direttore generale;

(i) Deliberare sui ricorsi dei Membri contro le decisioni del Consiglio di amministrazione per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo;

(j) Approvare la situazione annuale, verificata, dei conti del Fondo;

(k) Adottare, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, decisioni relative agli utili netti dopo la costituzione della riserva di garanzia;

(l) Approvare le proposte di accordi con altre organizzazioni internazionali conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29, ad esclusione degli accordi riguardanti interventi finanziari singoli;

(m) Decidere la ricostituzione delle risorse del Conto operazioni ai sensi dell'articolo 12.

4. Il Consiglio dei governatori si riunisce in assemblea una volta all'anno ed in assemblea straordinaria tutte le volte che lo desideri, o a richiesta di 15 governatori che detengano almeno un quarto del totale dei voti attribuiti, o a richiesta del Consiglio di amministrazione.

5. Il quorum per qualunque riunione del Consiglio dei governatori è formato da una maggioranza di governatori che detengono almeno due terzi del totale dei voti attribuiti.

6. Il Consiglio dei governatori, a maggioranza speciale, adotta i regolamenti compatibili con il presente Accordo che reputa necessari per la conduzione degli affari del Fondo.

7. I governatori ed i supplenti esercitano le loro funzioni senza ricevere indennità dal Fondo, a meno che il Consiglio dei governatori decida, a maggioranza qualificata, di rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che devono sostenere per assistere alle assemblee.

8. Ad ogni assemblea annuale, il Consiglio dei governatori elegge un Presidente tra i governatori. Il Presidente esercita le proprie funzioni fino ad elezione del successore. È rieleggibile per un mandato immediatamente successivo.".

Il testo attuale dell'**Articolo 21**:

"Articolo 21

VOTAZIONE AL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

1. I voti al Consiglio dei governatori sono distribuiti tra gli Stati Membri conformemente all'allegato D.
2. Le decisioni del Consiglio dei governatori vengono adottate, per quanto è possibile, senza votazione.
3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio dei governatori per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.
4. Il Consiglio dei governatori può, mediante regolamenti, adottare una procedura che permetta al Consiglio di amministrazione di ottenere un voto del Consiglio dei governatori per una particolare questione senza dover richiederne la riunione."

è così modificato:

"Articolo 21

VOTAZIONE AL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

1. I voti al Consiglio dei governatori sono distribuiti tra gli Stati Membri conformemente all'allegato D.
2. Le decisioni del Consiglio dei governatori vengono adottate, per quanto è possibile, senza votazione.
3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio dei governatori per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.".

Il testo attuale dell'**Articolo 22**:

"Articolo 22

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è responsabile della conduzione delle operazioni del Fondo e ne rende conto al Consiglio dei governatori. A tale scopo, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri conferitigli da altre disposizioni del presente Accordo o delegatigli dal Consiglio dei governatori. Nell'esercizio di tutti i poteri che gli vengono così delegati, il Consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza che sarebbe richiesta se il Consiglio dei governatori avesse conservato detti poteri.
2. Il Consiglio dei governatori elegge 28 amministratori ed un supplente per amministratore secondo le modalità riportate nell'allegato E.
3. Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti per due anni e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino alla elezione dei successori. Un supplente può partecipare alle riunioni, ma è ammesso a votare solo in assenza del titolare.
4. Il Consiglio di amministrazione opera presso la sede del Fondo e si riunisce tutte le volte che gli affari del Fondo lo richiedono.
5. (a) Gli amministratori ed i loro supplenti esercitano le proprie funzioni senza essere remunerati dal Fondo. Ciò nonostante il Fondo può rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che essi sostengono per poter assistere alle assemblee.
(b) Nonostante il comma a) di cui sopra, gli amministratori ed i supplenti ricevono una remunerazione dal Fondo se il Consiglio dei governatori decide, a maggioranza qualificata, che essi lavoreranno per il Fondo a tempo pieno.
6. Il quorum, per tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione, è formato da una maggioranza di amministratori che sia almeno due terzi del totale dei voti attribuiti.
7. Il Consiglio di amministrazione può invitare i capi di segreteria delle organizzazioni internazionali di prodotto associate e degli organismi internazionali di prodotto a partecipare, senza diritto di voto, alle
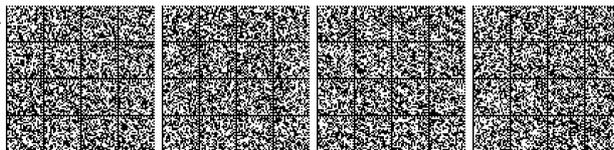
deliberazioni.
8. Il Consiglio di amministrazione invita il Segretario generale dell'UNCTAD ad assistere alle riunioni in qualità di osservatore.
9. Il Consiglio di amministrazione può invitare i rappresentanti di altri organismi internazionali interessati ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatori.",

è così modificato:

"Articolo 22
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. *Il Consiglio di amministrazione è responsabile della conduzione delle operazioni del Fondo e ne rende conto al Consiglio dei governatori. A tale scopo, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri conferitigli da altre disposizioni del presente Accordo o delegatigli dal Consiglio dei governatori. Nell'esercizio di tutti i poteri che gli vengono così delegati, il Consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza che sarebbe richiesta se il Consiglio dei governatori avesse conservato detti poteri.*

2. *Il Consiglio di amministrazione sarà formato da un minimo di 20 e da un massimo di 25 amministratori, a meno che il Consiglio dei governatori non decida altrimenti a maggioranza speciale. Vi sarà un supplente per ciascun amministratore.*

3. *Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti dal Consiglio dei governatori secondo le modalità di cui all'allegato E.*

4. *Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti per due anni e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'elezione dei successori. Un supplente può partecipare alle riunioni ma è ammesso a votare solo in assenza del titolare.*

5. *Il Consiglio di amministrazione opera presso la sede del Fondo e si riunisce tutte le volte che gli affari del Fondo lo richiedono.*

6. *Gli amministratori ed i loro supplenti esercitano le proprie funzioni senza essere remunerati dal Fondo. Ciò nonostante il Fondo può rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che essi sostengono per poter assistere alle riunioni.*

7. *Il quorum per tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione è formato da una maggioranza di amministratori che sia almeno due terzi del totale dei voti attribuiti.*

8. *Il Consiglio di amministrazione invita il Segretario Generale dell'UNCTAD ad assistere alle riunioni in qualità di osservatore.*

9. *Il Consiglio di amministrazione può invitare i rappresentanti di altri organismi internazionali interessati ad assistere alle sue riunioni in qualità di osservatori.".*

Il testo attuale dell'**Articolo 23**:

"Articolo 23
VOTAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Ogni amministratore è ammesso ad esprimere il numero di voti attribuito ai Membri che rappresenta; tali voti non devono necessariamente essere espressi tutti insieme.
2. Le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono, per quanto è possibile, adottate senza votazione.
3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio di amministrazione per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.",

è così modificato:

"Articolo 23
VOTAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Ogni amministratore è ammesso ad esprimere il numero di voti attribuito ai Membri che rappresenta; tali voti non devono necessariamente essere espressi tutti insieme.
2. Le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono, per quanto è possibile, adottate senza votazione.
3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio di amministrazione per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.".

Il testo attuale dell'**Articolo 24**:

"Articolo 24
IL DIRETTORE GENERALE E IL PERSONALE
Il Consiglio dei governatori nomina, a maggioranza qualificata, il Direttore generale. Se l'interessato, al momento della nomina, è governatore, amministratore o supplente, si dimette da tale carica prima di assumere quella di Direttore generale.
Il Direttore generale, sotto la direzione del Consiglio dei governatori e del Consiglio di amministrazione, gestisce gli affari di ordinaria amministrazione del Fondo.
Il Direttore generale è il più alto funzionario del Fondo ed è Presidente del Consiglio di amministrazione, alle cui riunioni partecipa senza diritto di voto.
Il mandato del Direttore generale è di quattro anni e può essere rinnovato una volta. Ciò nonostante, il Direttore generale cessa di esercitare le sue funzioni nel momento in cui così decide, a maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori.
Il Direttore generale è responsabile dell'organizzazione, della nomina e licenziamento del personale, conformemente al regolamento del personale adottato dal Fondo. Nominando il personale, il Direttore generale, pur avendo la principale preoccupazione di assicurare al Fondo il servizio di persone aventi le più elevate qualità di rendimento e di competenza tecnica, tiene in debita considerazione la necessità di assumere il personale sulla più vasta area geografica.
Il Direttore generale ed il personale, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solamente nei confronti del Fondo, escludendosi qualsiasi altra autorità. Ogni Membro rispetta il carattere internazionale di tali doveri e si astiene da qualsiasi intervento volto ad influenzare il Direttore generale od un qualsiasi funzionario od impiegato nell'esercizio delle loro funzioni.",

è così modificato:

"Articolo 24
IL DIRETTORE GENERALE E IL PERSONALE

1. Il Consiglio dei governatori nomina, a maggioranza qualificata, il Direttore generale. Se l'interessato, al momento della nomina, è governatore, amministratore o supplente, si dimette da tale carica prima di assumere quella di Direttore generale.

2. Il Direttore generale è il più alto funzionario del fondo e, sotto la direzione del Consiglio dei governatori e del Consiglio di amministrazione, gestisce gli affari di ordinaria amministrazione del Fondo.

3. Il mandato del Direttore generale è di quattro anni e può essere rinnovato una volta. Ciò nonostante, il direttore generale cessa di esercitare le sue funzioni nel momento in cui così decide a maggioranza qualificata il Consiglio dei governatori.

4. Il Direttore generale è responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale, conformemente al regolamento del personale adottato dal Fondo. Nominando il personale, il Direttore

generale, pur avendo la principale preoccupazione di assicurare al Fondo il servizio di persone aventi le più elevate qualità di rendimento e di competenza tecnica, tiene in debita considerazione la necessità di assumere il personale sulla più vasta area geografica possibile.

5. *Il Direttore generale ed il personale, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solamente nei confronti del Fondo, escludendo qualsiasi altra autorità. Ogni Membro rispetta il carattere internazionale di tali doveri e si astiene da qualsiasi intervento volto ad influenzare il Direttore generale od un qualsiasi funzionario od impiegato nell'esercizio delle loro funzioni.".*

Il testo attuale dell'**Articolo 25**:

"Articolo 25
COMITATO CONSULTIVO

1. (a) Il Consiglio dei governatori, tenuta in considerazione la necessità di mettere in funzione il secondo conto non appena possibile, istituirà al più presto, conformemente ai regolamenti che avrà adottato, un comitato consultivo per facilitare le operazioni del secondo conto.

(b) Per quanto concerne la composizione del Comitato consultivo, si terrà in debita considerazione la necessità di una ripartizione geografica vasta ed imparziale, la necessità che ogni membro possieda una conoscenza specializzata dei problemi di sviluppo in materia dei prodotti di base e l'opportunità di assicurare una vasta rappresentanza di interessi in causa, compresi gli interessi di coloro che hanno versato dei contributi volontari.

2. Le funzioni del Comitato consultivo sono le seguenti:

a) fornire pareri al Consiglio di amministrazione per quanto riguarda gli aspetti tecnici ed economici dei programmi di misure proposte al Fondo dagli organismi internazionali di prodotto per scopi di finanziamento e cofinanziamento mediante il secondo conto e le priorità che conviene concedere a tali proposte;

b) fornire pareri, su richiesta del Consiglio di amministrazione, riguardo agli aspetti specifici relativi alla valutazione di particolari progetti per i quali si prevede un finanziamento mediante il secondo conto;

c) fornire pareri al Consiglio di amministrazione riguardo ai principi diretti e ai criteri da applicare per stabilire le relative priorità fra le misure riguardanti il secondo conto, per determinare le procedure di valutazione, per concedere donazioni e aiuti sotto forma di prestiti e per le operazioni di cofinanziamento con altre istituzioni finanziarie internazionali ed altri organismi;
d) formulare osservazioni concernenti i rapporti del Direttore generale sul controllo, l'esecuzione e la valutazione di progetti finanziati mediante il secondo conto.",

è così modificato:

"Articolo 25
COMITATO CONSULTIVO

Il Fondo tiene a disposizione del Consiglio di amministrazione un Comitato consultivo, costituito ed operante in conformità ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, al fine di facilitare le attività a titolo del Conto operazioni.".

Il testo attuale dell'**Articolo 26**:

"Articolo 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E VERIFICA DEI CONTI

1. Le spese amministrative del Fondo vengono coperte dalle entrate del primo conto.

2. Il Direttore generale fissa un bilancio amministrativo annuo, il quale viene esaminato dal Consiglio di amministrazione e trasmesso, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.

3. Il Direttore generale organizza una verifica annua indipendente ed esterna dei conti del Fondo. La situazione verificata dei conti, dopo un esame del Consiglio di amministrazione, viene trasmessa, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.",

è così modificato:

"Articolo 26

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E REVISIONE DEI CONTI

1. Le spese amministrative del Fondo sono coperte attraverso le risorse del Conto capitale.

2. Il Direttore generale fissa un bilancio amministrativo annuale, il quale viene esaminato dal Consiglio di amministrazione e trasmesso, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.

3. Il Direttore generale organizza una verifica annua indipendente ed esterna dei conti del Fondo. La situazione verificata dei conti, dopo un esame del Consiglio di amministrazione, viene trasmessa, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.".

Il testo attuale dell'**Articolo 27**:

"Articolo 27

SEDE ED UFFICI

La sede è del Fondo è situata nel luogo deciso, a maggioranza qualificata, dal Consiglio dei governatori, possibilmente alla sua prima assemblea annuale. Il Fondo può, per decisione del Consiglio dei governatori, aprire, all'occorrenza, altri uffici sul territorio di qualunque Membro.",

è così modificato:

"Articolo 27

SEDE ED UFFICI

La sede del Fondo è situata ad Amsterdam, in Olanda, salvo altrimenti deciso, a maggioranza qualificata, dal Consiglio dei governatori. Il Fondo può, per decisione del Consiglio dei governatori, aprire all'occorrenza altri uffici sul territorio di qualunque membro.".
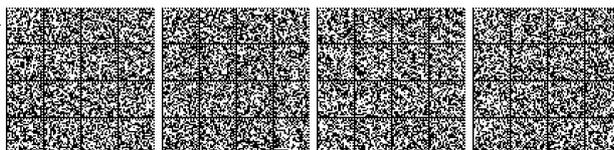
Il testo attuale dell'**Articolo 28**:

"Articolo 28

PUBBLICAZIONE DEI RAPPORTI

Il Fondo pubblica ed invia ai Membri un rapporto annuale sulla situazione verificata dei conti. Dopo l'adozione da parte del Consiglio dei governatori, tale rapporto e tale situazione vengono comunicate per conoscenza all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Consiglio per il commercio e lo sviluppo dell'UNCTAD, alle organizzazioni internazionali di prodotto associate ed alle altre organizzazioni internazionali interessate.",

è così modificato:

"Articolo 28

PUBBLICAZIONE DEI RAPPORTI

Il Fondo pubblica ed invia ai Membri un rapporto annuale sulla situazione verificata dei conti. Dopo l'adozione da parte del Consiglio dei governatori, tale rapporto e tale situazione vengono comunicati per conoscenza all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Consiglio per il commercio e lo sviluppo dell'UNCTAD e alle altre organizzazioni internazionali interessate.".

Il testo attuale dell'**Articolo 29**:

"Articolo 29

RELAZIONI CON L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE ED ALTRE ORGANIZZAZIONI

1. Il Fondo può avviare dei negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per concludere un accordo che lo colleghi all'Organizzazione delle Nazioni Unite o ad una delle istituzioni specializzate considerate all'articolo 57 dello Statuto delle Nazioni Unite. Qualunque accordo concluso conformemente all'articolo 63 dello Statuto delle Nazioni Unite deve essere approvato dal Consiglio dei governatori, su raccomandazione del Consiglio di amministrazione.

2. Il Fondo può stabilire degli stretti rapporti di cooperazione con l'UNCTAD e con gli organismi delle Nazioni Unite, con altre organizzazioni intergovernative, istituzioni finanziarie internazionali, organizzazioni non governative ed organismi pubblici che si occupano di settori connessi e, se lo reputa necessario, concludere accordi con essi.

3. Il Fondo può stabilire rapporti di lavoro con gli organismi considerati al paragrafo 2 del presente articolo, secondo quanto il Consiglio di amministrazione decide in proposito.",

è così modificato:

"Articolo 29

RELAZIONI CON L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, GLI ICB, ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ED ALTRI ORGANISMI

1. Il Fondo può avviare negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per concludere un accordo che lo colleghi all'Organizzazione delle Nazioni Unite in quanto istituzione specializzata in base all'articolo 57 dello Statuto delle Nazioni Unite. Qualunque accordo concluso conformemente all'articolo 63 dello Statuto delle Nazioni Unite deve essere approvato dal Consiglio dei governatori, su raccomandazione del Consiglio di amministrazione.

2. Il Fondo può stabilire degli stretti rapporti di cooperazione con gli organi e le organizzazioni del sistema ONU e, se lo reputa necessario, concludere accordi con essi.

3. Il Fondo cercherà di stabilire rapporti di lavoro con gli ICB ed altre organizzazioni internazionali, nonché con enti pubblici e privati che si occupano di settori connessi e di mobilitare sostegno finanziario per i propri obiettivi da parte di qualunque fonte disponibile. Nelle interrelazioni fra il Fondo e tali organizzazioni ed organismi, ogni parte rispetterà l'autonomia dell'altra.".

CAPITOLO VII. RITIRO E SOSPENSIONE DI MEMBRI

Il testo attuale dell'**Articolo 30**:

"Articolo 30

RITIRO DI MEMBRI

Un Membro può, in qualunque momento, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 b) dell'articolo 35 e delle disposizioni dell'articolo 32, ritirarsi dal Fondo indirizzando al Fondo per iscritto un avviso di ritiro. Il ritiro ha effetto alla data specificata nell'avviso, ma in nessun caso prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data in cui il Fondo riceve l'avviso.",
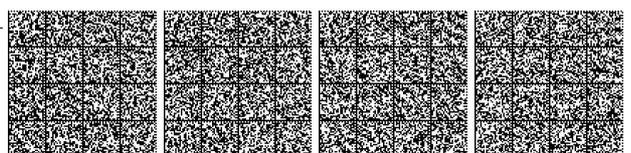
è così modificato:

"Articolo 30
RITIRO DI MEMBRI

Un Membro può, in qualunque momento, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 34 e di quelle dell'articolo 32, ritirarsi dal Fondo indirizzando al Fondo per iscritto un avviso di ritiro. Il ritiro ha effetto alla data specificata nell'avviso, ma in nessun caso prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data in cui il Fondo riceve l'avviso.".

Il testo attuale dell'**Articolo 31**:

"Articolo 31
SOSPENSIONE

1. Se un Membro manca ad un qualsiasi obbligo finanziario nei confronti del Fondo, il Consiglio dei governatori, a maggioranza qualificata, può, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 b) dell'articolo 35, sospenderlo dalla sua qualifica di Membro. Il Membro sospeso cessa automaticamente di essere Membro un anno dopo la data di sospensione, a meno che il Consiglio dei governatori non decida di prolungare la sospensione per un ulteriore anno.

2. Allorquando il Consiglio dei governatori si è assicurato che il Membro sospeso ha adempiuto ai suoi obblighi finanziari nei confronti del Fondo, riammette il Membro nella sua piena qualità.

3. Durante la sospensione, un Membro non è ammesso ad esercitare nessuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, al di fuori del diritto di ritiro ed il diritto all'arbitrato durante la sospensione definitiva delle operazioni del Fondo, ma rimane soggetto a tutti gli obblighi derivantigli dal presente Accordo.",

è così modificato:

"Articolo 31
SOSPENSIONE

1. Se un Membro manca ad un qualsiasi obbligo finanziario nei confronti del Fondo, il Consiglio dei governatori, a maggioranza qualificata, può, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 34, sospenderlo dalla sua qualifica di Membro. Il Membro sospeso cessa automaticamente di essere Membro un anno dopo la data di sospensione, a meno che il Consiglio dei governatori non decida di prolungare la sospensione per un ulteriore anno.

2. Allorquando il Consiglio dei governatori si è assicurato che il Membro sospeso ha adempiuto ai suoi obblighi finanziari nei confronti del Fondo, riammette il Membro nella sua piena qualità.

3. Durante la sospensione, un Membro non è ammesso ad esercitare nessuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, al di fuori del diritto di ritiro ed il diritto all'arbitrato durante la sospensione definitiva delle operazioni del Fondo, ma rimane soggetto a tutti gli obblighi derivantigli dal presente Accordo.".

Il testo attuale dell'**Articolo 32**:

"Articolo 32
LIQUIDAZIONE DEI CONTI

1. Quando un Membro cessa di essere Membro, continua ad essere tenuto a soddisfare tutte le richieste del Fondo precedenti alla data e tutti i pagamenti dovuti fino alla data in cui cessa di essere Membro per quanto riguarda i suoi obblighi nei confronti del Fondo. E' ugualmente tenuto ad adempiere gli obblighi relativi al suo capitale di garanzia fino a quando non vengano adottate delle disposizioni che soddisfino il Fondo e siano conformi ai paragrafi 4, 5, 6 e 7 dell'articolo 14. Ogni accordo di associazione prevede che, se

un partecipante all'organizzazione internazionale di prodotto associata considerata cessa di essere membro, l'organizzazione internazionale di prodotto associata farà in modo che tali disposizioni siano prese al più tardi alla data in cui il Membro cessa di essere Membro.

2. Quando un Membro cessa di essere Membro, il Fondo organizza il riscatto delle sue azioni conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 16 a titolo della liquidazione dei conti con il Membro e annulla il capitale di garanzia di tale Membro a patto che gli obblighi e gli impegni specificati al paragrafo 1 del presente articolo siano stati soddisfatti. Il prezzo di riscatto delle azioni risulta dal valore riportato sui libri del Fondo alla data in cui il Membro cessa di essere Membro, restando inteso che qualsiasi somma dovuta al Membro a tale titolo può essere stanziata dal Fondo per la liquidazione degli impegni presi da detto Membro nei suoi confronti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.",

è così modificato:

"Articolo 32

LIQUIDAZIONE DEI CONTI

1. Quando un Membro cessa di essere Membro, continua ad essere tenuto a soddisfare le richieste del Fondo precedenti alla data e tutti i pagamenti dovuti fino alla data in cui cessa di essere Membro per quanto riguarda i suoi obblighi nei confronti del Fondo.

2. Quando un Membro cessa di essere Membro, il Fondo organizza il riscatto delle sue azioni conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 16 a titolo della liquidazione dei conti con il Membro. Il prezzo di riscatto delle azioni risulta dal valore in dollari USA riportato sui libri del Fondo alla data in cui il Membro cessa di essere Membro, restando inteso che qualsiasi somma dovuta al Membro a tale titolo può essere stanziata dal Fondo per la liquidazione degli impegni presi da detto Membro nei suoi confronti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.".

Il testo attuale dell'**Articolo 33**:

"Articolo 33

RITIRO DI ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI DI PRODOTTO ASSOCIATE

1. Un'organizzazione internazionale di prodotto associata può, con riserva delle modalità e condizioni enunciate nell'accordo di associazione, ritirarsi dall'associazione con il Fondo, fermo restando che deve rimborsare tutti i prestiti in corso ricevuti dal Fondo stesso prima della data in cui entri in vigore il ritiro. L'organizzazione internazionale di prodotto associata ed i suoi partecipanti continuano in seguito ad essere tenuti a soddisfare solamente le richieste del Fondo precedenti a tale data per quanto riguarda gli obblighi nei confronti del Fondo.

2. Quando un'organizzazione internazionale di prodotto associata cessa di essere associata con il Fondo, questo, dopo che gli obblighi specificati al paragrafo 1 del presente articolo siano stati rispettati:

a) organizza il rimborso dei depositi in denaro e la riconsegna di warrant di stock che detiene per conto dell'organizzazione associata;

b) organizza il rimborso del denaro depositato in luogo e al posto del capitale di garanzia ed annulla il capitale di garanzia e le corrispondenti garanzie.",

è abrogato.

CAPITOLO VIII. SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI E REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI:

Il testo attuale dell'**Articolo 34**:

"Articolo 34

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI

In caso di urgenza, il Consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente le operazioni del Fondo che reputa dover sospendere in attesa che il Consiglio dei governatori possa procedere ad un esame più particolareggiato ed adottare una decisione.",

è rinumerato Articolo 33 e così modificato:

"Articolo 33

SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI

In caso di urgenza, il Consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente le operazioni del Fondo che reputa dover sospendere in attesa che il Consiglio dei governatori possa procedere ad un esame più particolareggiato ed adottare una decisione.".

Il testo attuale dell'**Articolo 35**:

"Articolo 35

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI

1. Il Consiglio dei governatori può far cessare le operazioni del Fondo con una decisione adottata con il voto di due terzi del numero totale di governatori che detengono almeno tre quarti dei voti attribuiti. Al momento della cessazione il Fondo cessa immediatamente tutte le attività, escluse quelle necessarie alla realizzazione graduale e alla conservazione degli averi nonché al regolamento degli obblighi.

2. Fino al regolamento definitivo di detti obblighi e alla ripartizione degli averi, il Fondo continua ad esistere e tutti i diritti ed obblighi del Fondo e dei Membri in forza del presente Accordo restano immutati, fermo restando che:

a) il Fondo non è obbligato ad adottare disposizioni per il ritiro, a richiesta, dei depositi delle organizzazioni internazionali di prodotto associate conformemente al paragrafo 10 a) dell'articolo 17, né a concedere nuovi prestiti alle organizzazioni internazionali di prodotto associate, conformemente al paragrafo 10 b) dell'articolo 17;

b) nessun Membro può ritirarsi né essere sospeso una volta decisa la cessazione definitiva delle operazioni.",

è rinumerato Articolo 34 e così modificato:

"Articolo 34

CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI

1. Il Consiglio dei governatori può far cessare le operazioni del Fondo con una decisione adottata con il voto di due terzi del numero totale di governatori che detengono almeno tre quarti dei voti attribuiti. Al momento della cessazione il Fondo cessa immediatamente tutte le attività, escluse quelle necessarie alla realizzazione graduale e alla conservazione degli averi nonché al regolamento degli obblighi.

2. Fino al regolamento definitivo di detti obblighi e alla ripartizione degli averi, il Fondo continua ad esistere e tutti i diritti e gli obblighi del Fondo e dei Membri in forza del presente Accordo restano immutati, fermo restando che nessun membro può ritirarsi né essere sospeso una volta decisa la cessazione definitiva delle operazioni.".

Il testo attuale dell'**Articolo 36**:

"Articolo 36

REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Consiglio di amministrazione adotta le disposizioni necessarie per assicurare la realizzazione ordinata degli averi del Fondo. Prima di qualsiasi versamento ai creditori diretti, il Consiglio di amministrazione adotta, a maggioranza qualificata, quelle precauzioni o misure che a suo avviso si rendono necessarie per assicurare una ripartizione proporzionale tra essi ed i detentori di crediti condizionali.

2. Non viene effettuata nessuna ripartizione degli averi conformemente al presente capitolo prima che:

a) tutti gli obblighi del conto in questione siano stati regolati o prima che siano state adottate le disposizioni necessarie al loro regolamento;

b) il Consiglio dei governatori abbia deciso di procedere ad una ripartizione a maggioranza qualificata.

3. Dopo che il Consiglio dei governatori ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo, il Consiglio di amministrazione procede a delle successive ripartizioni degli averi ancora detenuti nel conto in questione fino a che tutti gli oneri siano stati ripartiti. Tale ripartizione tra tutti i Membri o tra tutti i partecipanti ad un'organizzazione internazionale di prodotto associata che non sono Membri e subordinata al preliminare regolamento di tutti i crediti in corso del Fondo nei confronti di tali Membri o partecipanti e viene effettuata alle date e nelle valute o altri averi che il Consiglio dei governatori giudica opportuni.",

è rinumerato Articolo 35 e così modificato:

"Articolo 35

REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Consiglio di amministrazione adotta le disposizioni necessarie per assicurare la realizzazione ordinata degli averi del Fondo. Prima di qualsiasi versamento ai creditori diretti, il Consiglio di amministrazione adotta, a maggioranza qualificata, quelle precauzioni o misure che a suo avviso si rendono necessarie per assicurare una ripartizione proporzionale tra essi ed i detentori di crediti condizionali.

2. Non viene effettuata nessuna ripartizione degli averi conformemente al presente capitolo prima che:

a) Tutti gli obblighi del conto in questione siano stati regolati o prima che siano state adottate le disposizioni necessarie al loro regolamento; e

b) Il Consiglio dei governatori abbia deciso di procedere ad una ripartizione a maggioranza qualificata.

3. Dopo che il Consiglio dei governatori ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo, il Consiglio di amministrazione procede a delle successive ripartizioni degli averi ancora detenuti nel conto in questione fino a che tutti gli oneri siano stati ripartiti.".

Il testo attuale dell'**Articolo 37**:

"Articolo 37

REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: PRIMO CONTO

1. I prestiti concessi alle organizzazioni internazionali di prodotti associate a titolo delle operazioni del primo conto non rimborsate al momento della decisione di far cessare le operazioni del Fondo vengono rimborsate dalle organizzazioni internazionali di prodotto associate interessate entro 12 mesi dalla data di tale decisione. Al momento del rimborso di tali prestiti i warrant di stock dati in garanzia presso il Fondo o
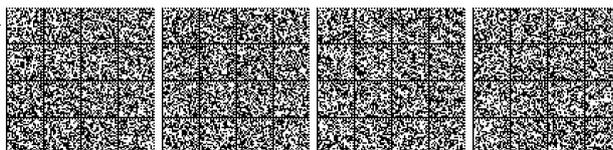
consegnati in deposito per conto del Fondo a titolo di tali prestiti vengono riconsegnati alle organizzazioni internazionali di prodotto associate.

2. I warrant di stock dati in garanzia presso il Fondo o consegnati in deposito per conto del Fondo per i prodotti di base, acquisiti mediante depositi in denaro delle organizzazioni internazionali di prodotto associate vengono resi alle organizzazioni internazionali di prodotto associate in maniera compatibile con l'impiego dei depositi in denaro e delle eccedenze specificato al paragrafo 3 b) del presente articolo, nella misura in cui dette organizzazioni associate abbiano pienamente rispettato i loro obblighi nei confronti del Fondo.

3. I seguenti obblighi contratti dal Fondo a titolo delle operazioni del primo conto vengono regolati simultaneamente ed in modo uguale ricorrendo agli averi del primo conto, conformemente ai paragrafi 12, 13 e 14 dell'articolo 17:

a) obblighi nei confronti dei creditori del Fondo; e

b) obblighi nei confronti delle organizzazioni internazionali di prodotto associate relativi a depositi in denaro e alle eccedenze detenuti dal Fondo conformemente ai paragrafi 1, 2, 3 e 8 dell'articolo 14, nella misura in cui dette organizzazioni associate abbiano pienamente adempiuto agli obblighi nei confronti del Fondo.

4. La ripartizione degli averi detenuti nel primo conto viene effettuata sulla base e nell'ordine seguente:

a) le somme, fino alla concorrenza del valore del capitale di garanzia richiesto e versato dai Membri, in applicazione del paragrafo 12 d) e 13 dell'articolo 17, vengono ripartite tra tali Membri proporzionalmente alla loro quota del valore totale del capitale di garanzia richiesto e versato;

b) le somme, fino alla concorrenza del valore delle garanzie richieste e versate dei partecipanti alle organizzazioni internazionali di prodotto associate che non sono Membri, conformemente ai paragrafi 12 d) e 13 dell'articolo 17, vengono ripartite tra tali partecipanti proporzionalmente alla loro quota del valore totale delle garanzie richieste e versate.

5. La ripartizione degli averi ancora detenuti nel primo conto dopo le ripartizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo viene eseguita tra i Membri proporzionalmente alle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti stanziati sul primo conto.",

è rinumerato Articolo 36 e così modificato:

"Articolo 36

REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: CONTO CAPITALE

1. *Gli obblighi nei confronti dei creditori del Fondo vengono regolati simultaneamente e in modo uguale ricorrendo agli averi del Conto capitale.*

2. *La ripartizione degli averi ancora detenuti nel Conto capitale dopo le ripartizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene eseguita tra i membri proporzionalmente alle sottoscrizioni di azioni di capitale stanziate sul Conto capitale.".*

Il testo attuale dell'**Articolo 38**:

"Articolo 38

REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: SECONDO CONTO

1. Gli obblighi contratti dal Fondo a titolo delle operazioni del secondo conto vengono regolati mediante prelevamenti sulle risorse del secondo conto in applicazione del paragrafo 4 dell'articolo 18.

2. Gli eventuali averi ancora detenuti, se nel caso, nel secondo conto vengono ripartiti innanzitutto tra i Membri fino alla concorrenza del valore delle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti stanziati su tale conto in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 10, quindi tra i contribuenti di detto conto proporzionalmente alla loro quota della somma totale versata a titolo di contributi in applicazione dell'articolo 13.",

è rinumerato Articolo 37 e così modificato:

"Articolo 37

REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: CONTO OPERAZIONI

1. *Gli obblighi contratti dal Fondo a titolo delle attività del Conto operazioni vengono regolati mediante prelevamenti sulle risorse del Conto stesso.*

2. *Gli eventuali averi ancora detenuti nel Conto operazioni vengono ripartiti anzitutto tra i Membri fino alla concorrenza del valore delle sottoscrizioni di azioni di capitale stanziate su tale conto in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 9, quindi tra i contribuenti di detto conto proporzionalmente alla loro quota della somma totale versata a titolo di contributi in applicazione dell'articolo 12.".*

Il testo attuale dell'**Articolo 39**:

"Articolo 39

REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: ALTRI AVERI DEL FONDO

1. Gli altri averi vengono realizzati alla data o alle date stabilite dal Consiglio dei governatori in considerazione delle raccomandazioni del Consiglio di amministrazione e conformemente alle procedure stabilite da quest'ultimo a maggioranza qualificata.

2. Il ricavo della vendita di tali averi viene utilizzato per regolare in modo proporzionale gli obblighi di cui al paragrafo 3 dell'articolo 37 e del paragrafo 1 dell'articolo 38. L'eventuale avanzo di averi viene ripartito innanzitutto sulla base e nell'ordine specificanti al paragrafo 4 dell'articolo 37, quindi tra i Membri proporzionalmente alle sottoscrizioni di azioni di capitale rappresentato da contributi diretti.",

è rinumerato Articolo 38 e così modificato:

"Articolo 38

REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: ALTRI AVERI DEL FONDO

1. *Gli altri averi vengono realizzati alla data o alle date stabilite dal Consiglio dei governatori in considerazione delle raccomandazioni del Consiglio di amministrazione e conformemente alle procedure stabilite da quest'ultimo a maggioranza qualificata.*

2. *Il ricavo della vendita di tali averi viene utilizzato per regolare in modo proporzionale gli obblighi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 36 e del paragrafo 1 dell'articolo 37. L'eventuale avanzo di averi viene ripartito anzitutto tra i membri proporzionalmente alle loro sottoscrizioni di azioni di capitale.".*

CAPITOLO IX. STATUTO GIURIDICO, PRIVILEGI E IMMUNITA':

Il testo attuale dell'**Articolo 40**:

"Articolo 40

OBIETTIVI

Al fine di poter esercitare le funzioni affidategli, il Fondo gode, sul territorio di ogni Membro, dello Statuto giuridico, dei privilegi e delle immunità enunciati nel presente capitolo.",

è rinumerato Articolo 39 e così modificato:
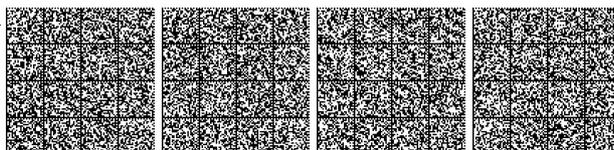
“Articolo 39
OBIETTIVI

Al fine di poter esercitare le funzioni affidategli, il Fondo gode, sul territorio di ogni Membro, dello Statuto giuridico, dei privilegi e delle immunità enunciati nel presente capitolo.”.

Il testo attuale dell’**Articolo 41**:

“Articolo 41
STATUTO GIURIDICO DEL FONDO

Il Fondo ha piena personalità giuridica e, in particolare, la capacità di concludere accordi internazionali con Stati ed organizzazioni internazionali, di contrattare, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, e ha la capacità processuale attiva e passiva.",

è rinumerato Articolo 40 e così modificato:

“Articolo 40
STATUTO GIURIDICO DEL FONDO

Il Fondo ha piena personalità giuridica e, in particolare, la capacità di concludere accordi internazionali con Stati ed organizzazioni internazionali, di contrattare, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, e ha la capacità processuale attiva e passiva.”

Il testo attuale dell’**Articolo 42**:

“Articolo 42
IMMUNITA' IN MATERIA DI AZIONE GIUDIZIARIA

1. *Il Fondo gode dell’immunità di giurisdizione per quanto riguarda qualsiasi forma di azione giudiziaria, eccezion fatta per le azioni intentate contro di esso:*
a) da chi ha dato in prestito fondi che esso ha ricevuto in prestito, per quanto concerne tali fondi;
b) da compratori o portatori di valori che esso ha emesso per quanto concerne tali valori;
c) da sindaci e cessionari che agiscono per conto delle precedenti persone, per quanto concerne le transazioni summenzionate.
Tali azioni possono essere intentate davanti l'organo competente solamente nelle giurisdizioni nelle quali il Fondo ha convenuto per iscritto con l'altra parte di essere giurisdizionalmente soggetto. Tuttavia, in assenza della clausola che designa il foro, o se un accordo riguardante la giurisdizione di tale organo non viene applicato per ragioni non imputabili alla parte che intenta l'azione contro il Fondo, tale azione può essere portata davanti un competente tribunale nella giurisdizione dove è situata la Sede del Fondo o dove il Fondo ha nominato un agente per poter accettare la notifica o l'avviso di azione giudiziaria.

2. *Non possono essere intentate azioni contro il Fondo da parte di Membri, organizzazioni internazionali di prodotto associate, organismi internazionali di prodotto ed i loro partecipanti o da persone che agiscono per conto di essi e che detengono loro crediti salvo nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia le organizzazioni internazionali di prodotto associate, gli organismi internazionali di prodotto ed i loro partecipanti possono ricorrere, per comporre la vertenza con il Fondo, alle procedure speciali descritte dagli accordi conclusi con il Fondo, e se si tratta di Membri, dal presente Accordo e dai regolamenti adottati dal Fondo.*

3. *Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i beni e gli averi del Fondo, dovunque*
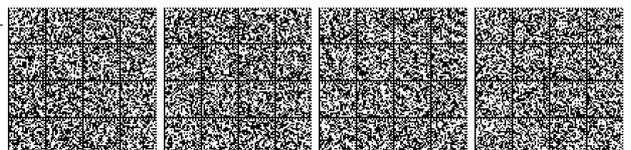
si trovino e quali che siano i detentori, sono esenti da perquisizione, da qualunque forma di sequestro, manomissione, pignoramento e da qualunque forma di pignoramento presso terzi, od opposizione ed altra misura giudiziaria volta ad impedire il versamento di fondi o che riguarda o che impedisce l'alienazione di scorte di prodotti di base e warrants di stock, e qualsiasi altro provvedimento provvisorio prima che sia emanata una sentenza definitiva contro il Fondo da parte di un tribunale avente la competenza richiesta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Il Fondo può stabilire con i suoi creditori un limite ai beni ed averi del Fondo che possono essere assoggettati ad un provvedimento di esecuzione a seguito di una sentenza definitiva.",

è rinumerato Articolo 41 e così modificato:

"Articolo 41

IMMUNITA' IN MATERIA DI AZIONE GIUDIZIARIA

1. Il Fondo gode dell'immunità di giurisdizione per quanto riguarda qualsiasi forma di azione giudiziaria, eccezion fatta per le azioni intentate contro di esso:

a) Da chi ha dato in prestito fondi che esso ha ricevuto in prestito, per quanto concerne tali fondi;

b) Da compratori o portatori di valori che esso ha emesso per quanto concerne tali valori; e

c) Da sindaci e cessionari che agiscono per conto delle precedenti persone, per quanto concerne le transazioni summenzionate.

Tali azioni possono essere intentate davanti l'organo competente solamente nelle giurisdizioni nelle quali il Fondo ha convenuto per iscritto con l'altra parte di essere giurisdizionalmente soggetto. Tuttavia, in assenza della clausola che designa il foro, o se un accordo riguardante la giurisdizione di tale organo non viene applicato per ragioni non imputabili alla parte che intenta l'azione contro il Fondo, tale azione può essere portata davanti un competente tribunale nella giurisdizione dove è situata la Sede del Fondo o dove il Fondo ha nominato un agente per poter accettare la notifica o l'avviso di azione giudiziaria.

2. Non possono essere intentate azioni contro il Fondo da parte dei Membri, salvo nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia i Membri possono ricorrere, per comporre la vertenza con il Fondo, alle eventuali procedure speciali prescritte nel presente Accordo e negli eventuali regolamenti adottati dal Fondo.

3. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i beni e gli averi del Fondo, dovunque si trovino e quali che siano i detentori, sono esenti da perquisizione, da qualunque forma di sequestro, manomissione, pignoramento e da qualunque forma di pignoramento presso terzi, o opposizione o altra misura giudiziaria volta ad impedire il versamento di fondi e qualsiasi altro provvedimento provvisorio prima che sia emanata una sentenza definitiva contro il Fondo da parte di un tribunale avente la competenza richiesta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Il Fondo può stabilire con i suoi creditori un limite ai beni ed averi del Fondo che possono essere assoggettati ad un provvedimento di esecuzione a seguito di una sentenza definitiva.".

Il testo attuale dell'**Articolo 43**:

"Articolo 43

INSEQUESTRABILITA' DEGLI AVERI

I beni ed averi del Fondo, dovunque si trovino e qualunque siano i detentori, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualunque altra forma di ingerenza o pignoramento, emanata dal potere esecutivo o legislativo.",

è rinumerato Articolo 42 e così modificato:

"Articolo 42

INSEQUESTRABILITA' DEGLI AVERI

I beni ed averi del Fondo, dovunque si trovino e qualunque siano i detentori, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualunque altra forma di ingerenza o pignoramento, emanata dal potere esecutivo o legislativo.".

Il testo attuale dell'**Articolo 44**:

"Articolo 44

INVIOLABILITA' DEGLI ARCHIVI

Gli archivi del Fondo, dovunque si trovino, sono inviolabili.",

è rinumerato Articolo 43 e così modificato:

"Articolo 43

INVIOLABILITA' DEGLI ARCHIVI

Gli archivi del Fondo, dovunque si trovino, sono inviolabili.".

Il testo attuale dell'**Articolo 45**:

"Articolo 45

ESENZIONE DELLE RESTRIZIONI RELATIVE AGLI AVERI

Nella misura necessaria ad effettuare le operazioni previste nel presente Accordo e con riserva delle disposizioni del presente Accordo, tutti i beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualunque natura.",

è rinumerato Articolo 44 e così modificato:

"Articolo 44

ESENZIONE DELLE RESTRIZIONI RELATIVE AGLI AVERI

Nella misura necessaria ad effettuare le operazioni previste nel presente Accordo e con riserva delle disposizioni dello stesso, tutti i beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualunque natura.".
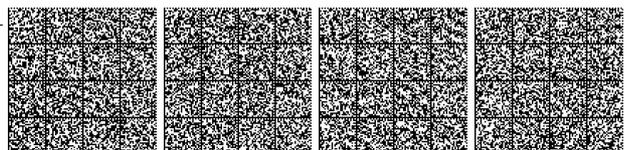
Il testo attuale dell'**Articolo 46**:

"Articolo 46

PRIVILEGI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI

Nella misura compatibile con qualunque convenzione internazionale sulle telecomunicazioni in vigore e conclusa sotto gli auspici dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni della quale è parte, ogni Membro applica alle comunicazioni ufficiali del Fondo lo stesso regime applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri Membri.",

è rinumerato Articolo 45 è così modificato:

"Articolo 45

PRIVILEGI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI

Nella misura compatibile con qualunque convenzione internazionale sulle telecomunicazioni in vigore e conclusa sotto gli auspici dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni della quale è parte, ogni Membro applica alle comunicazioni ufficiali del Fondo lo stesso regime applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri Membri.".

Il testo attuale dell'**Articolo 47**:

"Articolo 47

PRIVILEGI ED IMMUNITA' DI ALCUNE PERSONE

Tutti i governatori, amministratori e supplenti, il Direttore generale, i membri del Comitato consultivo, gli esperti che svolgono incarichi per il Fondo ed il personale che non sia quello impiegato al servizio domestico del Fondo;

a) godono dell'immunità di giurisdizione nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, a meno che il Fondo non decida di togliere tale immunità;
b) se non sono cittadini del Membro in causa, godono, così come i membri conviventi della loro famiglia, delle immunità relative alle disposizioni che limitano l'immigrazione, alle formalità di registrazione degli stranieri, e delle agevolazioni in materia di regolamentazione dei cambi riconosciute da tale Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui è membro;
c) beneficiano, per quanto riguarda le agevolazioni di spostamento, del trattamento concesso da ogni Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui è membro. ",

è rinumerato Articolo 46 e così modificato:

"Articolo 46

PRIVILEGI ED IMMUNITA' DI ALCUNE PERSONE

Tutti i governatori, amministratori e supplenti, il Direttore generale, i membri del Comitato consultivo, gli esperti che svolgono incarichi per il Fondo ed il personale che non sia quello impiegato al servizio domestico del Fondo:

a) Godono dell'immunità di giurisdizione nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, a meno che il Fondo non decida di togliere tale immunità;

b) Se non sono cittadini del Membro in causa, godono, così come i membri conviventi della loro famiglia,

delle immunità relative alle disposizioni che limitano l'immigrazione, alle formalità di registrazione degli stranieri, e delle agevolazioni in materia di regolamentazione dei cambi riconosciute da tale Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui è membro;

c) *Beneficiano, per quanto riguarda le agevolazioni di spostamento, del trattamento concesso da ogni Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui è membro.".*

Il testo attuale dell'**Articolo 48**:

"Articolo 48
IMMUNITA' FISCALE

1. *Nel campo delle attività ufficiali, il Fondo, gli averi, i beni ed i redditi di questo, così come le operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, sono esenti da qualunque imposta diretta e dazio doganale sulle merci importate ed esportate per suo uso ufficiale, senza per questo impedire che un Membro imponga normali tasse e dazi doganali sui prodotti originari del suo territorio ceduti in qualsiasi circostanza al Fondo. Il Fondo non richiede l'esonero da imposte relative tutt'al più a commissioni dei servizi resi.*
2. *Quando degli acquisti di beni o servizi di importante valore e necessari alle attività del Fondo vengono effettuati dal Fondo stesso o per suo conto ed il prezzo di tali acquisti comprende imposte o dazi il Membro in causa adotta, per quanto è possibile e con riserva delle disposizioni di legge, opportuni provvedimenti per concedere l'esonero da tali tasse o dazi o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati che beneficiano di un esonero previsto nel precedente articolo non possono essere venduti né alienati in altro modo sul territorio del Membro che ha concesso l'esonero, salve le condizioni stabilite con tale Membro.*
3. *Nessuna imposta viene percepita dai Membri su o per quanto riguarda gli stipendi, emolumenti od altre forme di remunerazione che il Fondo versa ai governatori, agli amministratori, ai loro supplenti, ai membri del Comitato consultivo, al Direttore generale, al personale e agli esperti che svolgono funzioni per il Fondo, che non siano cittadini, sudditi o soggetti di tali Membri.*
4. *Non viene percepita su obbligazioni o titoli emessi o garantiti dal Fondo, qualunque sia il detentore, né sui dividendi od interessi di tali titoli, nessuna imposta, di qualunque natura:*

a) che costituisca una misura discriminatoria gravante su tale obbligazione o titolo per il solo fatto che viene emesso o garantito dal Fondo: oppure
b) il cui solo fondamento giuridico sia il luogo o la moneta di emissione o di pagamento previsto od effettivo o il luogo dove si trova un ufficio od una sede del Fondo.",

è rinumerato Articolo 47 e così modificato:

"Articolo 47
IMMUNITA' FISCALE

1. *Nel campo delle attività ufficiali, il Fondo, gli averi, i beni ed i redditi di questo, così come le operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, sono esenti da qualunque imposta diretta e dazio doganale sulle merci importate ed esportate per suo uso ufficiale, senza per questo impedire che un Membro imponga normali tasse e dazi doganali sui prodotti originari del suo territorio ceduti in qualsiasi circostanza al Fondo. Il Fondo non richiede l'esonero da imposte relative tutt'al più a commissioni dei servizi resi.*
2. *Quando degli acquisti di beni o servizi di importante valore e necessari alle attività del Fondo vengono effettuati dal Fondo stesso o per suo conto ed il prezzo di tali acquisti comprende imposte o dazi il Membro in causa adotta, per quanto è possibile e con riserva delle disposizioni di legge, opportuni provvedimenti per concedere l'esonero da tali tasse o dazi o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati che beneficiano di un esonero previsto nel precedente articolo non*

possono essere venduti né alienati in altro modo sul territorio del Membro che ha concesso l'esonero, salve le condizioni stabilite con tale Membro.

3. *Nessuna imposta viene percepita dai Membri su o per quanto riguarda gli stipendi, emolumenti od altre forme di remunerazione che il Fondo versa ai governatori, agli amministratori, ai loro supplenti, ai membri del Comitato consultivo, al Direttore generale, al personale e agli esperti che svolgono funzioni per il Fondo, che non siano cittadini, sudditi o soggetti di tali Membri. Ai fini del presente articolo 47, paragrafo 3, ogni soggetto che in virtù del proprio domicilio o dimora abituale è sottoposto alle leggi fiscali di un Membro è considerato come stabilito nel territorio del Membro interessato.*

4. *Non viene percepita su obbligazioni o titoli emessi o garantiti dal Fondo, qualunque sia il detentore, né sui dividendi od interessi di tali titoli, nessuna imposta, di alcuna natura:*

   a) *che costituisca una misura discriminatoria gravante su tale obbligazione o titolo per il solo fatto che viene emesso o garantito; oppure*

   b) *il cui solo fondamento giuridico sia il luogo o la moneta di emissione o di pagamento previsto od effettivo o il luogo dove si trova un ufficio od una sede del Fondo.".*

Il testo attuale dell'**Articolo 49**:

"Articolo 49

SOPPRESSIONE DELLE IMMUNITA', ESENZIONI E PRIVILEGI

1. Le immunità, esenzioni e privilegi previsti nel presente capitolo vengono concessi nell'interesse del Fondo. Il Fondo può rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunità, esenzioni e privilegi previsti dal presente capitolo quando tale decisione non pregiudichi i suoi interessi.

2. Il Direttore generale ha il potere, che il Consiglio dei governatori può delegargli, e il dovere di togliere l'immunità di un qualunque membro del personale del Fondo, o degli esperti che svolgono incarichi per il Fondo, nel caso in cui l'immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere eliminata senza arrecare danno agli interessi del Fondo.",

è rinumerato Articolo 48 e così modificato:

"Articolo 48

SOPPRESSIONE DELLE IMMUNITA', ESENZIONI E PRIVILEGI

1. *Le immunità, esenzioni e privilegi previsti nel presente capitolo vengono concessi nell'interesse del Fondo. Il Fondo può rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunità, esenzioni e privilegi previsti dal presente capitolo quando tale decisione non pregiudichi i suoi interessi.*

2. *Il Direttore generale ha il potere, che il Consiglio dei governatori può delegargli, e il dovere di togliere l'immunità di un qualunque membro del personale del Fondo, o degli esperti che svolgono incarichi per lo stesso, nel caso in cui l'immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere eliminata senza arrecare danno agli interessi del Fondo.".*

CAPITOLO X. EMENDAMENTI:

Il testo attuale dell'**Articolo 51**:

"Articolo 51
EMENDAMENTI

1. a) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte di un Membro viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio di amministrazione il quale rivolge al Consiglio dei governatori le raccomandazioni relative alla proposta.
b) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio dei governatori.
2. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza speciale dal Consiglio dei governatori. Entrano in vigore sei mesi dopo l'adozione, a meno che il Consiglio dei governatori non decida altrimenti.
3. Nonostante il paragrafo 2 del presente articolo, qualunque emendamento inteso a modificare:
a) il diritto di un Membro a ritirarsi dal Fondo;
b) qualunque regola di maggioranza prevista nel presente Accordo;
c) i limiti di responsabilità previsti all'articolo 6;
d) il diritto di sottoscrivere o non sottoscrivere azioni di capitale rappresentato da contributi diretti conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 9;
e) la procedura di emendamento del presente Accordo, entra in vigore nel momento in cui viene accettato da tutti i Membri. Si reputa che l'emendamento sia stato accettato a meno che un Membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi a decorrere dall'adozione dell'emendamento. Tale periodo di sei mesi può, a richiesta di qualunque Membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione dell'emendamento.
4. Il Direttore generale notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati e la data in cui entreranno in vigore.",

è rinumerato Articolo 50 e così modificato:

"Articolo 50
EMENDAMENTI

1. a) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte di un Membro viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio di amministrazione il quale rivolge al Consiglio dei governatori le raccomandazioni relative alla proposta.

b) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio dei governatori.

2. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza speciale da parte del Consiglio dei governatori ma entrano in vigore solo dopo l'accettazione da parte di tutti i Membri. L'emendamento è considerato accettato a meno che un membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi dall'adozione dell'emendamento. Tale periodo può, a richiesta di qualunque membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione dell'emendamento.

3. Il Direttore generale notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati e la data in cui entreranno in vigore."

CAPITOLO XI. INTERPRETAZIONE ED ARBITRATO:

Il testo attuale dell'**Articolo 52**:

"Articolo 52

INTERPRETAZIONE

1. Qualunque questione di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo che può porsi tra un Membro ed il Fondo, o tra i Membri, viene sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Tale Membro o tali Membri hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione durante l'esame della questione in conformità al regolamento che il Consiglio dei governatori deve adottare.

2. In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha deciso conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque Membro può richiedere, entro sei mesi dalla data di notifica della decisione, che la questione sia sottoposta al Consiglio dei governatori, il quale adotta a maggioranza speciale una decisione alla seguente riunione. La decisione del Consiglio dei governatori è definitiva.

3. Qualora il Consiglio dei governatori non pervenga ad una decisione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, la questione viene sottoposta ad arbitrato, in conformità alle procedure previste dal paragrafo 2 dell'articolo 53, se un membro lo richiede entro tre mesi dall'ultimo giorno dell'esame della questione da parte del Consiglio dei governatori.",

è rinumerato Articolo 51 e così modificato:

"Articolo 51

INTERPRETAZIONE

1. Qualunque questione di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo che può porsi tra un Membro ed il Fondo, o tra i Membri, viene sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Tale Membro o tali Membri hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione durante l'esame della questione in conformità ai regolamenti che il Consiglio dei governatori deve adottare.

2. In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha deciso conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque Membro può richiedere, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione, che la questione sia sottoposta al Consiglio dei governatori, il quale adotta a maggioranza speciale una decisione alla seguente riunione. La decisione del Consiglio dei governatori è definitiva.

3. Qualora il Consiglio dei governatori non pervenga ad una decisione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, la questione viene sottoposta ad arbitrato, in conformità alle procedure previste dal paragrafo 2 dell'articolo 52, se un Membro lo richiede entro tre mesi dall'ultimo giorno dell'esame della questione da parte del Consiglio dei governatori.".

Il testo attuale dell'**Articolo 53**:

"Articolo 53

ARBITRATO

1. Qualunque controversia tra il Fondo ed un Membro ritiratosi, e tra il Fondo ed un Membro al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, viene sottoposta ad arbitrato.

2. Il tribunale arbitrale è formato da tre arbitri. Ogni parte in causa nella controversia nomina un arbitro. I due arbitri così nominati nominano un terzo arbitro, il quale esercita le funzioni di presidente. Se entro 45 giorni dalla data di ricevuta della domanda di arbitrato una o l'altra delle parti

non ha nominato l'arbitro, o se, entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non è stato nominato, l'una o l'altra parte possono chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia o a qualunque altra autorità eventualmente designata dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, di nominare un arbitro. Se, in forza del presente paragrafo, è stato richiesto al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare un arbitro e se il Presidente è un cittadino di uno Stato in causa nella vertenza, e nell'incapacità di esercitare le funzioni, tale potere è delegato al Vice-Presidente della Corte, o, se sussistono gli stessi impedimenti, al più anziano di età fra i membri più anziani di grado della Corte per il quale non esistono tali impedimenti. La procedura di arbitrato viene stabilita dagli arbitri, ma il Presidente del tribunale arbitrale ha tutti i poteri per regolare le questioni di procedura in caso vi sia disaccordo al riguardo. E' sufficiente per decidere una votazione a maggioranza degli arbitri; tale decisione è definitiva ed obbligatoria per le parti.

3. A meno che una diversa procedura di arbitrato non sia prevista in un accordo di associazione, qualunque vertenza tra il Fondo e l'organizzazione internazionale di prodotto associata viene sottoposta all'arbitrato conformemente alla procedura prevista al paragrafo 2 del presente articolo.",

è rinumerato Articolo 52 e così modificato:

"Articolo 52

ARBITRATO

1. Qualunque controversia tra il Fondo ed un Membro ritiratosi, e tra il Fondo ed un Membro al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, viene sottoposta ad arbitrato.

2. Il tribunale arbitrale è formato da tre arbitri. Ogni parte in causa nella controversia nomina un arbitro. I due arbitri così nominati nominano un terzo arbitro, il quale esercita le funzioni di presidente. Se entro 45 giorni dalla data di ricevuta della domanda di arbitrato una o l'altra delle parti non ha nominato l'arbitro, o se, entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non è stato nominato, l'una o l'altra parte possono chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia o a qualunque altra autorità eventualmente designata dalle norme e dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, di nominare un arbitro. Se, in forza del presente paragrafo, è stato richiesto al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare un arbitro e se il Presidente è un cittadino di uno Stato in causa nella vertenza o nell'incapacità di esercitare le funzioni, tale potere è delegato al Vice-Presidente della Corte, o, se sussistono gli stessi impedimenti, al più anziano di età fra i membri più anziani di grado della Corte per il quale non esistono tali impedimenti. La procedura di arbitrato viene stabilita dagli arbitri, ma il Presidente del tribunale arbitrale ha tutti i poteri per regolare tutte le questioni di procedura in caso vi sia disaccordo al riguardo. E' sufficiente per decidere una votazione a maggioranza degli arbitri; tale decisione è definitiva ed obbligatoria per le parti.".

CAPITOLO XII. DISPOSIZIONI FINALI:

Il testo attuale dell'**Articolo 54**:

"Articolo 54

FIRMA E RATIFICA, ACCETTAZIONE O APPROVAZIONE

1. Il presente Accordo è aperto alla firma di tutti gli Stati elencati nell'Allegato A e delle organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) con sede presso l'organizzazione delle Nazioni Unite, a New York, dal 1 ottobre 1980 fino alla scadenza di un termine di un anno dalla data della sua entrata in vigore.

2. Ogni Stato firmatario ed ogni organizzazione intergovernativa firmataria può diventare Parte al presente Accordo mediante il deposito di uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione prima della scadenza di un termine di 18 mesi dalla data della sua entrata in vigore."
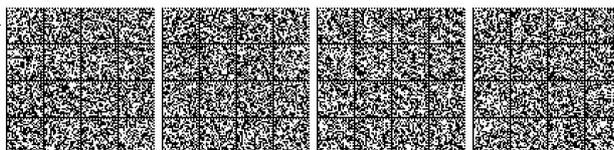
è abrogato.

È introdotto un nuovo **Articolo 54** con il seguente testo:

"Articolo 54
VERIFICA PERIODICA DELL'ACCORDO

Ogni dieci anni, e la prima volta nel 2024, il Consiglio dei governatori procede alla verifica del presente accordo e, a seguito della stessa, adotta le azioni che ritiene opportune.".

Il testo attuale dell'**Articolo 55**:

"Articolo 55
DEPOSITARIO

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario della presente Convenzione.",

è così modificato:

"Articolo 55
DEPOSITARIO

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario della presente Convenzione.".

Il testo attuale dell'**Articolo 56**:

"Articolo 56
ADESIONE

Dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, ogni Stato od ogni organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 può aderire al presente Accordo secondo le modalità e alle condizioni convenute tra il Consiglio dei governatori e detto Stato o detta organizzazione. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Depositario."

è così modificato:

"Articolo 56
ADESIONE

1. *Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 può aderire al presente Accordo secondo le modalità e alle condizioni convenute tra il Consiglio dei governatori e detto Stato o detta organizzazione. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Depositario.*
2. *Per ogni Stato od ogni organizzazione intergovernativa che depositi uno strumento di adesione, l'Accordo entra in vigore alla data del deposito.".*

Il testo attuale dell'**Articolo 57**:

"Articolo 57
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Accordo entrerà in vigore quando il Depositario avrà ricevuto lo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione di almeno 90 Stati, a condizione che la loro sottoscrizione totale di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, comprenda almeno i due terzi delle sottoscrizioni totali di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti fissati per ogni Stato elencato nell'Allegato A e che almeno il 50 per cento dell'obiettivo specificato per gli avvisi di contributi volontari al secondo conto al paragrafo 2 dell'articolo 13 siano stati raggiunti e che siano state soddisfatte le suddette condizioni entro il 31 marzo 1982 o entro una data successiva, che gli Stati che abbiano depositato tali strumenti prima della fine di detto periodo potranno decidere con votazione a maggioranza de i due terzi di detti Stati. Se le condizioni sopra menzionate non saranno state soddisfatte a questa data successiva, gli Stati che avranno depositato detti strumenti a tale data successiva potranno decidere una data ancora successiva con votazione a maggioranza dei due terzi di detti Stati. Gli Stati interessati notificheranno al Depositario tutte le decisioni prese in applicazione del presente paragrafo.
2. Per ogni Stato od organizzazione intergovernativa che depositi il suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo l'entrata in vigore del presente Accordo e per ogni Stato o organizzazione intergovernativa che depositi uno strumento di adesione, il presente Accordo entrerà in vigore alla data del deposito.",

è rinumerato Articolo 53 e così modificato:

"Articolo 53
ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo è entrato in vigore il 19 giugno 1989 ed è stato emendato dal Consiglio dei governatori il [.....................].".
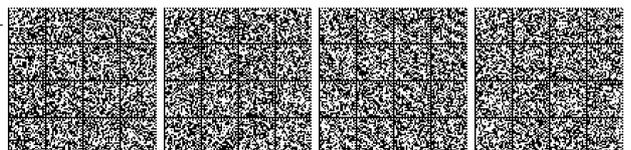
Il testo attuale dell'**Articolo 58**:

"Articolo 58
RISERVE

Nessuna disposizione del presente Accordo, eccetto l'articolo 53, può essere oggetto di riserva.",

è rinumerato Articolo 57 e così modificato:

"Articolo 57
RISERVE

Nessuna disposizione del presente Accordo, eccetto l'articolo 52, può essere oggetto di riserva .".

É introdotto un nuovo **Articolo 58** con il seguente testo:

"Articolo 58
LINGUE

Il presente accordo è fatto nelle lingue inglese, francese, russa, spagnola, cinese e araba, tutti i testi facenti ugualmente fede. ".
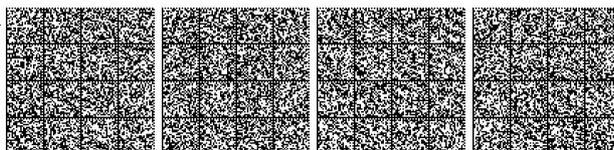
ALLEGATI:

Il testo attuale dell'**ALLEGATO A**:

"ALLEGATO A
Sottoscrizione di azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti

Stato	Azioni interamente liberate		Azioni esigibili		Totale	
	Numero	Valore (in unità di conto)	Numero	Valore (in unità di conto)	Numero totale	Valore (in unità di conto)
Afghanistan	105	794.480	2	15.133	107	809.612
Albania	103	779.347	1	7.566	104	786.913
Algeria	118	892.844	9	68.098	127	960.942
Alto Volta	101	764.214	1	7.566	102	771.780
Angola	117	885.277	8	60.532	125	945.809
Arabia Saudita	105	794.4800	2	15.133	107	809.612
Argentina	153	1.157.670	26	196.728	179	1.354.398
Australia	425	3.215.750	157	1.187.936	582	4.403.686
Austria	246	1.861.352	70	529.653	316	2.391.005
Bahamas	101	764.214	1	7.566	102	771.780
Bahrain	101	764.214	1	7.566	102	771.780
Bangladesh	129	976.075	14	105.931	143	1.082.005
Barbados	102	771.780	1	7.566	103	779.347
Belgio	349	2.640.699	121	915.543	470	3.556.242
Benin	101	764.214	1	7.566	102	771.780
Bhutan	100	756.647	0	0	100	756.647
Birmania	104	786.913	2	15.133	106	802.046
Bolivia	113	855.011	6	45.399	119	900.410
Botswana	101	764.214	1	7.566	102	771.780
Brasile	338	2.557.467	115	870.144	453	3.427.612
Bulgaria	152	1.150.104	25	189.162	177	1.339.265
Burundi	100	756.647	0	0	100	756.647
Canada	732	5.538.657	306	2.315.340	1.038	7.853.997
Capo Verde	100	756.647	0	0	100	756.647
Cecoslovacchia	292	2.209.410	93	703.682	385	2.913.092
Ciad	103	779.347	1	7.566	104	786.913
Cile	173	1.309.000	35	264.827	208	1.573.826
Cina	1.111	8.406.350	489	3.700.005	1.060	12.106.354
Cipro	100	756.647	0	0	100	756.647
Colombia	151	1.142.537	25	189.162	176	1.331.699
Comore	100	756.647	0	0	100	756.647
Congo	103	779.347	1	7.566	104	786.913
Costa d'Avorio	147	1.112.271	22	166.462	169	1.278.734
Costa Rica	118	892.844	8	60.532	126	953.375
Cuba	184	1.392.231	41	310.225	225	1.702.456
Danimarca	242	1.831.086	68	514.520	310	2.345.606
Dominica	100	756.647	0	0	100	756.647
Ecuador	117	885.277	8	60.532	125	945.809
Egitto	147	1.112.271	22	166.462	169	1.278.734
El Salvador	118	892.844	9	68.098	127	960.942
Emirati Arabi Uniti	101	764.214	1	7.566	102	771.780
Etiopia	108	817.179	4	30.266	112	847.445
Figi	105	794.480	2	15.133	107	809.612
Filippine	183	1.384.664	40	302.659	223	1.687.323
Finlandia	196	1.483.028	46	348.058	242	1.831.086
Francia	1.385	10.479.563	621	4.698.779	2.006	15.178.342
Gabon	109	824.745	4	30.266	113	855.011
Gambia	102	771.780	1	7.566	103	779.347
Ghana	129	976.075	14	105.931	143	1.082.005
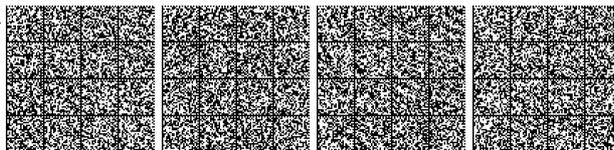
Stato	Azioni interamente liberate		Azioni esigibili		Totale	
	Numero	Valore (in unità di conto)	Numero	Valore (in unità di conto)	Numero totale	Valore (in unità di conto)
Giamaica	113	855.011	6	45.399	119	900.410
Giappone	2.303	17.425.584	1.064	8.050.726	3.367	25.476.309
Gibuti	100	756.647	0	0	100	756.647
Giordania	104	786.913	2	15.133	106	802.046
Grecia	100	756.647	0	0	100	756.647
Grenada	100	756.647	0	0	100	756.647
Guatemala	120	907.977	10	75.665	130	983.641
Guinea	105	794.480	2	15.133	107	809.612
Guinea Equatoriale	101	764.214	1	7.566	102	771.780
Guinea-Bissau	100	756.647	0	0	100	756.647
Guyana	108	817.179	4	30.266	112	847.445
Haiti	103	779.347	2	15.133	105	794.480
Honduras	110	832.312	5	37.832	115	870.144
India	197	1.490.595	47	355.624	244	1.846.219
Indonesia	181	1.369.531	39	295.092	220	1.664.624
Iran	126	953.357	12	90.798	138	1.044.173
Iraq	111	839.878	6	45.399	117	885.277
Irlanda	100	756.647	0	0	100	756.647
Islanda	100	756.647	0	0	100	756.647
Isole Salomone	101	764.214	0	0	101	764.214
Israele	118	892.844	8	60.532	126	953.375
Italia	845	6.393.668	360	2.723.930	1.205	9.117.598
Jugoslavia	151	1.142.537	24	181.595	175	1.324.133
Kampuchea Democratica	101	764.214	1	7.566	102	771.780
Kenya	116	877.711	7	52.965	123	930.676
Kuwait	103	779.347	1	7.566	104	786.913
Lesotho	100	756.647	0	0	100	756.647
Libano	105	794.480	2	15.133	107	809.612
Liberia	118	892.844	8	60.532	126	953.375
Liechtestein	100	756.647	0	0	100	756.647
Lussemburgo	100	756.647	0	0	100	756.647
Madagascar	106	802.046	3	22.699	109	824.745
Malawi	103	779.347	1	7.566	104	786.913
Maldive	100	756.647	0	0	100	756.647
Malesia	248	1.876.647	72	544.786	320	2.421.271
Mali	103	779.347	1	7.566	104	786.913
Malta	101	764.214	1	7.566	102	771.780
Marocco	137	1.036.607	18	136.196	155	1.172.803
Mauritania	108	817.179	4	30.266	112	847.445
Mauritius	109	824.745	5	37.832	114	862.578
Messico	144	1.089.572	21	158.896	165	1.248.468
Monaco	100	756.647	0	0	100	756.647
Mongolia	103	779.347	1	7.566	104	786.913
Mozambico	106	802.046	3	22.699	109	824.745
Nauru	100	756.647	0	0	100	756.647
Nepal	101	764.214	0	0	101	764.214
Nicaragua	114	862.578	6	45.399	120	907.977
Niger	101	764.214	1	7.566	102	771.780
Nigeria	134	1.013.907	16	121.064	150	1.134.971
Norvegia	202	1.528.427	49	370.757	251	1.899.184
Nuova Zelanda	100	756.647	0	0	100	756.647
Olanda	430	3.253.583	159	1.203.069	589	4.456.652
Oman	100	756.647	0	0	100	756.647
Pakistan	122	923.110	11	83.231	133	1.006.341
Panama	105	794.480	3	22.699	108	817.179
Papua Nuova Guinea	116	877.711	8	60.532	124	938.242
Paraguay	105	794.480	2	15.133	107	809.612
Perù	136	1.029.040	17	128.630	153	1.157.670
Polonia	362	2.739.063	126	953.375	488	3.692.438
Portogallo	100	756.647	0	0	100	756.647
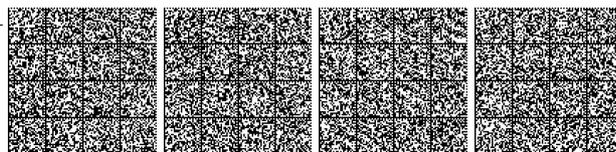
Stato	*Azioni interamente liberate*		*Azioni esigibili*		*Totale*	
	Numero	*Valore (in unità di conto)*	*Numero*	*Valore (in unità di conto)*	*Numero totale*	*Valore (in unità di conto)*
Qatar	*100*	*756.647*	*0*	*0*	*100*	*756.647*
Regno Unito	*1.051*	*7.952.361*	*459*	*3.473.010*	*1.510*	*11.425.372*
Repubblica Araba di Siria	*113*	*855.011*	*7*	*52.965*	*120*	*907.977*
Repubblica Araba Libica Popolare Socialista	*105*	*794.480*	*3*	*22.699*	*108*	*817.179*
Repubblica Centrafricana	*102*	*771.780*	*1*	*7.566*	*103*	*779.347*
Repubblica Democratica Popolare del Laos	*101*	*764.214*	*0*	*0*	*101*	*764.214*
Repubblica Democratica Popolare di Corea	*104*	*786.913*	*2*	*15.133*	*106*	*802.046*
Repubblica Democratica Tedesca	*351*	*2.655.831*	*121*	*915.543*	*472*	*3.571.375*
Repubblica di Corea	*151*	*1.142.537*	*25*	*189.162*	*176*	*1.331.699*
Repubblica Dominicana	*121*	*915.543*	*10*	*75.665*	*131*	*991.208*
Repubblica Federale Tedesca	*1.819*	*13.763.412*	*831*	*6.287.738*	*2.650*	*20.051.149*
Repubblica Socialista Sovietica Bielorussa	*100*	*756.647*	*0*	*0*	*100*	*756.647*
Repubblica Socialista Sovietica Ucraina	*100*	*756.647*	*0*	*0*	*100*	*756.647*
Repubblica Unita del Camerun	*116*	*877.711*	*8*	*60.532*	*124*	*938.242*
Repubblica Unita di Tanzania	*113*	*855.011*	*6*	*45.399*	*119*	*900.410*
Romania	*142*	*1.074.439*	*20*	*151.329*	*162*	*1.225.786*
Ruanda	*103*	*779.347*	*1*	*7.566*	*104*	*786.913*
Saint Vincent e Grenadine	*100*	*756.647*	*0*	*0*	*100*	*756.647*
Samoa	*100*	*756.647*	*0*	*0*	*100*	*756.647*
San Marino	*100*	*756.647*	*0*	*0*	*100*	*756.647*
Santa Lucia	*100*	*756.647*	*0*	*0*	*100*	*756.647*
Santa Sede	*100*	*756.647*	*0*	*0*	*100*	*756.647*
Sao Tomé e Principe	*101*	*764.214*	*0*	*0*	*101*	*764.214*
Senegal	*113*	*855.011*	*7*	*52.965*	*120*	*907.977*
Seychelles	*100*	*756.647*	*0*	*0*	*100*	*756.647*
Sierra Leone	*103*	*779.347*	*1*	*7.566*	*104*	*786.913*
Singapore	*134*	*1.013.907*	*17*	*128.630*	*151*	*1.142.537*
Somalia	*101*	*764.214*	*1*	*7.566*	*102*	*771.780*
Spagna	*447*	*3.382.213*	*167*	*1.263.601*	*614*	*4.645.813*
Sri Lanka	*124*	*938.242*	*12*	*90.798*	*136*	*1.029.040*
Stati Uniti d`America	*5.012*	*37.923.155*	*2.373*	*17.955.237*	*7.385*	*55.878.392*
Sud Africa	*309*	*2.338.040*	*101*	*764.214*	*410*	*3.102.253*
Sudan	*124*	*938.242*	*12*	*90.798*	*136*	*1.029.040*
Suriname	*104*	*786.913*	*2*	*15.133*	*106*	*802.046*
Svezia	*363*	*2.746.629*	*127*	*960.942*	*490*	*3.707.571*
Svizzera	*326*	*2.466.670*	*109*	*824.745*	*435*	*3.291.415*
Swaziland	*104*	*786.913*	*2*	*15.133*	*106*	*802.046*
Thailandia	*137*	*1.036.607*	*18*	*136.196*	*155*	*1.172.803*
Togo	*105*	*794.480*	*3*	*22.699*	*108*	*817.179*
Tonga	*100*	*756.647*	*0*	*0*	*100*	*756.647*
Trinidad e Tobago	*103*	*779.347*	*2*	*15.133*	*105*	*794.480*
Tunisia	*113*	*855.011*	*6*	*45.399*	*119*	*900.410*
Turchia	*100*	*756.647*	*0*	*0*	*100*	*756.647*
Uganda	*118*	*892.844*	*9*	*68.098*	*127*	*960.942*
Ungheria	*205*	*1.551.127*	*51*	*385.890*	*256*	*1.937.017*
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche	*1.865*	*14.111.469*	*853*	*6.454.200*	*2.718*	*20.565.669*
Uruguay	*107*	*809.612*	*4*	*30.266*	*111*	*839.878*
Venezuela	*120*	*907.977*	*10*	*75.665*	*130*	*983.641*
Vietnam	*108*	*817.179*	*4*	*30.266*	*112*	*847.445*
Yemen	*101*	*764.214*	*1*	*7.566*	*102*	*771.780*
Yemen Democratico	*101*	*764.214*	*1*	*7.566*	*102*	*771.780*
Zaire	*147*	*1.112.271*	*22*	*166.462*	*169*	*1.278.734*

Stato	Azioni interamente liberate		Azioni esigibili		Totale	
	Numero	Valore (in unità di conto)	Numero	Valore (in unità di conto)	Numero totale	Valore (in unità di conto)
Zambia	157	1.187.936	27	204.295	184	1.392.231
Zimbabwe	100	756.647	0	0	100	756.647»,

è così modificato:

"ALLEGATO A

Sottoscrizione di azioni di capitale

-

Stato	Azioni	
	Numero	Valore (in unità di conto)
Afghanistan	105	794.480
Albania	103	779.347
Algeria	118	892.844
Angola	117	885.277
Arabia Saudita	105	794.480
Argentina	153	1.157.670
Australia	425	3.215.750
Austria	246	1.861.352
Bahamas	101	764.214
Bahrain	101	764.214
Bangladesh	129	976.075
Barbados	102	771.780
Belgio	349	2.640.699
Benin	101	764.214
Bhutan	100	756.647
Bielorussia	100	756.647
Birmania	104	786.913
Bolivia	113	855.011
Botswana	101	764.214
Brasile	338	2.557.467
Bulgaria	152	1.150.104
Burkina Faso	101	764.214
Burundi	100	756.647
Canada	732	5.538.657
Capo Verde	100	756.647
Ciad	103	779.347
Cile	173	1.309.000
Cina	1.111	8.406.350
Cipro	100	756.647
Colombia	151	1.142.537
Comore	100	756.647
Congo	103	779.347

Stato	*Azioni*	
	Numero	*Valore (in unità di conto)*
Costa d'Avorio	*147*	*1.112.271*
Costa Rica	*118*	*892.844*
Cuba	*184*	*1.392.231*
Danimarca	*242*	*1.831.086*
Dominica	*100*	*756.647*
Ecuador	*117*	*885.277*
Egitto	*147*	*1.112.271*
El Salvador	*118*	*892.844*
Emirati Arabi Uniti	*101*	*764.214*
Etiopia	*108*	*817.179*
Federazione Russa	*1.865*	*14.111.469*
Figi	*105*	*794.480*
Filippine	*183*	*1.384.664*
Finlandia	*196*	*1.483.028*
Francia	*1.385*	*10.479.563*
Gabon	*109*	*824.745*
Gambia	*102*	*771.780*
Germania	*1.819*	*13.763.412*
Ghana	*129*	*976.075*
Giamaica	*113*	*855.011*
Giappone	*2.303*	*17.425.584*
Gibuti	*100*	*756.647*
Giordania	*104*	*786.913*
Grecia	*100*	*756.647*
Grenada	*100*	*756.647*
Guatemala	*120*	*907.977*
Guinea	*105*	*794.480*
Guinea Equatoriale	*101*	*764.214*
Guinea-Bissau	*100*	*756.647*
Guyana	*108*	*817.179*
Haiti	*103*	*779.347*
Honduras	*110*	*832.312*
India	*197*	*1.490.595*
Indonesia	*181*	*1.369.531*
Iran	*126*	*953.357*
Iraq	*111*	*839.878*
Irlanda	*100*	*756.647*
Islanda	*100*	*756.647*
Isole Salomone	*101*	*764.214*
Israele	*118*	*892.844*
Italia	*845*	*6.393.668*
Kampuchea Democratica	*101*	*764.214*
Kenya	*116*	*877.711*
Kuwait	*103*	*779.347*
Lesotho	*100*	*756.647*

Stato	*Azioni*	
	Numero	*Valore (in unità di conto)*
Libano	*105*	*794.480*
Liberia	*118*	*892.844*
Liechtestein	*100*	*756.647*
Lussemburgo	*100*	*756.647*
Madagascar	*106*	*802.046*
Malawi	*103*	*779.347*
Maldive	*100*	*756.647*
Malesia	*248*	*1.876.647*
Mali	*103*	*779.347*
Malta	*101*	*764.214*
Marocco	*137*	*1.036.607*
Mauritania	*108*	*817.179*
Mauritius	*109*	*824.745*
Messico	*144*	*1.089.572*
Monaco	*100*	*756.647*
Mongolia	*103*	*779.347*
Mozambico	*106*	*802.046*
Myanmar	*104*	*786.913*
Nauru	*100*	*756.647*
Nepal	*101*	*764.214*
Nicaragua	*114*	*862.578*
Niger	*101*	*764.214*
Nigeria	*134*	*1.013.907*
Norvegia	*202*	*1.528.427*
Nuova Zelanda	*100*	*756.647*
Olanda	*430*	*3.253.583*
Oman	*100*	*756.647*
Pakistan	*122*	*923.110*
Panama	*105*	*794.480*
Papua Nuova Guinea	*116*	*877.711*
Paraguay	*105*	*794.480*
Perù	*136*	*1.029.040*
Polonia	*362*	*2.739.063*
Portogallo	*100*	*756.647*
Qatar	*100*	*756.647*
Regno Unito	*1.051*	*7.952.361*
Repubblica Araba di Siria	*113*	*855.011*
Repubblica Araba Libica Popolare Socialista	*105*	*794.480*
Repubblica Centrafricana	*102*	*771.780*
Repubblica Democratica Popolare del Laos	*101*	*764.214*
Repubblica Democratica Popolare di Corea	*104*	*786.913*
Repubblica di Corea	*151*	*1.142.537*
Repubblica Dominicana	*121*	*915.543*

Stato		*Azioni*
	Numero	*Valore (in unità di conto)*
Repubblica Unita del Camerun	*116*	*877.711*
Repubblica Unita di Tanzania	*113*	*855.011*
Romania	*142*	*1.074.439*
Ruanda	*103*	*779.347*
Saint Vincent e Grenadine	*100*	*756.647*
Samoa	*100*	*756.647*
San Marino	*100*	*756.647*
Santa Lucia	*100*	*756.647*
Santa Sede	*100*	*756.647*
Sao Tomé e Principe	*101*	*764.214*
Senegal	*113*	*855.011*
Seychelles	*100*	*756.647*
Sierra Leone	*103*	*779.347*
Singapore	*134*	*1.013.907*
Somalia	*101*	*764.214*
Spagna	*447*	*3.382.213*
Sri Lanka	*124*	*938.242*
Stati Uniti d`America	*5.012*	*37.923.155*
Sud Africa	*309*	*2.338.040*
Sudan	*124*	*938.242*
Suriname	*104*	*786.913*
Svezia	*363*	*2.746.629*
Svizzera	*326*	*2.466.670*
Swaziland	*104*	*786.913*
Thailandia	*137*	*1.036.607*
Togo	*105*	*794.480*
Tonga	*100*	*756.647*
Trinidad e Tobago	*103*	*779.347*
Tunisia	*113*	*855.011*
Turchia	*100*	*756.647*
Ucraina	*100*	*756.647*
Uganda	*118*	*892.844*
Ungheria	*205*	*1.551.127*
Uruguay	*107*	*809.612*
Venezuela	*120*	*907.977*
Vietnam	*108*	*817.179*
Yemen	*202*	*1.528.428*
Zaire	*147*	*1.112.271*
Zambia	*157*	*1.187.936*
Zimbabwe	*100*	*756.647».*

-

Il testo attuale dell'**ALLEGATO B**:

"ALLEGATO B

Disposizioni speciali per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati conformemente al paragrafo 6 dell'articolo 11

1. I Membri appartenenti alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati come definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite pagano le azioni interamente liberate di cui all'articolo 10 paragrafo 1 b) nel modo seguente:

a) un lotto del 30 per cento viene pagato in tre versamenti uguali scaglionati in tre anni;

b) un lotto del 30 per cento viene successivamente pagato con versamenti scaglionati secondo le modalità e alla data che verrà fissata dal Consiglio d'amministrazione;

c) dopo i lotti di cui ai precedenti paragrafi a) e b), l'ultimo lotto del 40 per cento viene rappresentato dal deposito, effettuato dai Membri, di vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e senza interessi, secondo le modalità e alla data che verrà fissata dal Consiglio d'amministrazione.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 31, un Paese appartenente alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati può essere sospeso dalla qualità di Membro per non aver ottemperato agli obblighi finanziari di cui al paragrafo 1 del presente Allegato senza aver avuto tutte le possibilità di presentare la sua difesa entro un termine ragionevole e dimostrare al Consiglio dei governatori che si trova nell'impossibilità di far fronte a detti obblighi.",

è così modificato:

"ALLEGATO B

Disposizioni speciali per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 10

1. *I Membri appartenenti alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati come definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite pagano le azioni di cui al paragrafo 1 b) dell'articolo 9 nel modo seguente:*
   - *a) Un lotto del 30 per cento viene pagato in tre versamenti uguali scaglionati in tre anni;*
   - *b) Un lotto del 30 per cento viene successivamente pagato con versamenti scaglionati secondo le modalità e alla data che verrà fissata dal Consiglio d'amministrazione;*
   - *c) Dopo i lotti di cui ai precedenti paragrafi a) e b), l'ultimo lotto del 40 per cento viene rappresentato dal deposito, effettuato dai Membri, di vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e senza interessi, secondo le modalità e alla data che verrà fissata dal Consiglio d'amministrazione.*
2. *Nonostante le disposizioni dell'articolo 31, un Paese appartenente alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati non può essere sospeso dalla qualità di Membro per non aver ottemperato agli obblighi finanziari di cui al paragrafo 1 del presente Allegato senza aver avuto tutte le possibilità di presentare la sua difesa entro un termine ragionevole e dimostrare al Consiglio dei governatori che si trova nell'impossibilità di far fronte a detti obblighi.".*

Il testo attuale dell'**ALLEGATO C**:

"ALLEGATO C
Condizioni di ammissione per gli organismi internazionali di prodotto

1. Ogni organismo internazionale di prodotto deve essere istituito a livello intergovernativo ed essere aperto a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue Agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

2. Deve occuparsi in modo continuativo di ciò che concerne il commercio, la produzione e il consumo del prodotto considerato.

3. Deve annoverare tra i suoi membri dei produttori e dei consumatori che rappresentino una percentuale sufficiente delle esportazioni e delle importazioni del prodotto considerato.

4. Deve poter disporre di una adeguata procedura di adozione delle decisioni che tenga conto degli interessi dei suoi partecipanti.

5. Deve essere in grado di adottare un metodo appropriato per assicurarsi che le responsabilità tecniche o altre responsabilità che dovessero derivare dalla sua associazione alle attività del secondo conto siano convenientemente esercitate.",

è così modificato:

"ALLEGATO C
Condizioni di ammissione per gli ICB

1. *Ogni ICB deve essere istituito a livello intergovernativo ed essere aperto a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue Agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.*

2. *Deve occuparsi in modo continuativo di ciò che concerne il commercio, la produzione e il consumo del prodotto considerato.*

3. *Deve annoverare tra i suoi membri dei produttori e dei consumatori che rappresentino una percentuale sufficiente delle esportazioni e delle importazioni del prodotto considerato.*

4. *Deve poter disporre di una adeguata procedura di adozione delle decisioni che tenga conto degli interessi dei suoi partecipanti.*

5. *Deve essere in grado di adottare un metodo appropriato per assicurarsi che le responsabilità tecniche o altre responsabilità che dovessero derivare dalla sua associazione alle attività del Conto operazioni siano convenientemente esercitate.".*

Il testo attuale dell'**ALLEGATO D**:

"ALLEGATO D

Attribuzione dei voti

1. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 a) dispone di:
a) 150 voti di base;
b) un numero dei voti che gli vengono attribuiti a titolo delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti che ha sottoscritto, come indicato nell'appendice del presente Allegato;
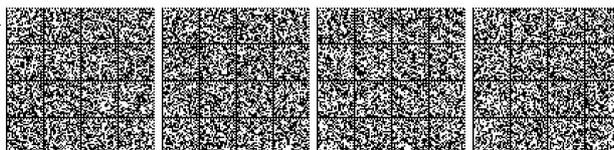
c) un voto per ogni lotto di 37.832 unità di conto del capitale di garanzia che esso fornisce;
d) i voti che gli possono essere attribuiti conformemente al paragrafo 3 del presente Allegato.
2. Ciascuno Stato Membro di cui all'articolo 5 b) dispone di:
a) 150 voti di base;
b) un certo numero di voti a titolo delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti, numero che viene fissato dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata in armonia con l'attribuzione dei voti prevista nell'appendice del presente Allegato;
c) un voto per ogni lotto di 37.832 unità di conto del capitale di garanzia che esso fornisce;
d) i voti che possono essergli attribuiti in conformità al paragrafo 3 del presente Allegato.
3. Se vengono offerte alla sottoscrizione, conformemente al paragrafo 4 b) e c) dell'articolo 9 e al paragrafo 3 dell'articolo 12, delle azioni non sottoscritte o addizionali di capitale rappresentato dai contributi diretti, due voti addizionali vengono attribuiti a ciascuno Stato Membro per ogni azione addizionale di capitale rappresentato dai contributi diretti che esso sottoscrive.
4. Il Consiglio dei governatori sottopone la ripartizione dei voti ad un esame continuo e se la ripartizione effettiva dei voti si allontana sensibilmente da quella che è prevista nell'appendice del presente Allegato, procede agli adeguamenti necessari, in conformità ai principi fondamentali che regolano la distribuzione dei voti e ai quali il presente Allegato si ispira. Nell'effettuare detti adeguamenti il Consiglio dei governatori prende in considerazione:
a) il numero dei Membri;
b) il numero delle azioni di capitale rappresentato dai contributi diretti;
c) l'importo del capitale di garanzia.

5. Gli adeguamenti effettuati nella ripartizione dei voti, in applicazione del paragrafo 4 del presente Allegato, saranno conformi ai regolamenti che il Consiglio dei governatori, a maggioranza speciale, avrà adottato a tal fine durante la sua prima assemblea annuale.",

è così modificato:

"ALLEGATO D
Attribuzione dei voti

1. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 a) dispone di:

a) 150 voti di base;

b) un numero dei voti che gli vengono attribuiti a titolo delle azioni di capitale che ha sottoscritto, come indicato nell'appendice del presente Allegato;

c) i voti che gli possono essere attribuiti conformemente al paragrafo 3 del presente Allegato.

2. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 b) dispone di:

a) 150 voti di base;
b) un certo numero di voti a titolo delle azioni di capitale sottoscritto, numero che viene fissato dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata in armonia con l'attribuzione dei voti prevista nell'appendice del presente Allegato;

c) i voti che possono essergli attribuiti in conformità al paragrafo 3 del presente Allegato.

3. Se vengono offerte alla sottoscrizione, conformemente al paragrafo 3 b) dell'articolo 8 e al paragrafo 2 dell'articolo 11, delle azioni non sottoscritte o addizionali di capitale, due voti addizionali vengono attribuiti a ciascuno Stato Membro per ogni azione addizionale di capitale che esso sottoscrive .

4. Il Consiglio dei governatori sottopone la ripartizione dei voti ad un esame continuo e se la ripartizione effettiva dei voti si allontana sensibilmente da quella che è prevista nell'appendice del presente Allegato, procede agli adeguamenti necessari, in conformità ai principi fondamentali che regolano la distribuzione dei voti e ai quali il presente Allegato si ispira. Nell'effettuare detti adeguamenti il Consiglio dei governatori prende in considerazione:

a) Il numero dei Membri;

b) Il numero delle azioni di capitale.".

Il testo attuale dell'Appendice all'**ALLEGATO D**:

"Appendice Allegato D
Distribuzione dei voti

Stato	Voti di base	Voti addizionali	Totale	Stato	Voti di base	Voti addizionali	Totale
Afghanistan	150	207	357	Gabon	150	218	368
Albania	150	157	307	Gambia	150	199	349
Algeria	150	245	395	Ghana	150	276	426
Alto Volta	150	197	347	Giamaica	150	230	380
Angola	150	241	391	Giappone	150	5.352	5.502
Arabia Saudita	150	207	357	Gibuti	150	193	343
Argentina	150	346	496	Giordania	150	205	355
Australia	150	925	1.075	Grecia	150	159	309
Austria	150	502	652	Grenada	150	193	343
Bahamas	150	197	347	Guatemala	150	251	401
Bahrain	150	197	347	Guinea	150	207	357
Bangladesh	150	276	426	Guinea Equatoriale	150	197	347
Barbados	150	199	349	Guinea-Bissau	150	193	343
Belgio	150	747	897	Guyana	150	216	366
Benin	150	197	347	Haiti	150	203	353
Bhutan	150	193	343	Honduras	150	222	372
Birmania	150	205	355	India	150	471	621
Bolivia	150	230	380	Indonesia	150	425	575
Botswana	150	197	347	Iran	150	266	416
Brasile	150	874	1.024	Iraq	150	226	376
Bulgaria	150	267	417	Irlanda	150	159	309
Burundi	150	193	343	Islanda	150	159	309
Canada	150	1.650	1.800	Isole Salomone	150	195	345
Capo Verde	150	193	343	Israele	150	243	393
Cecoslovacchia	150	582	732	Italia	150	1.915	2.065
Ciad	150	201	351	Jugoslavia	150	338	488
Cile	150	402	552	Kampuchea Democratica	150	197	347
Cina	150	2.850	3.000	Kenya	150	237	387
Cipro	150	193	343	Kuwait	150	201	351
Colombia	150	340	490	Lesotho	150	193	343
Comore	150	193	343	Libano	150	207	357
Congo	150	201	351	Liberia	150	243	393
Costa d'Avorio	150	326	476	Liechtestein	150	159	309
Costa Rica	150	243	393	Lussemburgo	150	159	309
Cuba	150	434	584	Madagascar	150	210	360
Danimarca	150	493	643	Malawi	150	201	351
Dominica	150	193	343	Maldive	150	193	343
Ecuador	150	241	391	Malesia	150	618	768
Egitto	150	326	476	Mali	150	201	351
El Salvador	150	245	395	Malta	150	197	347
Emirati Arabi Uniti	150	197	347	Marocco	150	299	449
Etiopia	150	216	366	Mauritania	150	216	366
Figi	150	207	357	Mauritius	150	220	370
Filippine	150	430	580	Messico	150	319	469
Finlandia	150	385	535	Monaco	150	159	309
Francia	150	3.188	3.338	Mongolia	150	157	307

Stato	*Voti di base*	*Voti addizionali*	*Totale*
Mozambico	*150*	*210*	*360*
Nauru	*150*	*193*	*343*
Nepal	*150*	*195*	*345*
Nicaragua	*150*	*232*	*382*
Niger	*150*	*197*	*347*
Nigeria	*150*	*290*	*440*
Norvegia	*150*	*399*	*549*
Nuova Zelanda	*150*	*159*	*309*
Olanda	*150*	*936*	*1.086*
Oman	*150*	*193*	*343*
Pakistan	*150*	*257*	*407*
Panama	*150*	*208*	*358*
Papua Nuova Guinea	*150*	*239*	*389*
Paraguay	*150*	*207*	*357*
Perù	*150*	*295*	*445*
Polonia	*150*	*737*	*887*
Portogallo	*150*	*159*	*309*
Qatar	*150*	*193*	*343*
Regno Unito	*150*	*2.400*	*2.550*
Repubblica Araba di Siria	*150*	*232*	*382*
Repubblica Araba Libica Popolare Socialista	*150*	*208*	*358*
Repubblica Centrafricana	*150*	*199*	*349*
Repubblica Democratica Popolare del Laos	*150*	*195*	*345*
Repubblica Democratica Popolare di Corea	*150*	*205*	*355*
Repubblica Democratica Tedesca	*150*	*713*	*863*
Repubblica di Corea	*150*	*340*	*490*
Repubblica Dominicana	*150*	*253*	*403*
Repubblica Federale Tedesca	*150*	*4.212*	*4.362*
Repubblica Socialista Sovietica Bielorussa	*150*	*151*	*301*
Repubblica Socialista Sovietica Ucraina	*150*	*151*	*301*
Repubblica Unita del Camerun	*150*	*239*	*389*
Repubblica Unita di Tanzania	*150*	*230*	*380*
Romania	*150*	*313*	*463*
Ruanda	*150*	*201*	*351*
Saint Vincent e Grenadine	*150*	*193*	*343*
Samoa	*150*	*193*	*343*
San Marino	*150*	*159*	*309*
Santa Lucia	*150*	*193*	*343*
Santa Sede	*150*	*159*	*309*

Stato	*Voti di base*	*Voti addizionali*	*Totale*
Sao Tomé e Principe	*150*	*195*	*345*
Senegal	*150*	*232*	*382*
Seychelles	*150*	*193*	*343*
Sierra Leone	*150*	*201*	*351*
Singapore	*150*	*291*	*441*
Somalia	*150*	*197*	*347*
Spagna	*150*	*976*	*1.126*
Sri Lanka	*150*	*263*	*413*
Stati Uniti d'America	*150*	*11.738*	*11.888*
Sud Africa	*150*	*652*	*802*
Sudan	*150*	*263*	*413*
Suriname	*150*	*205*	*355*
Svezia	*150*	*779*	*929*
Svizzera	*150*	*691*	*841*
Swaziland	*150*	*205*	*355*
Thailandia	*150*	*299*	*449*
Togo	*150*	*208*	*358*
Tonga	*150*	*193*	*343*
Trinidad e Tobago	*150*	*203*	*353*
Tunisia	*150*	*230*	*380*
Turchia	*150*	*159*	*309*
Uganda	*150*	*245*	*395*
Ungheria	*150*	*387*	*537*
Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche	*150*	*4.107*	*4.257*
Uruguay	*150*	*214*	*364*
Venezuela	*150*	*251*	*401*
Vietnam	*150*	*216*	*366*
Yemen	*150*	*197*	*347*
Yemen Democratico	*150*	*197*	*347*
Zambia	*150*	*355*	*505*
Zaire	*150*	*326*	*476*
Zimbabwe	*150*	*193*	*343*
Totale generale	*24.450*	*79.924*	*104.374 »,*

è così modificato:

"Appendice Allegato D
Distribuzione dei voti

Stato	Voti di base	Voti addizionali	Totale	Stato	Voti di base	Voti addizionali	Totale
Afghanistan	150	207	357	Gabon	150	218	368
Albania	150	157	307	Gambia	150	199	349
Algeria	150	245	395	Germania	150	4.212	4.362
Angola	150	241	391	Ghana	150	276	426
Arabia Saudita	150	207	357	Giamaica	150	230	380
Argentina	150	346	496	Giappone	150	5.352	5.502
Australia	150	925	1.075	Gibuti	150	193	343
Austria	150	502	652	Giordania	150	205	355
Bahamas	150	197	347	Grecia	150	159	309
Bahrain	150	197	347	Grenada	150	193	343
Bangladesh	150	276	426	Guatemala	150	251	401
Barbados	150	199	349	Guinea	150	207	357
Belgio	150	747	897	Guinea Equatoriale	150	197	347
Benin	150	197	347	Guinea-Bissau	150	193	343
Bhutan	150	193	343	Guyana	150	216	366
Bielorussia	150	151	301	Haiti	150	203	353
Bolivia	150	230	380	Honduras	150	222	372
Botswana	150	197	347	India	150	471	621
Brasile	150	874	1.024	Indonesia	150	425	575
Bulgaria	150	267	417	Iran	150	266	416
Burkina Faso	150	197	347	Iraq	150	226	376
Burundi	150	193	343	Irlanda	150	159	309
Canada	150	1.650	1.800	Islanda	150	159	309
Capo Verde	150	193	343	Isole Salomone	150	195	345
Ciad	150	201	351	Israele	150	243	393
Cile	150	402	552	Italia	150	1.915	2.065
Cina	150	2.850	3.000	Kampuchea Democratica	150	197	347
Cipro	150	193	343	Kenya	150	237	387
Colombia	150	340	490	Kuwait	150	201	351
Comore	150	193	343	Lesotho	150	193	343
Congo	150	201	351	Libano	150	207	357
Costa d'Avorio	150	326	476	Liberia	150	243	393
Costa Rica	150	243	393	Liechtestein	150	159	309
Cuba	150	434	584	Lussemburgo	150	159	309
Danimarca	150	493	643	Madagascar	150	210	360
Dominica	150	193	343	Malawi	150	201	351
Ecuador	150	241	391	Maldive	150	193	343
Egitto	150	326	476	Malesia	150	618	768
El Salvador	150	245	395	Mali	150	201	351
Emirati Arabi Uniti	150	197	347	Malta	150	197	347
Etiopia	150	216	366	Marocco	150	299	449
Federazione Russa	150	4.107	4.257	Mauritania	150	216	366
Figi	150	207	357	Mauritius	150	220	370
Filippine	150	430	580	Messico	150	319	469
Finlandia	150	385	535	Monaco	150	159	309
Francia	150	3.188	3.338	Mongolia	150	157	307

Stato	Voti di base	Voti addizionali	Totale
Mozambico	150	210	360
Myanmar	150	205	355
Nauru	150	193	343
Nepal	150	195	345
Nicaragua	150	232	382
Niger	150	197	347
Nigeria	150	290	440
Norvegia	150	399	549
Nuova Zelanda	150	159	309
Olanda	150	936	1.086
Oman	150	193	343
Pakistan	150	257	407
Panama	150	208	358
Papua Nuova Guinea	150	239	389
Paraguay	150	207	357
Perù	150	295	445
Polonia	150	737	887
Portogallo	150	159	309
Qatar	150	193	343
Regno Unito	150	2.400	2.550
Repubblica Araba di Siria	150	232	382
Repubblica Araba Libica Popolare Socialista	150	208	358
Repubblica Centrafricana	150	199	349
Repubblica Democratica del Congo	150	326	476
Repubblica Democratica Popolare del Laos	150	195	345
Repubblica Democratica Popolare di Corea	150	205	355
Repubblica di Corea	150	340	490
Repubblica Dominicana	150	253	403
Repubblica Unita del Camerun	150	239	389
Repubblica Unita di Tanzania	150	230	380
Romania	150	313	463
Ruanda	150	201	351
Saint Vincent e Grenadine	150	193	343
Samoa	150	193	343
San Marino	150	159	309
Santa Lucia	150	193	343
Santa Sede	150	159	309
Sao Tomé e Principe	150	195	345
Senegal	150	232	382
Seychelles	150	193	343
Sierra Leone	150	201	351
Singapore	150	291	441
Somalia	150	197	347

Stato	Voti di base	Voti addizionali	Totale
Spagna	150	976	1.126
Sri Lanka	150	263	413
Stati Uniti d`America	150	11.738	11.888
Sud Africa	150	652	802
Sudan	150	263	413
Suriname	150	205	355
Svezia	150	779	929
Svizzera	150	691	841
Swaziland	150	205	355
Thailandia	150	299	449
Togo	150	208	358
Tonga	150	193	343
Trinidad e Tobago	150	203	353
Tunisia	150	230	380
Turchia	150	159	309
Ucraina	150	151	301
Uganda	150	245	395
Ungheria	150	387	537
Uruguay	150	214	364
Venezuela	150	251	401
Vietnam	150	216	366
Yemen	150	394	544
Zambia	150	355	505
Zimbabwe	150	193	343
Totale generale	(24.450)*	(79.924)*	(104.374)*».

* Numero da determinare da parte del Consiglio governatori in occasione dell'assemblea GC/26

Il testo attuale dell'**ALLEGATO E**:

"ALLEGATO E

Elezione degli amministratori

1. Gli amministratori ed i loro supplenti vengono eletti dai governatori mediante scrutinio.

2. Lo scrutinio si effettua su candidature. Ciascuna candidatura comprende una persona proposta da un Membro alle funzioni di amministratore ed una persona proposta dallo Stesso Membro o da un altro Membro alle funzioni di supplente. Le due persone che formano ciascuna candidatura non devono necessariamente avere la stessa nazionalità.

3. Ogni governatore riunisce in una sola candidatura tutti i voti di cui dispone il Membro che l'ha nominata conformemente all'Allegato D.

4. Vengono elette le 28 candidature che raccolgono il maggior numero di voti, con riserva che nessuna candidatura abbia ottenuto meno del 2,5 per cento del totale dei voti attribuiti.

5. Se non vi sono 28 candidature nel primo turno di scrutinio si procede al secondo turno al quale prendono parte alla votazione soltanto:

a) i governatori che hanno votato al primo turno per una candidatura non eletta;

b) i governatori i cui voti ad una candidatura eletta si ritiene abbiano portato, in conformità al paragrafo 6 del presente Allegato, il numero di voti ottenuti da detta candidatura ad oltre il 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti.

6. Per stabilire se si debba ritenere che i voti espressi da un governatore abbiano portato il totale dei voti ottenuti da una candidatura ad oltre il 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti, si reputa che questa percentuale escluda prima di tutto i voti del governatore che ha espresso il minor numero di voti per detta candidatura, poi quelli del governatore che ne ha espressi il numero immediatamente superiore e cosi' via finchè non viene raggiunto il 3,5 per cento o una percentuale inferiore al 3,5 per cento ma superiore al 2,5 per cento, restando inteso che ogni governatore i cui voti sono necessari per portare il totale ottenuto da una candidatura al di sopra del 2,5 per cento viene considerato avergli dato tutti i suoi voti, anche se il totale dei voti in favore di detta candidatura supera cosi' il 3,5 per cento.

7. Se, durante un qualche turno di scrutinio, due o più governatori che dispongono di un ugual numero di voti hanno votato per la stessa candidatura, e se si ritiene che i voti di uno o più di detti governatori, ma non la totalità, possono aver portato il totale dei voti che detta candidatura ha ottenuto a più del 3,5 per cento del totale dei voti attribuiti, colui tra detti governatori che sarà autorizzato a votare al successivo turno di scrutinio, qualora fosse necessario un ulteriore turno di scrutinio, viene designato con sorteggio.

8. Per stabilire se una candidatura è eletta al secondo turno di scrutinio e quali sono i governatori i cui voti si ritiene abbiano eletto detta candidatura, si applicano le percentuali minime e massime di cui ai paragrafi 4 e 5 b) del presente Allegato e le procedure di cui ai paragrafi 6 e 7 del presente Allegato.

9. Qualora dopo il secondo turno di scrutinio non fossero ancora state elette le 28 candidature, si procederà alle stesse condizioni a degli scrutini supplementari finchè non siano state elette 27 candidature. Dopo di che, la 28ª candidatura sarà designata a maggioranza semplice dei voti rimasti.

10. Qualora un governatore abbia votato a favore di una candidatura non eletta all'ultimo turno di scrutinio, potrà designare una candidatura eletta, con il consenso di quest'ultima, per rappresentare al Consiglio d'amministrazione il Membro che ha nominato. In questo caso non viene applicata alla candidatura cosi' designata la percentuale massima del 3,5 per cento prevista dal paragrafo 5 b) del presente Allegato.

11. Quando uno Stato aderisce al presente Accordo, nell'intervallo di tempo tra le elezioni di amministratori, può designare uno qualsiasi degli amministratori, con il consenso di quest'ultimo, per rappresentarlo al Consiglio di amministrazione. In questo caso, non viene applicata la percentuale massima del 3,5 per cento di cui al paragrafo 5 b) del presente Allegato.",
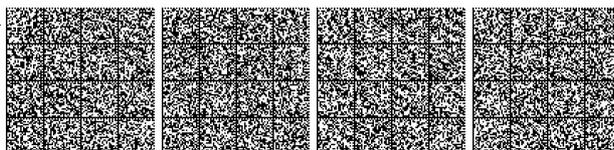
è così modificato:

"ALLEGATO E

Elezione degli amministratori

1. *Ai fini del presente Allegato:*

Per "Candidatura" *si intendono due persone designate da un collegio, una per la carica di amministratore ed una per la carica di supplente.*

Per "Collegio" *si intende, a seconda del contesto:*

a) un singolo Membro che detiene un numero di voti pari a o superiore ad un dato numero determinato in qualunque momento dal Consiglio dei governatori; e/o

b) un gruppo di Membri che fra loro detengono un numero di voti ricadente fra quello determinato dal Consiglio dei governatori a norma del precedente comma a) ed un numero inferiore determinato in qualunque momento dal Consiglio dei governatori.

Per "Voti" *si intendono i voti attribuiti ai rispettivi Membri in base all'Allegato D.*

2. *Gli amministratori ed i loro supplenti sono eletti dal Consiglio dei governatori attraverso il sostegno alle candidature presentate dai rispettivi collegi. Le due persone che formano ciascuna candidatura non devono necessariamente avere la stessa nazionalità.*

3. *In ciascuna riunione del Consiglio dei governatori nel corso della quale hanno luogo le elezioni degli amministratori ciascun collegio presenta una candidatura. Nel caso in cui il Consiglio dei governatori non sostenga una candidatura, il collegio interessato potrà proporre fino a tre ulteriori candidature nel corso della relativa riunione del Consiglio dei governatori.*

4. *Sempre subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Allegato, ogni gruppo di Membri può a propria discrezione creare un collegio. Le condizioni per la cooperazione, i processi decisionali e la designazione delle candidature in seno a ciascun collegio sono determinati a discrezione dei Membri interessati.*

5. *Il Consiglio dei governatori può in qualunque momento, a maggioranza speciale, modificare uno o più dei numeri di voti di cui al paragrafo 1 del presente Allegato.".*

Il testo attuale dell'**ALLEGATO F**:

"ALLEGATO F
Unità di conto

Il valore di una unità di conto è la somma dei valori delle unità monetarie seguenti, convertite in una qualsiasi di dette monete:

Dollaro USA	*0,40*
Marco tedesco	*0,32*
Yen giapponese	*21*
Franco francese	*0,42*
Lira sterlina	*0,050*
Lira italiana	*52*
Fiorino olandese	*0,14*
Dollaro canadese	*0,070*
Franco belga	*1,6*
Riyal dell'Arabia Saudita	*0,13*
Corona svedese	*0,11*
Rial iraniano	*1,7*
Dollaro australiano	*0,017*
Peseta spagnola	*1,5*
Corona norvegese	*0,10*
Scellino austriaco	*0,28*

Ogni modifica alla lista delle monete che determinano il valore dell'unità di conto, nonchè dell'importo di dette monete, deve essere effettuata conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata, secondo la prassi di un organismo monetario internazionale competente.",

è così modificato:

"ALLEGATO F

Unità di conto

1. *Il valore di una unità di conto è la somma dei valori delle unità monetarie seguenti, convertite in una qualsiasi di dette monete:*

Euro	*0,423*
Dollaro USA	*0,66*
Yen giapponese	*12,1*
Lira sterlina	*0,1110*

2. *Ogni modifica alla lista delle monete che determinano il valore dell'unità di conto, nonché dell'importo di dette monete, deve essere effettuata conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata, secondo la prassi di un organismo monetario internazionale competente.".*

ALLEGATO

TESTO COMPLETO DELL'ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO COMUNE DEI PRODOTTI DI BASE, COME EMENDATO DALLA PRESENTE DELIBERAZIONE

ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO COMUNE DEI PRODOTTI DI BASE

PREAMBOLO

LE PARTI CONTRAENTI,

DECISE a promuovere la cooperazione economica e la comprensione tra tutti gli Stati, in particolare tra Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo, nel rispetto dei principi di equità ed uguaglianza, e contribuire in tal modo ad instaurare un nuovo ordine economico internazionale,

RICONOSCENDO la necessità di migliorare la cooperazione internazionale nel settore dei prodotti di base quale condizione essenziale per instaurare un nuovo ordine economico internazionale, mirante a promuovere lo sviluppo economico e sociale, in particolare quello dei Paesi in via di sviluppo,

DESIDEROSE di promuovere un'azione globale per migliorare le strutture di mercato nel commercio internazionale dei prodotti di base che presentino un interesse per i Paesi in via di sviluppo,

RICORDANDO la risoluzione 93 (IV) relativa al programma integrato per i prodotti di base, adottata dalla Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (qui di seguito chiamata la Conferenza o UNCTAD),

HANNO CONVENUTO di istituire il Fondo comune per i prodotti di base che funzionerà in conformità alle disposizioni seguenti:
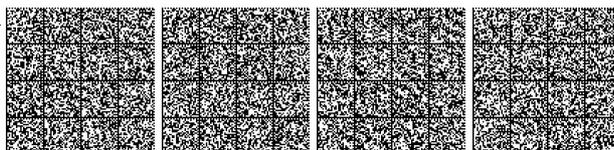
CAPITOLO I. DEFINIZIONI

ARTICOLO 1 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Accordo:

1. Per "azioni" si intendono le azioni del capitale di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Per "capitale" si intende il capitale del Fondo di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

3. Per "Fondo" si intende si intende il Fondo comune per i prodotti di base istituito ai sensi del presente Accordo.

4. Per "fondo fiduciario" si intende ogni ammontare di denaro in contanti e/o numero di altri strumenti finanziari di un'altra parte o di altre parti che sia amministrato e/o gestito dal Fondo.

5. Per "intervento finanziario" si intende ogni contributo in conto capitale, in conto interessi o altro titolo di credito, investimento azionario, obbligazionario o fondo di investimento, o altra forma di intervento o contributo finanziario, ad eccezione delle garanzie su crediti, che sia approvato dal Consiglio dei governatori in via generale o dal Consiglio di amministrazione in casi specifici, ai fini dei finanziamenti erogati dal Fondo nell'ambito delle attività a titolo del Conto operazioni.

6. Per "maggioranza qualificata" si intendono almeno i due terzi del totale dei suffragi espressi.

7. Per "maggioranza semplice" si intende la metà più uno del totale dei suffragi espressi.

8. Per "maggioranza speciale" si intendono almeno i tre quarti del totale dei suffragi espressi.

9. Per "monete utilizzabili" si intendono: a) lo Yen giapponese, la Lira sterlina, l'Euro, il Dollaro USA ed ogni altra moneta eventualmente designata da una competente organizzazione monetaria internazionale in quanto abitualmente utilizzata per i pagamenti di transazioni internazionali e comunemente scambiata sui principali mercati di cambi e b) ogni altra moneta liberamente disponibile ed effettivamente utilizzabile che il Consiglio d'amministrazione potrà designare con maggioranza qualificata previa approvazione del Paese la cui moneta viene proposta dal Fondo. Una moneta può essere tolta dalla lista delle monete utilizzabili dal Consiglio di amministrazione con un voto a maggioranza qualificata.

10. Per "Organismo internazionale di prodotto" (qui di seguito chiamato ICB) si intende un organismo designato dal Consiglio di amministrazione, in base ai criteri di cui all'Allegato C, ai fini delle attività del Fondo a titolo del Conto operazioni.

11. Per "suffragi espressi" si intendono i voti a favore e i voti contro.

12. Per "totale dei voti attribuiti" si intende la somma dei voti detenuti dalla totalità dei Membri del Fondo.

13. Per "unità di conto" si intende l'unità di conto del Fondo definita ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1.

CAPITOLO II. OBIETTIVI E FUNZIONI:

ARTICOLO 2 – OBIETTIVI

Il Fondo ha per obiettivi:

a) servire da strumento chiave per il conseguimento degli obiettivi convenuti nel programma integrato per i prodotti di base enunciati nella Risoluzione 93 (IV) della Conferenza;

b) promuovere lo sviluppo del settore dei prodotti di base e contribuire allo sviluppo sostenibile nelle sue tre dimensioni - sociale, economica ed ambientale - riconoscendo la diversità dei percorsi verso lo sviluppo sostenibile e, a tale riguardo, ricordare che ciascun Paese ha la responsabilità principale del proprio sviluppo ed il diritto di determinare autonomamente i propri percorsi di sviluppo e le strategie opportune.

ARTICOLO 3 – FUNZIONI

Per promuovere gli obiettivi di cui all'articolo 2, il Fondo svolgerà le seguenti funzioni:

a) mobilitare risorse e finanziare misure ed azioni nel settore dei prodotti di base, come previsto qui di seguito;

b) stabilire rapporti di partenariato al fine di stimolare sinergie attraverso la cooperazione e la realizzazione di attività atte a sviluppare i prodotti di base;

c) operare in qualità di erogatore di servizi;

d) diffondere conoscenze e fornire informazioni su metodi nuovi ed innovativi nel settore dei prodotti di base;

e) svolgere ogni altra funzione deliberata dal Consiglio dei governatori.

CAPITOLO III. MEMBRI

ARTICOLO 4 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Sono ammessi a diventare Membri del Fondo:

a) tutti gli Stati membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue istituzioni specializzate oppure dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica; e

b) ogni organizzazione intergovernativa che eserciti competenze nei settori di attività del Fondo. Le organizzazioni intergovernative di tale categoria non sono tenute ad assumersi obblighi finanziari nei confronti del Fondo e non hanno diritto di voto.

ARTICOLO 5 – MEMBRI

I Membri del Fondo (qui di seguito chiamati Membri) sono:

a) gli Stati che hanno ratificato, accettato o approvato il presente Accordo alla data di entrata in vigore dello stesso o precedentemente;

b) gli Stati che hanno aderito al presente Accordo in conformità all'articolo 56;

c) le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) che hanno ratificato, accettato o approvato il presente Accordo alla data di entrata in vigore dello stesso o precedentemente;

d) le organizzazioni intergovernative di cui all'articolo 4 b) che hanno aderito al presente Accordo in conformità all'articolo 56.

ARTICOLO 6 – LIMITI DI RESPONSABILITA'

Nessun Membro è responsabile, per il solo fatto di far parte del Fondo, degli atti del Fondo, né delle obbligazioni da questo contratte.

CAPITOLO IV. CAPITALE E ALTRE RISORSE:

ARTICOLO 7 – UNITA' DI CONTO E MONETA

1. L'unità di conto del Fondo è quella che viene definita nell'allegato F.

2. Il Fondo dispone di monete utilizzabili ed effettua le sue transazioni finanziarie in monete utilizzabili. Nessun Membro applicherà o imporrà restrizioni alle disponibilità, all'impiego o allo scambio, da parte del Fondo, di monete utilizzabili provenienti:

   a) dal pagamento di sottoscrizioni di azioni di capitale;

   b) dal pagamento di contributi volontari;

   c) da prestiti;

   d) da pagamenti a titolo di capitale, di introiti, di interessi o altre commissioni riguardanti prestiti o investimenti effettuati mediante prelievo su uno dei fondi menzionati nel presente paragrafo.

3. Il Consiglio di amministrazione fissa il criterio di valutazione delle monete utilizzabili, nei confronti dell'unità di conto, secondo la prassi monetaria internazionale vigente.

ARTICOLO 8 – RISORSE DI CAPITALE

1. Il capitale del Fondo (qui di seguito chiamato capitale) è diviso in 37.000 azioni emesse dal Fondo, per un valore di 7.566,47145 unità di conto ciascuna e per un valore totale di 279.959.444 unità di conto.
2. Le azioni di capitale sono disponibili per la sottoscrizione soltanto da parte dei Membri in conformità alle disposizioni dell'articolo 9.
3. Il numero di azioni di capitale:
   a) viene, in caso di necessità, aumentato dal Consiglio dei governatori in occasione dell'adesione di uno Stato a norma dell'articolo 56;
   b) può essere aumentato dal Consiglio dei governatori in conformità all'articolo 11.
4. Se il Consiglio dei governatori offre alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte del capitale in applicazione dell'articolo 11, paragrafo 2 o aumenta il numero delle azioni di capitale in applicazione del paragrafo 3 b) del presente articolo, ogni membro avrà il diritto, ma non l'obbligo, di sottoscrivere le suddette azioni.

ARTICOLO 9 – SOTTOSCRIZIONE DELLE AZIONI

1. Ogni membro definito all'articolo 5 a) manterrà una sottoscrizione, secondo quanto indicato nell'allegato A, di:
   a) 100 azioni; e
   b) un numero supplementare qualunque di azioni.
2. Ogni membro definito all'articolo 5 b) sottoscrive:
   a) 100 azioni; e
   b) un numero supplementare qualunque di azioni che il Consiglio dei governatori fissa a maggioranza qualificata, compatibilmente con la ripartizione delle azioni indicate nell'allegato A e in conformità con le condizioni e le modalità concordate a norma dell'articolo 56.
3. Ogni Membro potrà, a titolo volontario, destinare al Conto operazioni una parte della sua sottoscrizione, in applicazione rispettivamente del paragrafo 1 a) o 2 a) del presente articolo, nonché ogni parte o parti della sua sottoscrizione, in applicazione rispettivamente del paragrafo 1 b) o 2 b), che il Consiglio dei governatori potrà per consenso autorizzare su richiesta di tale Membro.
4. Oltre alla sottoscrizione obbligatoria a norma rispettivamente del paragrafo 1 o 2 dell'articolo 9, ogni Membro potrà, a propria discrezione, chiedere al Consiglio dei governatori di mettergli a disposizione per la sottoscrizione qualunque numero di azioni di capitale di cui all'articolo 8 che rimangano non sottoscritte alla data di tale richiesta. Il pagamento delle eventuali azioni così sottoscritte avrà luogo in base alle condizioni ed alle modalità che saranno concordate tra il Consiglio dei governatori ed il Membro interessato.
5. Le azioni di capitale non saranno in alcun modo cedute in garanzia, né vincolate da parte dei Membri e potranno essere cedute solamente al Fondo.

ARTICOLO 10 – PAGAMENTO DELLE AZIONI

1. Il pagamento delle azioni di capitale sottoscritte da ogni Membro viene effettuato:

   a) in qualsivoglia moneta utilizzabile, ai tassi di conversione in vigore fra tale moneta e l'unità di conto alla data del pagamento; oppure
   b) In una moneta utilizzabile scelta dal Membro al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione e ai tassi di conversione in vigore tra questa moneta utilizzabile e l'unità di conto alla data del presente Accordo.

   Al momento del deposito del suo strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione, ciascun Membro sceglierà uno dei due metodi sopra descritti che intenderà applicare per tutti i pagamenti in questione.

2. Il Consiglio dei governatori, quando proceda ad una verifica in conformità all'articolo 11, paragrafo 1, esaminerà il funzionamento del metodo di pagamento di cui al paragrafo 1 del presente articolo tenendo presenti le fluttuazioni dei tassi di cambio e, tenendo conto dell'evoluzione della prassi degli istituti di credito internazionali, deciderà, a maggioranza speciale, i cambiamenti da apportare eventualmente al metodo di pagamento delle sottoscrizioni delle eventuali azioni supplementari di capitale emesse ulteriormente in conformità all'articolo 11, paragrafo 2.

3. Ogni Membro definito all'articolo 5 a) deve:

   a) aver versato il 30 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni entro i 60 giorni successivi all'entrata in vigore del presente Accordo, o entro 30 giorni dalla data di deposito del suo strumento di ratifica, accettazione o approvazione se la data è successiva;

   b) un anno dopo il versamento previsto al precedente comma a), aver versato il 20 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni e depositato presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 10 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni. Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo le modalità e alla data che il Consiglio dei governatori fisserà a maggioranza qualificata;

   c) due anni dopo il versamento previsto al precedente comma a), aver depositato presso il Fondo dei vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e infruttiferi per un ammontare pari al 40 per cento della sua sottoscrizione totale di azioni.

   Detti vaglia cambiari verranno incassati secondo la modalità ed alla data che il Consiglio dei governatori fisserà a maggioranza qualificata, restando tuttavia inteso che i vaglia cambiari depositati in relazione alle azioni destinate al Conto operazioni verranno incassati secondo le modalità e alla data che il Consiglio di amministrazione fisserà.

4. Le richieste di azioni di capitale si suddividono proporzionalmente tra tutti i Membri, fatte salve le disposizioni del paragrafo 3 c) del presente articolo.

5. Le disposizioni speciali che regolano il pagamento delle azioni di capitale sottoscritte dai Paesi in via di sviluppo meno avanzati sono quelle enunciate nell'allegato B.

6. Le sottoscrizioni di azioni di capitale potranno, qualora fosse necessario, essere effettuate dalle istituzioni appropriate dei Membri interessati.

ARTICOLO 11 – ADEGUAMENTO DELLE SOTTOSCRIZIONI DI AZIONI DI CAPITALE

1. Il Consiglio dei governatori potrà verificare, ad intervalli che riterrà adeguati, se il capitale disponibile nel Conto capitale è sufficiente.

2. A seguito di una verifica effettuata in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio dei governatori potrà decidere di offrire alla sottoscrizione le azioni non sottoscritte o di emettere altre azioni di capitale sulla base di una tabella fissata dal Consiglio.

3. Le decisioni prese dal Consiglio dei governatori in applicazione del presente articolo verranno adottate a maggioranza speciale ma entreranno in vigore soltanto dopo l'accettazione da parte di tutti i Membri. L'accettazione sarà considerata avvenuta a meno che un membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi dall'adozione della decisione. Tale periodo può, a richiesta di qualunque membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione della decisione.

ARTICOLO 12 – CONTRIBUTI VOLONTARI

1. Il Fondo potrà accettare contributi volontari dai Membri e da altre fonti. Tali contributi sono versati in monete utilizzabili.

2. Il Consiglio dei governatori potrà, ogniqualvolta lo riterrà opportuno, verificare se le risorse del Conto operazioni sono sufficienti. A seguito di tali verifiche, il Consiglio dei governatori potrà decidere di ricostituire le risorse del Conto operazioni adottando le disposizioni necessarie. Tali ricostituzioni hanno carattere volontario per i Membri e dovranno essere conformi al presente Accordo.

3. I contributi volontari potranno, a discrezione del contribuente, essere versati con o senza restrizioni in relazione alla loro utilizzazione da parte del Fondo.

ARTICOLO 13 – RISERVA DI GARANZIA

1. Il Consiglio dei governatori costituisce una riserva le cui risorse saranno impiegate come garanzia per i prestiti effettuati dal Fondo.

2. Le risorse della riserva di garanzia saranno costituite da:

   a) utili derivanti dal Conto capitale, al netto delle spese amministrative, negli importi stabiliti annualmente dal Consiglio dei governatori;

   b) contributi volontari destinati dai Membri alla riserva di garanzia; e

   c) ogni altra risorsa messa a disposizione da qualunque parte per la riserva di garanzia.

3. Nonostante le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il Consiglio dei governatori decide a maggioranza speciale come disporre degli eventuali utili netti derivanti dal Conto capitale e non destinati alla riserva di garanzia.

ARTICOLO 14 – DEBITI

1. Il Fondo non può contrarre prestiti o altri debiti in qualunque forma, salvo in conformità al paragrafo 2 del presente articolo.

2. Per un'efficace amministrazione delle proprie operazioni, il Fondo potrà contrarre debiti a breve termine al fine di:

   (i) regolare transazioni finanziarie o altre operazioni di tesoreria;
   (ii) provvedere al proprio fabbisogno di liquidità.

3. L'indebitamento totale del Fondo non dovrà mai superare l'entità delle risorse della riserva di garanzia.

ARTICOLO 15 – FONDI FIDUCIARI

1. Il Fondo potrà accettare risorse finanziarie da qualunque parte o parti, ai fini della costituzione di un fondo fiduciario, a condizione che le risorse del fondo fiduciario siano destinate a promuovere gli obiettivi del Fondo di cui all'articolo 2.

2. Le risorse di ciascun fondo fiduciario devono essere tenute in un conto separato rispetto a quelle del Fondo e di altri fondi fiduciari.

3. Le modalità e le condizioni per l'utilizzazione delle risorse di ciascun fondo fiduciario e per l'amministrazione e/o la gestione delle stesse da parte del Fondo dovranno, previa approvazione del Consiglio di amministrazione, essere definite in un accordo fra il Fondo ed il titolare o i titolari delle risorse del fondo fiduciario.

CAPITOLO V. OPERAZIONI

ARTICOLO 16 – DISPOSIZIONI GENERALI

A. Impiego delle risorse

1. Le risorse e le "facilities" del Fondo vengono utilizzate esclusivamente per consentirgli di conseguire i propri obiettivi e di assolvere le proprie funzioni .

B. Due conti

2. Il Fondo apre due conti distinti nei quali detiene le proprie risorse: un Conto capitale, alimentato dalle risorse di cui all'articolo 17, paragrafo 1, ed un Conto operazioni con le risorse di cui all'articolo 18, paragrafo 1. Tale operazione risulta dagli stati finanziari del Fondo.

3. Il Consiglio dei governatori potrà decidere di ritrasferire le risorse - ad eccezione delle azioni di capitale - da un conto all'altro conto ed utilizzare le risorse di entrambi i conti per coprire perdite o regolare impegni derivanti da operazioni o altre attività dell'altro conto.

C. Poteri generali

4. Oltre ai poteri conferitigli dalle altre disposizioni del presente Accordo, il Fondo può esercitare i poteri che seguono per quanto riguarda le sue operazioni purché l'esercizio di tali poteri sia subordinato ai principi generali di gestione e ai termini del presente accordo e compatibili con essi:

   a) investire in qualsiasi momento i fondi non necessari alle operazioni o alla riserva di garanzia negli strumenti finanziari che riterrà opportuni;

   b) esercitare ogni altro potere necessario per conseguire i suoi obiettivi ed assolvere le sue funzioni e per applicare le disposizioni del presente Accordo.

D. Principi generali di gestione

5. Il Fondo gestisce le operazioni conformemente alle disposizioni del presente Accordo ed ai regolamenti che il Consiglio dei governatori potrà adottare.

6. Il Fondo opererà coerentemente con buone prassi di prudente gestione finanziaria dei fondi pubblici.

ARTICOLO 17 – IL CONTO CAPITALE

A. Risorse

1. Le risorse del Conto capitale sono le seguenti:

   a) sottoscrizioni da parte dei Membri di azioni di capitale, eccezion fatta per la quota delle loro sottoscrizioni suscettibile di essere stanziata sul Conto operazioni conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;

   b) contributi volontari destinati al Conto capitale;

   c) proventi derivanti dalle risorse del Conto capitale investite o depositate;

   d) proventi ottenuti dal Fondo in qualità di erogatore di servizi a norma dell'articolo 3 c);

   e) proventi ottenuti dal Fondo per l'amministrazione e la gestione di fondi fiduciari;

   f) proventi ottenuti dal Fondo sotto forma di interessi, corrispettivi per servizi, commissioni di impegno o altri corrispettivi derivanti dagli interventi finanziari;

   g) risorse ritrasferite dal Conto operazioni al Conto capitale ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 3;

   h) prestiti; e

   i) riserva di garanzia.

B. Utilizzo delle risorse del Conto capitale

2. Il capitale del Conto capitale sarà esclusivamente utilizzato:

   a) per coprire le spese amministrative del Fondo, e

   b) per essere destinato alla riserva di garanzia o utilizzato in ogni altro modo che il Consiglio dei governatori deciderà a norma dell'articolo 13, paragrafi 2 a) e 3.

3. Ai fini dell'articolo 17, paragrafo 2, il capitale del Conto capitale è investito e/o depositato in base ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori. Tali regolamenti terranno in debita considerazione l'obiettivo di lasciare sempre immutata l'entità del capitale e di non cederlo in garanzia, né vincolarlo in alcun modo.

ARTICOLO 18 – IL CONTO OPERAZIONI

A. Risorse

1. Le risorse del Conto operazioni sono le seguenti:

   a) la quota di capitale stanziata sul Conto operazioni, conformemente all'articolo 9, paragrafo 3;

b) i contributi volontari versati sul Conto operazioni;

c) ogni reddito che possa derivare dalle risorse del Conto operazioni investite o depositate;

d) le risorse ritrasferite dal Conto capitale al Conto operazioni a norma dell'articolo 16, paragrafo 3;

e) ogni altra risorsa messa a disposizione, ricevuta o acquisita dal Fondo a titolo delle attività del Conto operazioni.

B. Limiti finanziari del Conto operazioni

2. La somma totale degli interventi finanziari che il Fondo si è impegnato ad attuare non deve mai superare l'entità delle risorse del Conto operazioni.

C. Principi regolatori delle attività del Conto operazioni

3. Il Fondo può concedere prestiti, partecipare ad essi e, eccezion fatta per la quota di capitale stanziata sul Conto operazioni, svolgere ogni altro tipo di intervento finanziario, al fine di finanziare operazioni nel settore dei prodotti di base, utilizzando le risorse del Conto operazioni, subordinatamente alle disposizioni del presente Accordo e in particolare alle modalità e alle condizioni che seguono:

   a) dette operazioni devono essere misure innovative di sviluppo dei prodotti di base volte a migliorare le strutture di mercato ed a rendere più favorevole a lungo termine la concorrenzialità e le prospettive di determinati prodotti o ogni altra misura che possa essere prevista da regolamenti o principi diretti adottati dal Consiglio dei governatori;

   b) le operazioni del Fondo a titolo del Conto operazioni possono assumere la forma di qualunque tipo di intervento finanziario. Tutti gli interventi finanziari devono essere attuati secondo le modalità ed alle condizioni ritenute opportune dal Consiglio di amministrazione.

CAPITOLO VI. ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

ARTICOLO 19 – STRUTTURA DEL FONDO

Il Fondo è composto da un Consiglio dei governatori, un Consiglio di amministrazione, un Comitato consultivo, dal Direttore generale, nonché dal personale e dagli impiegati che possono essere necessari all'esercizio delle sue funzioni.

ARTICOLO 20 – CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

1. Tutti i poteri del Fondo sono devoluti al Consiglio dei governatori.

2. Ogni membro nomina un governatore ed un supplente che siedono al Consiglio dei governatori per volontà del Membro che li ha nominati. Il supplente può partecipare alle assemblee ma è ammesso a votare solamente in caso di assenza del titolare.

3. Il Consiglio dei governatori può delegare al Consiglio di amministrazione un qualsiasi suo potere, salvo i seguenti poteri:

   a) stabilire la politica fondamentale del Fondo;

   b) decidere le modalità e condizioni di adesione al presente Accordo, conformemente all'articolo 56;

   c) sospendere un membro;

   d) aumentare o diminuire il numero di azioni di capitale;

   e) deliberare l'incasso dei vaglia cambiari in conformità all'articolo 10;

   f) adottare emendamenti al presente Accordo;

   g) porre fine alle operazioni del fondo e ripartire gli averi dello stesso conformemente al capitolo VIII;

   h) nominare il Direttore generale;

   i) deliberare sui ricorsi dei Membri contro le decisioni del Consiglio di amministrazione per quanto concerne l'interpretazione o l'applicazione del presente Accordo;

   j) approvare la situazione annuale, verificata, dei conti del Fondo;

   k) adottare, conformemente all'articolo 13, paragrafo 3, decisioni relative agli utili netti dopo la costituzione della riserva di garanzia;

   l) approvare le proposte di accordi con altre organizzazioni internazionali conformemente ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29, ad esclusione degli accordi riguardanti interventi finanziari singoli;

   m) decidere la ricostituzione delle risorse del Conto operazioni ai sensi dell'articolo 12.

4. Il Consiglio dei governatori si riunisce in assemblea una volta all'anno ed in assemblea straordinaria tutte le volte che lo desideri, o a richiesta di 15 governatori che detengano almeno un quarto del totale dei voti attribuiti, o a richiesta del Consiglio di amministrazione.

5. Il quorum per qualunque riunione del Consiglio dei governatori è formato da una maggioranza di governatori che detengono almeno due terzi del totale dei voti attribuiti.

6. Il Consiglio dei governatori, a maggioranza speciale, adotta i regolamenti compatibili con il presente Accordo che reputa necessari per la conduzione degli affari del Fondo.

7. I governatori ed i supplenti esercitano le loro funzioni senza ricevere indennità dal Fondo, a meno che il Consiglio dei governatori decida, a maggioranza qualificata, di rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che devono sostenere per assistere alle assemblee.

8. Ad ogni assemblea annuale, il Consiglio dei governatori elegge un Presidente tra i governatori. Il Presidente esercita le proprie funzioni fino ad elezione del successore. È rieleggibile per un mandato immediatamente successivo.

ARTICOLO 21 – VOTAZIONE AL CONSIGLIO DEI GOVERNATORI

1. I voti al Consiglio dei governatori sono distribuiti tra gli Stati Membri conformemente all'allegato D.
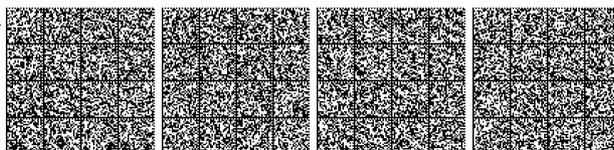
2. Le decisioni del Consiglio dei governatori vengono adottate, per quanto è possibile, senza votazione.

3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio dei governatori per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.

ARTICOLO 22 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Il Consiglio di amministrazione è responsabile della conduzione delle operazioni del Fondo e ne rende conto al Consiglio dei governatori. A tale scopo, il Consiglio di amministrazione esercita i poteri conferitigli da altre disposizioni del presente Accordo o delegatigli dal Consiglio dei governatori. Nell'esercizio di tutti i poteri che gli vengono così delegati, il Consiglio di amministrazione delibera alla maggioranza che sarebbe richiesta se il Consiglio dei governatori avesse conservato detti poteri.

2. Il Consiglio di amministrazione sarà formato da un minimo di 20 e da un massimo di 25 amministratori, a meno che il Consiglio dei governatori non decida altrimenti a maggioranza speciale. Vi sarà un supplente per ciascun amministratore.

3. Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti dal Consiglio dei governatori secondo le modalità di cui all'allegato E.

4. Ogni amministratore ed ogni supplente vengono eletti per due anni e sono rieleggibili. Svolgono le loro funzioni fino all'elezione dei successori. Un supplente può partecipare alle riunioni ma è ammesso a votare solo in assenza del titolare.

5. Il Consiglio di amministrazione opera presso la sede del Fondo e si riunisce tutte le volte che gli affari del Fondo lo richiedono.

6. Gli amministratori ed i loro supplenti esercitano le proprie funzioni senza essere remunerati dal Fondo. Ciò nonostante il Fondo può rimborsare le ragionevoli spese di soggiorno e le spese di viaggio che essi sostengono per poter assistere alle riunioni.

7. Il quorum per tutte le riunioni del Consiglio di amministrazione è formato da una maggioranza di amministratori che sia almeno due terzi del totale dei voti attribuiti.

8. Il Consiglio di amministrazione invita il Segretario Generale dell'UNCTAD ad assistere alle riunioni in qualità di osservatore.

9. Il Consiglio di amministrazione può invitare i rappresentanti di altri organismi internazionali interessati ad assistere alle riunioni in qualità di osservatori.

ARTICOLO 23 – VOTAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. Ogni amministratore è ammesso ad esprimere il numero di voti attribuito ai Membri che rappresenta; tali voti non devono necessariamente essere espressi tutti insieme.

2. Le decisioni del Consiglio di amministrazione vengono, per quanto è possibile, adottate senza votazione.
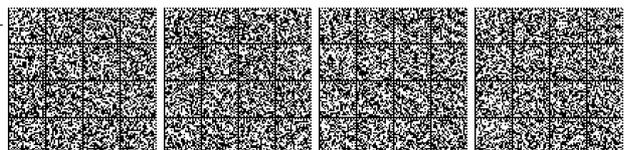
3. Salvo disposizione contraria del presente Accordo, le decisioni del Consiglio di amministrazione per tutte le questioni trattate vengono adottate a maggioranza semplice.

ARTICOLO 24 – IL DIRETTORE GENERALE ED IL PERSONALE

1. Il Consiglio dei governatori nomina, a maggioranza qualificata, il Direttore generale. Se l'interessato, al momento della nomina, è governatore, amministratore o supplente, si dimette da tale carica prima di assumere quella di Direttore generale.
2. Il Direttore generale è il più alto funzionario del fondo e, sotto la direzione del Consiglio dei governatori e del Consiglio di amministrazione, gestisce gli affari di ordinaria amministrazione del Fondo.
3. Il mandato del Direttore generale è di quattro anni e può essere rinnovato una volta. Ciò nonostante, il direttore generale cessa di esercitare le sue funzioni nel momento in cui così decide, a maggioranza qualificata, il Consiglio dei governatori.
4. Il Direttore generale è responsabile dell'organizzazione, della nomina e del licenziamento del personale, conformemente al regolamento del personale adottato dal Fondo. Nominando il personale, il Direttore generale, pur avendo la principale preoccupazione di assicurare al Fondo il servizio di persone aventi le più elevate qualità di rendimento e di competenza tecnica, tiene in debita considerazione la necessità di assumere il personale sulla più vasta area geografica possibile.
5. Il Direttore generale ed il personale, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solamente nei confronti del Fondo, escludendo qualsiasi altra autorità. Ogni Membro rispetta il carattere internazionale di tali doveri e si astiene da qualsiasi intervento volto ad influenzare il Direttore generale od un qualsiasi funzionario od impiegato nell'esercizio delle loro funzioni.".

ARTICOLO 25 – COMITATO CONSULTIVO

Il Fondo tiene a disposizione del Consiglio di amministrazione un Comitato consultivo, costituito ed operante in conformità ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, al fine di facilitare le attività a titolo del Conto operazioni.

ARTICOLO 26 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI BILANCIO E REVISIONE DEI CONTI

1. Le spese amministrative del Fondo sono coperte attraverso le risorse del Conto capitale.
2. Il Direttore generale fissa un bilancio amministrativo annuale, il quale viene esaminato dal Consiglio di amministrazione e trasmesso, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.
3. Il Direttore generale organizza una verifica annua indipendente ed esterna dei conti del Fondo. La situazione verificata dei conti, dopo un esame del Consiglio di amministrazione, viene trasmessa, con le sue raccomandazioni, al Consiglio dei governatori per l'approvazione.

ARTICOLO 27 – SEDE E UFFICI

La sede del Fondo è situata ad Amsterdam, in Olanda, salvo altrimenti deciso, a maggioranza qualificata, dal Consiglio dei governatori. Il Fondo può, per decisione del Consiglio dei governatori, aprire all'occorrenza altri uffici sul territorio di qualunque membro.

ARTICOLO 28 – PUBBLICAZIONE DEI RAPPORTI

Il Fondo pubblica ed invia ai Membri un rapporto annuale sulla situazione verificata dei conti. Dopo l'adozione da parte del Consiglio dei governatori, tale rapporto e tale situazione vengono comunicati per conoscenza all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, al Consiglio per il commercio e lo sviluppo dell'UNCTAD e alle altre organizzazioni internazionali interessate.

ARTICOLO 29 – RELAZIONI CON L'ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE, GLI ICB, ALTRE ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI ED ALTRI ORGANISMI

1. Il Fondo può avviare negoziati con l'Organizzazione delle Nazioni Unite per concludere un accordo che lo colleghi all'Organizzazione delle Nazioni Unite in quanto istituzione specializzata in base all'articolo 57 dello Statuto delle Nazioni Unite. Qualunque accordo concluso conformemente all'articolo 63 dello Statuto delle Nazioni Unite deve essere approvato dal Consiglio dei governatori, su raccomandazione del Consiglio di amministrazione.
2. Il Fondo può stabilire degli stretti rapporti di cooperazione con gli organismi e le organizzazioni del sistema ONU e, se lo reputa necessario, concludere accordi con essi.
3. Il Fondo cercherà di stabilire rapporti di lavoro con gli ICB ed altre organizzazioni internazionali, nonché con enti pubblici e privati che si occupano di settori connessi e di mobilitare sostegno finanziario per i propri obiettivi da parte di qualunque fonte disponibile. Nelle interrelazioni fra il Fondo e tali organizzazioni ed organismi, ogni parte rispetterà l'autonomia dell'altra.

CAPITOLO VII. RITIRO E SOSPENSIONE DI MEMBRI

ARTICOLO 30 – RITIRO DI MEMBRI

Un Membro può, in qualunque momento, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 34 e di quelle dell'articolo 32, ritirarsi dal Fondo indirizzando al Fondo per iscritto un avviso di ritiro. Il ritiro ha effetto alla data specificata nell'avviso, ma in nessun caso prima che siano trascorsi dodici mesi dalla data in cui il Fondo riceve l'avviso.

ARTICOLO 31 – SOSPENSIONE

1. Se un Membro manca ad un qualsiasi obbligo finanziario nei confronti del Fondo, il Consiglio dei governatori, a maggioranza qualificata, può, con riserva delle disposizioni del paragrafo 2 dell'articolo 34, sospenderlo dalla sua qualifica di Membro. Il Membro sospeso cessa automaticamente di essere Membro un anno dopo la data di sospensione, a meno che il Consiglio dei governatori non decida di prolungare la sospensione per un ulteriore anno.

2. Allorquando il Consiglio dei governatori si è assicurato che il Membro sospeso ha adempiuto ai suoi obblighi finanziari nei confronti del Fondo, riammette il Membro nella sua piena qualità.

3. Durante la sospensione, un Membro non è ammesso ad esercitare nessuno dei diritti conferiti dal presente Accordo, al di fuori del diritto di ritiro ed il diritto all'arbitrato durante la sospensione definitiva delle operazioni del Fondo, ma rimane soggetto a tutti gli obblighi derivantigli dal presente Accordo.

ARTICOLO 32 – LIQUIDAZIONE DEI CONTI

1. Quando un Membro cessa di essere Membro, continua ad essere tenuto a soddisfare le richieste del Fondo precedenti alla data e tutti i pagamenti dovuti fino alla data in cui cessa di essere Membro per quanto riguarda i suoi obblighi nei confronti del Fondo.

2. Quando un Membro cessa di essere Membro, il Fondo organizza il riscatto delle sue azioni conformemente ai paragrafi 2 e 3 dell'articolo 16 a titolo della liquidazione dei conti con il Membro. Il prezzo di riscatto delle azioni risulta dal valore in dollari USA riportato sui libri del Fondo alla data in cui il Membro cessa di essere Membro, restando inteso che qualsiasi somma dovuta al Membro a tale titolo può essere stanziata dal Fondo per la liquidazione degli impegni presi da detto Membro nei suoi confronti conformemente al paragrafo 1 del presente articolo.".

CAPITOLO VIII. SOSPENSIONE E CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI E REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI

ARTICOLO 33 – SOSPENSIONE TEMPORANEA DELLE OPERAZIONI

In caso di urgenza, il Consiglio di amministrazione può sospendere temporaneamente le operazioni del Fondo che reputa dover sospendere in attesa che il Consiglio dei governatori possa procedere ad un esame più particolareggiato ed adottare una decisione.

ARTICOLO 34 – CESSAZIONE DEFINITIVA DELLE OPERAZIONI

1. Il Consiglio dei governatori può far cessare le operazioni del Fondo con una decisione adottata con il voto di due terzi del numero totale di governatori che detengono almeno tre quarti dei voti attribuiti. Al momento della cessazione il Fondo cessa immediatamente tutte le attività, escluse quelle necessarie alla realizzazione graduale e alla conservazione degli averi nonché al regolamento degli obblighi.

2. Fino al regolamento definitivo di detti obblighi e alla ripartizione degli averi, il Fondo continua ad esistere e tutti i diritti e gli obblighi del Fondo e dei Membri in forza del presente Accordo restano immutati, fermo restando che nessun membro può ritirarsi né essere sospeso una volta decisa la cessazione definitiva delle operazioni.

ARTICOLO 35 – REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: DISPOSIZIONI GENERALI

1. Il Consiglio di amministrazione adotta le disposizioni necessarie per assicurare la realizzazione ordinata degli averi del Fondo. Prima di qualsiasi versamento ai creditori diretti, il Consiglio di amministrazione adotta, a maggioranza qualificata, quelle precauzioni o misure che a suo avviso si rendono necessarie per assicurare una ripartizione proporzionale tra essi ed i detentori di crediti condizionali.

2. Non viene effettuata nessuna ripartizione degli averi conformemente al presente capitolo prima che:

   a) tutti gli obblighi del conto in questione siano stati regolati o prima che siano state adottate le disposizioni necessarie al loro regolamento; e

b) il Consiglio dei governatori abbia deciso di procedere ad una ripartizione a maggioranza qualificata.

3. Dopo che il Consiglio dei governatori ha adottato una decisione conformemente al paragrafo 2 b) del presente articolo, il Consiglio di amministrazione procede a delle successive ripartizioni degli averi ancora detenuti nel conto in questione fino a che tutti gli oneri siano stati ripartiti.

ARTICOLO 36 – REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: CONTO CAPITALE

1. Gli obblighi nei confronti dei creditori del Fondo vengono regolati simultaneamente e in modo uguale ricorrendo agli averi del Conto capitale.

2. La ripartizione degli averi ancora detenuti nel Conto capitale dopo le ripartizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo viene eseguita tra i membri proporzionalmente alle sottoscrizioni di azioni di capitale stanziate sul Conto capitale.

ARTICOLO 37 – REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: CONTO OPERAZIONI

1. Gli obblighi contratti dal Fondo a titolo delle attività del Conto operazioni vengono regolati mediante prelevamenti sulle risorse del Conto stesso.

2. Gli eventuali averi ancora detenuti nel Conto operazioni vengono ripartiti anzitutto tra i Membri fino alla concorrenza del valore delle sottoscrizioni di azioni di capitale stanziate su tale conto in applicazione del paragrafo 3 dell'articolo 9, quindi tra i contribuenti di detto conto proporzionalmente alla loro quota della somma totale versata a titolo di contributi in applicazione dell'articolo 12.

ARTICOLO 38 – REGOLAMENTO DEGLI OBBLIGHI: ALTRI AVERI DEL FONDO

1. Gli altri averi vengono realizzati alla data o alle date stabilite dal Consiglio dei governatori in considerazione delle raccomandazioni del Consiglio di amministrazione e conformemente alle procedure stabilite da quest'ultimo a maggioranza qualificata.

2. Il ricavo della vendita di tali averi viene utilizzato per regolare in modo proporzionale gli obblighi di cui al paragrafo 1 dell'articolo 36 e del paragrafo 1 dell'articolo 37. L'eventuale avanzo di averi viene ripartito anzitutto tra i membri proporzionalmente alle loro sottoscrizioni di azioni di capitale.

CAPITOLO IX. STATUTO GIURIDICO, PRIVILEGI E IMMUNITA':

ARTICOLO 39 – OBIETTIVI

Al fine di poter esercitare le funzioni affidategli, il Fondo gode, sul territorio di ogni Membro, dello Statuto giuridico, dei privilegi e delle immunità enunciati nel presente capitolo.

ARTICOLO 40 – STATUTO GIURIDICO DEL FONDO

Il Fondo ha piena personalità giuridica e, in particolare, la capacità di concludere accordi internazionali con Stati ed organizzazioni internazionali, di contrattare, acquistare e alienare beni mobili ed immobili, e ha la capacità processuale attiva e passiva.

ARTICOLO 41 – IMMUNITA' IN MATERIA DI AZIONE GIUDIZIARIA

1. Il Fondo gode dell'immunità di giurisdizione per quanto riguarda qualsiasi forma di azione giudiziaria, eccezion fatta per le azioni intentate contro di esso:

   a) da chi ha dato in prestito fondi che esso ha ricevuto in prestito, per quanto concerne tali fondi;

   b) da compratori o portatori di valori che esso ha emesso per quanto concerne tali valori; e

   c) da sindaci e cessionari che agiscono per conto delle precedenti persone, per quanto concerne le transazioni summenzionate.

2. Tali azioni possono essere intentate davanti l'organo competente solamente nelle giurisdizioni nelle quali il Fondo ha convenuto per iscritto con l'altra parte di essere giurisdizionalmente soggetto. Tuttavia, in assenza della clausola che designa il foro, o se un accordo riguardante la giurisdizione di tale organo non viene applicato per ragioni non imputabili alla parte che intenta l'azione contro il Fondo, tale azione può essere portata davanti un competente tribunale nella giurisdizione dove è situata la Sede del Fondo o dove il Fondo ha nominato un agente per poter accettare la notifica o l'avviso di azione giudiziaria.

3. Non possono essere intentate azioni contro il Fondo da parte dei Membri, salvo nei casi di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Tuttavia i Membri possono ricorrere, per comporre la vertenza con il Fondo, alle eventuali procedure speciali prescritte nel presente Accordo e negli eventuali regolamenti adottati dal Fondo.

4. Nonostante le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, i beni e gli averi del Fondo, dovunque si trovino e quali che siano i detentori, sono esenti da perquisizione, da qualunque forma di sequestro, manomissione, pignoramento e da qualunque forma di pignoramento presso terzi, o opposizione o altra misura giudiziaria volta ad impedire il versamento di fondi e qualsiasi altro provvedimento provvisorio prima che sia emanata una sentenza definitiva contro il Fondo da parte di un tribunale avente la competenza richiesta conformemente al paragrafo 1 del presente articolo. Il Fondo può stabilire con i suoi creditori un limite ai beni ed averi del Fondo che possono essere assoggettati ad un provvedimento di esecuzione a seguito di una sentenza definitiva.

ARTICOLO 42 – INSEQUESTRABILITA' DEGLI AVERI

I beni ed averi del Fondo, dovunque si trovino e qualunque siano i detentori, sono esenti da perquisizione, requisizione, confisca, espropriazione e da qualunque altra forma di ingerenza o pignoramento, emanata dal potere esecutivo o legislativo.

ARTICOLO 43 – INVIOLABILITA' DEGLI ARCHIVI

Gli archivi del Fondo, dovunque si trovino, sono inviolabili.

ARTICOLO 44 – ESENZIONE DELLE RESTRIZIONI RELATIVE AGLI AVERI

Nella misura necessaria ad effettuare le operazioni previste nel presente Accordo e con riserva delle disposizioni dello stesso, tutti i beni e gli averi del Fondo sono esenti da restrizioni, regolamentazioni, controlli e moratorie di qualunque natura.

ARTICOLO 45 – PRIVILEGI IN MATERIA DI COMUNICAZIONI

Nella misura compatibile con qualunque convenzione internazionale sulle telecomunicazioni in vigore e conclusa sotto gli auspici dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni della quale è parte, ogni Membro applica alle comunicazioni ufficiali del Fondo lo stesso regime applicato alle comunicazioni ufficiali degli altri Membri.

ARTICOLO 46 – PRIVILEGI ED IMMUNITA' DI ALCUNE PERSONE

Tutti i governatori, amministratori e supplenti, il Direttore generale, i membri del Comitato consultivo, gli esperti che svolgono incarichi per il Fondo ed il personale che non sia quello impiegato al servizio domestico del Fondo:

a) godono dell'immunità di giurisdizione nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali, a meno che il Fondo non decida di togliere tale immunità;

b) se non sono cittadini del Membro in causa, godono, così come i membri conviventi della loro famiglia, delle immunità relative alle disposizioni che limitano l'immigrazione, alle formalità di registrazione degli stranieri, e delle agevolazioni in materia di regolamentazione dei cambi riconosciute da tale Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui è membro;

c) beneficiano, per quanto riguarda le agevolazioni di spostamento, del trattamento concesso da ogni Membro ai rappresentanti, funzionari ed impiegati di grado paragonabile delle altre istituzioni finanziarie internazionali di cui è membro.

ARTICOLO 47 – IMMUNITA' FISCALE

1. Nel campo delle attività ufficiali, il Fondo, gli averi, i beni ed i redditi di questo, così come le operazioni e transazioni autorizzate dal presente Accordo, sono esenti da qualunque imposta diretta e dazio doganale sulle merci importate ed esportate per suo uso ufficiale, senza per questo impedire che un Membro imponga normali tasse e dazi doganali sui prodotti originari del suo territorio ceduti in qualsiasi circostanza al Fondo. Il Fondo non richiede l'esonero da imposte relative tutt'al più a commissioni dei servizi resi.

2. Quando degli acquisti di beni o servizi di importante valore e necessari alle attività del Fondo vengono effettuati dal Fondo stesso o per suo conto ed il prezzo di tali acquisti comprende imposte o dazi il Membro in causa adotta, per quanto è possibile e con riserva delle disposizioni di legge, opportuni provvedimenti per concedere l'esonero da tali tasse o dazi o per assicurarne il rimborso. I beni importati o acquistati che beneficiano di un esonero previsto nel precedente articolo non possono essere venduti né alienati in altro modo sul territorio del Membro che ha concesso l'esonero, salve le condizioni stabilite con tale Membro.

3. Nessuna imposta viene percepita dai Membri su o per quanto riguarda gli stipendi, emolumenti od altre forme di remunerazione che il Fondo versa ai governatori, agli amministratori, ai loro supplenti, ai membri del Comitato consultivo, al Direttore generale, al personale e agli esperti che svolgono funzioni per il Fondo, che non siano cittadini, sudditi o soggetti di tali Membri. Ai fini del presente articolo 47, paragrafo 3, ogni soggetto che in virtù del proprio domicilio o dimora abituale è sottoposto alle leggi fiscali di un Membro è considerato come stabilito nel territorio del Membro interessato.

4. Non viene percepita su obbligazioni o titoli emessi o garantiti dal Fondo, qualunque sia il detentore, né sui dividendi od interessi di tali titoli, nessuna imposta, di alcuna natura:

   a) che costituisca una misura discriminatoria gravante su tale obbligazione o titolo per il solo fatto che viene emesso o garantito; oppure

   b) il cui solo fondamento giuridico sia il luogo o la moneta di emissione o di pagamento previsto od effettivo o il luogo dove si trova un ufficio od una sede del Fondo.

ARTICOLO 48 – SOPPRESSIONE DELLE IMMUNITA', ESENZIONI E PRIVILEGI

1. Le immunità, esenzioni e privilegi previsti nel presente capitolo vengono concessi nell'interesse del Fondo. Il Fondo può rinunciare, nella misura e alle condizioni da esso stabilite, alle immunità, esenzioni e privilegi previsti dal presente capitolo quando tale decisione non pregiudichi i suoi interessi.

2. Il Direttore generale ha il potere, che il Consiglio dei governatori può delegargli, e il dovere di togliere l'immunità di un qualunque membro del personale del Fondo, o degli esperti che svolgono incarichi per lo stesso, nel caso in cui l'immunità ostacoli il corso della giustizia e possa essere eliminata senza arrecare danno agli interessi del Fondo.

ARTICOLO 49 – APPLICAZIONE DEL PRESENTE CAPITOLO

Ogni Membro agisce in modo da applicare sul suo territorio i principi e gli obblighi enunciati nel presente capitolo.

CAPITOLO X. EMENDAMENTI:

ARTICOLO 50 –EMENDAMENTI

1.

   a) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte di un Membro viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio di amministrazione il quale rivolge al Consiglio dei governatori le raccomandazioni relative alla proposta.

   b) Qualunque proposta di emendamento al presente Accordo da parte del Consiglio di amministrazione viene notificata a tutti i Membri dal Direttore generale ed inoltrata al Consiglio dei governatori.

2. Gli emendamenti vengono adottati a maggioranza speciale da parte del Consiglio dei governatori ma entrano in vigore solo dopo l'accettazione da parte di tutti i Membri.

L'emendamento è considerato accettato a meno che un membro non notifichi per iscritto un'obiezione al Direttore generale entro sei mesi dall'adozione dell'emendamento. Tale periodo può, a richiesta di qualunque membro, essere prolungato dal Consiglio dei governatori al momento dell'adozione dell'emendamento.

3. Il Direttore generale notifica immediatamente a tutti i Membri ed al Depositario gli emendamenti adottati e la data in cui entreranno in vigore.

CAPITOLO XI. INTERPRETAZIONE E ARBITRATO

ARTICOLO 51 – INTERPRETAZIONE

1. Qualunque questione di interpretazione o di applicazione delle disposizioni del presente Accordo che può porsi tra un Membro ed il Fondo, o tra i Membri, viene sottoposta alla decisione del Consiglio di amministrazione. Tale Membro o tali Membri hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione durante l'esame della questione in conformità ai regolamenti che il Consiglio dei governatori deve adottare.

2. In tutti i casi in cui il Consiglio di amministrazione ha deciso conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, qualunque Membro può richiedere, entro tre mesi dalla data di notifica della decisione, che la questione sia sottoposta al Consiglio dei governatori, il quale adotta a maggioranza speciale una decisione alla seguente riunione. La decisione del Consiglio dei governatori è definitiva.

3. Qualora il Consiglio dei governatori non pervenga ad una decisione conformemente al paragrafo 2 del presente articolo, la questione viene sottoposta ad arbitrato, in conformità alle procedure previste dal paragrafo 2 dell'articolo 52, se un Membro lo richiede entro tre mesi dall'ultimo giorno dell'esame della questione da parte del Consiglio dei governatori.

ARTICOLO 52 – ARBITRATO

1. Qualunque controversia tra il Fondo ed un Membro ritiratosi, e tra il Fondo ed un Membro al momento della cessazione definitiva delle operazioni del Fondo, viene sottoposta ad arbitrato.

2. Il tribunale arbitrale è formato da tre arbitri. Ogni parte in causa nella controversia nomina un arbitro. I due arbitri così nominati nominano un terzo arbitro, il quale esercita le funzioni di presidente. Se entro 45 giorni dalla data di ricevuta della domanda di arbitrato una o l'altra delle parti non ha nominato l'arbitro, o se, entro 30 giorni dalla nomina dei due arbitri, il terzo arbitro non è stato nominato, l'una o l'altra parte possono chiedere al Presidente della Corte internazionale di Giustizia o a qualunque altra autorità eventualmente designata dai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori, di nominare un arbitro. Se, in forza del presente paragrafo, è stato richiesto al Presidente della Corte internazionale di Giustizia di nominare un arbitro e se il Presidente è un cittadino di uno Stato in causa nella vertenza o nell'incapacità di esercitare le funzioni, tale potere è delegato al Vice-Presidente della Corte, o, se sussistono gli stessi impedimenti, al più anziano di età fra i membri più anziani di grado della Corte per il quale non esistono tali impedimenti. La procedura di arbitrato viene stabilita dagli arbitri, ma il Presidente del tribunale arbitrale ha tutti i poteri per regolare tutte le questioni di procedura in caso vi sia disaccordo al riguardo. E' sufficiente per decidere una votazione a maggioranza degli arbitri; tale decisione è definitiva ed obbligatoria per le parti.

CAPITOLO XII. DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 53 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Accordo è entrato in vigore il 19 giugno 1989 ed è stato emendato dal Consiglio dei governatori il […10 gennaio 2016………].

ARTICOLO 54 – VERIFICA PERIODICA DELL'ACCORDO

Ogni dieci anni, e la prima volta nel 2024, il Consiglio dei governatori procede alla verifica del presente accordo e, a seguito della stessa, adotta le azioni che ritiene opportune.

ARTICOLO 55 –DEPOSITARIO

Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite è il Depositario della presente Convenzione.

ARTICOLO 56 – ADESIONE

1. Ogni Stato o ogni organizzazione intergovernativa di cui all'articolo 4 può aderire al presente Accordo secondo le modalità e alle condizioni convenute tra il Consiglio dei governatori e detto Stato o detta organizzazione. L'adesione si effettua mediante il deposito di uno strumento di adesione presso il Depositario.

2. Per ogni Stato od ogni organizzazione intergovernativa che depositi uno strumento di adesione, l'Accordo entra in vigore alla data del deposito.

ARTICOLO 57 – RISERVE

Nessuna disposizione del presente Accordo, eccetto l'articolo 52, può essere oggetto di riserva.

ARTICOLO 58 – LINGUE

Il presente accordo è fatto nelle lingue inglese, francese, russa, spagnola, cinese ed araba, tutti i testi facenti ugualmente fede.

ALLEGATI

ALLEGATO A

Sottoscrizione di azioni di capitale

Stato	*Azioni*	
	Numero	*Valore (in unità di conto)*
Afghanistan	*105*	*794.480*
Albania	*103*	*779.347*
Algeria	*118*	*892.844*
Angola	*117*	*885.277*
Arabia Saudita	*105*	*794.480*
Argentina	*153*	*1.157.670*
Australia	*425*	*3.215.750*
Austria	*246*	*1.861.352*
Bahamas	*101*	*764.214*
Bahrain	*101*	*764.214*
Bangladesh	*129*	*976.075*
Barbados	*102*	*771.780*
Belgio	*349*	*2.640.699*
Benin	*101*	*764.214*
Bhutan	*100*	*756.647*
Bielorussia	*100*	*756.647*
Birmania	*104*	*786.913*
Bolivia	*113*	*855.011*
Botswana	*101*	*764.214*
Brasile	*338*	*2.557.467*
Bulgaria	*152*	*1.150.104*
Burkina Faso	*101*	*764.214*
Burundi	*100*	*756.647*
Canada	*732*	*5.538.657*
Capo Verde	*100*	*756.647*
Ciad	*103*	*779.347*
Cile	*173*	*1.309.000*
Cina	*1.111*	*8.406.350*
Cipro	*100*	*756.647*
Colombia	*151*	*1.142.537*
Comore	*100*	*756.647*
Congo	*103*	*779.347*
Costa d'Avorio	*147*	*1.112.271*
Costa Rica	*118*	*892.844*
Cuba	*184*	*1.392.231*
Danimarca	*242*	*1.831.086*
Dominica	*100*	*756.647*
Ecuador	*117*	*885.277*
Egitto	*147*	*1.112.271*
El Salvador	*118*	*892.844*
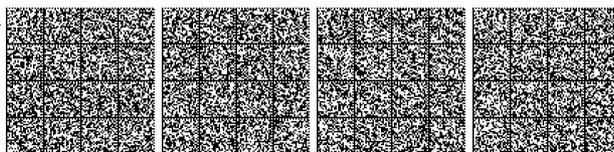
Stato	Azioni	
	Numero	Valore (in unità di conto)
Emirati Arabi Uniti	101	764.214
Etiopia	108	817.179
Federazione Russa	1.865	14.111.469
Figi	105	794.480
Filippine	183	1.384.664
Finlandia	196	1.483.028
Francia	1.385	10.479.563
Gabon	109	824.745
Gambia	102	771.780
Germania	1.819	13.763.412
Ghana	129	976.075
Giamaica	113	855.011
Giappone	2.303	17.425.584
Gibuti	100	756.647
Giordania	104	786.913
Grecia	100	756.647
Grenada	100	756.647
Guatemala	120	907.977
Guinea	105	794.480
Guinea Equatoriale	101	764.214
Guinea-Bissau	100	756.647
Guyana	108	817.179
Haiti	103	779.347
Honduras	110	832.312
India	197	1.490.595
Indonesia	181	1.369.531
Iran	126	953.357
Iraq	111	839.878
Irlanda	100	756.647
Islanda	100	756.647
Isole Salomone	101	764.214
Israele	118	892.844
Italia	845	6.393.668
Kampuchea Democratica	101	764.214
Kenya	116	877.711
Kuwait	103	779.347
Lesotho	100	756.647
Libano	105	794.480
Liberia	118	892.844
Liechtestein	100	756.647
Lussemburgo	100	756.647
Madagascar	106	802.046
Malawi	103	779.347
Maldive	100	756.647
Malesia	248	1.876.647
Mali	103	779.347

Stato	Azioni	
	Numero	Valore (in unità di conto)
Malta	101	764.214
Marocco	137	1.036.607
Mauritania	108	817.179
Mauritius	109	824.745
Messico	144	1.089.572
Monaco	100	756.647
Mongolia	103	779.347
Mozambico	106	802.046
Myanmar	104	786.913
Nauru	100	756.647
Nepal	101	764.214
Nicaragua	114	862.578
Niger	101	764.214
Nigeria	134	1.013.907
Norvegia	202	1.528.427
Nuova Zelanda	100	756.647
Olanda	430	3.253.583
Oman	100	756.647
Pakistan	122	923.110
Panama	105	794.480
Papua Nuova Guinea	116	877.711
Paraguay	105	794.480
Perù	136	1.029.040
Polonia	362	2.739.063
Portogallo	100	756.647
Qatar	100	756.647
Regno Unito	1.051	7.952.361
Repubblica Araba di Siria	113	855.011
Repubblica Araba Libica Popolare Socialista	105	794.480
Repubblica Centrafricana	102	771.780
Repubblica Democratica Popolare del Laos	101	764.214
Repubblica Democratica Popolare di Corea	104	786.913
Repubblica di Corea	151	1.142.537
Repubblica Dominicana	121	915.543
Repubblica Unita del Camerun	116	877.711
Repubblica Unita di Tanzania	113	855.011
Romania	142	1.074.439
Ruanda	103	779.347
Saint Vincent e Grenadine	100	756.647
Samoa	100	756.647
San Marino	100	756.647
Santa Lucia	100	756.647
Santa Sede	100	756.647

Stato	Azioni	
	Numero	Valore (in unità di conto)
Sao Tomé e Principe	101	764.214
Senegal	113	855.011
Seychelles	100	756.647
Sierra Leone	103	779.347
Singapore	134	1.013.907
Somalia	101	764.214
Spagna	447	3.382.213
Sri Lanka	124	938.242
Stati Uniti d`America	5.012	37.923.155
Sud Africa	309	2.338.040
Sudan	124	938.242
Suriname	104	786.913
Svezia	363	2.746.629
Svizzera	326	2.466.670
Swaziland	104	786.913
Thailandia	137	1.036.607
Togo	105	794.480
Tonga	100	756.647
Trinidad e Tobago	103	779.347
Tunisia	113	855.011
Turchia	100	756.647
Ucraina	100	756.647
Uganda	118	892.844
Ungheria	205	1.551.127
Uruguay	107	809.612
Venezuela	120	907.977
Vietnam	108	817.179
Yemen	202	1.528.428
Zaire	147	1.112.271
Zambia	157	1.187.936
Zimbabwe	100	756.647».

ALLEGATO B

Disposizioni speciali per i Paesi in via di sviluppo meno avanzati conformemente al paragrafo 5 dell'articolo 10

1. I Membri appartenenti alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati come definiti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite pagano le azioni di cui al paragrafo 1 b) dell'articolo 9 nel modo seguente:

   a) un lotto del 30 per cento viene pagato in tre versamenti uguali scaglionati in tre anni;

   b) un lotto del 30 per cento viene successivamente pagato con versamenti scaglionati secondo le modalità e alla data che verrà fissata dal Consiglio d'amministrazione;

   c) dopo i lotti di cui ai precedenti paragrafi a) e b), l'ultimo lotto del 40 per cento viene rappresentato dal deposito, effettuato dai Membri, di vaglia cambiari irrevocabili, non negoziabili e senza interessi, secondo le modalità e alla data che verrà fissata dal Consiglio d'amministrazione.

2. Nonostante le disposizioni dell'articolo 31, un Paese appartenente alla categoria dei Paesi in via di sviluppo meno avanzati non può essere sospeso dalla qualità di Membro per non aver ottemperato agli obblighi finanziari di cui al paragrafo 1 del presente Allegato senza aver avuto tutte le possibilità di presentare la sua difesa entro un termine ragionevole e dimostrare al Consiglio dei governatori che si trova nell'impossibilità di far fronte a detti obblighi.

ALLEGATO C

Condizioni di ammissione per gli ICB

1. Ogni ICB deve essere istituito a livello intergovernativo ed essere aperto a tutti gli Stati Membri dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o Membri di una delle sue Agenzie specializzate o dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica.

2. Deve occuparsi in modo continuativo di ciò che concerne il commercio, la produzione e il consumo del prodotto considerato.

3. Deve annoverare tra i suoi membri dei produttori e dei consumatori che rappresentino una percentuale sufficiente delle esportazioni e delle importazioni del prodotto considerato.

4. Deve poter disporre di una adeguata procedura di adozione delle decisioni che tenga conto degli interessi dei suoi partecipanti.

5. Deve essere in grado di adottare un metodo appropriato per assicurarsi che le responsabilità tecniche o altre responsabilità che dovessero derivare dalla sua associazione alle attività del Conto operazioni siano convenientemente esercitate.

ALLEGATO D

Attribuzione dei voti

1. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 a) dispone di:
   - a) 150 voti di base;
   - b) un numero dei voti che gli vengono attribuiti a titolo delle azioni di capitale che ha sottoscritto, come indicato nell'appendice del presente Allegato;
   - c) i voti che gli possono essere attribuiti conformemente al paragrafo 3 del presente Allegato.

2. Ciascun Stato Membro di cui all'articolo 5 b) dispone di:
   - a) 150 voti di base;
   - b) un certo numero di voti a titolo delle azioni di capitale sottoscritto, numero che viene fissato dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata in armonia con l'attribuzione dei voti prevista nell'appendice del presente Allegato;
   - c) i voti che possono essergli attribuiti in conformità al paragrafo 3 del presente Allegato.

3. Se vengono offerte alla sottoscrizione, conformemente al paragrafo 3 b) dell'articolo 8 e al paragrafo 2 dell'articolo 11, delle azioni non sottoscritte o addizionali di capitale, due voti addizionali vengono attribuiti a ciascuno Stato Membro per ogni azione addizionale di capitale che esso sottoscrive.

4. Il Consiglio dei governatori sottopone la ripartizione dei voti ad un esame continuo e se la ripartizione effettiva dei voti si allontana sensibilmente da quella che è prevista nell'appendice del presente Allegato, procede agli adeguamenti necessari, in conformità ai principi fondamentali che regolano la distribuzione dei voti e ai quali il presente Allegato si ispira. Nell'effettuare detti adeguamenti il Consiglio dei governatori prende in considerazione:
   - a) il numero dei Membri;
   - b) il numero delle azioni di capitale.

Appendice Allegato D
Attribuzione dei voti

Stato	Voti di base	Voti addizionali	Totale	Stato	Voti di base	Voti addizionali	Totale
Afghanistan	150	207	357	Gabon	150	218	368
Albania	150	157	307	Gambia	150	199	349
Algeria	150	245	395	Germania	150	4.212	4.362
Angola	150	241	391	Ghana	150	276	426
Arabia Saudita	150	207	357	Giamaica	150	230	380
Argentina	150	346	496	Giappone	150	5.352	5.502
Australia	150	925	1.075	Gibuti	150	193	343
Austria	150	502	652	Giordania	150	205	355
Bahamas	150	197	347	Grecia	150	159	309
Bahrain	150	197	347	Grenada	150	193	343
Bangladesh	150	276	426	Guatemala	150	251	401
Barbados	150	199	349	Guinea	150	207	357
Belgio	150	747	897	Guinea Equatoriale	150	197	347
Benin	150	197	347	Guinea-Bissau	150	193	343
Bhutan	150	193	343	Guyana	150	216	366
Bielorussia	150	151	301	Haiti	150	203	353
Bolivia	150	230	380	Honduras	150	222	372
Botswana	150	197	347	India	150	471	621
Brasile	150	874	1.024	Indonesia	150	425	575
Bulgaria	150	267	417	Iran	150	266	416
Burkina Faso	150	197	347	Iraq	150	226	376
Burundi	150	193	343	Irlanda	150	159	309
Canada	150	1.650	1.800	Islanda	150	159	309
Capo Verde	150	193	343	Isole Salomone	150	195	345
Ciad	150	201	351	Israele	150	243	393
Cile	150	402	552	Italia	150	1.915	2.065
Cina	150	2.850	3.000	Kampuchea Democratica	150	197	347
Cipro	150	193	343	Kenya	150	237	387
Colombia	150	340	490	Kuwait	150	201	351
Comore	150	193	343	Lesotho	150	193	343
Congo	150	201	351	Libano	150	207	357
Costa d'Avorio	150	326	476	Liberia	150	243	393
Costa Rica	150	243	393	Liechtestein	150	159	309
Cuba	150	434	584	Lussemburgo	150	159	309
Danimarca	150	493	643	Madagascar	150	210	360
Dominica	150	193	343	Malawi	150	201	351
Ecuador	150	241	391	Maldive	150	193	343
Egitto	150	326	476	Malesia	150	618	768
El Salvador	150	245	395	Mali	150	201	351
Emirati Arabi Uniti	150	197	347	Malta	150	197	347
Etiopia	150	216	366	Marocco	150	299	449
Federazione Russa	150	4.107	4.257	Mauritania	150	216	366
Figi	150	207	357	Mauritius	150	220	370
Filippine	150	430	580	Messico	150	319	469
Finlandia	150	385	535	Monaco	150	159	309
Francia	150	3.188	3.338	Mongolia	150	157	307

Stato	*Voti di base*	*Voti addizionali*	*Totale*
Mozambico	*150*	*210*	*360*
Myanmar	*150*	*205*	*355*
Nauru	*150*	*193*	*343*
Nepal	*150*	*195*	*345*
Nicaragua	*150*	*232*	*382*
Niger	*150*	*197*	*347*
Nigeria	*150*	*290*	*440*
Norvegia	*150*	*399*	*549*
Nuova Zelanda	*150*	*159*	*309*
Olanda	*150*	*936*	*1.086*
Oman	*150*	*193*	*343*
Pakistan	*150*	*257*	*407*
Panama	*150*	*208*	*358*
Papua Nuova Guinea	*150*	*239*	*389*
Paraguay	*150*	*207*	*357*
Perù	*150*	*295*	*445*
Polonia	*150*	*737*	*887*
Portogallo	*150*	*159*	*309*
Qatar	*150*	*193*	*343*
Regno Unito	*150*	*2.400*	*2.550*
Repubblica Araba di Siria	*150*	*232*	*382*
Repubblica Araba Libica Popolare Socialista	*150*	*208*	*358*
Repubblica Centrafricana	*150*	*199*	*349*
Repubblica Democratica del Congo	*150*	*326*	*476*
Repubblica Democratica Popolare del Laos	*150*	*195*	*345*
Repubblica Democratica Popolare di Corea	*150*	*205*	*355*
Repubblica di Corea	*150*	*340*	*490*
Repubblica Dominicana	*150*	*253*	*403*
Repubblica Unita del Camerun	*150*	*239*	*389*
Repubblica Unita di Tanzania	*150*	*230*	*380*
Romania	*150*	*313*	*463*
Ruanda	*150*	*201*	*351*
Saint Vincent e Grenadine	*150*	*193*	*343*
Samoa	*150*	*193*	*343*
San Marino	*150*	*159*	*309*
Santa Lucia	*150*	*193*	*343*
Santa Sede	*150*	*159*	*309*
Sao Tomé e Principe	*150*	*195*	*345*
Senegal	*150*	*232*	*382*
Seychelles	*150*	*193*	*343*
Sierra Leone	*150*	*201*	*351*
Singapore	*150*	*291*	*441*
Somalia	*150*	*197*	*347*
Spagna	*150*	*976*	*1.126*
Sri Lanka	*150*	*263*	*413*
Stati Uniti d`America	*150*	*11.738*	*11.888*
Sud Africa	*150*	*652*	*802*
Sudan	*150*	*263*	*413*
Suriname	*150*	*205*	*355*
Svezia	*150*	*779*	*929*
Svizzera	*150*	*691*	*841*
Swaziland	*150*	*205*	*355*
Thailandia	*150*	*299*	*449*
Togo	*150*	*208*	*358*
Tonga	*150*	*193*	*343*
Trinidad e Tobago	*150*	*203*	*353*
Tunisia	*150*	*230*	*380*
Turchia	*150*	*159*	*309*
Ucraina	*150*	*151*	*301*
Uganda	*150*	*245*	*395*
Ungheria	*150*	*387*	*537*
Uruguay	*150*	*214*	*364*
Venezuela	*150*	*251*	*401*
Vietnam	*150*	*216*	*366*
Yemen	*150*	*394*	*544*
Zambia	*150*	*355*	*505*
Zimbabwe	*150*	*193*	*343*
Totale generale	*(24.450)**	*(79.924)**	*(104.374)*».*

* *"Totale generale" da determinare*

ALLEGATO E

Elezione degli amministratori

1. Ai fini del presente Allegato:

per “candidatura” si intendono due persone designate da un collegio, una per la carica di amministratore ed una per la carica di supplente;

per “collegio” (“constituency”) si intende, a seconda del contesto:

a) un singolo Membro che detiene un numero di voti pari o superiore ad un dato numero che può essere determinato in qualunque momento dal Consiglio dei governatori; e/o

b) un gruppo di Membri che, insieme, detengono un numero di voti compreso fra il numero determinato dal Consiglio dei governatori a norma del precedente comma a) ed un numero inferiore che può essere determinato in qualunque momento dal Consiglio dei governatori;

per “voti” si intendono i voti attribuiti ai rispettivi Membri in base all’Allegato D.

2. Gli amministratori ed i loro supplenti vengono eletti dal Consiglio dei governatori attraverso il sostegno alle candidature presentate dai rispettivi collegi. Le due persone che formano ciascuna candidatura non devono necessariamente avere la stessa nazionalità.

3. In ciascuna riunione del Consiglio dei governatori nel corso della quale hanno luogo le elezioni degli amministratori ciascun collegio presenta una candidatura. Nel caso in cui il Consiglio dei governatori non sostenga una candidatura, il collegio interessato potrà proporre fino a tre ulteriori candidature nel corso della relativa riunione del Consiglio dei governatori.

4. Sempre subordinatamente alle disposizioni del paragrafo 1 del presente Allegato, ogni gruppo di Membri può a propria discrezione costituire un collegio. Le condizioni per la cooperazione, i processi decisionali e la designazione delle candidature in seno a ciascun collegio sono determinati a discrezione dei Membri interessati.

5. Il Consiglio dei governatori può in qualunque momento, a maggioranza speciale, modificare uno o più dei numeri di voti di cui al paragrafo 1 del presente Allegato.

ALLEGATO F

Unità di conto

1. Il valore di una unità di conto è la somma dei valori delle unità monetarie seguenti, convertite in una qualsiasi di dette monete:

Euro	0,423
Dollaro USA	0,66
Yen giapponese	12,1
Lira sterlina	0,1110

2. Ogni modifica alla lista delle monete che determinano il valore dell'unità di conto, nonché dell'importo di dette monete, deve essere effettuata conformemente ai regolamenti adottati dal Consiglio dei governatori a maggioranza qualificata, secondo la prassi di un organismo monetario internazionale competente.

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 2674):

Presentato dal Ministro degli affari esteri e cooperazione internazionale (Angelino Alfano) in data 27 gennaio 2017.

Assegnato alla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione) in sede referente il 9 febbraio 2017 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 6ª (Finanze), 9ª (Agricoltura), 10ª (Industria).

Esaminato dalla 3ª commissione permanente (Affari esteri, emigrazione), in sede referente, in data 1° e 28 marzo 2017.

Esaminato in aula ed approvato il 4 maggio 2017.

Camera dei deputati (atto n. 4470):

Assegnato alla III commissione permanente (Affari esteri e comunitari) in sede referente il 15 maggio 2017 con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), X (Att. produttive), XIII (Agricoltura).

Esaminato dalla III commissione permanente (Affari esteri e comunitari), in sede referente, in data 13 luglio 2017 e 13 settembre 2017.

Esaminato in aula ed approvato definitivamente il 22 novembre 2017.

17G00216

Adele Verde, *redattore* Delia Chiara, *vice redattore*

(WI-GU-2017-SOL-016) Roma, 2017 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
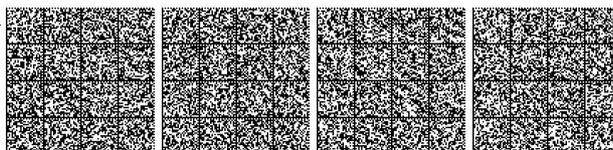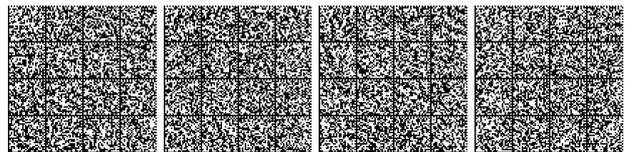
MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- **— presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.
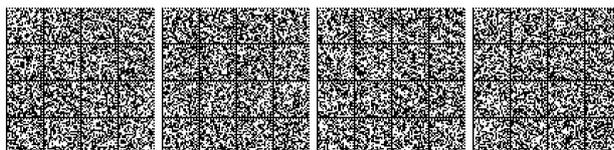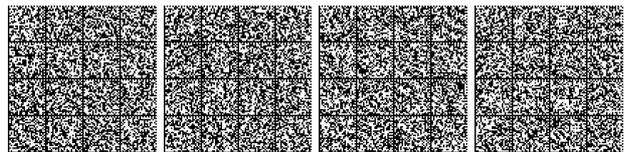
GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzi di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5ª Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.